

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DELL'ARBITRATO
INTERNO E INTERNAZIONALE

XX CICLO

COORDINATORE CHIAR.MO PROF. GIOVANNI VERDE

“Il Tribunale Arbitrale dello Sport”

TUTOR
CHIAR.MO PROF. NICOLA PICARDI

CANDIDATO
DOTT. ANIELLO MERONE

A. A. 2008/2009

IL TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT

INDICE

CAPITOLO I - LA GIUSTIZIA E L'ARBITRATO SPORTIVO

- 1.1. Gli ordinamenti sportivi
- 1.2. La giustizia sportiva nel rapporto tra ordinamenti sportivi e statali
- 1.3. La giustizia statale in materia di sport
 - 1.3.1. La competenza internazionale
 - 1.3.2. Eseguitività della sentenza
 - 1.3.3. Conclusioni: i limiti del ricorso ai tribunali statali
- 1.4. L'arbitrato sportivo
- 1.5. Le principali istanze arbitrali in materia sportiva
 - 1.5.1. I tribunali arbitrali federali
 - 1.5.2. I tribunali arbitrali esterni al movimento olimpico
- 1.6. Il *Tribunal Arbitral du Sport* (TAS): struttura e funzioni
 - 1.6.1 ... (segue) gli uffici decentrati e le *Chambre ad hoc*

CAPITOLO II - ARBITRATO SPORTIVO E DIRITTO DELL'ARBITRATO

- 2.1. Introduzione
- 2.2. Criteri di collegamento
- 2.3. Caratteri distintivi del diritto dell'arbitrato svizzero
 - 2.3.1. Carattere volontario
 - 2.3.2. La scelta e l'indipendenza degli arbitri
 - 2.3.3. Funzione sostitutiva della giurisdizione statale
 - 2.3.4. La natura della controversia arbitrabile
- 2.4. La Sentenza *Gundel* e le sue sorelle
- 2.5. La Sentenza *Lazutina*

- 2.5.1. Dipendenza strutturale ed organica
- 2.5.2. Il carattere chiuso della lista d'arbitri
- 2.5.3. Dipendenza economica
- 2.6. La compromettibilità in arbitri
 - 2.6.1. Arbitrabilità e patrimonialità dei diritti della persona
 - 2.6.2. Aspetti processuali

CAPITOLO III – LE PROCEDURE ARBITRALI DINANZI AL TAS

- 3.1. Le tipologie di procedura arbitrale previste dal *Code TAS*
- 3.2. La costituzione del collegio arbitrale
- 3.3. La ricusazione degli arbitri
 - 3.3.1. Motivi di ricusazione
 - 3.3.2. Il procedimento di ricusazione
- 3.4. Trattazione e istruttoria
 - 3.4.1. Procedura ordinaria
 - 3.4.2. Procedura d'appello
 - 3.4.3. Il termine per appellare ex art. R49
 - 3.4.4. Procedura dinanzi alle Camere *ad hoc*
- 3.5. Il diritto applicabile
 - 3.5.1. Il potere equitativo degli arbitri
- 3.6. Il lodo
- 3.7. Le misure cautelari: competenza
 - 3.7.1. ...(segue): tipologie e condizioni.

CAPITOLO IV - LA *LEX SPORTIVA* E I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO SPORTIVO

- 4.1. Il diritto transnazionale
- 4.2. Transnazionalità della Lex sportiva

4.3. La centralità del Movimento Olimpico: contributo del CIO e delle Organizzazioni Sportive Internazionali alla formazione della *Lex Sportiva*

4.4. I Principi generali del diritto sportivo

4.4.1. Principi generali di diritto

4.4.2. ...segue.

4.4.3. Principi sportivi

4.5. La funzione dei principi generali nella giurisprudenza del TAS

4.6. Principi generali e diritto applicabile al merito della controversia.

CAPITOLO I

LA GIUSTIZIA E L'ARBITRATO SPORTIVO

SOMMARIO: 1.1. Gli ordinamenti sportivi – 1.2. La giustizia sportiva nel rapporto tra ordinamenti sportivi e statali – 1.3. La giustizia statale in materia di sport – 1.3.1. La competenza internazionale – 1.3.2. Esecuibilità della sentenza – 1.3.3. Conclusioni: i limiti del ricorso ai tribunali statali – 1.4. L'arbitrato sportivo – 1.5. Le principali istanze arbitrali in materia sportiva – 1.5.1. I tribunali arbitrali federali – 1.5.2. I tribunali arbitrali esterni al movimento olimpico – 1.6. Il *Tribunal Arbitral du Sport* (TAS): struttura e funzioni – 1.6.1. ... (segue) gli uffici decentrati e le *Chambre ad hoc*

1. 1. Gli ordinamenti sportivi

Non è possibile introdurre, né tanto meno illustrare, il concetto e la nozione di giustizia sportiva senza avere prima individuato i caratteri e la fisionomia del contesto organizzativo a cui essa andrà ricondotta. Definire la nozione di ordinamento sportivo è necessario, da un lato, per comprendere l'ambito in cui le tutele predisposte finiscono per incidere, dall'altro, per poter cogliere l'aspetto giurisdizionale della giustizia sportiva ovvero il suo rapporto con la giustizia statale.

E' solo nell'ambito dello sport istituzionalizzato che prende forma il fenomeno della giustizia sportiva, poiché è solo all'interno di tale contesto che si realizza una produzione normativa atta a disciplinare i rapporti rilevanti e, conseguentemente, ove emerge la possibilità di conflitti sulla corretta interpretazione o applicazione delle relative norme.

L'esigenza di conferire al fenomeno sportivo un assetto organizzativo stabile risulta storicamente connessa al ravvivarsi della fiamma olimpica, che sul finire

dell'800 ha dato vita alle Olimpiadi moderne ¹. L'imporsi dell'agonismo programmatico, la ricerca del miglior risultato in senso assoluto, la necessità di predisporre regole vincolanti che consentissero valutazioni comparative e obbiettive dei risultati, le relative incombenze organizzative e gestionali conducono alla costituzione delle Federazioni Sportive Internazionali, distinte a seconda delle varie discipline, e di un Comitato Olimpico Internazionale. Tali enti, con l'ausilio di comitati e federazioni nazionali, organizzano e gestiscono il fenomeno sportivo a livello internazionale, dando vita a quello che moltissimi autori riconoscono come l'ordinamento sportivo internazionale ovvero un ordinamento ricostruibile secondo un'unica struttura piramidale, avente al vertice il CIO e gerarchicamente sottordinate le federazioni sportive internazionali e nazionali².

Anche per il nostro legislatore, l'esistenza di un ordinamento sportivo internazionale appare una solida certezza: l'espressione è stata utilizzata una prima volta negli articoli 19 e 29 dell'oramai abrogato d.p.r. 28 marzo 1986 n. 157; il decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 ci parla di ordinamento sportivo internazionale e di ordinamento sportivo europeo; lo Statuto del CONI richiama l'espressione di continuo; l'articolo 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280 afferma: *“La repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”*. Nondimeno, la Corte di Cassazione ritiene che la programmazione sportiva ponga le sue basi in un ordinamento giuridico «caratterizzato dalla pluri-soggettività, dall'organizzazione e dal potere

¹ MANDELL, *Storia culturale dello sport*, Bari 1989, p. 307; SANINO, *Diritto sportivo*, Padova 2002, pp. 13 ss.

² TORTORA, *Ordinamento sportivo*, in IZZO/MERONE/TORTORA, *Diritto dello sport*, Milano 2007, p. 4 ss; SANINO, *Diritto sportivo*, op. cit., p. 29; FRACCHIA, *Sport*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, Torino 1999, p. 473; DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sportivo*, 1999, pp. 25 ss. Nella letteratura internazionale si veda SIMON, *Puissance sportive et ordre juridique étatique*, Paris 1990, p. 5; KARAQUILLO, *Le droit du sport*, 2 ed., Paris 1997, pp. 5 e 43 ; REMY, *Le sport et son droit*, Paris 1991, p. 14 ; DUVAL, *Le droit public du sport*, Aix en provence 2002, p. 72 ;

normativo»³ e, sempre sul piano giurisprudenziale, altri riconoscimenti più meno espliciti possono rinvenirsi tanto in altri ordinamenti di *civil law*⁴, quanto nel sistema di *common law*⁵.

Guardando al fenomeno sportivo e alla sua organizzazione, il carattere internazionale emerge come elemento inequivocabile; tuttavia è da meditare l'effettiva connotazione di tale qualifica: occorre, infatti, comprendere se debba essere inteso in termini di transnazionalità⁶ e delocalizzazione⁷, come un diritto che ha facoltà di essere applicato al di là delle frontiere degli Stati; o se, diversamente, sia opportuno ragionare in termini di ordinamento sportivo mondiale unico e superstatuale. Detto con altre parole, dobbiamo stabilire se esista un solo ordinamento giuridico sportivo, o diversi ordinamenti giuridici settoriali, in funzione delle differenti discipline sportive⁸.

In realtà, applicando il metodo pluralistico – su cui poggia, come noto, il riconoscimento della natura giuridica dell'ordinamento sportivo – la risposta appare

³ Cass. 2 aprile 1963, n. 811, in *Foro it*, 1963, I, p. 894 ss., sp. 900, con chiaro riferimento ai tre criteri richiamati da Santi Romano quali costitutivi di un ordinamento giuridico.

⁴ Secondo REUTER, *Das selbstgeschaffene Recht des internationalen Sports im Konflikt mit dem Geltungsanspruch des nationalen Rechts*, in *Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1996, pp. 2-3, i tribunali tedeschi si rapportano alla disciplina dettata dalle federazioni internazionali analogamente al diritto degli Stati stranieri; per un'analisi della giurisprudenza belga, si veda invece, VAN DE KERCHOVE, *La diversité des rapports entre ordres juridiques. L'exemple des ordres sportifs et des ordres ecclésiastiques*, in *Pour un droit pluriel. Etudes offertes au professeur Jean-François Perrin*, Ginevra-Bâle-Monaco 2002, p.235-252, sp. p. 239.

⁵ Il riconoscimento dell'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo internazionale appare particolarmente chiaro nelle parole della *Court of Appeals* della California, secondo cui «*that a Court should be wary of applying a state statute to alter the content of Olympic Games [which] are organized and conducted under the terms of an international agreement – the Olympic Charter*», in *Lisa Martin et al. vs IOC*, 740 F.2d, pp. 670 ss., sp. 677.

⁶ GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sportivo*, 1949, p. 13 ss.; ID., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, p. 672.; RIGAUX, *Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 213, 1989-I, p. 61.

⁷ VAN DE KERCHOVE, *La diversité des rapports entre ordres juridiques*, op. cit., p. 252.

⁸ MARANI-TORO, *Gli Ordinamenti Sportivi*, Milano 1977, pp. 208 ss.; ADOLPHSEN, *Eine lex sportiva für den internationalen Sport*, in *Jahrbuch der Gesellschaft Junger Zivilrechtswissenschaftler* 2002, p. 284.

conseguenziale. Giannini⁹, riprendendo e sviluppando le riflessioni del Santi-Romano e Cesarini-Sforza¹⁰, dimostrò l'essenza ordinamentale del fenomeno sportivo riconoscendo in esso i tre elementi costitutivi di un ordinamento giuridico: plurisoggettività, normazione e organizzazione¹¹. Queste elementi sono propri di ogni singola federazione sportiva nazionale affiliata, per l'Italia, al CONI, nonché di ogni singola Federazione sportiva internazionale e del CIO, tutte organizzazioni dotate di una loro autonomia che si esprime attraverso la costituzione di organi propri, di sistemi normativi autonomi e strumenti di tutela differenziati. Pertanto, è evidente la possibilità di distinguere ordinamenti sportivi aventi carattere nazionale (le federazioni sportive nazionali e il CONI) da ordinamenti sportivi aventi carattere transnazionale (il CIO e le Federazioni Internazionali).

Parimenti, è innegabile l'esistenza di un coordinamento tra i diversi ordinamenti attraverso meccanismi di affiliazione (il CONI è affiliato al CIO e le federazioni sportive nazionali lo sono a quelle internazionali) e di riconoscimento (il CONI riconosce le federazioni sportive nazionali, il CIO quelle internazionali); tuttavia, tali meccanismi non sembrano sufficienti a giustificare una ricostruzione in termini di unicità, controbilanciata da numerose argomentazioni di senso contrario. Innanzitutto, il CIO, che dovrebbe fungere da elemento cardine di questo ordinamento internazionale, pur essendo considerato un'organizzazione non governativa avente carattere transnazionale, non risulta dotato di personalità giuridica internazionale. Allo stesso modo, le Federazioni Sportive Internazionali sono associazioni private senza scopo di lucro a cui è riconosciuta la personalità

⁹ GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, op. cit., pp. 13 e ss. D'altronde, era stata la stessa Carta Costituzionale ad accogliere e consacrare il principio pluralistico, riconoscendo, da un lato, la libertà di associazione ex art. 18 e, dall'altro, garantendo ex art. 2 i diritti fondamentali dell'uomo all'interno delle formazioni sociali.

¹⁰ SANTI-ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa 1918; CESARINI-SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Rivista Italiana Scienze Giuridiche*, 1929, p. 43.

¹¹ Più tardi, sarà SALVATORE ROMANO, *Ordinamenti giuridici privati*, in *Scritti minori*, I, Milano, 1980 e già pubblicato, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1955, p. 249 ss., che, nel riaffermare la pluralità degli ordinamenti come riflesso della odierna complessità del sistema giuridico, si soffermerà ad analizzare i vincoli interni di queste "comunità" con cui l'ordinamento giuridico statale si pone in rapporto.

giuridica di diritto privato dello Stato in cui si trova la loro sede sociale. La soggettività giuridica del CIO, avente sede a Losanna, è di diritto svizzero¹² ed i contratti che il CIO stipula in occasione delle Olimpiadi, con la città ospitante e con il Comitato olimpico nazionale, non sono accordi internazionali bensì contratti sottoposti alla legge nazionale svizzera. Ne tale soggettività internazionale potrebbe essere desunta dal fatto che il CIO può imporre agli Stati che ospitano le manifestazioni olimpiche l'accettazione della carta olimpica e l'impegno a consentire l'accesso al proprio territorio, essendo questi degli obblighi che lo stato ospitante accetta unilateralmente, come condizione per ospitare i giochi¹³. Pertanto, non si vede come il CIO possa svolgere il ruolo di ente esponenziale di un ordinamento sovranazionale.

Allo stesso modo, oltre al carattere d'internazionalità, ciò che manca è anche un vero rapporto gerarchico tra le varie organizzazioni coinvolte. Le Federazioni Sportive Internazionali, ferma restando la loro attività di direzione e riconoscimento delle Federazioni nazionali, esercitano un potere di regolamentazione e organizzazione programmatica dell'attività agonistica relativa ad una disciplina sportiva; tale potere, che costituisce la loro principale attribuzione, non deriva in alcuna maniera dal CIO, il quale ha il solo potere di riconoscere la federazione, al fine di includere la relativa disciplina sportiva nel programma olimpico. Né, d'altro canto, l'eventuale riconoscimento limita in qualche maniera il potere di autodeterminazione delle Federazioni, considerato che in ipotesi di contrasto i tesserati dovranno seguire le direttive della propria federazione, la quale potrebbe anche vietare a tutti gli atleti della propria disciplina di partecipare alle Olimpiadi¹⁴. Pertanto, escluso che si possa ragionare di un ordinamento sportivo internazionale separato e trasversale rispetto ai singoli ordinamenti statali, appare molto più

¹³ ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva, il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, Milano 2000, p. 74 ss; DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli 1999, pp. 48 ss.; SAPIENZA, *Sullo status internazionale del Comitato Internazionale Olimpico*, op. cit., p. 407.

¹⁴ MARANI-TORO, in *Gli Ordinamenti Sportivi*, op. cit. pp. 208 e 209.

proficuo ragionare di una pluralità di ordinamenti sportivi¹⁵ i quali acquistano una propria dimensione nel confronto dialettico che instaurano con i poteri del singolo Stato nel cui territorio sono radicati¹⁶.

Diverso è, invece, riconoscere l'esistenza, tra i numerosi ordinamenti giuridici sportivi, di un ordinamento a cui è attribuito un ruolo aggregante e trasversale, in particolare, rispetto agli ordinamenti giuridici di ogni federazione internazionale: il riconoscimento ad opera del CIO; l'adozione da parte di tutte le federazioni internazionali olimpiche di un codice etico comune e del codice mondiale antidoping¹⁷; il diffuso, anche se non unanime, riconoscimento della giurisdizione del *Tribunal arbitral du Sport* (TAS)¹⁸ sono tutti indizi dell'effettività di un tale ruolo. Con due inevitabili precisazioni: a) l'idea di ordinamento giuridico sportivo internazionale prende corpo ed è sostenibile solo all'interno del Movimento olimpico¹⁹; b) tale ordinamento non potrà mai essere concepito come omnicomprensivo, poiché esistono altri ordinamenti giuridici sportivi all'infuori del Movimento olimpico, sia con riferimento a federazione internazionali che disciplinano discipline sportive non olimpiche (si pensi, alla Federazione Internazionale dell'automobile – FIA), sia con riferimento a leghe o federazioni che disciplinano e governano in modo autonomo e parallelo discipline sportive

¹⁵ Così MARANI-TORO, in *Gli Ordinamenti Sportivi*, op. cit., l'Autore, nella sua analisi del fenomeno sportivo, individua una molteplicità di ordinamenti sportivi in ragione della pluralità delle federazione e delle peculiarità di ciascuna di esse.

¹⁶ E ciò vale, non solo per gli ordinamenti sportivi a carattere nazionale, ma anche per quelli internazionali se è vero che i contratti stipulati dal CIO sono contratti di diritto svizzero e i lodi emessi dal Tribunale Internazionale dello Sport di Losanna sono lodi elvetici. Così, mi si consenta, MERONE, *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, in *Giur. merito*, 2006, fasc. 6/S, p 24 ss, spec. 26.

¹⁷ MCLAREN, *Doping sanctions : What penalty*, in *International Law Sport Review*, 2002, pp. 27-28.

¹⁸ In tutto il testo, l'utilizzo dell'acronimo TAS per *Tribunal arbitral du Sport* è preferito alla versione inglese, *Court arbitration for Sport*, il cui acronimo è CAS. L'acronimo CAS comparirà soltanto in nota per indicare i lodi resi in lingua inglese.

¹⁹ RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, Bâle/Paris/Bruxelles, 2005, p. 78

olimpiche (l'esempio più evidente è rappresentato dalle leghe professionistiche americane, NBA, NHL e MLB²⁰).

1.2. La giustizia sportiva nel rapporto tra ordinamenti sportivi e statali

Così come non è possibile parlare di un unico ordinamento sportivo, ugualmente non ha senso sforzarsi di ricostruire un unico sistema di giustizia sportiva. In una prospettiva pluralistica²¹, debbono, ritenersi ricompresi nel concetto di giustizia sportiva tutti gli strumenti di risoluzione predisposti all'interno delle varie organizzazioni e istituzioni, le quali, pur essendo in vario modo collegate, presentano strutture diverse, discipline specifiche e ambiti di competenza distinti.

L'esistenza di una pluralità di singoli sistemi di giustizia sportiva non facilita l'analisi del fenomeno e, di conseguenza la dottrina internazionale²² ha concentrato la propria attenzione su forme di classificazione piuttosto elastiche, basata sull'analisi delle varie tipologie di controversie che possono insorgere in ambito sportivo²³. In particolare, la classificazione può essere operata da un punto di vista soggettivo, distinguendo tra le controversie in cui almeno una delle parti è estranea all'ordinamento sportivo, non essendo una federazione, associazione o atleta, e le

²⁰ Diverso il discorso per la quarta grande lega, la NFL, che disciplina un'attività non olimpica. D'altronde, si può certamente accostare la NFL ad una federazione internazionale, essendo fuor di dubbio che il football americano sia una disciplina sportiva poco praticata altrove e che trova negli Stati Uniti d'America la sua espressione più alta sul piano tecnico, agonistico ed economico.

²¹ KARAQUILLO, *Un pluralisme judiciaire complémentaire original: La résolution par les institutions sportive set par les juridictions d'Etat de certains "litiges sportifs"*, in *Recueil Dalloz Sirey* 1996, p. 87 sottolinea come l'espressione del pluralismo degli ordinamenti giuridici si traduce in un pluralismo giudiziario nella risoluzione delle controversie sportive.

²² WISE/MEYER, *International sports law and bussiness*, The Auge 1997, I, pp. 679-680; KAUFMANN-KOHLER, *Art et arbitrage: quels enseignements tirer de la résolution des litiges sportifs?*, in *Resolution Methods for Art-Related Disputes, Studies in Art Law nr. 11*, Zurich 1999, p. 125; PAULSSON, *Arbitration of International Sports Disputes*, in *Arbitration International*, 1993, pp. 359-360; BADDELEY, *La résolution des conflits au sein de la fédération internationale*, in *FIBA International legal symposium*, Bilbao 1999, pp. 431 ss.

²³ Nel nostro ordinamento è comunemente accettata la quadripartizione (controversie tecniche, disciplinari, economiche e amministrative) proposta da LUISO, in *La giustizia sportiva*, Pisa 1975, pp. 36 ss.

controversie dove tutte le parti sono riconducibili all'ordinamento sportivo²⁴; ovvero, in una prospettiva oggettiva, dove la classificazione è legata alla natura della controversia e si può distinguere tra controversie di natura tecnica, contrattuale, disciplinare, economica, amministrativa. Ai fini del presente lavoro è di scarso interesse ripercorrere nel dettaglio la distinzione²⁵. Piuttosto, in virtù del ruolo che il

²⁴ Un'analisi di questo tipo è stata condotta da COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. dir. sportivo*, 1997, pp. 610-614

²⁵ Basti, per l'importanza e l'influenza che ha avuto nel nostro ordinamento, ripercorrere sinteticamente la classificazione operata da LUISO, in *La giustizia sportiva*, op. cit., p. 36 ss., cercando di evidenziarne la persistente attualità. La prima categoria è quella della giustizia tecnica, che considera l'aspetto regolamentare delle varie competizioni sportive. Nessuna Federazione può prescindere dal dotarsi di una normazione tecnica atta a disciplinare l'esercizio programmatico della relativa disciplina sportiva e, al contempo, dal predisporre idonei strumenti per la risoluzione delle eventuali contestazioni circa il rispetto delle regole di gara. Il primo grado di giustizia tecnica si realizza direttamente sul campo di gioco, per mezzo dell'azione di arbitri e giudici di gara, i quali adottano le decisioni aventi ad oggetto l'interpretazione delle regole del gioco. Tali decisioni, numerosissime nel corso di ogni singolo avvenimento sportivo, sono spesso insindacabili (l'attribuzione di una rimessa in gioco, di un punto, la decisione del termine entro cui l'azione può considerarsi valida) e possono essere riesaminate dagli stessi arbitri solo in quelle discipline in cui ciò è consentito dall'ausilio delle moderne tecnologie (si pensi all'*instant replay*, in uso nel rugby e nel basket, o alla prova televisiva, utilizzata nel calcio per solo per fini disciplinari), dietro sollecitazioni o anche d'ufficio, fermo restando che sarà sempre il criterio d'interpretazione soggettivo a prevalere. Qualora tali decisioni siano legate a valutazioni non esclusivamente tecniche possono essere oggetto di reclamo dinanzi agli organi federali, entro strettissimi termini di decadenza, scaduti i quali il risultato diverrà definitivo e non più contestabile. Legittimate a proporre reclamo sono sempre le società direttamente coinvolte nell'evento sportivo, senza che sia consentito un ricorso da parte di società terze che pure potrebbero ricevere un vantaggio dalla modifica del risultato.

Altra categoria è quella della giustizia disciplinare, i cui procedimenti sono tesi ad accertare e sanzionare l'eventuale commissione di illeciti. Tali disposizioni, al di là delle differenze specifiche, sono previste negli statuti e regolamenti di tutte le federazioni a tutela dei valori essenziali, ma ciò che più che la caratterizza è la genericità o meglio la mancanza di tipicità delle condotte illecite descritte e, di conseguenza, l'ampia discrezionalità lasciata agli organi di giustizia nella individuazione delle eventuali violazioni e nella determinazione delle sanzioni. Gli organi di primo grado della giustizia disciplinare sono variamente denominati (Giudici Sportivi, Commissioni Disciplinari, Commissione Giudicante Nazionale, Giudice Sportivo Regionale, Giudice Sportivo Nazionale) e non è infrequente che tale competenza di primo grado sia ripartita fra più organi a seconda della gravità dell'illecito. Le decisioni di primo grado sono appellabili dinanzi ad una Commissione di Appello Federale (C.A.F.), ove prevista dalla singola federazione. È inoltre possibile che la questione disciplinare venga decisa dalla Corte Federale, per profili concernenti l'interpretazione delle norme statutarie o la legittimità delle altre norme federali.

La figura di illecito disciplinare più significativa è sicuramente quella dell'illecito sportivo, la cui essenza consiste nel compiere o, avendone il potere interdittivo, consentire che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara, o ad assicurare a chiunque e comunque un vantaggio. Ad essa si affiancano le violazioni dei principi di correttezza e lealtà sportiva, che possono andare dalla semplice disattenzione alle regole del *fair-play* (in alcune discipline, si pensi al tennis, direttamente sanzionata dall'arbitro o giudice di gara) a condotte di

TAS riveste all'interno del movimento sportivo, la nostra attenzione si concentrerà su tutte quelle controversie che originano dalla contestazione di decisioni assunte da enti o istituzioni sportive, «*litiges naissent toujours d'une décision de l'organe d'une organisation sportive qui n'est pas acceptée par son destinataire, en règle générale une organisation sportive subordonnée ou un athlète*»²⁶. Tali controversie, avendo alla base una norma tratta da un ordinamento sportivo e

rilevante gravità come l'aggressione o addirittura la rissa. Per quanto riguarda le sanzioni, come detto, la loro determinazione è discrezionalmente rimessa agli organi di giustizia, ma occorre sottolineare come queste, oltre a colpire il singolo tesserato che ha posto in essere la condotta integrante l'illecito, saranno sempre dirette anche nei confronti della società di appartenenza, a titolo di responsabilità oggettiva, poiché si presume che la società si sia comunque avvantaggiata. La società sportiva, invece, sarà chiamata a rispondere dell'illecito a titolo di responsabilità diretta, qualora ad agire sia stato il suo legale rappresentante e a titolo di responsabilità presunta, ove la condotta sia posta in essere da terzi estranei. In tale ultimo caso la società è ammessa a dar prova della propria estraneità. La giustizia economica ha ad oggetto, molto genericamente, le controversie aventi carattere patrimoniale, ma in realtà tale categoria racchiude in se tipologie di contenzioso profondamente diverse, sia con riferimento alle posizioni sostanziali tutelate, sia per quanto riguarda i procedimenti previsti. Le controversie di natura economica tra società possono essere devolute a collegi arbitrali *ad hoc* oppure ad organi federali quali la Commissione Vertenze Economiche della FIGC, dinanzi alla quale sarà possibile proporre anche le controversie concernenti obblighi risarcitori previsti dalle norme federali, quali il premio di addestramento e formazione tecnica, il premio alla carriera o il risarcimento dei danni per fatti violenti.

Particolare attenzione meritano le controversie di tesseramento poiché connesse ad un fenomeno in cui si realizza la complessa coesistenza di due distinti rapporti, uno con la società e l'altro con la federazione sportiva che rilascia lo status di tesserato. Tramite il tesseramento, a cui corrisponde l'affiliazione per le società e le associazioni sportive, lo sportivo entra a far parte di una Federazione, acquisendo la titolarità di situazioni soggettive interne ad essa, nonché la capacità di agire giuridicamente dinanzi agli ordini di giustizia sportiva.

Sempre nell'ambito delle controversie economiche devono essere ricomprese anche le controversie tra società e sportivi professionisti, la cui disciplina di riferimento è dettata dalla legge 23 marzo 1981, n.91, sul lavoro subordinato sportivo. Tale tipo di contenzioso assume particolare rilievo in materia di arbitrato sportivo, di cui si dirà dettagliatamente in seguito.

Infine, la giustizia amministrativa. Tale categoria fu enucleata dal Luiso sulla scorta della constatazione che alcune federazioni prevedono la possibilità di impugnare i provvedimenti federali dinanzi ad articolazioni organizzative superiori, mediante procedimenti funzionalmente assimilabili ai ricorsi gerarchici previsti all'interno delle amministrazioni pubbliche. L'osservazione resta attuale, essendo diverse le federazioni che ricorrono a tale possibilità. Tuttavia, oltre a questo originale nucleo di questioni, nella categoria confluiscono tutte quelle pretese non riconducibili alle categorie precedenti: in particolare, i provvedimenti emessi dal CONI o dalle Federazioni sportive nell'esercizio dei poteri di organizzazione ad esse demandati²⁵. Sembra, pertanto, condivisibile optare per il suo carattere residuale, teso a ricomprendere controversie il cui carattere amministrativo è attecnicamente inteso. Per una casistica dettagliata, si veda da ultimo FUMAGALLI, in *Diritto dello sport*, COCCIA e AA.VV., Firenze 2008, p. 171-175.

²⁶ BADDELEY, *La résolution des conflits au sein de la fédération internationale*, op. cit., p. 432.

dettata dalle competenti organizzazioni, sono esse stesse espressione della specificità del fenomeno sportivo.

Venendo ai meccanismi di giustizia sportiva, essi presuppongono tutti ed invariabilmente la presenza di clausole di autodichia, quale espressione dell'autonomia dei relativi ordinamenti – che, in alcuni casi, può anche trovare un espresso riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico statale²⁷ – in forza delle quali gli appartenenti all'organizzazione accettano di deferire la composizione di eventuali conflitti a strumenti di risoluzione interni, con espressa esclusione del ricorso alla giustizia ordinaria²⁸. In tutte le federazioni sportive è possibile riscontrare l'esistenza di tali “vincoli di giustizia” a cui si ricollegano due obblighi specifici: l'obbligo di osservare e rispettare le norme federali ovvero le norme vigenti nell'ordinamento sportivo, assunto in forza di un atto di volontaria adesione da parte del soggetto interessato; l'obbligo di adire, per le controversie che trovano origine nell'attività sportiva, gli organi di giustizia interni e riconoscere la piena e definitiva efficacia dei relativi provvedimenti, senza ricorrere all'impugnazione dinanzi agli organi di giustizia dell'ordinamento statale²⁹.

Tuttavia, qualora risulti violata una posizione giuridica soggettiva non è possibile escludere *a priori* l'intervento degli organi di giustizia statale e, pertanto, la

²⁷ Nel nostro ordinamento, la facoltà di definire gli schemi organizzativi della giustizia interna costituisce espressione diretta del potere, costituzionalmente tutelato dall'art. 19, di configurare le strutture interne di una associazione secondo le modalità maggiormente funzionali alla realizzazione degli interessi collettivi. Tale schema trova un'espressione specifica, rispetto all'ordinamento sportivo, nell'art. 1 della legge 280/2003 laddove si prevede che: “*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia*”.

²⁸ Problematica centrale con riferimento al tema della giustizia sportiva, a cui la nostra dottrina ha dedicato moltissimi contributi, tra i quali segnaliamo FRASCAROLI, *Sport*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1990; PIACENTINI, *Sport*, in GUARINO (a cura di), *Dizionario amministrativo*, Padova, 1983; FRATTAROLO *L'ordinamento sportivo della giurisprudenza*, Milano 1995; COCCIA, *Le leggi dello sport*, Torino 1995; CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli 1997; DI NELLA, *Il rapporto tra fenomeno sportivo civile, comunitario e comparato*, in *Rivista diritto sportivo*, 1998, p. 243 ss.; COLANTUONI-VALCALDA, *La giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo*, in ALPA, *L'arbitrato profili sostanziali*, II, Torino 1999; LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco del calcio*, Roma 2004; IZZO, *La giustizia sportiva*, in *Diritto dello sport*, op. cit., p. 263 ss e 281;

²⁹ LUISO, *Giustizia sportiva*, in *Digesto discipline privatistiche*, Torino 1993, p. 231; GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, op. cit., p. 677.

dottrina ritiene da tempo che il vincolo di giustizia è regola che dispiega la propria efficacia all'interno dei soli ordinamenti sportivi quale espressione del potere costituzionalmente tutelato di configurare le strutture interne di un'associazione secondo le modalità maggiormente funzionali al perseguimento degli interessi e fini associativi. Allo stesso approdo è giunta rapidamente anche la giurisprudenza, che ha sottolineato la inidoneità del vincolo di giustizia ad inibire la tutela giurisdizionale³⁰ ed evidenziato come tale tutela possa essere esclusa solo nelle ipotesi in cui la questione riguardi materia irrilevante per l'ordinamento statale³¹.

È su questa pagina che si apre il capitolo più delicato dei rapporti tra ordinamenti sportivi e statali. L'ordinamento giuridico statale, evidentemente, non può concedere alle associazioni e federazioni sportive la possibilità di rivendicare ambiti di monopolio privi di un controllo statale. Tuttavia, se da un lato tale approccio risulta piuttosto pacifico sul piano sostanziale e gli ordinamenti sportivi sono inclini al rispetto delle normative degli ordinamenti giuridici statali con cui entrano in contatto³² (si pensi, banalmente, alla pubblicità dei prodotti da tabacco che scompare dalle vetture di Formula 1 in quegli Stati in cui essa è vietata), sul piano giurisdizionale essi appaiono quanto mai intransigenti e ostinatamente gelosi della propria autonomia ed indipendenza. Due le esigenze contrapposte: da un lato, definire il ruolo della giustizia sportiva e salvaguardarne gli ambiti, poiché essa costituisce, non solo, una imprescindibile espressione di autonomia, ma anche, lo strumento maggiormente in grado di venire incontro alle esigenze di rapidità e specializzazione del mondo dello sport³³; dall'altro lato, garantire l'intervento degli

³⁰ Tar Lazio, sez. III, 18 gennaio 1989, n.43, in *Riv. dir. sportivo*, 1989, , p.326; Tar Lazio, sez. III, 26 aprile 1986, in *Trib. amm. reg.*, 1986, p. 1658; Tar Lazio, sez. III, 22 ottobre 1979, in *Foro it.*, 1981, pt. III, c. 52.

³¹ Cass. sez. un., 9 maggio 1986, n. 3091, in *Foro it.*, 1986, I, c. 1257; Cass. sez. un., 9 maggio 1986, n. 3092, in *Foro it.*, 1986, I, c. 1251.

³² LUISSO, *Giustizia sportiva*, in *Digesto discipline privatistiche*, op. cit., pp. 229-230; NAPOLITANO, *La condizione giuridica degli stranieri extracomunitari nell'ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del Coni*, in *Foro it.*, 2001, III, c. 534.

³³ Così, BASILE, *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, p. 284.

organi di giustizia statale, laddove i provvedimenti delle Federazioni sportive incidano su una situazione sostanziale protetta³⁴.

Concetto cardine è quello della irrilevanza³⁵, introdotto dallo stesso Santi Romano nel descrivere i rapporti tra i diversi ordinamenti³⁶, che caratterizza alcune questioni relative alle dinamiche interne di un ordinamento il cui rilievo in seno ad altro ordinamento è, per l'appunto, nullo. Tale concetto è stato genericamente riempito attraverso il rinvio alle questioni tecniche, concernenti l'aspetto regolamentare delle varie competizioni sportive e la disciplina del loro esercizio programmatico, la cui irrilevanza, intesa come riflesso del disinteresse dell'ordinamento giuridico statale per esse, rappresenta un dato assolutamente consolidato.

Rispetto al concetto speculare di rilevanza, estendibile dalle questioni contrattuali e giuslavoristiche sino ai risvolti economici dei provvedimenti disciplinari, un'analisi consapevole ci porta a scinderne l'esame, onde evidenziare come il rapporto dialettico, che su di esso si gioca, si atteggi in maniera diversa a seconda del carattere nazionale o internazionale del comitato olimpico o federazione, ergo dell'ordinamento sportivo. Ciò in virtù del fatto che accanto al dato squisitamente giuridico non può non considerarsi un dato politico, espressione di un rapporto di forza³⁷.

Sul piano nazionale, tale rapporto vede in una posizione preponderante l'ordinamento statale, capace d'imporsi attraverso l'esercizio del potere normativo e della tutela giurisdizionale alle federazioni e associazioni sportive nazionali che

³⁴ BADDELEY, *L'association sportive face au droit*, Ginevra 1994, p. 228. D'altronde, come correttamente osservato FUMAGALLI, in *Diritto dello Sport*, op. cit., p.180 « *La chiusura del sistema sportivo con l'imposizione agli affiliati di una rinuncia obbligatoria e sanzionata ad avvalersi dei metodi di tutela predisposti dalla giustizia ordinaria, può essere vista, in negativo, quale espediente volto a garantire a favore degli organi dello sport il completo ed indisturbato esercizio di una sovranità senza limiti nei confronti dei soggetti ad essi sottoposti in virtù della loro adesione al sistema organizzato.* ».

³⁵ Da ultimo, VALERINI, *Il processo e l'irrilevante giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 1035 ss.

³⁶ SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, op. cit., p. 56.

³⁷ Così GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, op. cit., p. 674; analogamente REMY, *Le sport et son droit*, op. cit., p.12

operano sul suo territorio³⁸. Si registra, in quest'ambito, nonostante l'evidente difficoltà nell'individuazione di parametri e criteri risolutivi delle numerose questioni ricollegabili ai rapporti tra ordinamenti, una prevalenza del dato giuridico. Ne è prova quanto avvenuto nel nostro ordinamento all'epoca del caso Catania³⁹, dove, pur in presenza di gravi problemi istituzionali interni alla FIGC e di una situazione di *impasse* che rischiava di produrre serie ripercussioni sull'ordine pubblico, l'ordinamento statale è riuscito ad imporre il proprio intervento attraverso il dato legislativo. Di più: a fronte dell'espressione più alta dello scontro ha provato a ripercorrerne a ritroso l'evoluzione, facendosi espressamente carico di affrontare le problematiche legate al riparto di giurisdizione⁴⁰.

³⁸ Sulla giurisdizione esercitata dallo Stato come emanazione della sovranità su base territoriale, si veda PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano 2006, pp. 22-27

³⁹ TAR Sicilia, sez. Catania, ordinanza 5 giugno 2003, n. 958, in *Diritto e Giustizia*, 2003, 31, VIII ss, con nota di GIACOMARDO, *Caso Catania: l'autonomia dello sport è normale autogoverno di una comunità*, in *Diritto e Giustizia*, 2003, 31, p. I ss. Sul punto occorre solo rilevare come la pronuncia richiamata destò particolare allarme, non solo per i risvolti sulla compilazione dei calendari dei campionati di calcio di Serie A e B, ma soprattutto perché l'intervento del giudice amministrativo aveva ad oggetto l'applicazione e l'interpretazione di una norma interna alla FIGC di carattere esclusivamente tecnico, incapace di creare in capo a chiunque una qualche situazione giuridica rilevante e quindi tutelabile esclusivamente dinanzi agli organi della giustizia sportiva. Di diverso avviso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 26 giugno 2003, n.300, in *Diritto e Giustizia*, 2003, 31, XXIII che nel confermare l'ordinanza del TAR, osserva che « *ad un primo sommario esame appare sussistente la giurisdizione amministrativa atteso che nella specie non viene in considerazione la violazione di regole tecniche bensì principi fondamentali sulla organizzazione e sul funzionamento della giustizia sportiva i quali rifluiscono sulla valenza pubblicistica della attività sportiva stessa, così come riconosciuta dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 242/1992* » e che « *dalla violazione di tali principi può discendere un pregiudizio alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva* ». Si noti come in dottrina tale orientamento è stato accolto da GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Milano 2007, p. 365 nell'ambito di una più complessiva ricostruzione del sistema sportivo in termini di diritto pubblico. In particolare l'Autore sostiene che la normativa tecnica costituirebbe « materia di interesse diretto e primario di interesse diretto e primario di un ente pubblico », che a seguito dell'introduzione della legge 280/2003 ascenderebbe al rango di interesse pubblico per scelta legislativa.

⁴⁰ Tale ambizioso progetto è stato affidato a poche « *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva* », in cui il nostro legislatore, dopo aver chiaramente espresso che l'autonomia dell'ordinamento sportivo dovrà contemperare l'interesse dello Stato ad occuparsi della disciplina sostanziale o processuale delle vicende sportive qualora la questione sportiva sottenda situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela giurisdizionale (spartiacque, comunque, già tracciato dalle indicazioni fornite in passato dalla giurisprudenza), procede all'espressa indicazione delle materie riservate e quelle rilevanti, seguita dalla previsione dell'onere di un previo ricorso alla giustizia sportiva. Prescindendo da una dettagliata analisi del testo normativo – per la quale si rimanda a DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori*

Sul piano internazionale, per contro, «*l'incontestable primauté juridique du droit de l'Etat sur celui des communautés sportives peut être également battue en brèche par des situations de fait*»⁴¹, individuabili nell'importanza economica, sociale e politica delle federazioni internazionali e del CIO, che assicurano loro una spiccata autonomia nei confronti dei singoli Stati e delle rispettive autorità giurisdizionali. Esempi in cui il rapporto dialettico tra ordinamenti, avente ad oggetto questioni rilevanti per entrambi, si sia risolto a favore dell'ordinamento sportivo, non in virtù dell'applicazione o interpretazione di un dato giuridico bensì sulla spinta del peso economico e politico delle organizzazioni sportive, non mancano. Il caso più emblematico è rappresentato dal contenzioso che oppose lo Stato francese e gli organizzatori del Campionato del mondo di Formula 1 sull'esclusività dei relativi diritti televisivi: una decisione della *Cour de Cassation* riconosceva il primato del diritto pubblico all'informazione, ma di fronte alla minaccia di trasferire altrove il gran premio di Francia, lo Stato non esitò ad emendare la legge sul diritto di cronaca⁴². D'altronde appare quasi banale constatare lo straordinario rilievo economico e politico di alcune manifestazioni sportive⁴³, e appare innegabile come l'espressione più alta di tale potere si manifesti proprio nella capacità del CIO di imporre ad uno Stato, in occasione dell'attribuzione dei giochi olimpici, un accordo contrattuale da cui originano una serie d'impegni vincolanti

costituzionali, in *Corr. Giur.*, 2003, pp. 1265 ss.; MERONE, *La giustizia sportiva*, op. cit., p. 32-34. MORO/DE SILVESTRI/CROCETTI/BERNARDI/LUBRANO, *La giustizia sportiva: analisi critica alla legge 17 ottobre 2003, n. 280*, Rimini 2003, pp. 27, 87, 170; VALERINI, *Quale giudice per gli sportivi? (a margine del d.l. 19 agosto 2003, n. 220)*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pp. 1203 ss. – si può osservare come pur nello sforzo di classificazione operato esso manifesti la presa di coscienza dell'impossibilità di individuare *a priori* eventuali materie rispetto alle quali escludere l'intervento statale; anche con riferimento alle questioni tecniche, per le quali l'irrilevanza è quantomeno presunta, si finisce per riconoscere l'implicita possibilità che esse sottendano situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale. In quest'ottica, d'altronde, sono superate anche le perplessità sulla legittimità costituzionale del testo normativo poiché tutte le questioni divengono rilevanti quando esulano l'ambito meramente tecnico-sportivo. Su questa falsariga le pronunce del TAR Lazio, 2244/2005 e 4332/2004 entrambe commentate da LUBRANO, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia: la FIGC si adegua*, in *Riv. Dir. ed Econ. dello Sport*, 2005, II, pp. 22 ss.

⁴¹ REMY, *Le sport et son droit*, op. cit., p.12

⁴² SIMON, *Puissance sportive et ordre juridique étatique*, op. cit., pp.104-105; RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 84.

⁴³ Per una casistica più ampia vedi RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 84.

che spaziano dal garantire l'applicazione della disciplina olimpica al consentire l'accesso nel territorio dello Stato. Pur con tutte le riserve del caso, le recenti Olimpiadi di Pechino sono una prova tangibile di tale forza e della straordinaria capacità di penetrazione del tessuto sociale che lo sport è in grado di esprimere. Tale capacità appartiene a tutte le articolazioni del fenomeno sportivo, ma si manifesta in maniera direttamente proporzionale alla rappresentatività delle stesse.

D'altronde, provando a ragionare *a contrario*, un'ulteriore conferma sembra provenire dall'analisi della sentenza *Bosman*⁴⁴. In tale pronuncia, spesso citata come il momento in cui gli ordinamenti sportivi hanno dovuto constatare l'impossibilità di perpetuare le proprie velleità di autonomia assoluta⁴⁵, la Corte di giustizia⁴⁶ gode e

⁴⁴ CGCE 15 dicembre 1995, C-415/93, in Foro it., 1996, IV, c.1 con nota di VIDIRI, *Il "Caso Bosman" e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, c. 13 – 17; si veda anche COCCIA, *La sentenza Bosman: "summum ius, summa iniuria"?*, in *Riv. dir. sportivo*, 1996, pp. 650 – 655; BASTIANON, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. dir. sportivo*, 1996, pp. 508 ss.

⁴⁵ CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. it. Dir. pub. com.*, 1996, pp. 613 ss e in *Riv. dir. sportivo*, 1996, pp. 393 ss.

⁴⁶ La giurisprudenza della Corte di giustizia Europea, oltre che nella sentenza *Bosman*, si è occupata più volte del rapporto tra ordinamenti, confermando il principio secondo cui la rilevanza delle questioni appartenenti all'ordinamento giuridico sportivo varia in funzione del tipo di norme in questione. Nella sentenza *Deliège*, (CGCE 11 aprile 2000, C-51/96, in *Raccolta giur. CGCE e Trib. I grado*, 2000, I, p. 2549; vedi anche THILL: *La signification des arrêts Deliège et Lehtonen de la Cour de justice des Communautés européennes pour le sport luxembourgeois*, in *Flambeau - Organe officiel du Comité olympique et sportif luxembourgeois*, 2000, n. 53 pp. 29-40; BASTIANON, *Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*, in *Il Diritto dell'Un. Eur.*, 1998, pp. 901 ss; a commento delle origini della vicenda *ID.*, *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Deliège e Lehtonen*, in *Riv. dir. sportivo*, 1996, pp. 662 ss) la Corte ha confermato l'irrelevanza per l'ordinamento statale delle regole e questioni tecniche, laddove ha precisato che le norme concernenti la selezione degli atleti non costituiscono delle restrizioni al diritto comunitario, nella specie alla libera prestazione di servizi, nella misura in cui « sono inerenti allo svolgimento di una competizione sportiva internazionale di alto livello e spetta naturalmente agli organizzatori, alle federazioni sportive o ancora alle associazioni degli sportivi professionisti di dettare tali regole ». Nella sentenza *Lehtonen*, CGCE 13 aprile 2000, C-176/96, in *Raccolta giur. CGCE e Trib. I grado*, 2000, I, p. 2681; vedi BELL/TURNER-KERR, *The Place of Sport Within the Rules of Community Law: Clarification from the ECJ? The Deliège and Lehtonen Cases*, in *European Competition Law Review*, 2002, pp. 256 ss), la Corte ha riconosciuto la specificità dell'ordinamento sportivo, sottolineando come l'istituzione di un lasso di tempo (c.d. periodo protetto) entro il quale un atleta non può accordarsi con altro club, pur costituendo una obiettiva restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, è giustificata dall'esigenza di assicurare la regolarità delle competizioni sportive ed appare proporzionata al perseguimento dell'obiettivo prefissato. Infine, si può segnalare come anche il Tribunale di primo grado, nel ricorso contro la famosa decisione della Commissione *Meca Médina & Majcen* (CGCE 18 luglio 2006, C-519/04P, *Guida al dir.*, 2006, n. 36, p. 93 ss.) ha ritenuto che le

si arma del suo ruolo di giurisdizione extrastatale⁴⁷ e transnazionale, capace d'imporre la proprio lettura del diritto a tutto lo spazio europeo. È l'ordinamento "statale" comunitario a confrontarsi con l'ordinamento sportivo europeo ed internazionale: la diretta applicabilità delle sentenze della Corte negli ordinamenti di tutti gli Stati membri, unito alla rilevanza di tali ordinamenti per la disciplina sportiva interessata (il calcio), ha consentito di riequilibrare i rapporti di forza con le federazioni internazionali coinvolte (UEFA e FIFA). Non a caso, le federazioni internazionali coinvolte non solo hanno accettato una decisione che travolgeva la disciplina del trasferimento dei calciatori, segnando la fine di regole cardine quali l'indennità di trasferimento e le limitazioni al tesseramento legate alla nazionalità degli atleti, ma allo stesso tempo hanno avviato un riassetto dei rapporti tra il proprio ordinamento giuridico e gli ordinamenti statali, sfociato, all'esito di un lungo negoziato con la Commissione europea, nell'adozione di una nuova regolamentazione sui trasferimenti.

Anche sul piano internazionale, pertanto, si perviene all'emersione del dato giuridico, ma a tale esito non è estranea la rilevanza dello spazio europeo nel sistema calcio e il conseguente peso politico che l'Unione Europea è in grado di esprimere⁴⁸.

1.3. La giustizia statale in materia di sport.

Continuando ad osservare il fenomeno sportivo nella dimensione internazionale che gli è propria, dobbiamo approfondire il contrasto tra la vocazione transnazionale di alcuni ordinamenti sportivi e la portata rigorosamente nazionale degli ordinamenti statali ed, in particolare, comprendere come tale tensione influisca sulla possibilità d'intervento delle giurisdizioni ordinarie statali. La stragrande

regolamentazioni antidoping adottate dalle federazioni sportive rivestano un carattere "puramente sportivo" che le rende estranee all'applicazione del diritto della concorrenza ed implica la competenza degli organi di giustizia sportiva.

⁴⁷ Sul concetto di extrastatalità della giurisdizione vedi PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano 2007, pp.174-196.

maggioranza delle controversie sportive trova soluzione attraverso i meccanismi di giustizia interni agli ordinamenti sportivi⁴⁹ e solo una percentuale ridottissima di questo imponente contenzioso arriva dinanzi ai tribunali statali; tuttavia, il fenomeno assume dimensioni di rarefazione prossime all'intangibilità quando la controversia coinvolge le federazioni sportive internazionali. A questo risultato concorrono una pluralità di ragioni.

1.3.1. La competenza internazionale

Innanzitutto, occorre considerare come ogni qualvolta una federazione internazionale sia parte della controversia si sollevi un problema di competenza internazionale con il necessario richiamo, da parte dei singoli ordinamenti statali, della propria disciplina di diritto internazionale privato e processuale. Esso concerne, come noto, l'insieme delle norme atte a individuare la competenza giurisdizionale applicabile alle fattispecie che presentino significative connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali⁵⁰. Tradizionalmente, l'individuazione di tali norme è unilaterale, nel senso che ciascun ordinamento nazionale detta la propria disciplina. Tuttavia, la crescente esigenza di ridurre le differenze tra i sistemi nazionali all'interno dello spazio giudiziario europeo ha portato allo sviluppo di una sempre più intensa cooperazione interstatale diretta all'emanazione di norme internazionalmente uniformi⁵¹.

Occorre, pertanto, tracciare un sintetico quadro di riepilogo, in considerazione dell'elevato numero di federazioni internazionali che hanno sede in Europa e, una

⁴⁹ SIMON, *Les fondamentes du droit du sport*, in *Sport et Droit*, Bruxelles 2000, p. 97

⁵⁰ Per tutti, MOSCONI-CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, 4 ed., Torino 2007.

⁵¹ Si veda sul punto BONELL, *Unificazione internazionale del diritto*, in *Enc. Dir.*, XLV, Milano 1992, p.720 ss.; LALIVE, *Sur la codification de droit International privé*, in *Collisio legum. Studi di diritto internazionale privato per G. Broggin*, Milano 1997, pp. 251 ss; FERRERI, *Unificazione, Uniformazione*, in *Digest. Disc. Priv.*, Torino 1999, pp. 504 ss; DE CESARI, *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, Torino 2005, p. 3 ss.

decisa maggioranza, in Svizzera⁵². A livello comunitario⁵³, trova oggi applicazione il Regolamento del Consiglio CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (c.d. Bruxelles I)⁵⁴, che ha sostanzialmente recepito la precedente Convenzione di Bruxelles del 1968⁵⁵. Alle norme in esso contenute va riconosciuto un carattere di esclusività, nel senso che esse sostituiscono integralmente le corrispondenti norme del diritto nazionale⁵⁶ si da creare uno spazio giudiziario perfettamente armonizzato.

Per quanto concerne la Svizzera, paese come noto estraneo all'Unione Europea, il riferimento è alla Legge federale di diritto internazionale privato (LDIP), che reca la disciplina interna, ed alla Convenzione di Lugano⁵⁷, parallela ed omogenea nei contenuti al sistema di diritto uniforme tracciato dalla Convenzione di

⁵² Si pensi, solo per citarne alcune, alla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) con sede a Zurigo, l' *Union Européenne de Football Association* (UEFA) con sede a Nyon, la *Fédération Internationale de Ski* (FIS) con sede a Oberhofen am Thunersee, la *Fédération Internationale de Basketball* (FIBA) con sede a Ginevra, l' *Union Cycliste Internationale* (UCI) con sede a Aigle.

⁵³ Le competenze comunitarie nel settore del diritto internazionale privato e processuale trovano la loro base giuridica nell'art. 61, lett. c) del Trattato CE. Tale norma, inserita nel titolo VI, attribuisce alla Comunità europea il potere di adottare misure nel «settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere».

⁵⁴ Sul Regolamento ed in particolare sul tema della competenza giurisdizionale si veda SALERNO, *Giurisdizione comunitaria e certezza del diritto dopo il Trattato di Nizza*, in *Riv. dir. internaz.*, 2002, pp. 5 ss; MERLIN, *Novità sui criteri di giurisdizione nel regolamento CE "Bruxelles" I*, in *Int'Lis*, 2003, p. 40 ss.; CARBONE, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo: dalla convenzione di Bruxelles al Regolamento (CE) n.44/2001*, in CARBONE/FRIGO/FUMAGALLI, *Diritto processuale civile e commerciale*, Milano 2004, p. 1 ss.

⁵⁵ La letteratura esistente sulla convenzione è vastissima. Qui *ex multis*: POCAR, *La convenzione di Bruxelles*, in AA.VV., *Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, Milano 1999, 3 ed., p. 1166. Si tenga presente che la Convenzione di Bruxelles conserva un proprio ambito di applicazione sia relativamente ai rapporti con la Danimarca, che non partecipa agli atti adottati nell'ambito del titolo VI del Trattato CE, sia per i procedimenti iniziati prima del 1 marzo 2002, data di entrata in vigore del Regolamento.

⁵⁶ L'operatività delle discipline interne sarà limitata alle controversie estranee all'ambito di applicazione del Regolamento. Sul punto vedi, CARBONE, *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, in TIZZANO (a cura di), *Il diritto privato dell'Unione Europea*, Torino 2000, II, pp. 1431 ss.

⁵⁷ Conclusa tra gli Stati membri dell'allora Comunità Europea e gli Stati partecipi dell'Associazione Europea di libero scambio, la Convenzione di Lugano è stata ratificata dalla Svizzera il 18 ottobre del 1991. Per approfondimenti vedi CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo. Le convenzioni di Bruxelles e Lugano*, Torino 1995.

Bruxelles⁵⁸, che estende l'aria di armonizzazione delle discipline processuali in materia di competenza giurisdizionale anche ai paesi dell'Associazione Europea di libero scambio (AELS)⁵⁹, ovvero quei pochi paesi dell'Europa continentale non ancora facenti parte dell'UE.

Date queste premesse, l'individuazione del regime normativo applicabile dipenderà sempre dal domicilio del convenuto, ovvero è condizionata dal fatto che il convenuto sia o meno domiciliato sul territorio di uno Stato firmatario delle summenzionate convenzioni. Per esemplificare, si immagini che un atleta italiano avvii dinanzi al Tribunale di Roma un'azione nei confronti della federazione internazionale a cui appartiene. Il tribunale sarà chiamato innanzitutto a determinare la propria competenza e tale valutazione sarà operata sulla base di norme distinte a seconda della federazione convenuta: se si tratta della Federazione Internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA), federazione avente la sede in Svizzera, Stato parte della Convenzione di Lugano, il tribunale di Roma esaminerà la propria competenza secondo le regole della summenzionata Convenzione; se si tratta della Federazione internazionale di atletica (IAAF), la cui sede si trova nel Principato di Monaco, Stato che non è parte di alcuna disciplina convenzionale, il giudice italiano verificherà la sua competenza secondo le regole ordinarie dettate dalla l. 218/1995.

Criterio di collegamento essenziale è sempre rappresentato dal domicilio del convenuto, fedelmente riproposto quale foro generale da tutte le regolamentazioni in materia di competenza, siano esse convenzionali o norme di diritto comune⁶⁰. Giacché è improbabile che il ruolo di attore sia assunto dalla federazione

⁵⁸ Peraltro, l'art. 54 ter, co. 2, della Convenzione di Lugano garantisce la prevalenza delle disposizioni in essa contenute su quelle della Convenzione di Bruxelles sia nell'ipotesi in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato dell'AELS ovvero la competenza esclusiva spetti al giudice di uno Stato dell'AELS; vedi CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 34.

⁵⁹ Sul punto vedi PORRO, *Problemi e prospettive dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) a vent'anni dalla sua costituzione*, in *Il Dir. com. e scambi intern.*, 1981, pp. 37 – 48. L'Associazione europea di libero scambio (AELS) venne costituita nel 1960 dalla Convenzione di Stoccolma e gli attuali membri sono l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. Per i suoi membri l'AELS è stata la sede di negoziazione degli accordi di libero scambio con gli Stati non appartenenti all'UE. Attualmente sono in vigore 15 accordi.

⁶⁰ Principio generale *actor sequitur forum rei* riconosciuto dall'art. 2 co. 1 Convenzione di Lugano, art. 2 del Reg. Bruxelles I; art. 2 LDIP, art. 3 l. 218/1995

internazionale, si può fondatamente rilevare – oltre che il giudice, nel nostro esempio, avrà risibili probabilità di affermarsi competente – come la differenza di regime non avrà alcun riscontro pratico se la federazione internazionale è convenuta dinanzi ai tribunali dello Stato in cui essa ha sede: i tribunali svizzeri saranno sempre competenti a conoscere delle azioni intentate nei confronti delle federazioni internazionali aventi sede in Svizzera, così come i tribunali francesi saranno sempre competenti a decidere delle azioni proposte contro la *Federation Internationale de l'Automobile* (FIA) ovvero quelli inglesi per le azioni contro l'*International Sailing Federation* (ISAF).

Tuttavia, l'esperienza pratica dimostra come l'atleta che intende adire i giudici statali, a meno che non sia anch'egli domiciliato nello Stato in cui ha sede la federazione, avrà poco interesse a sollevare un'azione giudiziale in uno stato straniero in cui è domiciliata la controparte⁶¹ e cercherà di individuare degli *escamotage* che consentano di radicare la competenza presso i giudici del proprio Stato, o almeno, di uno Stato diverso da quello in cui la federazione internazionale ha sede.

Tale possibilità si configura solo in presenza di norme di competenza che determinino dei fori speciali. Tali fori sono alternativi a quello generale del domicilio del convenuto e si giustificano per la particolare qualificazione territoriale del giudice di uno Stato rispetto ad una tipologia di controversie⁶².

Il primo criterio di competenza speciale è relativo alla competenza in materia contrattuale e prevede la possibilità di convenire il contraente nel luogo di stipula o di esecuzione del contratto (così l'art. 5, co. 1 della Convenzione di Bruxelles e Lugano, l'art. 5, co. 1 del Regolamento Bruxelles I, seppur con alcune modifiche⁶³,

⁶¹ RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 111.

⁶² La Corte di giustizia ha più volte affermato che i fori speciali debbono essere interpretati in maniera restrittiva, privilegiando il principio generale della competenza nel foro del domicilio del convenuto. Sul punto si veda CGCE 6 ottobre 1976, C-14/76, in *Raccolta*, 1976, p. 1499 ss. e CGCE 17 giugno 1992, C-26/91, in *Raccolta*, 1992, p. 3994 ss.

⁶³ L'art 5, n. 1 del Regolamento ha mantenuto il rinvio al foro d'esecuzione del contratto, ma introducendo una nozione autonoma per i due tipi di contratti commerciali più frequentemente utilizzati: qualora il contratto sia di vendita sarà competente il giudice del luogo in cui è prevista la

l'art. 113 LDIP) e potrebbe essere richiamato qualora l'atleta sia legato alla federazione, non da un rapporto di affiliazione bensì da un vincolo contrattuale. Tuttavia è facile dubitare dell'effettivo «*rôle pratique dans les litiges qui nous intéressent*»⁶⁴, e l'assenza di casi concreti sembra darne conferma.

Per le controversie relative all'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede di attività, l'art. 5, n. 5 del regolamento in continuità con le convenzioni, adotta come foro alternativo quello del luogo in cui esse hanno sede. Tale possibilità presenta maggiore interesse per l'atleta, il quale potrebbe provare ad introdurre l'azione dinanzi al tribunale del luogo in cui ha sede la propria federazione nazionale, ritenendo quest'ultima come una delle succursali della federazione internazionale convenuta. D'altronde la giurisprudenza comunitaria, nel tentativo di far fronte alle molteplici qualificazioni presenti nei diversi ordinamenti, ha adottato una nozione molto ampia ed aperta, riferibile a qualsiasi centro operativo, materialmente organizzato e dotato di una struttura operativa che gli consenta di operare per conto dell'impresa⁶⁵; una nozione che non riconosce alcun rilievo alla formale qualificazione dell'entità subordinata e che potrebbe aprire spazio ad una ricostruzione del rapporto tra federazioni che individua nella federazione nazionale una succursale della federazione internazionale. Questa strategia, sostanzialmente mutuata dall'esperienza statunitense⁶⁶, fu in concreto

consegna dei beni; se il contratto è di prestazione di servizi, la competenza è del giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati. Sul punto vedi, DE CESARI, *Diritto internazionale privato...*, op.cit., p. 68-72.

⁶⁴ Così, RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 111. Sempre l'Autore in nota 711, osserva «*lorsque l'athlète se lie contractuellement à une fédération par le biais d'une licence, celle-ci contiendra le plus souvent une clause d'arbitrage ou une clause d'élection de for, de sorte que le for du lieu d'exécution du contrat est de toute manière exclu.*»

⁶⁵ CGCE 6 ottobre 1976, C-14/76, in Raccolta, 1976, p. 1497; CGCE 9 dicembre 1987, C-218/86, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1989, pp. 164 ss.

⁶⁶ NAFZIGER, *International Sports Law as a process for Resolving Disputes*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1996, p. 138 cita *Behagen vs ABA/USA & FIBA*, 744 F.2d 731, 734 (7th Cir. 1984) nella quale la Corte d'Appello constata come «*FIBA maintains continuous and substantial activity in Colorado through the actions taken on its behalf by its constituent, ABA/USA*». Da notare che anche nel caso *Reynolds*, tanto la *District Court* che la *Court of Appeals of Ohio* riconoscono alla federazione statunitense d'atletica il ruolo di «*agent of the IAAF*», *Reynolds [III] v. IAAF*, 23 F.3d 1110.

seguita nel famosissimo caso *Krabbe*⁶⁷, in cui l'atleta aveva citato la federazione tedesca di ginnastica e la IAAF, avente all'epoca sede a Londra, dinanzi al Tribunale di Monaco di Baviera. Il *Landericht* aveva accolto tale ricostruzione e dichiarato la propria competenza, sostenendo che il rapporto sede principale-succursale trovava espressione nel fatto che la federazione tedesca di atletica risultasse totalmente vincolata alle decisioni dell'IAAF, che era semplicemente chiamata ad eseguire senza alcuna valutazione discrezionale. Una simile linea interpretativa appariva foriera di riflessi decisivi, introducendo una notevole agevolazione per le possibilità degli atleti di ricorrere ai giudici statali, ma non ha resistito che per un solo grado di giudizio, travolta dall'esame dell'*Oberlandesgericht*. I giudici d'appello, infatti, hanno evidenziato come il rapporto di subordinazione tra le federazioni, per quanto innegabile, fosse strumentale all'esigenza di assicurare il coordinamento e il corretto svolgimento dell'attività sportiva, e risultasse del tutto estraneo all'esercizio di un'attività economica della federazione internazionale⁶⁸.

Tuttavia, ai pochi che hanno avuto la pazienza di seguire tutto l'evolversi del caso *Krabbe*, non sarà sfuggito che l'*Oberlandesgericht* di Monaco ha comunque riconosciuto la competenza dei tribunali tedeschi, qualificando il provvedimento di sospensione inflitto dalla IAAF come atto illecito. In sostanza si è data applicazione ad criterio speciale di competenza giurisdizionale, che individua la competenza del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (art. 5, n. 3, Convenzione Bruxelles e Lugano; art. 129, co. 2 LDIP) o può avvenire (art. 5, n. 3, Regolamento). In particolare, la determinazione del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto è espletata secondo consolidati principi giurisprudenziali che consentono di agire non solo dinanzi al tribunale del luogo in cui l'atto illecito è stato commesso, ma anche

⁶⁷ LG Munich 17 maggio 1995, *Krabbe vs DLV & IAAF*, in *Riv. dir. sportivo*, 1996, p. 833 ss., con nota di DE CRISTOFARO, *Al crepuscolo la pretesa di "immunità" giurisdizionale delle federazioni sportive?*, pp. 864 – 878.

⁶⁸ OLG Munich 28 marzo 1996, *Krabbe vs DLV & IAAF*.

rispetto agli organi di giustizia del luogo in cui gli effetti dell'atto illecito si sono manifestati⁶⁹.

Tale lettura interpretativa appare l'unica che possa concedere all'atleta delle *chances* di successo nel suo tentativo di portare altrove il giudizio, poiché il luogo di assunzione della decisione federale, qualificabile come atto illecito, non necessariamente coinciderà con il luogo della sede della federazione. Al contrario, qualora la decisione risulti assunta in occasione di una specifica competizione sportiva, il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto potrà identificarsi con il luogo di svolgimento della stessa. Parimenti, quanto al luogo in cui si producono gli effetti della decisione esso sarà certamente estraneo alla sede della federazione, finendo per coincidere con il domicilio dell'atleta.

Infine, a completamento della presente analisi, sembra corretto rilevare come l'atleta avrebbe a disposizione anche una via (o un *escamotage*) di natura squisitamente processuale, quantomeno nello spazio giudiziario europeo ex art. 6, n. 1 del Regolamento Bruxelles I e delle richiamate Convenzioni. Tale norma prevede, nelle ipotesi di litisconsorzio passivo, la competenza a decidere di tutte le cause connesse in capo al giudice del luogo in cui un qualunque convenuto è domiciliato⁷⁰. Si potrebbe presumere, pertanto, che l'atleta, al fine di convenire la federazione internazionale davanti all'autorità giudiziaria del proprio domicilio, decida di citare anche la propria federazione nazionale, quale parte convenuta di una connessa domanda giudiziale. La possibilità per ora appare solo teorica ma non ci sembra da escludere, specie se la federazione emetta un proprio provvedimento a seguito dell'originaria decisione della federazione internazionale.

⁶⁹ CGCE 30 Novembre 1976, C21/76, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1977, p.187 ss.; Sul punto vedi CARBONE, *Lo Spazio giudiziario europeo*, op. cit., p. 49-52

⁷⁰ Al riguardo LA CHINA, *La connessione nel diritto processuale civile internazionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 344 ss.; DI BALSE, *Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, Padova 1993, pp. 39 e ss.

1.3.2. Eseguitività della sentenza

Accanto ai profili connessi al tema della competenza giudiziale, occorre considerare come l'utilità pratica che lo sportivo può trarre dalla pronuncia del giudice statale sia strettamente connessa all'eseguitività della stessa al di fuori del territorio nazionale e più precisamente, in ipotesi di un giudizio contro una federazione sportiva internazionale, dipenderà dalla possibilità di eseguire questa decisione nello Stato in cui la federazione ha la sua sede, organizza una competizione sportiva, o possieda dei beni.

Le condizioni di riconoscimento ed esecuzione delle pronunce emesse da giudici stranieri rappresentano un altro dei temi classici del diritto processuale civile internazionale e tanto le discipline nazionali quanto il regolamento e le convenzioni internazionali summenzionate dettano specifiche disposizioni sul tema. Come in materia di competenza internazionale, si è in presenza di due regimi paralleli e occorrerà sempre distinguere a seconda della provenienza della pronuncia: se è emessa dai giudici di uno Stato parte di un accordo internazionale a cui è vincolato anche lo stato in cui se ne richiede il riconoscimento e l'esecuzione, non potrà far altro che applicarsi la disciplina convenzionale; se è emessa da uno Stato estraneo a previ accordi bilaterali o multilaterali, troverà applicazione la disciplina di diritto internazionale processuale dello Stato in cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione della pronuncia.

Attualmente, il sistema realizzato a livello comunitario, attraverso le convenzioni di Bruxelles e di Lugano ed il Regolamento Bruxelles I, rappresenta l'esempio più significativo della creazione di uno spazio di libera circolazione delle pronunce giudiziali⁷¹. Il sistema si fonda sul principio del riconoscimento automatico, in forza del quale i provvedimenti emessi in uno Stato membro sono subito riconosciuti nello spazio giudiziario europeo, senza che sia necessario il

⁷¹ Per un commento alle norme del Regolamento in tema di circolazione delle decisioni si veda, CARBONE, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in...*, op. cit., p. 193 ss.; LA CHINA, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nel Regolamento comunitario n. 44/2001*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, pp. 386 ss. MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel regolamento "Bruxelles I"*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 433 ss.

ricorso ad alcun procedimento o verifica di compatibilità, nemmeno sui profili che attengono alla competenza. Le verifiche di compatibilità con l'ordinamento di ricezione assumono carattere eccezionale e sono previste solo in presenza di un'espressa contestazione giudiziale o ricorso contro la dichiarazione di esecutività⁷².

Da un punto di vista pratico, considerato che, come detto, l'assoluta maggioranza delle federazioni internazionali ha sede in Europa, sarà molto più spendibile una pronuncia emessa contro la FIFA, l'UCI o la ISAF da un tribunale di un paese comunitario, piuttosto che un giudizio reso da un tribunale statunitense o australiano. È intuibile come questa ampia capacità di circolazione sia poco gradita alle federazioni, giacché un eventuale provvedimento del giudice statale che annulli una sospensione per doping o altro provvedimento disciplinare, riammettendo l'atleta alle competizioni sportive, potrebbe ottenere un'agevole esecuzione in tutto lo spazio giuridico europeo e per tutte le competizioni ivi previste. La federazione internazionale e le varie federazione nazionali potrebbero anche presentare un'opposizione al riconoscimento in ogni singolo Stato, in un disegno di programmatico ostruzionismo; tuttavia, all'atto pratico è apparso più conveniente e rapido rifugiarsi altrove: così l'*International Association of Athletics Federations* (IAAF), che nelle more del caso *Krabbe*, ha abbandonato la sua storica sede di Londra per trasferirsi nel Principato di Monaco, unico paese dell'Europa occidentale in cui resiste un'immaginaria linea *Maginot* da opporre all'esuberanza del diritto comunitario, ovvero dove il sistema Bruxelles-Lugano non trova applicazione⁷³.

1.3.3. Conclusioni: i limiti del ricorso ai tribunali statali

Questa breve excursus nel diritto internazionale processuale e delle problematiche che si pongono a margine dell'intervento della giustizia statale in

⁷² Cfr., DE CESARI, *Diritto internazionale privato...*, op. cit., p. 95 ss.

⁷³ Così BELOFF, *Editorial*, in *International Sport Law Review*, 2001, p. 243, che evidenzia «his [riferito a Primo Nebiolo, l'allora Presidente della IAAF] preference for the IAAF to be subordinated to a system of law, Monegasque, impenetrable to all but a few local attorneys».

materia sportiva ci permettono di mettere in evidenza l'impossibilità di ottenere per questa via un intervento coerente. La relatività dell'intervento giuridico (e giudiziario) dell'ordinamento statale mal si concilia con un contesto per definizione internazionale come quello delle competizioni sportive, privandolo inevitabilmente del suo bisogno di uniformità.

D'altronde, è davvero difficile immaginare come utile o risolutivo il ricorso a strumenti e modalità di risoluzione delle controversie inerenti lo sport internazionale, sostanzialmente non accettate dalle organizzazioni chiamate a gestirne e coordinarne l'organizzazione e lo sviluppo. Ben note, infatti, sono le fortissime pressioni che le organizzazioni sportive internazionali esercitano sugli atleti per dissuaderli tanto dall'intraprendere azioni di fronte ai tribunali statali quanto dal dare esecuzione alle relative decisioni⁷⁴. A titolo di esempio, basti qui richiamare l'art. 22 della *Constitution* IAAF, la federazione sportiva che si è mostrata più intransigente nel proprio atteggiamento di ferma opposizione all'intervento dei tribunali statali⁷⁵. Tale norma prevedeva un meccanismo di sospensione automatica per ogni atleta che prendesse parte ad una competizione in cui sia presente un atleta già sospeso⁷⁶ e, lungi dall'essere un mero caso di scuola, ha trovato numerose applicazioni celebri come nei casi *Reynolds*⁷⁷, *Gasser*, *Krabbe* e da ultimo *Baumann*⁷⁸, dimostrando sempre una notevole efficacia. Infatti, anche

⁷⁴ Sul punto, particolarmente dettagliati i richiami di RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 121, in cui l'autore evidenzia « *Indépendamment de tout jugement de valeur sur de telles pratiques, force est de constater qu'elles s'avèrent très souvent efficaces. ... Il suffit ici de rappeler l'affaire QM/Valenciennes précitée et la menace de l'ancien président de la FIFA Joao Havelange d'exclure l'ensemble du football français de toutes les compétitions internationales si FOM poursuivait son action au fond* » e in nota 772 « *Ce n'est un secret pour personne que même Diego Maradona a renoncé à actionner la FIFA devant les tribunaux zurichois suite à la menace de M. Joao Havelange de ne pas verser à la fédération argentine sa part des produits de la vente des droits de TV de la Coupe du monde.* »

⁷⁵ E si avrà modo di evidenziarlo anche rispetto alle pronunce del TAS.

⁷⁶ La norma è stata presente nella *Constitution* IAAF, fino all'ultima modifica entrata in vigore il 1 novembre 2007; in precedenza era inserita all'art. 53, co. 1, let. ii).

⁷⁷ IZZO, *La "personal jurisdiction over a foreign corporation" nel diritto processuale civile americano: ordinamento sportivo batte Reynolds 2 a 1*, in *Riv. dir. sportivo*, 1996, pp. 372 - 388

⁷⁸ Si veda in proposito il comunicato IAAF del 27 febbraio 2001, visionabile su <http://www.iaaf.org/news/kind=101/newsid=13934.html>, visitato il 5 gennaio 2009.

quando l'atleta riuscisse ad ottenere dal Tribunale statale la sospensione, in via cautelare, o l'annullamento della decisione adottata dalla IAAF permarrebbero stringenti problemi pratici sia per la federazione nazionale, che ha l'esigenza di tutelare l'interesse di tutti i propri atleti, sia per l'atleta ricorrente relativamente ai rapporti con gli altri tesserati⁷⁹. La regola è attualmente scomparsa dalla versione più recente della *Constitution* IAAF, anche se la generica formulazione del nuovo art. 14, co. 3, sembra garantire la necessaria copertura nella misura in cui attribuisce all'assemblea generale dei membri della IAAF (*Congress*) un potere di sospensione esercitabile in maniera ampiamente discrezionale⁸⁰.

Pertanto, sulla base dell'esperienza ad oggi maturata, si può affermare che lo scarsissimo ricorso alla giustizia statale per la risoluzione delle controversie sportive, siano esse a carattere nazionale o internazionale, si giustifichi in funzione della scarsa efficacia dello stesso. In particolare, esso si presenta tanto inidoneo a salvaguardare nella giusta misura i diritti degli atleti, quanto estraneo e distante a quel bisogno di uniformità e coordinamento insito nella pratica ed organizzazione dello sport a livello internazionale. Tale consapevolezza ha spinto il mondo sportivo alla ricerca di diversi strumenti di risoluzione delle controversie e ben presto è apparso « *séduit par cette justice privée et par les avantages qu'elle procure* »⁸¹, rispondente al modello arbitrale.

⁷⁹ Nella pratica, infatti, *Sandra Gasser, Butch Reynolds e Dietrich Baumann* non riuscirono a profittare di una tale pronuncia. In particolare nel caso *Baumann*, dopo un iniziale slancio di solidarietà e la conseguente squalifica di altri otto atleti, l'art. 22 (allora art. 53) si riappropriò ben presto della propria efficacia deterrente.

⁸⁰ Il riferimento è all'art. 14, co. 3, let. b) e c) della *Constitution* IAAF, che recita: «*The Congress may exercise its suspensive powers under Article 14.1(a) only if: ... (b) in the opinion of the Congress, the Member is in breach of the Constitution or any one or more of the Rules; or (c) the conduct of the Member, or the Government of the Country or Territory that the Member represents, or any organisation with which it is otherwise associated, breaches, or remains in breach of, the Objects of the IAAF*». Vedi <http://www.iaaf.org/mm/Document/imported/9585.pdf> (visitato il 30 Novembre 2008).

⁸¹ REEB, *Présentation - Le Tribunal Arbitral du Sport: son histoire et son fonctionnement*, in *Journal du droit international*, 129 (2001), p. 235.

1.4. L'arbitrato sportivo

È evidente come nell'economia del presente lavoro la nozione di arbitrato sportivo tenderà ad identificarsi nella procedura amministrata dal TAS, che sarà oggetto di un'approfondita e specifica analisi. Per ora, tuttavia, seguendo un'opera di progressivo avvicinamento, ci limiteremo ad evidenziare le ragioni di preferenza che il sistema sportivo internazionale ha espresso per lo strumento arbitrale, cercando di metterne a fuoco la sorprendente eterogeneità⁸².

La prima resta la volontà delle organizzazioni sportive di tutelare la propria autonomia, che si pone, più di ogni altra, all'origine dell'istituzione dei numerosi tribunali arbitrali sportivi, tra cui ovviamente il TAS. Nella storia del TAS ricostruita da Reeb⁸³, si osserva come la creazione del TAS fu determinata «*par le besoin de créer une autorité spécialisée, capable de trancher les conflits internationaux et offrant une procédure souple rapide et peu onéreuse*». Non è dato motivo di dubitare che tale ragioni abbiano sostenuto il processo di creazione e ne abbiano successivamente decretato il successo, ma è ampiamente noto come la molla che innescò il meccanismo fu un giudizio intentato nel 1979 dal comitato olimpico nazionale di Taiwan nei confronti del CIO, di fronte al Tribunale di Losanna⁸⁴. La vertenza trovò una composizione in via conciliativa ma rappresentò il

⁸² Sul tema dell'arbitrato sportivo nella dottrina italiana si segnala, *ex multis*: CECHELLA, *Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, pp. 841 ss.; FUMAGALLI, in *Diritto dello sport*, COCCIA e AA.VV., Firenze 2008, p. 175 ss.; COLANTUONI e VALCALDA, *La giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo*, in ALPA, *L'arbitrato profili sostanziali*, II, Torino 1999, p. 1129 ss.; FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, pp. 250 ss.; LUISO, *Ancora intorno agli arbitrati sportivi*, in *Riv. arbitrato*, 1991, pp. 270 ss.; MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pp. 6 ss.; VERDE, *Diritto dell'arbitrato* (a cura di), Torino 2005, pp. 43-47; VIDIRI, *Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e d. lgs. 23 luglio 1999 n. 142*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, pp. 668 ss.; VIGORITI, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Riv. Arbitrato*, 2000, p. 13 ss.; VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio*, Milano 2004.

⁸³ REEB, *Le Tribunal arbitral du sport: son historie et son fonctionnement*, in *Recueil des sentences du TAS II: 1998-2000*, La Haye 2002, p. xiv.

⁸⁴ CARRARD, *Au nom de la loi du Sport*, in *Reveu Olympique*, 1992, pp. 615-616; SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, in *Revue de l'Arbitrage*, 1995, p.188; RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p.124; M'BAYE, *Conférence « Sport et arbitrage »*, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 1990, p. 116. Oggetto della vertenza era la decisione di autorizzare gli atleti della Cina popolare a partecipare ai giochi sotto la direzione del comitato

momento di effettiva presa di coscienza, da parte del CIO, delle potenzialità di intervento (o meglio, intrusione) dei tribunali statali, fino a quel momento inesprese per il generale disinteresse degli ordinamenti statali rispetto al fenomeno sportivo⁸⁵. Tale consapevolezza determinò «*a clair choice: they must give primacy either to maintaining maximal control or to keeping sports out of courts*»⁸⁶ e la soluzione individuata fu quella di «*install a legal buffer between the governing bodies and the courts [...] ensuring self-autonomy, free from interference by courts of law*»⁸⁷. L'istituzione del TAS rappresenta la sintesi di questo percorso: da un lato consente di evitare il ricorso alle giurisdizioni statali⁷⁹¹; dall'altro disciplina le controversie sportive attraverso un tribunale specializzato, interno al movimento sportivo e manifesto della sua indipendenza.

D'altronde le medesime ragioni sono alla base della scelta di alcune federazioni internazionali di creare dei tribunali arbitrali interni: in ordine di tempo, l'istituzione del *Contract Recognition Board* (CRB) ad opera della FIA, l'*Arbitration Panel* per conto della IAAF ed il *Tribunal Arbitral du football* (TAF)⁸⁸

olimpico cinese, mentre quelli di Taiwan dovevano rappresentare il comitato olimpico cinese di Taipei.

⁸⁵ Si tenga conto dell'ulteriore complicazione che ha caratterizzato la vicenda, in virtù del fatto che poco prima dell'inizio dei Giochi olimpici invernali di *Lake Placid*, uno sciatore del Taiwan impugnò dinanzi al Tribunale di New York l'accordo conciliativo, chiedendo di vietare lo svolgimento dei Giochi, a meno che la sua squadra del Taiwan non fosse stata autorizzata ad utilizzare il nome, bandiera ed inno del Comitato olimpico cinese. La richiesta fu accolta in prima istanza e poi definitivamente rigettata (vedi OSWALD, *Le règlement des litiges et la répression des comportements illicites dans le domaine sportif*», in *Mélanges en l'honneur de Jacques-Michel Grossen*, Bâle 1992, pp. 76-77) ma, secondo M'BAYE, *Conférence « Sport et arbitrage »*, op. cit., p. 116, tanto bastò a creare nei membri del CIO una diffusa irritazione.

⁸⁶ PAULSSON, *Arbitration of International Sports Disputes*, op. cit., p.369

⁸⁷ O'LEARY, *Doping Solutions and the Problem with "Problems"*, in *Drugs and Doping in Sport: Social-Legal Perspectives*, Londra-Sidney 2001, p. 257.

⁸⁸ A proposito del TAF, VIGORITI, *FIFA, arbitrato, metodi di risoluzione delle controversie*, in *Riv. arb.*, 2003, p. 653 ss., sp. p. 659, afferma «*Nell'insieme, il nuovo Tribunal Arbitral du Football si presenta come organo dalle molte competenze, non tutte ancora ben definite, ma tutte attribuite col medesimo intento. Che è quello di mantenere il controllo del contenzioso calcistico nell'ambito dell'ordinamento particolare, scoraggiando il ricorso al giudice statale e promuovendo l'arbitrato in ogni possibile maniera*».

per volontà della FIFA, sono sempre stati preceduti da procedimenti di giustizia ordinaria, con esiti poco incoraggianti per le federazioni⁸⁹.

Per quanto concerne l'atteggiamento degli Stati, non deve per contro stupire il manifestarsi di un diretto interesse a che le controversie sportive siano esaminate da tribunali arbitrali. In particolare, va considerata la diffusa esigenza di alleggerire il carico dei tribunali ordinari, che ha favorito il proliferare di numerosi tribunali arbitrali sportivi a livello nazionale⁹⁰. Questi tribunali tendono ad occuparsi delle controversie sportive che vedono opposte le federazioni ai propri tesserati (atleti, tecnici, dirigenti) ovvero tali soggetti tra loro; il più delle volte, inoltre, è previsto che le relative decisioni possano essere oggetto di ricorso dinanzi al TAS. In questo senso l'istituzione in un primo momento della *Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport* – il cui percorso si è, tuttavia, allontanato dalla via arbitrale⁹¹ – e, successivamente dell'*Alta Corte di Giustizia Sportiva* e del *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*⁹², ad opera del CONI, dello *Sportschiedsgerichts* da parte dell'agenzia antidoping tedesca⁹³, lo *Sport Disputes Tribunal of New Zealand*⁹⁴ –

⁸⁹ Le stesse ragioni sembrano aver giocato un ruolo decisivo nella istituzione, da parte del CONI, della *Camera di conciliazione e arbitrato*, all'insorgere di continui scandali nel mondo del calcio ed in particolare alle inchieste all'epoca avviate dalla magistratura sul ricorso a falsificazioni nella documentazione relativa ai calciatori, in particolare passaporti, e sul ricorso al doping da parte di alcune società sportive.

⁹⁰ COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva...*, op. cit., p. 625

⁹¹ Il riferimento è alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che, a partire dalla sentenza della VI sez., 9 luglio 2004, n. 5025, in in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, I, p. 266 ss., ha optato per una linea interpretativa di assoluta rottura rispetto alla volontà originaria del CONI, non solo includendo la decisione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport nell'ambito dei gradi di giustizia sportiva, ma soprattutto negandone la natura di lodo arbitrale in ragione del carattere sostanziale di provvedimento amministrativo. Sul punto v. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2004, pp. 1153 ss, 1156-57; E. LUBRANO, *L'ordinamento sportivo come sostanziale autorità amministrativa indipendente dopo la legge n. 280/2003 e la sentenza n. 5025/2004 del Consiglio di Stato*, su www.giustamm.it, visitato nel settembre 2007.

⁹² La cui istituzione può essere letta come una reazione alla giurisprudenza amministrativa di cui alla nota precedente, nonché una conferma della volontà del CONI di optare per uno strumento arbitrale alternativo all'esercizio della funzione giurisdizionale statale. Si veda FUMAGALLI, in *Diritto dello Sport*, op. cit., pp. 204-207.

⁹³ HAAS-HOLLA, *Das geplante Schiedsgericht für Dopingstreitigkeiten bei der Stiftung Nationale Anti-Doping-Agentur Deutschland*, in HAAS, *Schiedsgerichtsbarkeit im Sport, Recht und Sport*, 2003, pp. 9-41.

solo per citarne alcuni – senza dimenticare il *Centre de reglementes des differendes sportif du Canada*⁹⁵ e lo *Sport Resolution* anglosassone⁹⁶ che pur non prevedendo l'impugnabilità della decisione dinanzi al TAS, ne riproducono le funzioni su scala nazionale.

Altro aspetto determinante è rappresentato da considerazioni di tipo economico-finanziario. La condanna della IAAF al risarcimento di ventisette milioni di dollari in favore di *Butch Reynolds*⁹⁷, mai eseguita poiché annullata in appello per ragioni di competenza⁹⁸, consentì di focalizzare ben presto i rischi a cui le federazioni si esponevano sottomettendosi alle pronunce dei tribunali statali. Ma non solo. Il dato d'esperienza mostra come siano soprattutto gli atleti di primo piano, i quali godono della necessaria forza economica, ad avviare lunghe e costose procedure giudiziali nei confronti delle autorità sportive⁹⁹. Se ne desume l'esistenza di una discriminazione di fatto a vantaggio di discipline “ricche” e atleti munificamente ricompensati¹⁰⁰, e una limitazione nell'accesso alla giustizia assolutamente inconciliabile con i principi proclamati dalla Carta olimpica e con la stessa equità sportiva. Si può affermare con Rigozzi che, in un sistema di giustizia sportiva in cui fosse abituale il ricorso ai tribunali statali « *d'une part, l'on peut sans doute affirmer que seuls les sportifs disposant d'importants moyens financiers pourront efficacement faire valoir leurs droits face aux fédérations sportives (surtout internationales), d'autre part, l'importance des moyens*

⁹⁴ www.sportribunal.org.nz, visitato il 5 gennaio 2009.

⁹⁵ Sull'organizzazione e la disciplina della Corte, molto diffusamente RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., pp.147-149.

⁹⁶ L'ente ha sostituito lo *Sport dispute Resolution Panel* creando un istituzione arbitrale centralizzata per tutte le controversie in UK. In riferimento è possibile consultare il sito www.sportresolutions.co.uk, visitato il 12 gennaio 2009

⁹⁷ *Reynolds (II) vs. IAAF*, 841 F. Supp. 1444

⁹⁸ *Reynolds (III) vs. IAAF*, 23 F.3d 1110

⁹⁹ PAULSSON, *Arbitration of International Sports Disputes*, op. cit., p.363

¹⁰⁰ In particolare si veda HARTLEY, *An Innocent Abroad: The Diane Modhal Doping Case 1994-2001*, in *International Sport Law Journal*, 2004, pp. 61 ss, in cui si ripercorre il caso dell'atleta inglese giuridicamente riabilitata ma a fronte di spese giudiziarie che l'hanno portata al dissesto finanziario.

financiers dont certains sportifs disposent peut mettre en péril la survie financière de la fédération en cas de litige devant les tribunaux étatiques.»¹⁰¹

Per contro la procedura arbitrale sembra in grado di garantire un'amministrazione della giustizia sportiva a costi molto più contenuti¹⁰², ed assicurare agli atleti un paritario accesso alle forme di risoluzione delle controversie.

Debbono poi essere analizzati i vantaggi che classicamente vengono ricondotti all'opzione arbitrale, non solo in relazione alla giustizia statale ma alla stessa giustizia sportiva, e valutare se e in che maniera essi trovino espressione rispetto alla materia in oggetto. Vantaggi innegabili sono quelli che attengono alla possibilità per le parti di scegliere le persone che andranno a decidere della controversia, delle quali è dato presumere la capacità di districarsi nella specificità della materia sportiva¹⁰³. Pur ritenendo che i giudici statali non avrebbero difficoltà ad acquisire le necessarie conoscenze specifiche, riferibili soprattutto alla conoscenza delle norme che regolano la disciplina sportiva di volta in volta interessata, il risparmio in termini di tempo, oltre che pecuniario, appare innegabile¹⁰⁴.

La celerità nello svolgimento della procedura, infatti, è un altro dei requisiti fondamentali dell'arbitrato e si coniuga perfettamente con le esigenze della materia sportiva. In essa il bisogno di rapidità nelle decisioni è determinante sia per la cadenza ininterrotta delle competizioni e l'immutabilità del calendario, sia per la relativa brevità di una carriera sportiva ai massimi livelli¹⁰⁵. Alcuni autori hanno in

¹⁰¹ RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 157.

¹⁰² Nel caso delle procedure d'appello dinanzi al TAS è addirittura gratuito.

¹⁰³ COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva...*, op. cit., p. 621; CECHELLA *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, pp. 958 ss; FUMAGALLI, *La giustizia sportiva*, in *Diritto dello Sport* (AA.VV.), Firenze 2004, p. 134.

¹⁰⁴ PAULSSON, *Arbitration of International Sports Disputes*, op. cit., p. 361; MCLAREN, *A New Order: Athletes' Rights and the Court of Arbitration at the Olympic Games*, in *Olympika* 1998, p. 2.

¹⁰⁵ PAULSSON, *Arbitration of International Sports Disputes*, op. cit., p. 362; MCLAREN, *A New Order: Athletes' Rights...*, op. cit., p. 3; HAAGEN, *Have the wheels already been invented? The Court of Arbitration for Sport as a model of dispute resolution*, in BLACKSHAW, *Mediating Sport Disputes: National and International Perspectives*, La Haye 2002, p. 1.

realtà osservato come l'importanza riconosciuta a tale presunto vantaggio¹⁰⁶ andrebbe ridimensionata, poiché il ricorso alle procedure d'urgenza e cautelari fa sì che la pronuncia dei giudici statali pervenga in tempi quanto mai ridotti¹⁰⁷. Tuttavia, appare obiettivo constatare che ad eccezione di ipotesi sporadiche, le procedure dinanzi ai tribunali statali si rivelano ben più lunghe, soprattutto per la previsione di una molteplicità di gradi di giudizio che dilatano fisiologicamente i tempi per una pronuncia definitiva¹⁰⁸, laddove, invece, la sentenza arbitrale è solitamente oggetto di un solo ulteriore grado di riesame. Si consideri, inoltre, che la rapidità delle decisioni rappresenta un'esigenza imperativa anche per le federazioni, al fine di evitare il consolidamento di situazioni viziate che possono tradursi in richieste di risarcimento esponenzialmente più elevate da parte di società e/o singoli atleti.

Altro motivo di preferenza, riassumendo a termine di confronto la giustizia statale, è solitamente individuato nella maggior disponibilità delle parti, devolventi la controversia in arbitri, ad una fattiva collaborazione con l'organo decidente e ciò in ragione della possibilità: a) di dettagliare la procedura arbitrale, adattandola alle esigenze e peculiarità della controversia sportiva¹⁰⁹; b) di ottenere un approfondito riesame della decisione emessa in sede sportiva, sia in fatto che in diritto¹¹⁰; c) di

¹⁰⁶ SIMON, *Justice, droit et sport: la resolution de conflits sportifs – Actes des entretiens del'INSEP d'octobre 1994*, Paris 1996, p. 11 sottolinea come la lentezza della giustizia statale rappresenti, spesso, una garanzia per le parti, pur precisando tuttavia che « *le contentieux sportif s'accommode mal de cette lenteur* ».

¹⁰⁷ FOUCHER, *La conciliation et l'arbitrage comme mode alternatifs pour échapper aux contraintes externes*, in *Revue juridique et économique du sport*, n. 61, 12/2001, p. 87; SCANVIC, *Justice, droit et sport: la resolution de conflits sportifs – Actes des entretiens del'INSEP d'octobre 1994*, op. cit., p. 28. A conforto di questa tesi si può citare la pronuncia della *High Court* sul caso *Gasser vs IAAF*, pervenuta in soli 3 mesi o le pronunce del Tribunale Federale Svizzero contro i lodi del TAS, senza dimenticare l'inedibile sequenza di provvedimenti giudiziari riconducibili al caso Genova; su quest'ultimo si veda GIACOMARDO, *I Tar...tecipanti al campionato – ovvero: Quelli che...il fischio d'inizio lo dà il tribunale*, in *Diritto e Giustizia*, n.36, Ins. Spec., p. VIII ss.

¹⁰⁸ Gli esempi sono davvero numerosi: dai soli 15 mesi della vicenda *Baumann*, mai chiaramente risolta e che comunque impedirono all'atleta di veder deciso il ricorso prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Sidney; ai 4 anni (1990-1994) in cui i tribunali americani furono impegnati dal caso *Reynolds*; fino a giungere agli otto anni del caso *Krabbe*.

¹⁰⁹ SIMON, *Le conflit sportif: un conflit de norms?*, in *Droit et Sport*, Berna 1997, p. 107; ROCHAT, *Justice, droit et sport: la resolution de conflits sportifs – Actes des entretiens del'INSEP d'octobre 1994*, op. cit., p. 46.

¹¹⁰ MCLAREN, *Doping sanctions : What penalty*, op. cit., p.28

conseguire una pronuncia generalmente riconosciuta ed eseguibile – con tutti i necessari distinguo quando a soccombere sia la federazione sportiva¹¹¹.

Su quest'ultimo punto giova precisare che il carattere arbitrale della pronuncia apre la via alla sua circolazione internazionale, sotto riserva della verifica della rispondenza di ciascun lodo ai requisiti stabiliti dalla Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere¹¹², applicabile anche ai lodi emessi da istituzioni arbitrali permanenti a cui le parti si siano volontariamente sottoposte¹¹³. La Convenzione in vigore in più di 140 paesi, sparsi

¹¹¹ SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, op. cit., p. 189. D'altronde è obiettivo come molto spesso, l'esito mediato delle pronunce del TAS sia rappresentato da una modifica, ad opera della federazione interessata, delle norme e regole sportive la cui interpretazione appare poco soddisfacente. Si ricordi l'immediata reazione del presidente Jacques Rogge, nell'apprendere che il bobbista lituano *Prusis* avrebbe potuto gareggiare alle Olimpiadi di Salt Lake City nonostante il parere negativo del governo olimpico: manifestò da subito l'esigenza di modificare la Carta Olimpica, modifica poi realizzata, per sanare la lacuna della normativa che aveva consentito la riammissione dell'atleta. Si veda ARCOBELLI, *Gazzetta dello Sport*, 26 febbraio 2002, p.23, per il quale «*Il CIO ha dovuto fare un bagno di penitenza nel Grande Lago Salato*».

¹¹² In vigore per l'Italia dal 1° maggio 1969 in seguito alla l. 19 gennaio 1968, n. 62. La materia è oggetto di disciplina anche per gli artt. 839 e 840 c.p.c., che individuano le modalità attraverso cui si svolge la procedura per il riconoscimento del lodo straniero in Italia, poiché la disciplina delle *condizioni* di efficacia del lodo deve essere tratta dalla Convenzione di New York, applicabile *erga omnes*: l'Italia infatti non si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. I, par. 3 primo periodo della Convenzione di limitarne con apposita riserva l'applicazione, sulla base della reciprocità, al riconoscimento ed all'esecuzione delle sole sentenze arbitrali rese sul territorio di un altro Stato contraente. Sui caratteri della Convenzione di New York la letteratura è vastissima. Si segnalano *ex multis* ATTERITANO, *Questioni in tema di interpretazione ed esecuzione del lodo*, in *Riv. arbitrato*, 2004, p. 528 ss; ID., *Questioni in tema di "jurisdiction" nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri disciplinati dalla Convenzione di New York*, in *Riv. arbitrato*, 2003, p. 102 ss; BARLETTA, *L'exequatur dei provvedimenti cautelari arbitrali stranieri (tendenze e prospettive di riforma)*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 1193 ss; BOVE, *Il riconoscimento del lodo straniero tra Convenzione di New York e codice di procedura civile*, in *Riv. arbitrato*, 2006, p. 21 ss; BRIGUGLIO, *Le Sezioni unite e la eccezione fondata su accordo compromissorio per arbitrato estero*, in *Riv. arbitrato*, 2004, p. 41 ss; LAUDISA, *Arbitrabilità della controversia internazionale*, op. cit., p. 219 ss; MURONI, *Il conflitto pratico tra lodi e la Convenzione di New York.*, in *Riv. arbitrato*, 2000, p. 755 ss; RUBINO-SAMMARTANO, *La Convenzione di New York ad un bivio (tra conservatori e riformisti)*, in *Riv. arbitrato*, 2002, p. 807 ss.

¹¹³ Ai sensi dell'art. I, par. 2 della Convenzione di New York infatti «*On entend par "sentences arbitrales" non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises*». Sulla riconoscibilità in Italia di lodi emessi da organi permanenti stranieri cfr. Cass., 18 aprile 1978, n. 1842, in *Riv. dir. intern. priv e proc.*, 1980, p. 34 ss.; App. Venezia, 21 gennaio 1983, *ibidem*, 1983, p. 672 ss.; App. Venezia, 13 luglio 1970, *ibidem*, 1971, p. 406 ss.; App. Milano, 19 maggio 1964, *ibidem*, 1965, p. 129 ss.; in dottrina si veda CORRAO, *Sull'efficacia erga omnes in Italia della Convenzione di New York*, in *Riv. arbitrato*, 1991, p. 302 ss; LUZZATTO,

in tutti e cinque i continenti non solo elimina i motivi di incertezza legati alla possibilità che il riconoscimento della sentenza arbitrale possa essere condizionato al superamento di una molteplicità di procedure nei diversi ordinamenti, ma arriva ad assicurare a tale pronuncia un riconoscimento assai rimarchevole ed espanso¹¹⁴.

Inoltre, un ultimo vantaggio riconducibile all'opzione arbitrale consta nella possibilità di sottrarre le controversie a carattere internazionale alla competenza dei tribunali nazionali e alle inevitabili pressioni ed ingerenze che possono influenzarne la gestione. Ci si riferisce a quello che viene comunemente identificato come il vantaggio "politico" dell'arbitrato¹¹⁵ e alla possibilità di svincolare il più possibile l'esame della controversia da valutazioni dei tribunali statali che appaiono sostanzialmente equitative, nonostante un formale riferimento a regole e principi giuridici. Si potrebbero ritenere tali considerazioni estranee alla materia sportiva ma esse possono trovare espressioni in molti modi e a diversi livelli. Si possono considerare i casi più evidenti, come le pressioni che il potere politico esercita in alcuni stati africani¹¹⁶ o medio-orientali¹¹⁷ in occasione delle selezioni degli atleti

Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato: la Convenzione di New York, in Mondo bancario, 1971, pp. 24 ss.

¹¹⁴ BORN, *International commercial Arbitration: Commentary and materials*, 2 ed., Ardsley 2001, p. 7; BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, Padova 1999, pp. 73-75.

¹¹⁵ RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 159-160. Il tema è ampiamente discusso in materia di arbitrato commerciale internazionale, specie con riferimento al controllo e le ingerenze che gli esecutivi dei paesi in via di sviluppo esercitano sul potere giudiziario, nel tentativo di controllare l'economia interna ed arginare l'intraprendenza degli investitori stranieri. Vedi anche VELLAS, *Droit de propriété, investissements étrangers et nouvel ordre économique international*, in *Clunet*, 1979, p. 22 ss; RIGAUX, *Contracts d'Etat et arbitrage transnational*, in *Riv. dir. int.*, 1984, p. 489 ss. GIARDINA, *La lex mercatoria e la certezza del diritto nei commerci e negli investimenti internazionali*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1992, 461 ss.

¹¹⁶ È del maggio 2008, la minaccia della FIFA, riportata dalle agenzie di stampa, di lasciare fuori dalle qualificazioni mondiali il Kenya a causa delle ingerenze che il governo del paese esercita all'interno della Federazione.

¹¹⁷ È della primavera-estate 2008 l'incredibile vicenda del Comitato Olimpico Iraniano che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi di Pechino con una delegazione di 7 atleti. Il governo di Bagdad a maggioranza sciita, il 20 maggio 2008, decise di sciogliere il Comitato olimpico nazionale e commissariare gli sportivi iracheni, adducendo come motivazione la permanenza nel Comitato di soli sette componenti su undici, nonostante che i 4 assenti – compreso il Presidente – fossero in realtà stati rapiti nel 2006. Sulla vicenda vedi Farina, *Corriere della Sera*, 15 giugno 2008, p. 14. La successiva sostituzione della giunta con una commissione provvisoria, retta dal Ministro dello Sport, confermò la volontà del governo di acquisire, seppur indirettamente, il controllo del Comitato Olimpico e determinò la dura reazione del CIO che, a difesa dell'indipendenza dello sport, decretò

chiamati a prender parte alle grandi competizioni internazionali, ma sembrano godere della stessa matrice anche i casi – sempre più rari – di sospetta clemenza da parte dei tribunali statali, in presenza di squalifiche per doping a carico di atleti di primo piano¹¹⁸. E non solo. Il bisogno di neutralità politica è avvertito più in generale, quale condizione per garantire un'effettiva eguaglianza nel trattamento degli atleti. In quest'ottica esso finisce per costituire un valido motivo di preferenza dell'arbitrato, tanto rispetto alla giustizia statale, quanto alla giustizia sportiva. D'altronde, non è raro rilevare, soprattutto in materia di doping, differenze sensibili tra le procedure di giustizia sportiva poste in essere dalle differenti federazioni nazionali di una stessa disciplina o dello stesso paese¹¹⁹, con esiti, spesso, assolutamente contraddittori¹²⁰. Un'istanza arbitrale, invece, per la sua indipendenza ed equidistanza rispetto alle varie federazioni, risulta naturalmente più incline ad assicurare la necessaria, e tanto invocata, armonizzazione.

1.5. Le principali istanze arbitrali in materia sportiva

Il successo dell'opzione arbitrale non potrebbe essere decretato solo ed

la sospensione dell'Iraq dalle competizioni internazionali. Il provvedimento verrà ritirato a fine luglio consentendo a quattro soltanto (2 per il canottaggio e 2 per l'atletica leggera), dei sette atleti, di iscriversi ai Giochi.

¹¹⁸ Non sono rari i casi di atleti che, a fronte della stessa infrazione, abbiano subito condanne sensibilmente differenti grazie al successivo intervento dei tribunali nazionali. In particolare vedi PAULSSON, *Arbitration of International Sports Disputes*, op. cit., p. 361 che riconduce tali differenze a « *parochialism, favoritism, and indeed in some place corruption* » ed individua in ciò un valido motivo per cercare di escludere la possibilità di impugnare le decisioni delle federazioni internazionali di fronte ai tribunali statali (il discorso dell'Autore è riferito alla lotta al doping).

¹¹⁹ FENN, *Ergebnisse der 4. Arbeitsgruppe (D): Doping, zivilrechtliche und arbeitsrechtliche Aspekte*, in *International Sport Law Congress*, Bonn 2000, p. 220, evidenzia come in Germania le 55 federazioni nazionali prevedano 55 differenti procedure.

¹²⁰ Si può citare per tutti il caso paradossale del mezzofondista Andrea Longo e del calciatore Edgar Davids che per due casi pressoché identici e contemporanei – positività al nandrolone nella seconda metà del 2001- furono condannati il primo a 2 anni dalla Federazione Italiana atletica leggera (FIDAL) e il secondo a 5 mesi dalla Disciplina della Federcalcio (in gran parte scontati nella pausa estiva). Si aggiunga che in quegli stessi mesi si ebbero, solo in ambito calcistico, moltissimi casi di positività al nandrolone con esiti quanto mai disomogenei; si veda, TRIFARI, *Gazzetta dello Sport*, 1 settembre 2001, p.1 in un editoriale intitolato *Scusi Longo, lei non è Davids che afferma « Nell'era delle monete uniche senza confini, il doping cambia valore se sanzionato a Mestre o a Cagliari, se nel calcio o nell'atletica, se sei forte o se sei debole. »*

esclusivamente dal TAS e per questo ci sembra opportuno offrire un quadro sistematico delle principali istanze arbitrali (o presunte tali) che hanno animato o animano il mondo dello sport. L'illustrazione avrà carattere più descrittivo che analitico cercando di dare evidenza al tenore fondamentale istituzionale ed amministrato dell'arbitrato sportivo.

Forme di arbitrato ad *hoc*, in cui il collegio arbitrale viene istituito in funzione dell'insorgere della controversia, sono sempre più rare e, con la generalizzazione della competenza del TAS al livello internazionale, sostanzialmente riconducibili alla dimensione nazionale. Si può citare, ad esempio, l'art. 7 degli Statuti della *Swiss football League* (SFL) che contiene una clausola non operante un rinvio ad uno specifico tribunale arbitrale, ma che prevede la costituzione di un apposito collegio con sede a Berna, chiamato a decidere secondo le norme dettate in uno specifico regolamento *dall'Association Swiss de Football* (ASF) ovvero, per quanto non espressamente previsto, dal Concordato Intercantonale sull'arbitrato¹²¹.

Il carattere istituzionale delle forme di arbitrato sportivo si esprime nella individuazione della competenza in capo ad organizzazioni o istituzioni, cui è affidata la gestione e l'amministrazione dell'intero procedimento arbitrale che si svolge sulla base di un regolamento predeterminato a tale scopo. Per il contenzioso sportivo internazionale, tali regolamenti hanno il principale merito di riuscire ad assicurare il regolare svolgimento dell'arbitrato anche quando una parte non collabora o abbia un chiaro atteggiamento ostruzionistico, senza dover ricorrere alle forme di collaborazione o "aiuto giudiziario" dei tribunali statali¹²². È l'istituzione arbitrale (o un organo espressamente deputato), infatti, che si fa carico di assumere tutte quelle decisioni (nomina degli arbitri in mancanza di accordo tra le parti, istanze di ricusazione, etc...) che nell'ambito di una disciplina nazionale vengono

¹²¹ L'art 7 degli Statuti SFL, recita: « *Tout différend arbitral découlant de l'application des statuts ou règlements de la SFL,, ou en rapport avec eux, sera exclusivement soumis à un tribunal arbitral constitué à cet effet avec siège à Berne et tranché suivant le 'Règlement de l'ASF sur la procédure contentieuse et, subsidiairement, suivant les règles du Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969.* »

¹²² Cfr., CARPI, *L'arbitrato rituale tra autonomia e aiuto giudiziario*, in *Contratto e impresa*, 1990, p. 901 ss; si vedano anche le riflessioni di TARZIA, *Assistenza e non interferenza giudiziaria nell'arbitrato internazionale*, in *Riv. arbitrato*, 1996, 473 ss.;

invece delegate all'assistenza del giudice ordinario, cercando di garantire sempre la massima celerità nel giudizio e la maggiore aderenza al caso di specie. D'altronde, il ruolo assunto dall'arbitrato istituzionale non è estraneo allo sviluppo e l'importanza che esso ha assunto nella cornice del commercio internazionale, dove è considerato, nella pluralità delle sue manifestazioni, quale realtà fondamentale per la risoluzione delle controversie a carattere transnazionale¹²³.

L'istituzione arbitrale che può vantare più antiche tradizioni è probabilmente l'*American Arbitration Association* (AAA) che dalla metà del secolo scorso si occupa di risolvere il contenzioso (principalmente salariale) tra gli atleti e le franchigie delle quattro maggiori leghe professionistiche statunitensi (NBA, NHL, NFL e MBL, c.d. *majors*), grazie al sistematico inserimento delle relative clausole compromissorie nei *collective bargaining agreements* e nello *standard player contract* predisposti dalle leghe. Inoltre l'AAA ha assunto un rilievo crescente per quanto concerne il contenzioso interno al movimento olimpico¹²⁴, definitivamente consolidatosi con il *Ted Stevens Olympic and Amateur Sport Act*¹²⁵: dal 2001, l'AAA ha istituito il *North American Court of Arbitration for Sport*, un tribunale espressamente dedicato alle controversie sportive con una competenza generale per le liti concernenti le sanzioni inflitte dall'*United States Anti-Doping Agency* (USADA). Sulla base di questo modello e a fronte dei rischi riconducibili alle procedure statali, di cui si è diffusamente detto, le principali federazioni internazionali iniziarono, sin dai primi anni ottanta e parallelamente all'istituzione del TAS, a predisporre dei tribunali e

¹²³ Cfr. BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, op. cit., p. 82 richiama espressamente l'impulso conferito alla CCI alla gestazione della Convenzioni di New York.

¹²⁴ Già nel 1974 gli statuti del comitato olimpico americano furono emendati per inserire due disposizioni che devolvevano ad un tribunale arbitrale costituito sotto l'egida dell'AAA le controversie concernenti il diritto di partecipazione ai giochi olimpici degli atleti. Per un'analisi delle prime pronunce si veda *Lawyers Arbitration Letters 1980-1989*, New York-Londra, 1991.

¹²⁵ Il *Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act* (36 U.S.C. Sec. 220501 et seq. of the *United States Code*) è una legge federale degli Stati Uniti d'America che riconosce e si fa garante del ruolo monopolistico del comitato olimpico degli Stati Uniti, ed individua i requisiti che debbono presentare, in qualità di suoi membri, le federazioni poste a governo di ciascuna disciplina sportiva. L'attuale versione della legge è stata presentata dal Senatore [Ted Stevens](#), in revisione dell'*Amateur Sports Act* del 1978, ed è stata adottata nel 1998; è consultabile su <http://teamusa.org/content/index/1575>.

procedimenti arbitrali interni.

1.5.1. I tribunali arbitrali federali

La prima federazione a predisporre «*a final and binding internal sport court in disputes in athletics*»¹²⁶ fu la IAAF, che nel 1982 adottò una modifica statutaria che prevedeva la devoluzione delle proprie controversie con le federazioni nazionali allo *IAAF Arbitration Panel* (Art. 21¹²⁷). L'analisi delle norme (art. 22-23) ad esso dedicate dallo Statuto IAAF mostrano chiaramente come l'*Arbitration Panel* si avvicinasse ben poco ad un tribunale arbitrale indipendente. Composto da soli sei membri (poi portati a nove), tutti scelti dal Consiglio della IAAF e con collegi arbitrali costituiti da un Presidente, in carica per due anni, e da altri due membri, nominati dal Presidente secondo un principio di rotazione, l'*Arbitration Panel* emetteva pronunce «*final and binding*» rispetto alle quali qualsiasi ricorso, anche dinanzi al TAS, era escluso¹²⁸. In altre parole, il tribunale era concepito dalla IAAF come un tributario di giurisdizione esclusiva e assoluta, e tale linea di pensiero non tardò a manifestarsi nei rapporti con il TAS ed in particolare nella vicenda *Baumann*: a fronte del ricorso presentato dall'atleta tedesco dinanzi al TAS avverso il provvedimento di esclusione dai Giochi Olimpici, la IAAF eccepì tanto l'incompetenza del collegio TAS, in virtù dell'assenza nei propri statuti di una clausola arbitrale che riconoscesse la competenza del Tribunale, quanto l'emersione del giudicato, poiché la controversia era già stata oggetto di una pronuncia definitiva e non più impugnabile dell'*Arbitration Panel*¹²⁹. Tale strenua difesa della propria indipendenza non impedì al TAS di dichiararsi competente e per alcuni autori fu

¹²⁶ TARASTI, *Legal Solutions in International Doping Cases – Awards by the IAAF arbitration panel 1985-1999*, Milano 2000, p.7

¹²⁷ Il riferimento, per questa e le successive citazioni di artt., è allo Statuto IAAF in vigore nel 1982, riprodotto negli allegati a Tarasti, *Legal Solutions in International Doping Cases*, op. cit., p. 171 ss.

¹²⁸ TARASTI, *Legal Solutions in International Doping Cases*, op. cit., p. 9-16.

¹²⁹ TAS JO-SYD 00/006, *Baumann vs. CIO*, in *Rec. II*, pp. 633 ss., sp. 635: «*because it has not provided for CAS jurisdiction in its bylaws and because its Arbitration Panel has issued a final and binding determination on this dispute*». Vedi anche in *Sentences du TAS-Sydney 2000*, p. 65 ss., sp. 67.

proprio tale constatazione¹³⁰ che fece maturare la decisione della IAAF, assunta al congresso di Edmonton nel 2001, di devolvere «*all athletics disputes* » al TAS¹³¹ e porre fine all'attività dell'*Arbitration Panel*¹³².

Per ironia della sorte, proprie nei giorni in cui questa prima importante esperienza arbitrale obliava, un nuovo tribunale federale veniva alla luce¹³³. Infatti, nell'ambito dei negoziati tra Unione Europea e FIFA, che porteranno all'adozione del Regolamento sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori, nel luglio 2001 la FIFA decise di istituire un proprio tribunale arbitrale, la *Chambre Internationale d'Arbitrage en matière de Football* (CIAF), che avrebbe amministrato e gestito le *Tribunal Arbitral de Football* (TAF)¹³⁴ e dettato il regolamento da osservare dinanzi al TAF (art. 63 dello Statuto FIFA)¹³⁵. La costituzione del TAF, a differenza dell'*Arbitration Panel* della IAAF, poteva contare su un'esperienza ben più consolidata in materia di arbitrato sportivo e su importanti contributi giurisprudenziali, soprattutto da parte del tribunale federale svizzero, che spinsero la

¹³⁰ MCLAREN, *International Sports Law Perspective. Introducing the Court Arbitration for Sport: the Ad Hoc Division at the Olympic Games*, in *Marquette Sport Law Review*, 2001, pp. 525-526, che sottolinea come analoghe eccezioni furono sollevate dalla IAAF anche nel caso *Melinte* (Sentenza TAS del 29 settembre 2000, TAS JO-SYD 00/015, *Melinte v. IAAF*, in *Rec. II*, p. 691 e in *Sentences du TAS-Sydney 2000*, p. 145),

¹³¹ Piuttosto esplicito il comunicato stampa del 1 agosto 2001, riassuntivo degli esiti del Congresso : «*Congress has approved by acclamation a Council proposal that all athletics disputes be referred to the Court of Arbitration for Sport. CAS is already recognized as an independent final arbitral body for sporting disputes worldwide. This move is intended to bring athletics in line with other major Olympic sports. All disputes will be referred to CAS, which is based in Lausanne, within sixty days of the date upon which the disputed decision was made* ». Vedi <http://www.iaaf.org/history/WCH/season=2001/eventCode=2639/news/kind=101/newsid=12955.html> (visitato il 15 marzo 2008).

¹³² L'art. 15, commi 1-2, della *Constitution IAAF*, in vigore dal 1 novembre 2007 recita: «*1. All disputes arising under this Constitution shall, in accordance with its provisions, be subject to an appeal to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne (CAS). 2. The CAS appeal shall be in accordance with the rules of CAS currently in force, provided always that the CAS Panel shall be bound to apply the Articles of this Constitution and the appellant shall file its statement of appeal within sixty days of the date of communication in writing of the decision that is to be appealed* ».

¹³³ La modifica fu deliberata al Congresso straordinario della FIFA il 7 luglio 2001 a Buenos Aires e pertanto nello stesso mese in cui la IAAF decideva di sciogliere l'*Arbitration Panel*.

¹³⁴ Per un'ampia analisi vedi VIGORITI, *FIFA, arbitrato, metodi di risoluzione delle controversie*, op. cit., p. 653-664.

¹³⁵ Il riferimento è alla versione dello Statuto in vigore nel 2001.

FIFA ad insistere molto sulle modalità di reperimento dei fondi e sull'autonomia del nuovo organo¹³⁶. La stessa istituzione del CIAF, quale fondazione di diritto svizzero finanziariamente dipendente dai contributi che tutte le singole federazioni s'impegnano a versare, appare come un chiaro riflesso dell'esperienza che ha portato, nell'ambito della vicenda TAS, all'istituzione del CIAS (vedi § 1.6).

La competenza attribuita al TAF risultava indubbiamente molto ampia¹³⁷ e, a seguito dell'adozione del Regolamento sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, fu ulteriormente accresciuta dalla prevista creazione di una camera specializzata del TAF in materia, che avrebbe avuto competenza esclusiva a conoscere dei ricorsi avverso alle sanzioni disciplinari pronunciate per rescissione unilaterale di un contratto sportivo senza giusta causa, nonché di tutte le controversie concernenti la risoluzione di un contratto¹³⁸.

Nella realtà dei fatti, tuttavia, il TAF non ha mai esercitato le funzioni e le competenze così generosamente attribuite, poiché l'analisi dei costi di gestione spinse la FIFA, dopo nemmeno 2 anni, ad abbandonare il progetto¹³⁹ e a rimettere il

¹³⁶ VIGORITI, *FIFA, arbitrato, metodi di risoluzione delle controversie*, op. cit., p. 655.

¹³⁷ La modifica dell'art. 63 approvata all'epoca prevedeva l'istituzione di un tribunale competente a decidere: «*any disputes involving FIFA, the confederations, national associations, leagues, clubs, players, officials and licensed agents for which the value involved in the litigation is CHF 10,000.- or more*», senza contare che «*will also be responsible for providing arbitration by settling disputes arising between a third party and any of the foregoing entities or persons provided they are covered by an arbitration agreement*»; vedi il testo, non più in vigore, su <http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/news/newsid=78425.html> (visitato il 17 maggio 2008); RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p.143 riferisce anche in merito alla competenza per un eventuale ricorso in appello, attraverso cui il TAF era competente a decidere su tutte le «*décisions prises en dernier ressort, après épuisement des instances prévues au niveau de la FIFA, des confédérations, des associations nationales, des ligues ou des clubs*», sempre che non avessero ad oggetto una «*violation des Lois du Jeu*» o una «*suspension inférieure ou égale à quatre matches*».

¹³⁸ Nel comunicato ufficiale dell'epoca, la Fifa sottolineava come «*The introduction of the TAF is a key element also for the revised international transfer regulations that were approved by the FIFA Executive Committee on 5 July in Buenos Aires.*»; consultabile su <http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/news/newsid=78425.html> (visitato il 21 Aprile 2008).

¹³⁹ Circolare FIFA n. 827, del 10 dicembre 2002, Tribunal Arbitral du Football (TAF) — Tribunal Arbitral du Sport (TAS), consultabile su http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/tas_827_en_63.pdf (visitato il 21 Aprile 2008) dove si legge «*it soon became apparent to FIFA that the finances made available to found the International Chamber for Football Arbitration (CIAF) were far from sufficient to fulfil its objectives of establishing and maintaining an independent arbitration chamber for football*».

contenzioso alla competenza del TAS. Dello sforzo profuso e dell'ambizione alla base del progetto restano solo alcune specifiche disposizioni introdotte dal Regolamento TAF che, per l'originalità e la possibile influenza su altre esperienze arbitrali, meritano di essere ricordate¹⁴⁰: a) la costituzione di un "camera dei presidenti" formata da 18 membri, tra cui gli arbitri nominati dalle parti devono necessariamente scegliere il presidente del collegio arbitrale (art. 20, 39 e 82 RTAF); b) l'obbligo, per ciascun collegio arbitrale che intenda derogare ad un consolidato orientamento giurisprudenziale del TAF, di consultare la camera dei presidenti allegando la motivazione posta a base del nuovo e diverso orientamento (art. 65 RTAF).

Infine, ulteriore esempio di esperienza arbitrale interna alle federazione internazionali è rappresentato dal *Tribunal International du Volleyball* (TIV), unico ad esercitare ancor oggi le proprie funzioni. Anzi, l'esistenza del TIV rappresenta l'eccezione rispetto all'invalsa affermazione secondo cui tutte le federazioni internazionali olimpiche riconoscono la giurisdizione del TAS. Con riferimento alla *Fédération Internationale de Volleyball* (FIVB) tale affermazione risulta corretta esclusivamente se riferita alle controversie in materia di doping¹⁴¹, poiché le altre controversie sono rimesse alla competenza giurisdizionale del TIV, «*compétent pour réviser les décisions prises par les institutions dirigeantes de la FIVB, quand ces décisions sont contraires aux dispositions et aux termes de la présente Constitution, au Code de conduite et aux Règlements régissant les activités et les compétitions de Volleyball ou qui sont contraires aux décisions du Congrès ou du Conseil*

¹⁴⁰ D'altronde, la valutazione complessiva delle premesse per l'esperimento non era apparsa particolarmente generosa; in particolare VIGORITI, *FIFA, arbitrato, metodi di risoluzione delle controversie*, op. cit., p. 664, afferma «*La ricerca di alternative al giudice statale è aspirazione legittima, specie a livello internazionale e negli ordinamenti particolari, ma l'opzione deve essere effettiva e credibile, e qui forse qualche aggiustamento appare davvero necessario*».

¹⁴¹ L'articolo art. 2.7.1 *FIVB Constitution* all'ultimo inciso recita «*Toutefois, les appels concernant le dopage doivent être soumis au Tribunal arbitral du sport*». Il testo integrale della *Constitution*, la cui ultima versione è stata approvata il 13 luglio 2005 è consultabile su <http://www.fivb.org/EN/FIVB/Constitution/FIVB.Constitution.2005.French.pdf>

d'administration » (art. 2.7.1 FIVB Constitution)¹⁴². Il funzionamento e l'organizzazione del TIV sono regolati da un apposito statuto¹⁴³ e sono interamente finanziati dalla federazione. La lista degli arbitri è chiusa e prevede un elenco di 50 membri nominati per un periodo di quattro anni, con mandato rinnovabile, dal consiglio di amministrazione della FIVB. Sono previste due distinte camere arbitrali – una “*Chambre d'Arbitrage*” e una “*Chambre d'Appel*” – che deliberano sulla base di due distinte procedure. La competenza del TIV è riferibile a tutte le controversie concernenti la pratica del Volleyball, ed ai ricorsi in appello presentati avverso le decisioni di una delle istituzioni della FIVB¹⁴⁴.

Ad oggi, il TIV è stato adito una sola volta, in relazione all'appello presentato dal presidente della federazione argentina di pallavolo contro il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti, il 4 Maggio 2003, dalla FTVB¹⁴⁵. Il procedimento è giunto a conclusione il 18 marzo del 2004 con la conferma del provvedimento d'espulsione e l'espressa precisazione che «*this decision is final, concluding this way the case in front of the IVT*», ma ciò non ha impedito al tribunale cantonale di *Voad* di dichiararsi competente sulla richiesta di misura cautelare avanzata dallo stesso dirigente.

A seguito di tale vicenda, la FIVB si è interrogata sull'opportunità di rivedere il proprio modello di arbitrato, al fine di renderlo maggiormente aderente alla nozione di tribunale arbitrale descritta dalla giurisprudenza svizzera, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti d'indipendenza. Tuttavia, l'ultima versione degli

¹⁴² Analogamente l'art.1.6.12.1 degli *Statutes du Tribunal International du Volleyball*, stabilisce «*At the request of the NFs concerned, the Arbitration Chamber of the International Volleyball Tribunal may act as an arbitrator in all disputes regarding the transfer of players*»

¹⁴³ Gli *Statutes du Tribunal International du Volleyball* sono pubblicati in SIEKMANN/SOEK, *Arbitral and Disciplinary Rules of International Sports Organisations*, Cambridge 2001, p. 377 ss.

¹⁴⁴ Cfr. art. 2.7.1.2, let.b) *Constitution FIVB*: «*la Chambre d'appel, compétente pour juger en appel les décisions rendues par les institutions de la FIVB autres que le TIV lui-même.*» e art. 1.1 *Statutes TIV*

¹⁴⁵ Il provvedimento d'espulsione fu determinato da motivi di corruzione. In particolare, in occasione del Campionato del Mondo Maschile svoltosi in Argentina nell'ottobre 2002, il presidente della Federazione argentina, *Mario D. Goijman*, aveva sottoscritto diversi accordi di sponsorizzazione senza la concessione della FIVB.

statuti federali non sembra aver lasciato spazio alle summenzionate istanze¹⁴⁶.

1.5.2 I tribunali arbitrali esterni al movimento olimpico

Come già sottolineato in precedenza, pur nella sua straordinaria rilevanza il movimento olimpico non è in grado di abbracciare tutti i fenomeni e le competizioni sportive e all'infuori di esso trovano spazio avvenimenti sportivi in grado di coniugare il carattere internazionale con una straordinaria attrattiva economica e mediatica. In particolare intendiamo qui riferirci ai due eventi sportivi che meglio incarnano tale premessa: il Campionato del mondo di Formula 1 e la Coppa America di Vela, entrambi prevedenti meccanismi arbitrali di risoluzione delle controversie.

Per quanto concerne il Campionato di formula 1, documento fondamentale è il *Concorde Agreement*¹⁴⁷, accordo stipulato tra la FIA e le scuderie partecipanti al campionato, che detta una disciplina generale della competizione. Tale accordo contiene: a) una clausola compromissoria¹⁴⁸ che deferisce alla Corte arbitrale internazionale costituita sotto l'egida della Camera di commercio internazionale di

¹⁴⁶ Il riferimento è all'idea di un accordo con la Camera di commercio e dell'industria di Ginevra su cui HAEBERLI, *La Fédération internationale de volley-ball projetée de résoudre ses litiges à Genève*, in *Le Temps* 8 octobre 2003. In questo modo la federazione intendeva coniugare la lunga esperienza della Camera nell'amministrazione di arbitrati commerciali e le specificità delle controversie sportive, attraverso l'introduzione di una sezione e di un regolamento ad esse dedicati.

¹⁴⁷ La copia attualmente in vigore del *Concorde Agreement* non è disponibile in quanto documento riservato. Su sito internet www.concordeagreement.com è disponibile una copia dell'accordo firmato nel 1997. Le trattative tese a definire la nuova versione dell'accordo si inseriscono nell'ambito di un più ampio e durissimo contenzioso tra la FIA e le scuderie automobilistiche, tema a cui è dato grande risalto sugli organi d'informazione.

¹⁴⁸ L'articolo 17 del *Concorde Agreement* del 1997 recita: “*All disputes arising in connection with this present Agreement (other than a dispute falling within the provisions for the settlement of disputes in the Sporting Code) shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce in force at the date hereof by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules. It is agreed that if such arbitrator(s) shall consider that his (their) award may depend upon a decision to be given in accordance with the Sporting Code the making of such award shall be suspended until after the notification of such decision (which must be final and conclusive) to such arbitrator(s). An award of the arbitrator(s) shall not be inconsistent with such decision aforesaid*”

Parigi (ICC)¹⁴⁹ le controversie tra la FIA e le scuderie automobilistiche¹⁵⁰; b) una serie di disposizioni standard che le scuderie si impegnano ad includere nei contratti con i piloti, compresa una clausola compromissoria che devolve al *Contract Recognition Board* (CRB) la risoluzione di controversie occasionate dalla presenza di accordi contrattuali con più scuderie coinvolgenti uno stesso pilota.

Il *Contract Recognition Board*, con sede a Ginevra, è composto di soli 6 membri nominati dal presidente della Corte internazionale di arbitrato dell'ICC tra giuristi di chiara fama e con esperienza al livello internazionale, i quali non debbono essere in alcun modo implicati nella Formula 1. La competenza del *Board* è quanto mai specifica, risolvendosi esclusivamente nel «*to determine priority as between any contracts for the services of the same driver that cover the same period of time*»¹⁵¹, ma consente di mantenere le questioni contrattuali e il relativo contenzioso sotto un costante monitoraggio¹⁵². Si consideri, infatti, che le scuderie di Formula 1 consegnano automaticamente i contratti stipulati con i piloti presso il *Board*, riconoscendo ad esso una competenza esclusiva, tesa a favorire la continuità ed uniformità di giudizi.

Più tortuosa, invece, la vicenda che ha portato all'istituzione dell'*America's Cup Arbitration Panel*, certamente non previsto all'epoca della prima edizione della "Coppa delle Cento Ghinee"¹⁵³. L'edizione del 1988 di questa antica e prestigiosa

¹⁴⁹ In argomento si veda, per tutti, CRAIG/PARK/PAULSSON, *International Chamber of Commerce Arbitration*, New York-Parigi 2000, pp. 492-497.

¹⁵⁰ Si veda la sentenza ICC del 3 febbraio 1999, causa n. 10211/AER *Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) and British American Racing (BAR)*, citata in BELOFF/KERS/DEMETRIOU, *Sports Law*, Oxford (Oregon) 1999, p. 256

¹⁵¹ Così la decisione della *High Court of Justice* nel caso *Walkinshaw vs Diniz*, in *Arbitration International*, 2001, p. 193 ss., sp. 196; sulla sentenza e più in generale sul rimedio arbitrale in Formula 1, vedi KAUFMANN-KOHLER/PETER, *Formula One Racing and Arbitration: The FIA Tailor-Made System for Fast Track Dispute Resolution*, in *Arbitration International*, 17, 2, 2001, p. 173 ss.

¹⁵² Tra le questioni più recenti può essere qui ricordata la vertenza tra Williams e BAR per il pilota Jenson Button che al termine della stagione 2004 firmò un biennale con la Williams ma fu poi costretto a rimanere alla BAR su decisione del *Contract Recognition Board* che, esaminati i contratti, ritenne che il pilota fosse ancora vincolato alla sua vecchia scuderia per la stagione 2005.

¹⁵³ Piace ricordare che la competizione ebbe origine il 22 agosto 1851 quando il *Royal Yacht Squadron* britannico con 17 imbarcazioni sfidò il *New York Yacht Club*, che decise di partecipare con la galea *America*, in un percorso attorno all'Isola di Wight. *America* vinse con un distacco enorme, 8 minuti sulla seconda imbarcazione, aggiudicandosi la "Coppa delle cento ghinee" (riferito

competizione fu sostanzialmente disputata dinanzi alla Corte Suprema di New York¹⁵⁴, unica competente in materia poiché depositaria di un atto – il “*Deed of Gift*”¹⁵⁵ – ad essa consegnato nel 1887. La Corte, pur animata dalle migliori intenzioni, si mostrò in evidente difficoltà di fronte alle specificità del tipo di controversia¹⁵⁶ e questo convinse i sindacati rappresentanti i tre *yacht clubs* detentori della coppa (New York, Real Perth e San Diego) ad istituire un *Trustee Committee* avente la competenza di risolvere tutte le vertenze insorgenti tra i

al prezzo della stessa) che era stata messa in palio per celebrare la prima esposizione universale di Londra. Dopo la vittoria il *New York Yacht Club* decise di ribattezzarla in onore della barca vincitrice, dandole l'attuale nome di *America's Cup*. La scelta peraltro si rivelò profetica considerato che il New York Yacht Club riuscì a rimanere imbattuto per 25 sfide nell'arco di 132 anni, segnando quella che è senza dubbio la più lunga serie vincente nella storia dello sport.

¹⁵⁴ Cercando di esporre la vicenda in estrema sintesi, si può qui ricordare che nel 1988 un sindacato neozelandese guidato da Sir Michael Fay, sfidò il *San Diego Yacht Club* allora detentore della coppa, chiedendo di gareggiare, in applicazione dell'originario regolamento della competizione (*deed of gift*) con un'imbarcazione di grandi dimensioni, in luogo della classe 12 metri in uso dal 1958. Un primo giudizio fu necessario per accertare la validità della sfida formulata dai neozelandesi ed inibire al *Defender* di accettare altre sfide. Ritenuta valida la sfida, il *San Diego Yacht Club*, per tutta risposta, propose la propria interpretazione del regolamento e oppose un semplice catamarano alla barca neozelandese evidenziando come il *deed of gift* non richiedesse espressamente che la competizione fosse tra barche monoscafo. A fronte di un nuovo ricorso, la Corte Suprema di New York si riservò di decidere ogni controversia a seguito dell'effettuazione delle gare, dando così il via ad una serie di regate assolutamente fittizie. Il contenzioso che ne seguì fu quanto mai virulento. Seguiranno altri due ricorsi alla Suprema Corte di Giustizia dello Stato di New York, dagli esiti opposti. Una prima sentenza del 28 marzo 1989 assegnerà la Coppa agli sfidanti neozelandesi, accogliendo la tesi secondo cui il comportamento del *Defender* era da considerare antisportivo e contrario ai principi del *Deed of Gift*. Questo giudizio fu però rovesciato dalla *Appellate Division* della Corte Suprema nel settembre dello stesso anno, che confermò la vittoria del *San Diego Yacht Club*. Infine, una successiva pronuncia della Corte di Appello dello Stato di New York, del 26 aprile 1990, confermerà in via definitiva, dopo oltre un anno e mezzo di ricorsi giudiziari, il risultato del campo di regata. Per una ricostruzione dettagliata vedi NAFZIGER, *Caratteri e tendenze del diritto sportivo internazionale*, in *Riv. dir. sportivo*, 1996, p. 240 ss; GIANNINI, *International Sports Competition: The America's Cup 1988 – The legal battle*, in *Harvard International law journal*, 1989, 264 ss. Il testo della sentenza definitiva del 26 aprile 1990 è riportato su PETER(e altri), *Arbitration in The America's Cup*, La Haye 2004, p.19-47

¹⁵⁵ Nel 1887, George L. Schuyler, ultimo sopravvissuto degli armatori di "America", riscrisse il regolamento della competizione. Il documento, firmato da Schuyler, controfirmato dal Commodoro del New York Yacht Club, Elbridge T. Gerry, fu depositato il 24 ottobre 1887, presso la Corte Suprema dello Stato di New York, che divenne unico ente competente in materia di modifiche al “*Deed of Gift*” ed arbitro d'ogni eventuale contestazione. Il testo del *Gift* è riportato in PETER, *Arbitration in The America's Cup*, op. cit., p.15; vedi anche PETER/ZUBLIN, *Arbitrato nella Coppa America*, in *Riv. arbitrato*, 2003, p. 438 che evidenziano «Sotto il profilo giuridico, con il *Deed* veniva istituito un trust, con il detentore della coppa quale trustee. Essendo ciò avvenuto a New York, il trust (e in generale il *Deed of Gift*) è – e rimane – retto dal diritto di quello Stato.»¹⁵⁶

partecipanti alla competizione, ad eccezione di quelle concernenti le regole tecniche o di regata¹⁵⁷. Il *Trustee Committee* rappresentò una mera tappa di passaggio, poiché nel 1995 il *New Zealand Yacht Squadron*, in qualità di *Defender*, e il *New York Yacht Club*, quale storico detentore della Coppa, adottarono il protocollo-RNZYS¹⁵⁸ in esecuzione del quale fu istituito l'*America's Cup Arbitration Panel* (ACAP)¹⁵⁹.

Il protocollo prevede un tribunale arbitrale di 5 membri, due dei quali designati dal *Defender*, due dall'imbarcazione sfidante e il quinto, che funge da Presidente, nominato dagli altri quattro membri. Gli arbitri devono disporre di conoscenze sufficienti in materia nautica e di conoscenze specifiche sulla Coppa America (la storia, il *Deed of Gift*, le decisioni dei precedenti *trustees*), oltre ad una buona reputazione. Le norme procedurali sono determinate direttamente dall'ACAP; la competenza dell'Arbitration Panel aveva originariamente carattere generale e residuale, potendo essere riferita a tutte le controversie la cui risoluzione non spettasse alla Giuria Internazionale (competente per le questioni relative allo svolgimento delle regate) o del *Measurement Committee* (che si fa carico delle controversie relative alle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni)¹⁶⁰.

A partire dal 2003, invece, la disciplina contenuta nel protocollo della XXXII edizione prevede un solo organo a cui risultano attribuite le competenza sia dell'ACAP che della Giuria internazionale. Quanto ai rapporti con le giurisdizioni statali, il protocollo prevede che l'ACAP abbia una giurisdizione esclusiva e finale, con esplicita esclusione del ricorso ai tribunali ordinari; uniche eccezioni previste, le controversie concernenti i danni alla persona e/o proprietà o la violazione degli

¹⁵⁷ KAUFMANN-KOHLER, PETER, *Formula One Racing and Arbitration*, op. cit., p. 174.

¹⁵⁸ Il protocollo è pubblicato nella versione del 2002, che riprende il precedente testo senza cambiamenti, sulla *Rivista dell'arbitrato*, 2003, p.641 ss.

¹⁵⁹ Si veda PETER, *Arbitration in The America's Cup*, op. cit., p. 75 ss.

¹⁶⁰ PETER/ZUBLIN, *Arbitrato nella Coppa America*, op. cit., p. 447-48, osserva come, mentre la coabitazione con il Measurement Committee si è rivelata del tutto pacifica, le potenziali aree di conflitto giurisdizionale tra l'ACAP e la Giuria internazionale avevano spinto i firmatari del Protocollo a sottoscrivere un ulteriore *Clarification #1*, in cui si precisava che l'ACAP sarà competente a dirimere controversie relative a materie attribuite alla Giuria Internazionale, ma solo nella misura in cui la questione sia in qualche modo collegata con la normativa della cui applicazione è responsabile l'ACAP (ovvero il *Deed of Gift*, lo stesso Protocollo, le *Interpretative Resolutions* e le decisioni dell'ACAP).

impegni di riservatezza. Si tenta, in altre parole, di costituire un organo che, ad eccezione delle questioni squisitamente tecniche, sia in grado di dirimere in modo definitivo e soprattutto rapido tutte le controversie relative alla Coppa America e ai *Challenger Selection Series* (la c.d. *Louis Vuitton Cup*). Come ovvio, il rischio di un ricorso davanti ai tribunali ordinari non è eliminabile, ma dall'istituzione dell'ACAP esso non si è mai concretizzato e ciò anche in ragione del fatto che tale ricorso integrerebbe un'espressa violazione del protocollo, la cui integrale accettazione è condizione per la partecipazione alle regate eliminatorie. Negli anni il *Panel* ha visto progressivamente crescere il contenzioso e parallelamente la propria autorevolezza: lo svolgimento sempre più lungo e articolato dell'*America's Cup*, e la costante crescita di imbarcazioni partecipanti, dell'interesse mediatico e del giro d'affari, hanno contribuito a fare dell'*Arbitration Panel* un tribunale quasi permanente, con una produzione giurisprudenziale numericamente importante¹⁶¹.

In conclusione ci sembra di poter affermare senza timore di smentite che le esperienze arbitrali venute alla luce al di fuori del Movimento Olimpico hanno saputo ritagliarsi spazio e longevità ben maggiore dei paralleli esperimenti federali. Quest'osservazione sembra confermare da un lato e una volta di più, la naturale preferenza per lo strumento arbitrale in un ambito di competizione sportive internazionali, dall'altro lato la sensazione che lo scarso successo ottenuto dai vari *Tribunal Arbitral du Football*, *Arbitration Panel della IAAF* e *Tribunal Internationale du Volleyball* debba essere necessariamente ricondotte al piglio monopolistico e fagocitante del *Tribunal Arbitral du Sport*.

1.6. Il *Tribunal Arbitral du Sport* (TAS): struttura e funzioni

La presente ricostruzione introduttiva dei sistemi di giustizia e arbitrato sportivo apparirebbe senza dubbio incompleta se non dessimo conto dell'istituzione arbitrale che più di ogni altra ha saputo dar abito e cittadinanza all'arbitrato sportivo

¹⁶¹ Per la raccolta dei lodi dell'*Arbitration Panel* fino al 2002 si veda PETER, *Arbitration in The America's Cup*, op. cit., p. 79 ss.

internazionale. Pur tuttavia, in questa sede ci limiteremo ad una presentazione del Tribunale, consapevoli che tutti i principali aspetti della sua organizzazione verranno successivamente ridiscussi e approfonditamente analizzati.

Il TAS¹⁶² è un tribunale arbitrale permanente, creato dal CIO nel 1983 «*[I]n order to settle sports-related disputes through arbitration and mediation*» (S1 Code TAS). Originariamente, si presentava come un'istituzione di arbitrato autonoma dal punto di vista organizzativo ma priva della personalità giuridica¹⁶³; si componeva di sessanta membri, scelti per una parte preponderante dal CIO, che ne sosteneva per intero i costi di gestione e funzionamento. La prima versione dello Statuto, entrata in vigore il 30 giugno 1984, prevedeva un'unica procedura per tutte le tipologie di controversie: dopo un primo¹⁶⁴ esame sull'ammissibilità delle domande formulate (art. 20 ex Statuto TAS) ed un eventuale tentativo preliminare di conciliazione (art. 27, co. 2 e 29 ex Statuto TAS), si svolgeva un procedimento arbitrale amministrato in maniera molto simile a quello delle istituzioni di arbitrato commerciale.

Il legame genetico con il CIO¹⁶⁵, tuttavia, poneva molti dubbi sulla idoneità del TAS ad operare in veste di tribunale arbitrale, con particolare riferimento all'indipendenza rispetto al soggetto che ne aveva determinato la costituzione e alle ipotesi in cui il CIO fosse parte di una controversia posta a giudizio di fronte ad un collegio arbitrale del TAS. Tali riserve furono formalmente esplicitate dal Tribunale Federale Svizzero nella sentenza del 15

¹⁶² La letteratura giuridica in argomento è ormai vastissima. Qui si ricordi che la *Recueil officiel* della giurisprudenza del TAS è opera di REEB, *Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards (1986-1998)*, Bern, 1998 (citata come *Rec. I*); ID., *Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards (1998-2000)*, II, The Hague, 2002 (citata come *Rec. II*); ID., *Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards (2001-2003)*, III, The Hague, 2004, (citata come *Rec. III*). Inoltre, a partire dall'anno 2001, una rassegna delle decisioni più significative è annualmente riprodotta e commentata in *Journal du Droit Internationale*. Tutte le decisioni più importanti ed, in particolare, i lodi più recenti sono pubblicati sul sito www.tas-cas.org.

¹⁶³ La prima analisi in dottrina si deve a M'BAYE, *Une nouvelle institution d'arbitrage: le Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S.)*, in *Annuaire Francais de Droit International*, 1984, p. 409 ss.

¹⁶⁴ Un eventuale valutazione di inammissibilità non impediva all'attore di procedere con la domanda, poiché una pronuncia definitiva era rimessa al collegio che si sarebbe specificamente occupato della controversia (art. 36 ex Statuto TAS).

¹⁶⁵ Cfr. FUMAGALLI, *La giurisdizione sportiva internazionale*, in VELLANO - GREPPI (a cura di), *Diritto internazionale dello Sport*, Torino 2005, p. 123.

marzo 1993¹⁶⁶ – nota come sentenza *Gundel* dal nome del fantino che impugnò in quella sede una previa pronuncia del TAS – inducendo il CIO ad intraprendere un'importante riforma del TAS, caratterizzata da una profonda riorganizzazione delle sue strutture e, soprattutto, dalla creazione di un nuovo organo: il *Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport* (CIAS). Il CIAS è una fondazione di diritto svizzero con sede a Losanna, che ha assunto lo specifico ruolo di assicurare l'indipendenza del TAS e di salvaguardare i diritti delle parti secondo principi formalmente individuati nel nuovo *Code d'Arbitrage en matière de sport* del 1994 (*Code TAS*). Il Codice riunisce disposizioni di carattere statutario, relative all'organizzazione degli organi che concorrono alla risoluzione del contenzioso sportivo (artt. S1-S26), e, di seguito a queste, altre disposizioni di carattere procedurale, che disciplinano lo svolgimento dei giudizi sottoposti al TAS (artt. R27-R69). La norma d'apertura del Codice (S1) chiarisce come la risoluzione delle controversie in materia sportiva sia ormai assicurata da due organi: il TAS e il CIAS.

Gli artefici della riforma hanno dedicato particolare attenzione alla composizione del CIAS: 20 membri, dotati di competenza giuridica di alto livello, nominati, per un periodo rinnovabile di quattro anni (S4-S5 *Code TAS*), al fine di assicurare una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le componenti del mondo dello sport¹⁶⁷. L'insieme delle funzioni attribuite è particolarmente significativo, poiché teso ad esplicitare il distacco rispetto al sistema precedente, in cui gran parte di esse veniva esercitato dal CIO¹⁶⁸. Al CIAS spettano (S6 *Code TAS*): a) funzioni di carattere organizzativo, quali l'adozione e la modificazione del Codice, la nomina dei presidenti delle camere e del segretario generale del TAS ovvero l'individuazione dei componenti la lista da cui saranno tratti gli arbitri chiamati a costituire i

¹⁶⁶ La sentenza è riprodotta, in traduzione italiana, in *Riv. dir. sportivo*, 1994, p. 510 ss.

¹⁶⁷ KAUFMANN-KOHLER, *Réforme des structures et révision des règles d'arbitrage*, in *Conférence internationale Droit et Sport*, Losanna (TAS) 1994, p. 57.

¹⁶⁸ FUMAGALLI, *La giurisdizione sportiva internazionale*, in op. cit., p. 124.

singoli collegi giudicanti; b) funzioni di carattere finanziario, quali assicurare il finanziamento del TAS e la gestione dei fondi derivanti dal suo funzionamento, approvarne il bilancio preventivo ed i conti consuntivi; c) funzioni di carattere giurisdizionale, essendo competente a decidere sulla revocazione e sulla riconsunzione degli arbitri.

Per quanto concerne il TAS, invece, la riforma del 1994 lascia invariato lo scopo dell'istituzione, espresso dall'art. S3 del *Code*: « *Le TAS, qui dispose d'une liste d'arbitres, procure, par la voie de l'arbitrage assuré par des Formations composées d'un ou de trois arbitres, la solution des litiges survenant dans le domaine du sport*». Tuttavia vengono introdotte due importanti innovazioni. Innanzitutto, cambia la modalità di composizione della lista di arbitri: dai 60 membri che componevano la lista, di cui la metà chiamata direttamente dal CIO, si è passati ad una lista di almeno 150 membri nominati direttamente dal CIAS, e dei quali solo un quinto è designato su proposta del CIO (S13-14 *Code TAS*)¹⁶⁹. Inoltre, vengono distinte due diverse camere arbitrali (S3, co.2 e S20 *Code TAS*): da un lato la risoluzione delle controversie di carattere "privato" sottoposte alla *Chambre d'arbitrage ordinaire* e dall'altro, la risoluzione di controversie, ivi comprese quelle collegate all'uso di sostanze dopanti, relative a decisioni di tribunali disciplinari di federazioni, associazioni o organismi sportivi, sottoposte alla *Chambre arbitrale d'appel* nella misura in cui tale potere sia previsto dagli statuti di tali organismi o da uno specifico accordo.

Ciascuna camera ha un presidente (ed un supplente) nominato dal CIAS (S6, co. 2 *Code TAS*). Il ruolo dei presidenti di camera consiste nell'amministrare la procedura, dal momento del deposito della domanda alla costituzione del collegio chiamata a decidere; in particolare, il presidente avrà il potere di nominare gli arbitri in caso di inerzia di una parte (R40, co. 2 *Code TAS*) e deciderà sulle richieste di provvedimenti cautelari (R37, co. 2 *Code TAS*). Si consideri, comunque, che la

¹⁶⁹ Altri due quinti sono designati su proposta delle federazioni internazionali e dei comitati olimpici nazionali, mentre i due quinti rimanenti saranno scelti con la volontà di salvaguardare gli interessi degli atleti e tra persone indipendenti rispetto agli organismi sportivi summenzionati.

distinzione tra camere, più che sul piano organizzativo (la lista degli arbitri è infatti unica), si manifesta soprattutto sul piano procedurale, poiché lo svolgimento dell'arbitrato di fronte all'una o all'altra camera è regolato da norme differenti (vedi cap. III). La distribuzione delle domande tra le due camere, in funzione della loro natura, è operata dal Segretario Generale (S20, co. 2 e S22 Code TAS).

Infine, al TAS è attribuita anche una funzione consultiva (S12, co. 3, let. e Code TAS), che può essere attivata dal CIO, dalle federazioni internazionali, dai Comitati nazionali olimpici, dalla WADA, dai Comitati organizzatori dei Giochi olimpici e dalle associazioni riconosciute dal CIO; suo oggetto può essere qualsiasi questione giuridica collegata all'attività sportiva (R60 Code TAS)¹⁷⁰. La domanda, accompagnata da tutta la documentazione che le parti ritengano d'ausilio, è indirizzata al Presidente del TAS, il quale, effettuata una preliminare valutazione sull'ammissibilità della richiesta, nomina un collegio di tre arbitri e formula « *selon sa propre appréciation* » le questioni su cui rendere l'attività consultiva (R61 Code TAS)¹⁷¹. Il parere reso « *ne constitue pas une sentence arbitrale et n'a pas de valeur contraignante* » (R62 Code TAS), ma è stato correttamente osservato come il novero dei soggetti legittimati ad attivare tale funzione finisca per suggerire, perlomeno in alcuni casi, la sua trasformazione « *in una forma "indiretta" di arbitrato, volta a dirimere controversie insorte tra federazioni internazionali o tra Comitati nazionali olimpici, laddove alla richiesta congiunta di parere si accompagni l'impegno assunto dalle parti di rispettarne il contenuto, accettandolo come vincolante* »¹⁷².

¹⁷⁰ Così l'art. R60 del Code: « [redacted] ».

¹⁷¹ L'art. R61 recita: « [redacted] »

¹⁷² FUMAGALLI, *La giurisdizione sportiva internazionale*, op. cit., p. 125.

1.6.1 ... (segue) gli uffici decentrati e le *Chambre ad hoc*

L'articolo S6, co. 8, del *Code TAS* prevede « *Il met en oeuvre, s'il le juge opportun, des structures d'arbitrage régionales ou locales, permanentes ou ad hoc* ». In applicazione di tale disposizione il TAS ha potuto istituire tanto delle sedi permanenti dislocate in specifici territori, quanto dei Tribunali temporanei chiamati ad operare in funzione di una specifica competizione sportiva (*ad hoc*, appunto). Per quanto concerne le prime, il TAS ha istituito nel 1996 due uffici decentrati, uno negli Stati Uniti (originariamente a Denver, poi trasferito a New York) e l'altro in Australia (a Sydney), il cui ruolo principale consiste nel facilitare l'accesso al TAS a tutti i soggetti domiciliati in America del nord e in Oceania¹⁷³. In particolare, l'ufficio decentrato del TAS per l'Oceania è stato chiamato ad affrontare un cospicuo contenzioso avente ad oggetto le selezioni operate dalle federazioni nazionali australiane per i giochi olimpici di Sydney, in forza di una clausola arbitrale contenuta nel Regolamento del comitato olimpico¹⁷⁴. Con l'occasione l'ufficio ha potuto anche chiarire il proprio ruolo e il relativo rapporto con il TAS, affermando che « *all times operated as an Australian emanation of the CAS providing registry to the CAS* »¹⁷⁵.

¹⁷³ REEB, *Le Tribunal arbitral du sport: son histoire et son fonctionnement*, in *Rec. II.*, p. xx ; ID. *Presentation - Le Tribunal Arbitral du Sport: ...*, op. cit., p. 240; ID., *The role of the Court of Arbitration for Sports*, in *International law and The Hauge's 750th anniversary*, La Haye 1999, p. 237.

¹⁷⁴ MCLAREN, ...*The ad hoc division at the Olympic games*, op. cit., p. 520.

¹⁷⁵ Riportato nella sentenza della *New South Wales Court of Appeal, Angela Raguz vs Rebecca Sullivan & Ors.*, 1.9.2000, su <http://www.austlii.edu.au/au/cases/nsw/NSWCA/2000/240.html>. Tuttavia occorre notare come proprio la Corte Australiana non abbia saputo giudicare della natura giuridica degli uffici decentrati. Allo stesso modo in dottrina residuano dubbi sulla auto-definizione riportata, poiché tali uffici finirebbero per amministrare in loco degli arbitrati nazionali, « *différents des arbitrages "habituels" administrés par le greffe principal à Lausanne* », cfr. RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 84.; nello stesso senso HAAGEN, *Have the wheels already been invented? The Court of Arbitration for Sport as a model of dispute resolution*, op. cit., p. 2.

Venendo invece al ruolo delle Camere arbitrali *ad hoc*¹⁷⁶, esse nascono per far fronte al contenzioso emergente nel corso delle competizioni olimpiche. Con decisione assunta il 28 settembre 1995 il CIAS ha infatti adottato il *Règlement d'arbitrage pour les jeux olympiques*, in larga misura modellato sul Regolamento di procedura del TAS, che avrebbe trovato applicazione nel corso degli imminenti giochi olimpici di Atlanta. In quell'occasione la camera *ad hoc* fu chiamata a risolvere sei controversie e l'esperienza è stata puntualmente replicata in ogni edizione dei giochi olimpici invernali ed estivi¹⁷⁷. I partecipanti ai giochi (atleti, tecnici, ufficiali...) accettano la competenza della camera *ad hoc* firmando una clausola compromissoria inserita nel modulo d'iscrizione ai giochi¹⁷⁸. La lista degli arbitri è composta di soli 12 membri (9 per i giochi invernali¹⁷⁹), con un presidente e un vice-presidente, tutti nominati dal CIAS per decidere direttamente in loco le controversie che sopravvengono durante lo svolgimento dei giochi.

La derivazione della disciplina del Regolamento della Camera *ad hoc* dal modello procedurale offerto dal TAS si manifesta soprattutto sotto il profilo della competenza, laddove la Camera *ad hoc* è chiamata a decidere

¹⁷⁶ Non mancano in dottrina riflessioni specifiche, vedi BELOFF, *The CAS ad hoc Division at the Sidney Olympic Games*, in *International Sport Law Review*, 2001, pp. 105; FUMAGALLI, *Arbitrato e Giochi olimpici: il Tribunale arbitrale dello sport ad Atlanta*, in *Riv. dir. sportivo*, 1997, p. 23 ss.; KAUFMANN-KOHLER, *Nagano et l'arbitrage - Ou vers une justice de proximité*, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 1998, p. 311 ss.; KAUFMANN-KOHLER, *Arbitration at the Olympics. Issues of fast-track dispute resolution and sports law*, La Haye 2001; MARTENS/OSCHUTZ, *Die Entscheidungen des TAS in Sydney*, in *Zeitschrift für Sport und Rechi*, 2001, p. 4 ss.; ID., *Die Entscheidungen des TAS in Salt Lake City*, in *Zeitschrift für Sport und Rechi*, 2002, p. 89 ss; MCLAREN, *...the ad hoc division at the Olympic games*, op. cit., p. 520.

¹⁷⁷ Dopo Atlanta, le successive Camere ad hoc hanno emesso sei decisioni ai giochi invernali di Nagano, quindici ai giochi estivi di Sidney, sette a Salt Lake City, dieci ad Atene, sette a Torino e otto a Pechino. Considerato che il numero di atleti in gara è costantemente cresciuto nel succedersi delle varie edizioni, si potrebbe quasi affermare che sia in corso un lieve decremento del contenzioso durante lo svolgimento dei Giochi. Le sentenze sono tutte consultabili sul sito ufficiale del TAS alla pagina <http://www.tas-cas.org/jurisarchives> e in specifiche raccolte pubblicate dallo stesso Tribunale.

¹⁷⁸ Vedi KAUFMANN-KOHLER, *Arbitration at the Olympics. Issues of fast-track dispute resolution and sports law*, op. cit., p. 23 note 66.

¹⁷⁹ MARTENS/OSCHUTZ, *Die Entscheidungen des TAS in Salt Lake City*, op. cit., p.90-93. In occasione delle olimpiadi invernali di Nagano, la lista era composta di soli 6 arbitri KAUFMANN-KOHLER, *Nagano et l'arbitrage*, op. cit., p. 311

oltre a controversie di natura ordinaria, soprattutto controversie relative a decisioni assunte dagli organi disciplinari di un ente sportivo di cui l'atleta chiedi la revisione ovvero che ne venga disposta, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia. Le norme che regolano lo svolgimento della procedura arbitrale appaiono caratterizzate da esigenze di massima concentrazione e celerità, in funzione delle caratteristiche peculiari dell'evento olimpico: in particolare, è espressamente previsto che la pronuncia della decisione finale, salvo proroghe concesse dal Presidente della Camera, debba pervenire entro 24 ore dal deposito della domanda di arbitrato (art. 18). L'esigenza della rapidità si manifesta, peraltro, anche in altre norme: l'art. 9 che prevede forme accelerate e semplificate di comunicazione o l'art. 11 che affida al Presidente della Camera *ad hoc* il compito di nominare l'intero Collegio arbitrale (art. 11).

È interessante, altresì, notare come il successo dell'istituzione sia stato immediato e diffuso, tanto da divenire oggetto di "esportazione" al di fuori del contesto olimpico. In quest'ottica, i Giochi del Commonwealth svoltisi a *Kuala Lumpur* nel 1998¹⁸⁰ sono stati il primo evento sportivo ad usufruire di una Camera *ad hoc* istituita dal TAS; esperienza replicata anche nelle successive edizioni di *Manchester*¹⁸¹ e *Melbourne*. Analogamente l'UEFA ha espressamente richiesto l'istituzione di una camera *ad hoc* in occasione del Campionato Europeo di Calcio svoltosi in Belgio e Olanda nel 2000¹⁸², in Portogallo nel 2004¹⁸³ e in Austria e

¹⁸⁰ REEB, *Le Tribunal arbitral du sport: son historie et son fonctionnement*, in *Rec. II.*, p. xx ; *ID. Presentation - Le Tribunal Arbitral du Sport: ...*, op. cit., p. 240.

¹⁸¹ In questa sede la pronuncia CAS CG 02/001, *G. vs Commonwealth Games Canada (CGC) & Triathlon Canada (TC)*, del 2 Agosto 2002 .

¹⁸² REEB, *Le Tribunal arbitral du sport: son historie et son fonctionnement*, in *Rec. II.*, p. xx ; *ID. Presentation - Le Tribunal Arbitral du Sport: ...*, op. cit., p. 240.

¹⁸³ I Giochi del Commonwealth si svolgono ogni quattro anni e coinvolgono attualmente 53 nazioni tutte aderenti al Commonwealth. Questa manifestazione comprende anche sport che sono praticati prevalentemente nei paesi del Commonwealth, come ad esempio il *rugby a 7*, il *netball*, e *lawn bowls*, vedi Phillips, *The Commonwealth Games: the history of all the sports*, Manchester 2002. È interessante notare che a differenza di quanto avviene per i giochi olimpici le quattro nazioni costitutive del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord) così come i

Svizzera nel 2008¹⁸⁴; esempio seguito dalla stessa FIFA per il Campionato del Mondo di Calcio svoltosi in Germania nel 2006. Il ruolo di queste camera arbitrali è apparso quasi simbolico, a fronte di un'attività giurisprudenziale episodica se non nulla, ma appar fuor di dubbio che questa progressiva diffusione rappresenti un importante testimonianza dell'efficacia del modello arbitrale e, parimenti, una palese conferma del ruolo e del prestigio, oramai consolidato, del sistema TAS.

paesi sotto le dipendenze della corona (Guernsey, Jersey, Isola di Man e i territori Britannici oltremare) partecipano ai giochi con squadre separate.

¹⁸⁴ Il Regolamento adottato in occasione del Campionato Europeo 2008 può essere consultato su <http://www.tas-cas.org/adhoc-rules>.

CAPITOLO II

ARBITRATO SPORTIVO E DIRITTO DELL'ARBITRATO

SOMMARIO: 2.1. Introduzione – 2.2. Criteri di collegamento – 2.3. Caratteri distintivi del diritto dell'arbitrato svizzero – 2.3.1. Carattere volontario – 2.3.2 La scelta e l'indipendenza degli arbitri – 2.3.3 Funzione sostitutiva della giurisdizione statale e l'arbitrato d'appello. – 2.3.4. La natura della controversia arbitrabile – 2.4. La Sentenza *Gundel* e le sue sorelle – 2.5. La Sentenza *Lazutina* – 2.5.1 Dipendenza strutturale ed organica – 2.5.2. Il carattere chiuso della lista d'arbitri – 2.5.3. Dipendenza economica – 2.6. La compromettibilità in arbitri – 2.6.1 Arbitrabilità e patrimonialità dei diritti della persona – 2.6.2 Aspetti processuali

2.1. Introduzione

Nel capitolo precedente abbiamo tratteggiato un quadro della giustizia sportiva cercando di privilegiare un'analisi del fenomeno nella sua veste internazionale. In quest'ottica abbiamo illustrato le ragioni di preferenza che il diritto dello sport accorda alle procedure arbitrali, intercettando le principali esperienze.

In questo capitolo inizieremo a dedicarci in maniera più diffusa al *Tribunal Arbitral du Sport* (TAS), affrontando il quesito preliminare che si pone rispetto a qualsiasi procedimento che si qualifichi arbitrale, ancor più se sportivo: la sua effettiva riconducibilità nell'alveo dell'arbitrato tecnicamente inteso. È evidente, infatti, che non tutte le procedure che in ambito sportivo vengono definite arbitrali, ovvero riproducano le caratteristiche procedurali di un modello arbitrale, possano essere ritenute tali ¹⁸⁵; d'altronde, l'obiettiva larghezza con cui le

¹⁸⁵ COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, op cit., p. 623 : «Nel mondo dello sport sono frequenti i meccanismi arbitrali, anche se occorre distinguere tra quelli che sono giuridicamente degli arbitrati e quelli che di arbitrale hanno solo in nome».

federazioni sportive internazionali e nazionali ricorrono a tale qualifica rende imprescindibile un'analisi siffatta¹⁸⁶.

L'arbitrato sportivo va inteso come un rimedio per la risoluzione di controversie, alternativo alla giurisdizione statale e posto in essere attraverso l'intervento di uno o più soggetti terzi ed equidistanti. Muovendo da questa sintetica definizione, il primo elemento costitutivo di una procedura arbitrale tecnicamente intesa è dato dal carattere negoziale della convenzione con cui le parti rimettono agli arbitri il potere di risolvere la controversia. Nella materia in oggetto esso è rinvenibile nel contratto associativo (aperto) contenente una clausola compromissoria, a cui il soggetto aderisce all'atto dell'affiliazione attraverso l'accettazione dello statuto federale o sociale¹⁸⁷. È in forza della clausola compromissoria che si rimette ad uno specifico collegio arbitrale la risoluzione delle controversie tecniche, disciplinari o economiche, originate dall'attività sportiva (insorte avverso altri soggetti aderenti al medesimo statuto), e questa non va confusa con il c.d. vincolo di giustizia contenuto nei diversi statuti federali al fine di obbligare società e tesserati a risolvere le controversie sportive dinanzi agli organi federali interni¹⁸⁸.

Secondo elemento costitutivo è dato dalla terzietà ed indipendenza funzionale, oltre che personale, dei componenti il collegio arbitrale. Non potrà parlarsi di arbitrato in tutte quelle ipotesi in cui l'ente competente a dirimere la controversia sia un organo collegato ovvero dipendente dalla Federazione, chiamato ad esprimere un giudizio comunque riconducibile alla volontà dell'ente sportivo. Il provvedimento emesso da un organo arbitrale non potrà mai essere riferito ad una delle parti, poiché in tal caso, esso rappresenterebbe solo una determinazione attraverso cui una parte gestisce il proprio rapporto con l'altra ovvero, nel caso di specie, lo strumento con

¹⁸⁶ Per quanto concerne la letteratura italiana sul tema dell'arbitrato sportivo si veda il § 1.4. nota 81.

¹⁸⁷ PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. Sport*, 1987, p. 243.

¹⁸⁸ La confusione tra i due elementi è stata ingenerata, in passato, dall'ambigua formulazione degli statuti federali, ma è oramai pacifico che la presenza del mero vincolo di giustizia non è sufficiente; sul punto vedi FUMAGALLI, *La giustizia sportiva*, op. cit., p. 134-135.

cui l'ente sportivo “*giudicando, gestisce il rapporto con l'associato, lo svolgimento tecnico della competizione, la propria vita interna*”¹⁸⁹.

Speculare alla terzietà degli arbitri è l'effettiva eguaglianza delle parti che insieme al rispetto del principio del contraddittorio, costituisce garanzia procedurale irrinunciabile per lo svolgimento di un procedimento arbitrale.

Infine, anche l'arbitrato in materia sportiva deve presentarsi come alternativo rispetto alla giurisdizione statale¹⁹⁰.

Tali criteri sono pacificamente desumibili da un'analisi complessiva delle diverse discipline arbitrali; tuttavia prima di poterli esaminare rapportandoli alla procedura arbitrale organizzata dal TAS, occorre preliminarmente ancorare tale procedura ad una disciplina di diritto comune. Occorre, in altre parole, individuare l'ordinamento giuridico statale sotto l'egida del quale la valutazione dovrà, in concreto, essere condotta.

2.2. Criteri di collegamento

La riconducibilità della procedura arbitrale ad un ordinamento ovvero ad un diritto nazionale opera, tradizionalmente, attraverso due criteri di collegamento: il diritto del luogo in cui ha sede l'arbitrato e il diritto scelto dalla volontà delle parti.

Criterio principe è, senz'altro, quello della sede, richiamato dalla quasi totalità delle leggi nazionali sull'arbitrato. Il comma 1° dell'art. 816 del c.p.c., ad esempio, attribuisce alle parti il potere di individuare la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica e tale eventuale determinazione attribuirà la nazionalità italiana all'arbitrato¹⁹¹. Altrettanto chiara ed inequivocabile è l'affermazione del criterio da

¹⁸⁹ FUMAGALLI, *La giustizia sportiva*, op. cit., p. 134.

¹⁹⁰ Sul tema, si veda CECHELLA, *Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport*, op. cit., pp. p. 847; VIGORITI, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, op. cit., p. 18 e 19; FUMAGALLI, *La giustizia sportiva*, op. cit., p. 135; mi si consenta, MERONE, *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, op. cit., 31 – 40; FUMAGALLI, in *Diritto dello Sport*, op. cit., p.177.

¹⁹¹ Tale criterio è stato confermato anche dalla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 40/06 e, seppur con l'introduzione di nuovi elementi, continua a svolgere un ruolo determinante, poiché in funzione della sede dell'arbitrato sarà possibile determinare la competenza inderogabile ai fini del

parte del diritto svizzero: L'art 1, co. 1, *Concordat Intercantonal sur l'Arbitrage*, del 27 marzo 1969 (d'ora in avanti "Concordato")¹⁹² prevede espressamente « *Concordat s'applique à toute procédure par devant un tribunal arbitral dont le siège se trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires.*»; parimenti, l'art. 176, co. 1, *Loi fédérale sur le droit International privé*, del 18 dicembre 1987 (d'ora in avanti "LDIP"), prevede l'applicabilità delle disposizioni del capitolo 12, dedicato all'arbitrato internazionale, con riferimento ad ogni arbitrato la cui sede si trovi in Svizzera¹⁹³. Non solo. Qualora la controversia sia devoluta ad un tribunale arbitrale con sede in Svizzera, l'applicabilità del diritto dell'arbitrato svizzero non è più eludibile, nemmeno per espressa volontà delle parti¹⁹⁴.

L'art. R28 del Codice TAS afferma: « *Le siège du TAS et de chaque formation est fixé à Lausanne, Suisse* ». L'indicazione è quanto mai chiara e fa del diritto

deposito e dell'emanazione dell'*exequatur*, nonché della proposizione delle impugnazioni. Tale criterio fu introdotto con la riforma ex l. 25/94, laddove in precedenza, l'applicabilità del diritto italiano era determinata in funzione della pronuncia del lodo nel territorio della Repubblica. Si veda, *ex multis*, TARZIA/R. LUZZATTO/E.F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994, n. 25*, in *Le nuove leggi civili commentate*, pp. 85 ss e 197.

¹⁹² Il testo del concordato è pubblicato in *Ricerche sul processo - 2. Il processo civile svizzero*, a cura di PICARDI/GIULIANI, Rimini, 1984, pp. 609 ss.; in BERNARDINI, *L'arbitrato internazionale*, Milano, 1994, pp. 202 ss. ed in BERNARDINI-GIARDINA, *Codice dell'arbitrato*, Milano, 1990, pp. 534 ss. Il Concordato, in vigore nella totalità dei cantoni svizzeri, rappresenta « *la loi uniforme de l'arbitrage interne en Suisse* », cfr. LALIVE/POUDRET/REYMOND, *Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse*, Lausanne 1989, commento all'art. 1 CIA, p. 26 ; per un'esame di tale disciplina vedi anche JOLIDON, *Commentane du Concordat suisse sur l'arbitrage*, Berna, 1984.

¹⁹³ Il 1 comma dell'art. 176, LDIP, recita : « *Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse*» condizionando l'applicabilità della disciplina dell'arbitrato internazionale - in luogo di quella dell'arbitrato interno - alla circostanza che almeno una parte non sia domiciliata né dimori abitualmente in Svizzera, al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato.

¹⁹⁴ Il 2 comma dell'art. 176, LDIP, prevede che le parti potranno escluderne per iscritto l'applicazione solo convenendo di applicare la disciplina dettata dal Concordato: « *Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque les parties ont exclu par écrit son application et qu'elles sont convenues d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage.*». Sul punto POUDRET/BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, Bruxelles 2002, p. 87; KARRER/STRAUB, *Switzerland*, in *Practitioner's Handbook on International Arbitration*, Munich-Copenaghen 2002, p. 1060, « *By choosing the seat, the parties chose the lex arbitri* ».

elvetico il necessario riferimento normativo, laddove la stessa giurisprudenza ha espresso con grande chiarezza che « *comme le siège du Tribunal Arbitral du Sport se trouve en Suisse [...] [les dispositions de la] Loi fédérale sur le droit International privé sont applicables* »¹⁹⁵.

Secondo l'orientamento della dottrina prevalente, la sede dell'arbitrato non individua il luogo di effettivo svolgimento di tutte le attività del giudizio arbitrale, ma ha una valenza meramente legale, ossia individua il luogo al quale le parti intendono ricondurre la nazionalità dell'arbitrato per radicare le relative competenze giudiziarie¹⁹⁶. Il richiamo alla sede dell'arbitrato opera in qualità di nozione giuridica ed ha il fine precipuo di determinare l'applicabilità di una specifica disciplina. La nostra Corte di Cassazione, sul punto, è molto chiara: il lodo pronunciato al termine di un arbitrato la cui sede sia stata fissata all'estero non può mai essere considerato un lodo "interno" e nessuna rilevanza può essere attribuita, in senso contrario, ad altri elementi quali la nazionalità italiana delle parti e dei propri difensori, alla materia del contendere e infine allo svolgimento in Italia del giudizio¹⁹⁷.

Anche l'art. R28 del *Code TAS* intende riferirsi esclusivamente alla sede del tribunale arbitrale e non a quella dell'istituzione o ente che amministra in concreto l'arbitrato, nè al luogo dove si svolgeranno le relative attività. La norma, tuttavia, non

¹⁹⁵ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 11 giugno 2001, *Recueil officiel* 2001 (127), III, p. 429 ss, sp. 431.

¹⁹⁶ In Italia, AULETTA, in *Diritto dell'arbitrato rituale*, a cura di VERDE, 3 ed., Torino 2005, p. 544; BOVE, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in BOVE-CECCHIELLA, *Il nuovo processo civile*, Milano 2006, p. 74; E.F. RICCI, *Il lodo arbitrale con nazionalità plurima: rapporti tra il Brasile e alcuni Stati europei*, in *Riv. arbitrato*, 1999, p. 646; PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, I, Padova 2000, p. 471 ss; per la letteratura straniera si veda CRAIG-PARK-PAULSSON, *International Chamber of Commerce Arbitration*, op. cit., pp. 492-497, con ampi riferimenti.

¹⁹⁷ Cass. 18 feb. 2000, n. 1808, *Corriere Giuridico*, 2000, p. 1497, con nota di RUFFINI, *Sede dell'arbitrato e nazionalità del lodo*. Si consideri inoltre che il tenore del nuovo art. 816 c.p.c. precisa come sia facoltà delle parti escludere che gli arbitri possano svolgere delle attività del procedimento all'estero (3 co.), ma a tal uopo è necessaria un'espressa manifestazione di volontà consacrata nella convenzione di arbitrato. Pertanto, non sembra possa essere accolta la tesi espressa in precedenza da alcuni autorevoli autori, BRIGUGLIO *La nuova disciplina dell'arbitrato internazionale*, in *Gius. civ.*, 1994, p. 87; FAZZALARI *L'arbitrato*, Torino 1997, p. 53, secondo cui le parti avrebbero, comunque, la possibilità di escludere il collegamento all'ordinamento italiano di un arbitrato la cui sede sia fissata in Italia.

rinuncia a precisare che « *si les circonstances le justifient, le Président de la Formation ou, à défaut, le Président de la Chambre concernée, peut décider, après consultation des parties, qu'une audience se tiendra dans un autre lieu* », esplicitando e, al tempo stesso, superando le problematiche riconducibili a tale distinzione. D'altronde, nella pratica è piuttosto frequente che un arbitrato avente sede presso il TAS si svolga altrove ed anzi, per le camere *ad hoc* istituite in concomitanza dei giochi olimpici, questa possibilità diventa la regola¹⁹⁸.

Della distinzione ha avuto modo di occuparsi anche la Corte d'Appello del *New South Wales*, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto le modalità di selezione utilizzate dalla Federazione australiana, per l'individuazione dei componenti della squadra di judo per le Olimpiadi di Sydney. La Corte australiana, chiamata a decidere di un ricorso contro la pronuncia arbitrale emessa dall'ufficio decentralizzato del TAS per l'Oceania¹⁹⁹, ha confermato che la sede arbitrale era da considerarsi localizzata in Svizzera, a dispetto dello svolgimento della procedura e del rilievo della questione, entrambi squisitamente australiani²⁰⁰. Si giunge in questo modo ad una esplicitazione del carattere “fittizio” della sede dell'arbitrato rispetto allo svolgimento dello stesso e, come correttamente sottolineato in dottrina, si perviene ad una delocalizzazione di fatto dell'arbitrato²⁰¹. L'arbitrato potrà svolgersi

¹⁹⁸ KAUFMANN-KOHLER, *Arbitration at the Olympics. Issues of fast-track dispute resolution and sports law*, op. cit., p. 3-4; d'altronde il tenore dell'art. 7, comma 1, del *Règlement d'arbitrage pour les Jeux Olympiques*, contenente il regolamento generale delle Camere *ad hoc* istituite per i giochi olimpici, è specularmente all'art. R28 del *Code TAS* «*Le siège de la Chambre ad hoc et de chaque Formation est fixé à Lausanne, Suisse. Toutefois, la Chambre ad hoc et chaque Formation peuvent accomplir tous les actes relevant de leur mission [sur le site des Jeux olympiques] ou en tout autre lieu qu'elles jugent approprié*».

¹⁹⁹ CAS 200/A/284, *Sullivan c. JFA. & Raguz*, Rec. II, p. 542; la controversia opponeva le due judoke australiane *Angela Raguz* e *Rebecca Sullivan* per un posto nella selezione olimpica.

²⁰⁰ *Angela Raguz v. Rebecca Sullivan & Ors, Reveu suisse de droit International et européen*, 2000, p. 619; la Corte sottolinea con grande chiarezza la distinzione « *between the so-called place (or seat) of arbitration and the place or places where the arbitrators may hold hearings, consultations or other meetings* ». Su questa sentenza e sulle sue contraddittorie implicazioni si avrà modo di ritornare diffusamente in seguito.

²⁰¹ KAUFMANN-KOHLER, *Le lieu de l'arbitrage à l'aune de la mondialisation – Réflexions à propos de deux formes récentes d'arbitrage*, in *Revue de l'arbitrage*, 1998, pp. 534-535; ID., *Identifying and Applying the Law Governing the Arbitration Procedure – The Role of the Law of the Place of Arbitration in Improving the Efficiency of Arbitration*

ovunque, in uno o più luoghi diversi ed estranei alla sede individuata, ma proprio questa dispersione finisce per rafforzare ulteriormente, seppur in via indiretta, il richiamo operato attraverso tale scelta.

L'altro criterio di collegamento è quello che rimette alla volontà delle parti l'individuazione del diritto applicabile alla procedura arbitrale. Tale criterio, anch'esso tendente ad operare una delocalizzazione geografica, qualora si sottometta l'arbitrato ad una legge diversa da quella individuabile attraverso la sede²⁰², ha trovato riscontro soprattutto in ambito tedesco²⁰³, nel diritto anglosassone²⁰⁴ e in seno alla Convenzione di New York²⁰⁵. Quest'ultima, in particolare, all'art. V, co. 1, let e), prevede che il lodo arbitrale possa essere annullato non solo dal giudice del

Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention, in *ICCA Congress Series*, nr. 9 1999, pp. 354; RIGOZZI, *L'arbitrage international...*, op. cit., p. 231-232 il quale sottolinea come la distinzione abbia trovata la sua espressione più soddisfacente nell'art. 3.1 del Regolamento di procedura del *Jury* per la Coppa America di vela, che fa espresso riferimento al concetto di "legal seat" distinguendolo dai luoghi in cui la giuria sarà chiamata a sedere in funzione delle regate: «*The legal seat of the Jury is New York. However, the Jury may carry out all the actions which fall within its jurisdiction at the venue of the America's Cup or in any other place it deems appropriate ...*».

²⁰² POUURET-BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, op. cit., p. 92.

²⁰³ Il riferimento è al § 1051 ZPO. Si veda HABSCHIED, *Il nuovo diritto dell'arbitrato in Germania* (trad. di BRIGUGLIO), in *Riv. arbitrato*, 1998, pp. 175 ss., sp. 186; MAGLIO, *La nuova disciplina dell'arbitrato in Germania*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1998, pp. 999 ss., sp. 1010-1012.

²⁰⁴ In particolare l'art. 46 dell'*Arbitration Act* prevede che il collegio giudicherà secondo la legge di merito scelta dalle parti o in alternativa, «*...if the parties so agree, in accordance with such other considerations as are agreed by them or determined by the tribunal...* ». Il secondo comma precisa che la scelta di una legge straniera deve intendersi come opzione per le sole norme sostanziali, con esclusione delle regole sul conflitto di leggi, mentre il terzo comma stabilisce che, in caso di assoluto silenzio delle parti e di loro mancato successivo accordo a lite insorta, il collegio applicherà la legge sostanziale determinata dalle regole di conflitto da esso giudicate applicabili al caso di specie. Si veda ZUFFI, *L'umpire nell'arbitrato inglese*, in *Riv. arbitrato*, 2004, pp. 875 ss; PILLITTERI, *L'Arbitration Act 1996: l'attesa riforma della legge inglese sull'arbitrato*, in *Il Diritto del commercio internazionale*, 1997, pp. 803 ss, sp. 834-835.

²⁰⁵ Quanto alla disciplina italiana, pur in assenza di un espresso richiamo, si ritiene che sussista in capo alle parti la facoltà di individuare il diritto applicabile; così BRIGUGLIO, *Arbitrato Internazionale*, op. cit., p. 514; WALTER, *La nuova disciplina dell'arbitrato in Germania (una comparazione Germania-Svizzera-Italia)*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 670 ss., prima della riforma operata con d.lgs 40/06. Post riforma, in relazione all'attuale tenore degli artt. 816 e 816 bis, vedi BOVE, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in BOVE-CECCHIELLA, *Il nuovo processo civile*, op. cit., p.73.

paese « *in which* » è stato reso, ma anche dal giudice del paese « *under the law of which, that award was made* »²⁰⁶.

Nell'ambito delle diverse procedure che possono svolgersi dinanzi al TAS, il richiamo alla volontà delle parti non trova formale accoglimento; tuttavia è interessante evidenziare l'esigenza, avvertita dai redattori delle *Règlement d'arbitrage pour les Jeux Olympiques*, di precisare all'art. 7, comma 2, che « *L'arbitrage est régi par le chapitre 12 de la Loi Suisse sur le Droit International Privé* »²⁰⁷. Si ravvisa la volontà di arginare qualsiasi tentativo di delocalizzazione ed di ancorare l'arbitrato sportivo ad uno specifico ordinamento giuridico nazionale, precisando (con evidente ridondanza) che esso sarà retto e disciplinato dalla legge arbitrale del luogo in cui ha sede.

Se ne può trarre un'ulteriore riflessione sul ruolo e sul significato che la scelta della sede ha per l'arbitrato sportivo e più in particolare per l'arbitrato amministrato dal TAS. Più avanti (cap. V) ci soffermeremo lungamente sul carattere transnazionale del diritto sportivo, quale riflesso della natura sovranazionale del fenomeno ludico e della portata globale delle competizioni sportive. Qui, dobbiamo limitarci a ribadire che il ricorso delle organizzazioni sportive all'arbitrato nasce dall'esigenza di tutelare l'autonomia dei relativi ordinamenti ed evitare l'intervento dei tribunali statali. Tale esigenza è prioritaria e trasversale²⁰⁸ ma, rispetto al ruolo del TAS, si arricchisce della necessità di creare un regime giuridico uniforme per tutti gli arbitrati²⁰⁹.

²⁰⁶ La norma individua le circostanze che possono giustificare il rifiuto del riconoscimento o esecuzione del lodo ed è, come noto, specularmente ripresa dal tenore del nostro art. 840, 3 co., n. 5.

²⁰⁷ RIGOZZI, *L'arbitrage international...*, op. cit., p. 233; l'Autore sottolinea come analoga indicazione è rinvenibile nel già citato Regolamento di procedura del *Jury* per la Coppa America di vela, laddove non ci si limita a stabilire che la sede dell'arbitrato è New York, ma si precisa ulteriormente « *the Jury proceedings shall be governed by the U.S. Federal Arbitration Act and by the New York Convention* ».

²⁰⁸ CRAIG/PARK/PAULSSON, *International Chamber of Commerce Arbitration*, op. cit., p. 495, secondo cui, « *ironically, the idiosyncrasies of national law enter[...]arbitration precisely because the business community desires binding waiver of court litigation* ».

²⁰⁹ MCLAREN, *Sports Law Arbitration by CAS: Is it the same as International Arbitration?*, in *Pepperdine Law Review*, 2001, p. 104.

La continuità del richiamo al diritto svizzero assicura la stabilità dell'inquadramento giuridico, malgrado la mobilità delle competizioni²¹⁰, ed allinea gli standard di invariabilità che sostengono la pratica sportiva all'uniformità della cornice giuridica all'interno della quale essi saranno valutati. Senza contare che l'applicazione di un unico diritto alla procedura arbitrale garantisce, inoltre, la continuità delle regole procedurali e, soprattutto, l'uniformità delle soluzioni adottate. In definitiva è proprio il carattere sovranazionale e transnazionale delle competizioni e delle relative controversie a generare quest'imprescindibile bisogno d'uniformità²¹¹.

2.3. Caratteri distintivi del diritto dell'arbitrato svizzero

Accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la volontà del TAS di ricondurre la disciplina dei procedimenti arbitrali innanzi ad essa instaurati al diritto svizzero, occorre ora chiedersi se, secondo i parametri di tale diritto, ci si trovi in presenza di procedure tecnicamente arbitrali cui applicare la relativa disciplina. Come detto, la questione non risponde ad un mero capriccio o eccesso di zelo ma si confronta con l'esigenza di ancorare al dato giuridico una procedura che, come molte altre presenti nella giustizia sportiva, è qualificata come arbitrale. Il quesito si pone negli stessi termini tanto con riferimento alla disciplina dettata dalla LDIP quanto dal Concordato, il cui campo di applicazione materiale tende a coincidere²¹².

²¹⁰ KAUFMANN-KOHLER, *Identifying and Applying the Law Governing the Arbitration Procedure*, op. cit., p. 348.

²¹¹ Sul punto, molto interessante la riflessione di RIGOZZI, *L'arbitrage international...*, op. cit., p. 235 che sottolinea: «*Pour ce faire, il est sans doute plus prudent de rattacher l'arbitrage à un ordre juridique qui reconnaît expressément cet effet dérogatoire de compétence, même au pris d'insérer dans le processus des éléments nationaux qui ne sont pas nécessairement compatibles avec le caractère foncièrement transnational du litige. Tant que le droit national du siège permet de mener les arbitrages ailleurs qu'au lieu du siège et ne contient pas d'éléments spécifiquement nationaux, comme c'est le cas du droit suisse du siège des formations du TAS, la délocalisation de fait de l'arbitrage sportif est sans doute possible*».

²¹² Sul punto vedi diffusamente, LALIVE/POUDRET/REYMOND, *Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse*, op. cit., commento all'art. 176 LDIP ed art. 1 CIA, sp. p. 27 e 291; RIGOZZI, *L'arbitrage international...*, op. cit., p. 246, n. 1482 sottolinea «*A noter encore que le droit suisse de l'arbitrage s'applique à toute procédure d'arbitrage, sans*

Tuttavia, nessuno dei due testi normativi si fa carico di dettare una definizione della nozione giuridica di arbitrato e, pertanto, occorrerà risalire ai caratteri individuati dalla dottrina e giurisprudenza elvetica.

2.3.1. Carattere volontario

La dottrina elvetica è solita muovere dal carattere volontario e negoziale dell'arbitrato inteso come mezzo di risoluzione delle controversie che riposa sull'accordo delle parti²¹³. Il carattere volontario dell'arbitrato è tradizionalmente considerato « *le trait spécifique le plus sûr de l'arbitrage* »²¹⁴. L'arbitrato puramente consensuale non è estraneo all'esperienza sportiva ma svolge un ruolo assolutamente marginale²¹⁵, dal momento che, come noto, il ricorso all'arbitrato è solitamente previsto da una disposizione statutaria che gli atleti accettano contestualmente allo statuto della Federazione d'appartenenza.

L'arbitrato del TAS è un tipico esempio di arbitrato statutario, essendo le clausole arbitrali di rinvio al TAS inserite negli statuti o nei regolamenti delle federazioni sportive. Ad esempio, l'art 60, comma 4 dello Statuto FIFA²¹⁶ prevede: « *Decisions pronounced by the Appeal Committee shall be irrevocable and binding on*

restrictions particulières quant à la matière. Ainsi, même s'il a été conçu dans l'optique de l'arbitrage commercial international, le chapitre 12 de h. LDIP s'applique à tout type d'arbitrage et donc aussi à l'arbitrage en matière sportive.».

²¹³ Prova ne sia la già citata possibilità concessa alle parti, ex art. 176, co. 2 LDIP, di sostituire la disciplina della LDIP con l'applicazione del Concordato. Vedi più in generale LALIVE, *Dérives arbitrales (1/2)*, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 2005, pp. 587-592; Id., *Arbitrage et négociation*, in *Centre d'Etudes Pratiques de la Négociation Internationale (CEPNI) : 1979-1989*, Ginevra 1990, pp. 32-38 ; LEVY, *The Swiss Private International Law Act 1987 with Respect to Arbitration: a First Amendment in the Offing?*, in *International Arbitration Law Review*, 2006, pp. N-63 ss; SCHERER, *New Rules of International Arbitration in Switzerland*, in *International Arbitration Law Review*, 2004, pp. 119 ss.

²¹⁴ GOLDMAN, *Les conflits de loi dans l'arbitrage international de droit privé*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. CIX, 1963, pp. 416 ss.

²¹⁵ Ad esempio la federazione svizzera di hockey propone agli atleti di concludere un accordo arbitrale per devolvere tutte le controversie in materia di doping al TAS, la cui decisione è accettata come inappellabile. Circa l'85 % degli atleti ha sottoscritto l'accordo, visionabile su http://www.swisshockey.org/pdf/administration/ak_athletenvereinbarung_it.pdf.

²¹⁶ Statuto adottato nel 58th Congresso FIFA, tenutosi a Sydney il 30 maggio 2008 ed entrato in vigore il 1 agosto dello stesso anno; vedi <http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/statutes.html>.

all the parties concerned. This provision is subject to appeals lodged with the Court of Arbitration for Sport (CAS).» Allo stesso modo lo Statuto Generale della FIBA, all'art. 8, co. 5 detta una clausola generale in forza della quale « *National member federations shall recognise the Court of Arbitration for Sport and ensure that the latter's decisions are legally binding for national member federations, clubs, leagues, players, managers, officials and agents* »; e all'art. 36 ribadisce che: « *Any dispute arising from these General Statutes or the Internal Regulations of FIBA which cannot be settled by the FIBA-internal appeals process shall be definitively settled by a tribunal constituted in accordance with the Statutes and Procedural Rules of the Court of Arbitration for Sport, Lausanne, Switzerland. The parties concerned shall undertake to comply with the Statutes and Procedural Rules of this Court of Arbitration for Sport and to accept and enforce its decision in good faith.*»²¹⁷. La clausola statutaria è una comune clausola compromissoria attraverso cui si rimette ad uno specifico collegio arbitrale la risoluzione delle controversie tecniche, disciplinari o economiche che possono originare dall'attività sportiva e coinvolgere altri soggetti aderenti alle Federazioni o le Federazioni stesse.

Per la dottrina d'oltralpe, il carattere statutario della clausola non rappresenta di per sé un ostacolo alla possibilità di riconoscere il connotato volontario dell'arbitrato²¹⁸. Tuttavia, la constatazione del fatto che l'atleta intenzionato a praticare uno sport federale non avrà altra scelta che aderire agli statuti della federazione sportiva in questione²¹⁹, ha aperto un lungo dibattito sul concetto di «*arbitrage forcé*»²²⁰, che si configurerebbe ogni qualvolta la parte concluda una

²¹⁷ Statuto generale, approvato nel corso del XVIII Congresso della FIBA e in vigore dal 12 ottobre 2006; per completezza si veda anche l'art. 15, comma 2: «*Decisions of the FIBA Central Board can be appealed only before the Court of Arbitration for Sport.* »

²¹⁸ LALIVE/POUDRET/REYMOND, *Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse*, op. cit., commento all' art 1 del Concordato Intercantonale sull'arbitrato, p. 27

²¹⁹ La stessa confusione tra vincolo di giustizia e clausola compromissoria, insinuatasi nel dibattito dottrinale italiano, era una diretta filiazione di tale constatazione. Vedi § 2.1. nota 184.

²²⁰ OPPETIT, *Théorie de l'arbitrage*, Paris 1998, p. 16. Il problema è stato ampiamente indagato in materia commerciale, tradizionalmente in relazione ai tribunali arbitrali delle camere del commercio dei paesi dell'ex-blocco sovietico; si veda per tutti GOLDMAN, *Les conflits de loi dans l'arbitrage international de droit privé*, op. cit., p. 353 ss.

convenzione arbitrale in assenza di una reale opzione alternativa. In materia sportiva, tale contesto è la regola e se non può certamente ritenersi che l'atleta o altro membro della federazione sia costretto ad accettare l'arbitrato, appare comunque evidente che l'oggetto del processo decisionale in forza del quale operare la scelta sarà rappresentato dalla volontà di partecipare o meno alle competizioni sportive. Il carattere volontario dell'arbitrato sportivo risulta, pertanto, attenuato²²¹ ma non sembra condivisibile la posizione di alcuni autori che vedono come meramente fittizio il consenso reso a tali condizioni²²², giacché non è dato percepire alcuna effettiva differenza rispetto a clausole arbitrali inserite in altri contratti associativi: il consenso del socio alle clausole arbitrali inserite negli statuti societari, ad esempio, è pacificamente inteso come espressione di approvazione per la disciplina del gruppo sociale, globalmente considerata²²³.

Diverso è il discorso per quelle, rare, ipotesi in cui la procedura arbitrale si applichi alla materia sportiva per espressa disposizione di legge²²⁴. Negli Stati Uniti, ad esempio, vige il *Ted Stevens Olympic and Amateur Sport Act*²²⁵ che assegna al comitato olimpico statunitense il compito di « *establish and maintain provisions in its constitution and bylaws for the swift and equitable resolution of disputes involving any of its members and relating to the opportunity of an amateur athlete, coach, trainer, manager, administrator, or official to participate in the*

²²¹ FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive*, op. cit., p. 249.

²²² PAULSSON, *Arbitration of International Sports disputes*, op. cit., p. 361.

²²³ Così JAEGER, *Appunti sull'arbitrato e le società commerciali*, in *Giur. Comm.*, 1990, I, p. 219; CARPI, *Profili dell'arbitrato in materia di società*, in *Riv. arbitrato*, 2003, p. 415; BOVE, *L'arbitrato nelle controversie societarie*, in *Gius. civile*, 2003, pp. 473 ss., ivi p.476; ZUCCONI GALLI FONSECA, in CARPI (a cura di), *Arbitrato societario*, Bologna 2004, pp. 25 ss;

²²⁴ Nessun dubbio che le giurisdizioni degli Stati, la cui legge impone il ricorso all'arbitrato in materia sportiva, considereranno tali procedure come dei veri arbitrati. Così, i tribunali americani non hanno avuto esitazioni ad applicare le disposizioni del *Federal Arbitration Act* alle sentenze dell'*American Arbitration Association*, nonostante che la via dell'arbitrato fosse imposta dall'*Olympic and Amateur Sport Act*. Questo deve portare a concludere che, laddove l'arbitrato sia reso obbligatorio per via legislativa, lo Stato finisce per includere questo tipo di arbitrato nel campo di applicazione generale del diritto dell'arbitrato, tanto che la domanda concernente la qualificazione dell'arbitrato, in seno a tale ordinamento, perde di senso. Sul punto vedi JARROSSON, *Les frontières de l'arbitrage*, in *Revue de l'arbitrage*, 2001, pp. 5-41.

²²⁵ *Il Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act* (36 U.S.C. Sec. 220501 et seq. of the [United States Code](#)). Vedi § 1.5. nota 123.

*Olympic Games, the Paralympic Games, the Pan-American Games, world championship competition, or other protected competition as defined in the constitution and bylaws of the corporation...»*²²⁶. Il medesimo testo normativo assegna all'*American Arbitration Association* il compito di risolvere le controversie concernenti « *the opportunity of any amateur athlete to participate in amateur athletic competition* » e « *recognition as national governing bodies* »²²⁷; senza contare che il novero di controversie è ulteriormente ampliato dalle norme emanate dal comitato olimpico e dall'Agenzia Nazionale Anti-Doping²²⁸. Con tutta evidenza la legge statunitense ammette la possibilità di configurare, almeno in materia sportiva, il ricorso all'arbitrato obbligatorio²²⁹, ma tale soluzione, come noto, non potrebbe avere portata generale²³⁰.

Non a caso un significativo problema in termini di ammissibilità dell'arbitrato obbligatorio è posto, nel nostro come in altri ordinamenti, dal Codice mondiale antidoping adottato dalla *World Anti-doping Agency* (d'ora in avanti "WADA"), che all'art. 13 attribuisce al TAS una competenza esclusiva a conoscere in ultima istanza

²²⁶ 36 U.S.C. Sec. 220509 - *Resolution of disputes*. L'articolo prosegue «...*In any lawsuit relating to the resolution of a dispute involving the opportunity of an amateur athlete to participate in the Olympic Games, the Paralympic Games, or the Pan-American Games, a court shall not grant injunctive relief against the corporation within 21 days before the beginning of such games if the corporation, after consultation with the chair of the Athletes' Advisory Council, has provided a sworn statement in writing executed by an officer of the corporation to such court that its constitution and bylaws cannot provide for the resolution of such dispute prior to the beginning of such games.* ».

²²⁷ 36 U.S.C. Sec. 220522 e 36 U.S.C. Sec. 220529.

²²⁸ Capo 9 del *United State Olympic Committee Bylaws* e *United State Anti-Doping Agency Protocol*, entrambi disponibili sul sito www.usantidoping.org.

²²⁹ ZUCKERMAN/HAUPTLY, *AAA Arbitration & Olympic Sports*, in *Dispute Resolution Journal*, 1 august 2008.

²³⁰ La nostra Corte costituzionale ha avuto modo di confermare a più riprese il proprio orientamento in tema di arbitrati obbligatori o necessari, rilevando l'illegittimità costituzionale delle norme di legge che li prevedevano: vedi, da ultimo, Corte cost., 8 giugno 2005, n. 221, in *Riv. arb.*, 2005, 515 ss., con nota di VERDE, *La Corte costituzionale fa il punto su Costituzione e arbitrato*; analogamente Corte cost., 9 maggio 1996, n. 152, in *Riv. arbitrato*, 1996, 501, con nota di RECCHIA, *L'arbitrato in materia di opere pubbliche e norme costituzionali*; Corte cost., 27 dicembre 1991, n. 488, in *Riv. arbitrato*, 1992, 247, con nota di RECCHIA, *Disponibilità dell'azione in senso negativo ed incostituzionalità dell'arbitrato obbligatorio*; per tutti PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, op. cit., I, p. 21 ss.

delle liti internazionali in materia di doping²³¹. Tale codice, la cui ultima versione è entrata in vigore il 1 gennaio del 2009, è già stato formalmente accettato da 205 comitati olimpici nazionali e 115 enti governativi (in particolare, comitati nazionali anti-doping) che nel rispetto degli Articoli 20, commi 1-6 del codice WADA, hanno assunto l'impegno di dare esecuzione ed applicazione alle sue disposizioni nell'ambito delle differenti legislazioni nazionali, entro un termine di sei mesi dalla formale accettazione. In Italia, in esecuzione di tale impegno il CONI ha già approvato con espressa deliberazione del 23 luglio 2008²³² un documento tecnico attuativo del Codice WADA che introduce le norme sportive antidoping “*quali uniche regole antidoping nell'ordinamento sportivo italiano*” e che al comma ix, let. i) della premessa detta un espresso rinvio all'art.13 del Codice. L'arbitrato del TAS, pertanto, anche in assenza di una disposizione statutaria che disciplini il contenzioso anti-doping e rispetto alla quale l'atleta possa prestare il suo generico consenso, è individuato come rimedio ultimo ed esclusivo. Tuttavia tale effetto è raggiunto in forza di una semplice delibera del CONI, atto emesso nell'esercizio di una potestà attribuita dalla legge ma contenente norme, di fatto, inderogabili per i soli enti sportivi destinatari²³³. Tale soluzione solleva delle perplessità poiché viene da chiedersi se un siffatto recepimento possa essere sufficiente anche per l'ordinamento statale, non potendo certo ritenersi che la materia del doping, strettamente connessa alla tutela costituzionalmente garantita della salute del cittadino/atleta, esaurisca effetti ed implicazioni in ambito sportivo. Tuttavia, un eventuale recepimento attraverso legge statale non potrebbe in alcun modo eludere la censura d'incostituzionalità, poiché finirebbe per introdurre un meccanismo di arbitrato obbligatorio avente ad oggetto una materia con evidenti ripercussioni sulla sfera dei diritti soggettivi dell'individuo.

²³¹ Vedi http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_En.pdf; l'art. 13.2.1 recita «*In cases arising from competition in an International Event or in cases involving International-Level Athletes, the decision may be appealed exclusively to the Court of Arbitration for Sport ("CAS") in accordance with the provisions applicable before such court.*».

²³² Vedi http://www.coni.it/fileadmin/antidoping/Allegato_delibera_n.319.pdf.

²³³ Così TORTORA, in *Il diritto dello Sport*, IZZO/MERONE/TORTORA (a cura di), op. cit., p. 24.

Ciò detto e ritornando al filo conduttore del nostro discorso, l'arbitrato si caratterizza innanzitutto per la natura privata, saldamente ancorata alla scelta contrattuale²³⁴, e per il carattere volontario, segnato dall'ontologica autonomia rispetto a stringenti vincoli normativi²³⁵. Tali elementi, come vedremo, sono soliti riflettersi sulla procedura attraverso una serie di scelte attribuite alla discrezionalità delle parti²³⁶.

2.3.2 La scelta e l'indipendenza degli arbitri

Corollario principe del carattere negoziale e volontaristico del ricorso all'arbitrato è rappresentato dalla scelta e nomina degli arbitri, “*momento della gelosa esplicazione della volontà delle parti*”²³⁷. In linea di principio la scelta degli arbitri non può che spettare alle parti; tuttavia, da un lato si è soliti predisporre dei meccanismi suppletivi che consentano di ovviare alla negligenza, al disinteresse o

²³⁴ PUNZI, *Ancora sulla delega in tema di arbitrato: riaffermazione della natura privatistica dell'istituto*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, pp. 963 ss.

²³⁵ FAZZALARI, *I processi arbitrali nell'ordinamento italiano*, in *Atti dell'VIII° Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile (Pavia, 23-26 maggio 1968)*, Milano, 1971, p. 9, notava «*che l'arbitrato possa germinare e vivere al di fuori del diritto dello Stato è rilievo ricorrente ed esatto, sul piano storico, nonché su quello dell'esperienza di ogni giorno*». D'altronde, tale autonomia è alla base della funzione giurisdizionale esercitata dagli arbitri al pari dei giudici statuali, coi quali tuttavia non condividono la possibilità di ricorrere alla forza pubblica.

²³⁶ PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, op. cit., I, p. 472; VERDE, *Diritto dell'arbitrato*, op. cit., p. 43.

²³⁷ CARPI, *Libertà e vincoli nella recente evoluzione dell'arbitrato*, su www.judicium.it, § 4. Si veda anche la pronuncia del Consiglio di Stato, 17 ottobre 2003 n. 6335, *Riv. arb.*, 2003, p. 743, con la quale il giudice amministrativo ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 150, comma 3, del d.p.r. 554/1999, in materia di arbitrato dei lavori pubblici, ritenendo incostituzionale una disciplina che sottrae alle parti la libera scelta degli arbitri; per la Corte la volontarietà dell'arbitrato non risiede nella sola scelta della via arbitrale in luogo di quella giurisdizionale, ma anche nella scelta dei soggetti, cui è conferito il potere di decidere. Si veda anche la nota di LUISO, *Il Consiglio di Stato interviene sull'arbitrato dei lavori pubblici*, in *Riv. arbitrato*, 2003, p. 752-759, in cui l'Autore pur condividendo il *decisum* ne critica la motivazione.

addirittura all'ostruzionismo delle parti²³⁸, dall'altro lato possono emergere ragioni che giustifichino la sottrazione di un tale potere alle parti²³⁹.

Nel diritto svizzero il Concordato disciplina la nomina degli arbitri agli artt. 11-12, stabilendo che può essere operata sia dalle parti che dall'autorità giudiziaria, ma quest'ultima potrà intervenire solo « *Si les parties ne peuvent s'entendre sur la désignation de l'arbitre unique, si l'une d'entre elles omet de procéder à la désignation d'arbitres qui lui incombe, ou si les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix du surarbitre* »; parimenti l'art 179, co. 1 LDIP prevede « *Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties* ». Ne consegue che il codice TAS non può che conferire, in prima istanza, la scelta degli arbitri alle parti (R 40.2 *Code TAS*)²⁴⁰. Tuttavia, la disciplina non manca di individuare una serie di regole suppletive che riservano un ampio spazio al tribunale arbitrale: in mancanza di una scelta delle parti, da formulare entro il termine dalle stesse stabilito o previsto dal regolamento TAS, sarà il presidente della Camera arbitrale (ordinaria o d'appello) ad effettuare la nomina degli arbitri (art. R40.2 e R53 *Code TAS*). Di più. Nella cornice della procedura di appello, qualora la procedura si svolga dinanzi ad un unico arbitro, il potere di nomina sarà esercitato esclusivamente dal Presidente del Tribunale; se il collegio è formato da tre arbitri, spetterà sempre a quest'ultimo nominare il presidente del collegio e “ratificare” le

²³⁸ Il riferimento, per il nostro ordinamento, è agli artt. 810, 811 e 813 *bis* c.p.c. e ai meccanismi che consentono l'intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria al fine di agevolare l'avvio della procedura arbitrale.

²³⁹ Il riferimento è alla disciplina dell'arbitrato societario: l'art. 34, comma secondo, del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 prevede, appunto, che tutti gli arbitri debbano essere nominati da parte di un terzo estraneo alla società, allorché l'arbitrato si fonda su una clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto della società. Sul punto vedi LUISO, *Appunti sull'arbitrato societario*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, pp. 714 ss.; CORSINI, *L'arbitrato nella riforma del diritto societario*, in *Giur. it.*, 2003, p. 1294; GABRIELLI, *Clausole compromissorie e statuti sociali*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, pt. 2, pp. 85 ss.; in senso critico RUFFINI, *La riforma dell'arbitrato societario*, in *Cor. giur.* 2003, pp. 1529 ss.

²⁴⁰ La norma recita « *Les parties conviennent du mode de désignation des arbitres* ».

nomine operate dalle parti, che risultano condizionate da una «*confirmation par le Président de la Chambre*» (art. R54 Code TAS)²⁴¹.

Risulta evidente come l'imperativo di celerità, che è proprio delle decisioni in ambito sportivo, abbia spinto il CIAS ad optare per una soluzione molto netta a discapito della libertà di scelta delle parti. Tuttavia, il tenore delle disposizioni non stupisce se si considera che è tipico degli arbitrati amministrati prevedere un'ampia facoltà d'intervento della camera arbitrale²⁴², proprio al fine di agevolare, laddove ve ne sia bisogno, lo sviluppo della procedura in termini di efficienza e celerità. Inoltre, un meccanismo di nomina come quello predisposto dal TAS presenta l'obiettivo pregio di consentire il superamento di tutti i problemi connessi al fenomeno del c.d. arbitrato multiparti²⁴³, ipotesi che in ambito sportivo può essere frequente ed in grado di porre seri dubbi sull'equidistanza e l'imparzialità del collegio. Pertanto, non residuano incertezze sull'ammissibilità di una tale scelta, che risulta priva d'implicazioni rispetto alla qualifica arbitrale della procedura amministrata dal TAS.

Qualunque sia il meccanismo di formazione del collegio, anche laddove la scelta sia operata dalle parti in piena libertà, la sua analisi non potrà mai dirsi sufficiente a determinare l'attribuzione della qualifica arbitrale ai suoi componenti. Rilievo centrale ed imprescindibile è assunto dalla garanzia d'indipendenza e terzietà del tribunale arbitrale rispetto alle parti. Nel tipico procedimento di giustizia sportiva tale aspetto di terzietà manca, a prescindere dall'indipendenza personale dell'arbitro,

²⁴¹ Il testo dell'art 54 è il seguente : «*Les arbitres désignés par les parties ne sont réputés nommés qu'après confirmation par le Président de la Chambre. Avant de procéder à cette confirmation, le Président de la Chambre s'assure que les arbitres répondent aux conditions de l'article R33.* ».

²⁴² Anzi, tale caratteristica è spesso riconosciuta come un tratto qualificante, se non un valore aggiunto dell'arbitrato amministrato rispetto all'arbitrato *ad hoc*; si veda CORSINI, *L'arbitrato secondo regolamenti precostituiti*, in *Riv. arbitrato*, 2007, p. 298; E. BERNINI, *L'arbitrato amministrato*, in CECHELLA (a cura di), *L'arbitrato*, Torino 2005, p. 382; E.F.RICCI, *Note sull'arbitrato <<amministrato>>*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 5.

²⁴³ PUNZI, *Disegno sistematico*, op. ci., I, 257 ss; RUFFINI, *Il giudizio arbitrale con pluralità di parti*, in *Studi Montesano*, Padova 1997, I, p. 665; SALVANESCHI, *L'arbitrato con pluralità di parti (Una pluralità di problemi)* in *Riv. dir. proc.*, 2002, pp. 458 ss; Id., *L'arbitrato con pluralità di parti*, Padova 1999; ZUCCONI GALLI FONSECA, *Qualche riflessione sulla clausola binaria nell'arbitrato con pluralità di parti* in *Riv. arbitrato*, 1997, pp. 744 ss.

poiché esso si presenta amministrato e gestito all'interno della federazione e, conseguentemente, l'ente competente a dirimere la controversia appare essere organo di una delle parti. Per contro, nell'ottica di una procedura arbitrale che ambisca ad essere alternativa alla giustizia statale, risulta determinante che l'arbitro sia effettivamente terzo²⁴⁴. La giurisprudenza ha giocato un ruolo importante nell'enfatizzare e rimarcare quest'aspetto e, con riferimento alle specifiche vicende del TAS, grande attenzione va riservata alle decisioni del Tribunale Federale Svizzero.

In linea generale, muovendo dalla constatazione che il diritto dell'arbitrato «*assimile, quant à la force exécutoire, les sentences arbitrales [...] aux jugements rendus par les tribunaux étatiques*», la giurisprudenza del Tribunale Federale ha sempre considerato che una tale assimilazione possa essere giustificata solo se «*le tribunal arbitral offre des garanties suffisantes d'indépendance dans ses jugements*»²⁴⁵. Un tribunale arbitrale deve sempre porsi in una posizione di equidistanza tra le parti, a tutela dell'indipendenza richiesta, e le modalità di composizione del collegio arbitrale non possono mai avvantaggiare una delle parti o lasciare che essa «*exerce[s] un rôle prépondérant*»²⁴⁶.

²⁴⁴ Si consideri l'ampia applicazione che ha trovato il cd. *duty of disclosure*, intendendo per esso l'obbligo di rendere edotte le parti di qualunque circostanza, esistente al momento della nomina o sopravvenuta ad essa, che potrebbero ridurre l'imparzialità o giustificare la riconsuazione, previsto in capo agli arbitri da molti ordinamenti stranieri (v. ad es. § 1036 ZPO tedesco, l'art. 1452, co. 2, NCPC francese e l'art. 17, co. 3 della *Ley de arbitraje* spagnola) e dalla assoluta maggioranza dei regolamenti di istituzioni arbitrali. In argomento, vedi PRENDINI, *Questioni in tema di riconsuazione nell'arbitrato amministrativo*, in *Corr. Giur.*, 2005, p. 848; COSTANTINO, *Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, pp. 105-108; CONSOLO, *La riconsuazione dell'arbitro*, in *Riv. arbitrato*, 1998, p. 26; DITTRICH, *L'imparzialità dell'arbitro nell'arbitrato interno e internazionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, p. 154; Più in generale sul tema dell'imparzialità si veda anche CONSOLO, *Imparzialità degli arbitri. Riconsuazione*, in *La riforma della disciplina dell'arbitrato* a cura di FAZZALARI, Milano 2006, p.74; FAZZALARI, *Ancora sull'imparzialità dell'arbitro*, in *Riv. arbitrato*, 1998, pp. 1 ss.; ID., *L'etica dell'arbitrato*, in *Riv. arbitrato*, 1992, pp. 1 ss.; SALVANESCHI, *Sull'imparzialità dell'arbitro*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pp. 409 ss.

²⁴⁵ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* 1950 (76), I, 87, in *Journal du Tribunal*, 1951, I, p.77; più recentemente *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 30 aprile 1991, *Recueil officiel* 1991 (117), Ia, p. 166 ss, sp. 168.

²⁴⁶ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* 1950 (76), I, 87, in *Journal du Tribunal*, 1951, I, p.77.

Più nello specifico, relativamente all'imparzialità di un collegio arbitrale i cui arbitri siano scelti tra quelli previamente inseriti in una lista, il Tribunale Federale ha avuto modo di affrontare il problema dell'imparzialità ben prima dell'istituzione del TAS²⁴⁷. Già in quell'occasione il Tribunale ebbe a precisare che tale nomina, e la stessa redazione della lista ad opera di un'istituzione terza, appare compatibile con le garanzie d'indipendenza richieste solo nel caso di « *geringen und indirekten Einfluss auf die Bezeichnung [...] Schiedsrichter...* »²⁴⁸. Con specifica applicazione al contesto associativo, su cui è imperniata l'organizzazione dello sport, un tribunale arbitrale che presentasse il carattere di organo dell'associazione non potrebbe garantire la summenzionata equidistanza in un conflitto tra l'associazione ed uno dei suoi membri, né in una lite tra membri. Trasferendo tali principi alla realtà dei numerosi tribunali arbitrali che operano in seno alle federazioni sportive²⁴⁹, il Tribunale ha in breve tempo definito e consolidato il filone giurisprudenziale secondo cui, nelle liti tra un atleta o un club e la rispettiva federazione, la decisione di un tribunale arbitrale organo della federazione sportiva non rappresentava che « *...une simple manifestation de la volonté émise par la fédération en cause et ne constituait donc pas une sentence arbitrale* »²⁵⁰.

Tale orientamento, in linea di principio, ha trovato enunciazione anche in relazione al TAS e alla materia dell'arbitrato internazionale. Nell'ambito di un

²⁴⁷ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 12 febbraio 1958, *Recueil officiel* 1958 (84), I, p. 39 ss. Trattasi di una controversia concernente l'esecutività di una sentenza del tribunale arbitrale della camera di commercio cecoslovacca in una controversia sorta tra un'impresa cecoslovacca appartenente a tale camera e una società svizzera alla luce della Convenzione bilaterale del 21 dicembre 1927 tra la Svizzera e la Cecoslovacchia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze giudiziarie; Convenzione di Ginevra del 26 settembre 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere.

²⁴⁸ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 12 febbraio 1958, cit., p. 51.

²⁴⁹ La prima pronuncia ha avuto ad oggetto il tribunale arbitrale della lega nazionale calcio, *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 10 agosto 1971, *Recueil officiel* 1971 (97), I, p. 488 ss.

²⁵⁰ Così RIGOZZI, *L'arbitrage international...*, op. cit., p. 264 e approfonditamente alle note 1589-1593. D'altronde analoghi orientamenti sono ravvisabili anche in altri ordinamenti compreso quello italiano; infatti, con pronuncia del 17 novembre 1999, n. 12728, la Corte di Cassazione ha deciso che l'arbitrato previsto dai regolamenti della Federazione Italiana di Pallacanestro non poteva essere qualificato come "arbitrato rituale", in virtù dei legami sussistenti tra gli arbitri e la federazione, in *Rivista di diritto sportivo* 2000, p. 661. Per un *excursus* più ampio vedi anche PAULSSON, *Arbitration of International Sports disputes*, op. cit., p. 363 e ancora RIGOZZI, *passim*, p. 265-266.

giudizio di cui si dirà ampiamente in seguito²⁵¹, il Tribunale ha escluso che la *Commission juridique de la Fédération Equestre Internationale* (FEI), in quanto organo della FEI teso ad esprimere la volontà della federazione, potesse emettere pronunce qualificabili come sentenze arbitrali internazionali²⁵². Non solo. Il medesimo approccio è stato esteso anche al TAS, ed esclusivamente nella misura in cui esso sia in grado di «*garanti[r] d'indépendance auxquelles le droit suisse subordonne l'exclusion valable de la voie judiciaire ordinaire*»²⁵³ le sue decisioni potranno essere qualificate come vere sentenze arbitrali, sia alla luce del Concordato che della disciplina dettata dal capitolo 12 del LDIP.

In conclusione, il Tribunale federale ha chiaramente definito negli anni il significato e il ruolo del requisito dell'indipendenza – da intendere come indipendenza strutturale dell'istituzione in sé²⁵⁴, distinta dall'indipendenza personale degli arbitri²⁵⁵ –: essa è vista come principio generale e condizione per l'applicazione del diritto svizzero dell'arbitrato²⁵⁶ e di tutte le sue prerogative²⁵⁷.

²⁵¹ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 15 marzo 1993, *Recueil officiel* 1993 (119), II, p. 271 ss.

²⁵² Il Tribunale federale è giunto ad analoga soluzione nella pronuncia del 7 febbraio 2001, 4P.230/2000, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 2001, p. 523, con riferimento all'*Appeals Commission* della FIBA, qualificato come parte della struttura internazionale e organo statutario della federazione internazionale, estraneo al concetto di tribunale internazionale.

²⁵³ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 15 marzo 1993, cit., p. 280.

²⁵⁴ Così anche FUMAGALLI, *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale arbitrale dello sport*, in *Riv. dir. sportivo*, 1994, p. 373; ID., *La giustizia sportiva*, in *Diritto dello sport*, op. cit., p. 134-5; BADDELEY, *L'association sportive face au droit*, Ginevra 1994, p. 264 e 269.

²⁵⁵ FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive*, op. cit., p. 251;

²⁵⁶ Così RIGOZZI, *L'arbitrage international...*, op. cit., p. 267 e n. 1612

²⁵⁷ In particolar modo quelle che consentono di riconoscere ai lodi arbitrali gli stessi effetti delle sentenze dei tribunali statuali.

2.3.3 Funzione sostitutiva della giurisdizione statale e l'arbitrato d'appello.

Terzo criterio è dato dall'alternatività dell'arbitrato rispetto alla giurisdizione statale, a seguito del quale gli arbitri emettono una pronuncia equivalente alla sentenza dei giudici dello Stato, con piena attitudine al giudicato formale e sostanziale, qualora le parti non si avvalgano della possibilità di eccepire eventuali vizi del lodo attraverso i mezzi d'impugnazione a ciò deputati²⁵⁸. Si tratta della «*mission juridictionnelle de l'arbitre*»²⁵⁹ che consente di distinguere l'arbitrato da altre modalità alternative di risoluzione delle controversie quali la conciliazione e la mediazione²⁶⁰. Quest'ultime si collocano entrambe tra i mezzi non aggiudicativi di composizione consensuale delle controversie: sebbene caratterizzate dalla presenza di un terzo conciliatore o mediatore, in esse non sussiste mai la volontà delle parti di

²⁵⁸ In Italia, il tema rimanda al mai sopito dibattito sulla natura contrattuale o giurisdizionale dell'arbitrato, alimentato dalle incertezze del nostro legislatore in sede di redazione della l. 5 feb. 1994/25 e dall'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione a partire dalla sentenza n. 527 del 2000. Si è assistito ad una netta spaccatura in seno alla dottrina tra quanti optavano e optano per una equiparazione del lodo alla sentenza, eccettuati gli effetti esecutivi e di titolo idoneo alla trascrizione e all'iscrizione di ipoteca giudiziale, sin dalla sua emanazione (per tutti E.F. RICCI, *La "natura" dell'arbitrato rituale e del relativo lodo: parlano le Sezioni unite*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 259 ss; ID., *La "funzione giudicante" degli arbitri e l'efficacia del lodo (Un grand arrêt della Corte costituzionale)*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 376 ss; ID., *La Cassazione insiste sulla natura "negoziale" del lodo arbitrale. Nuovi spunti critici*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 1242 ss; ID., *La never ending story della natura negoziale del lodo: ora la Cassazione risponde alle critiche*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 557 ss) e quanti riconducono il lodo al negozio, ritenendolo inidoneo al passaggio in giudicato e, pertanto, assoggettabile anche alle impugnazioni negoziali (così PUNZI, *"Efficacia di sentenza" del lodo*, in *Riv. arbitrato*, 2005, p. 819 ss; ID., *Natura dell'arbitrato e regolamento di competenza*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 720ss; ID., *Disegno sistematico dell'arbitrato*, op. cit. II, 199 ss; RUFFINI, *"Efficacia di sentenza" del lodo arbitrale ed impugnazione incidentale per nullità*, in *Riv. arbitrato*, 2000, p. 469 ss; ID., *Le sezioni Unite fanno davvero chiarezza sui rapporti tra arbitrato e giurisdizione?*, in *Corr. giuridico*, 2001, p. 56 ss). Tuttavia, l'attuale tenore dell'art. 824 bis c.p.c., aggiunto dalla riforma operata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40., che recita: «*Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.*», sembra avere il chiaro obiettivo di superare l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte nel 2000, optando per una piena ed inequivocabile equiparazione tra l'efficacia del lodo e quella sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Per un'ampia rassegna di giurisprudenza e dottrina, mi si consenta il rinvio a MERONE, *Commento all'art. 824 bis*, in PICARDI (a cura di), *Codice Procedura Commentato*, Milano 2008, pp. 3733-3735.

²⁵⁹ JARROSSON, *Les frontières de l'arbitrage*, op. cit., p. 21.

²⁶⁰ In argomento vedi diffusamente PUNZI, *Conciliazione e arbitrato*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, p. 1028 ss; ID., *Disegno sistematico dell'arbitrato*, op. cit., I, p. 46 ss.

sottomettersi ad una decisione sostitutiva di quella del giudice statale e la proposta del conciliatore/mediatore, per quanto in grado se accolta di risolvere la lite, non è mai obbligatoria o vincolante e porterà ad un accordo dal carattere squisitamente negoziale²⁶¹. L'arbitrato, per contro, è un mezzo tipicamente aggiudicativo, teso alla soluzione della controversia attraverso un giudizio in contraddittorio, l'applicazione di norme giuridiche (o d'equità) a fatti, e la conseguente emanazione di una decisione a cui si ricollegano profili di soccombenza²⁶².

Con riferimento alla possibilità di attribuire tale carattere alla procedura arbitrale amministrata dal TAS, lo snodo interpretativo più interessante è certamente offerto dal confronto con l'orientamento tradizionale secondo cui il carattere giurisdizionale impedisce di qualificare come arbitrato una procedura che dia esito ad un lodo, a sua volta, possibile oggetto di un nuovo arbitrato²⁶³.

Se la questione può essere facilmente superata in quei pochi ordinamenti in cui la disciplina in materia di arbitrato prevede espressamente l'istituzione di un

²⁶¹ Certamente peculiare è la posizione del diritto francese che con la legge n. 84-610 del 1984 fa della conciliazione un preliminare obbligatorio per tutti i ricorsi innanzi alle giurisdizioni statali, relativi a controversie concernenti atti delle federazioni sportive nazionali (ad esclusione del doping), e, soprattutto, conferisce agli accordi di conciliazione la forza di cosa giudicata, analogamente a quanto avviene per le sentenze arbitrali. Sul punto, ampiamente, KARAQUILLO, *Le préalable obligatoire de conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français*, in *Arbitration of sport-related disputes*, Bâle 1998, p. 60. Si veda anche RIGOZZI, *L'arbitrage international...*, op. cit., p. 255, il quale opportunamente osserva come gli accordi di conciliazione, per quanto paragonabili alle sentenze arbitrali quanto ai loro effetti nell'ordinamento giuridico francese, non possono in nessun caso essere eseguiti all'estero come delle sentenze arbitrali: “*En pratique, le sportif français qui verrait sa suspension annulée par une proposition de conciliation sans que sa fédération nationale ne conteste cette proposition, ne pourrait pas demander la reconnaissance de cet accord de conciliation devant un juge étranger (ni exdper de la chose jugée si la fédération internationale décidait de porter l'affaire devant un tribunal arbitral). C'est là une limite évidente de ce mécanisme par rapport à l'arbitrage*”.

²⁶² Sul punto vedi BRIGULIO/RUFFINI, *L'arbitrato e le altre forme non giurisdizionali di soluzione delle liti nell'ordinamento italiano*, in *Riv. arbitrato*, 2003, pp. 592 – 593. D'altronde anche il ricorso obbligatorio o facoltativo a forme di conciliazione previste come una tappa preliminare e necessaria al corretto sviluppo o alla formale introduzione della procedura arbitrale, non sembrano in grado di generare confusione.

²⁶³ vedi SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, 2 ed., Milano 1971, IV, p. 321 ss. L'Autore esclude questa possibilità poichè vi osterebbe la necessità del deposito del lodo, prevista dalla disciplina precedente alla novella della legge n. 28 del 9 febbraio 1983.

procedura arbitrale d'appello²⁶⁴, la diffusa assenza di indicazioni rende assai più ardua la possibilità di un sicuro orientamento. Come detto, tradizionalmente «*l'existence d'une véritable procédure d'arbitrage exclut qu'en amont, il puisse y avoir un autre arbitrage*»²⁶⁵ e, nella pratica, un tale schema non è affatto estraneo alle procedure arbitrali in materia sportiva²⁶⁶; basti pensare al, già citato, sistema arbitrale adottato dall'agenzia antidoping americana che prevede un primo arbitrato davanti ad un collegio dell'*American Arbitration Association* e la possibilità di un successivo ricorso al TAS di Losanna. Nel silenzio della legislazione nazionale, non mancano voci in dottrina che ricomprendono la previsione di una procedura arbitrale di appello nell'ambito delle facoltà esercitabili dalle parti²⁶⁷, ma con specifico riferimento al diritto svizzero, la domanda sembra avere una risposta negativa in forza del combinato disposto degli artt. 190, co. 1 e 191 LDIP²⁶⁸, il quale prevede che la sentenza è definitiva sin dalla sua notificazione e l'unica autorità di ricorso è il Tribunale federale.

Il punto da cui muovere consiste nella corretta qualificazione della pronuncia di prima istanza, ad esempio quella dell'*American Arbitration Association* a sua volta impugnabile dinanzi al TAS, che, secondo alcuni, in virtù della sua appellabilità in arbitri potrebbe risultare estranea al concetto di sentenza arbitrale,

²⁶⁴ L'art. 1050, n. 1, *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*, da <http://wetten.overheid.nl>, prevede che «*Une sentence arbitrale n'est susceptible d'appel arbitral que si les parties l'ont prévu par convention*», disciplinando nelle successive disposizioni le conseguenze di un tale appello. In particolare l'art. 1059 chiarisce che il lodo impugnato dinanzi ad arbitri acquista autorità di cosa giudicata solo nei limiti in cui la decisione pronunciata in primo grado è stata confermata: «*1. Seule une sentence arbitrale finale complète ou partielle est susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée. Elle acquiert cette autorité dès qu'elle a été rendue. Si toutefois, selon la convention des parties, une sentence finale complète ou partielle est susceptible d'appel arbitral, elle acquiert l'autorité de la chose jugée à partir de la date à laquelle le délai d'appel est expiré ou, en cas d'appel, à partir de la date à laquelle la décision a été rendue en appel, si et dans la mesure où la sentence rendue en première instance est confirmée.*».

²⁶⁵ JARROSSON, *Les frontières de l'arbitrage*, op. cit., p. 27.

²⁶⁶ Vedi note 219-220

²⁶⁷ Il riferimento è a BRIGUGLIO/RUFFINI, *L'arbitrato e le altre forme non giurisdizionali di soluzione delle liti nell'ordinamento italiano*, op. cit., p. 601; gli Autori, tuttavia, osservano «*Se si guarda al mondo della prassi, l'ipotesi (affascinante sul piano teorico) è tuttavia, allo stato, talmente inverosimile da non meritare ulteriore attenzione.*».

²⁶⁸ Nel nuovo testo dettato dalla L. del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1 gennaio 2007.

salvo che le parti non facciano decorrere invano il termine per l'appello. Questa soluzione non vede nella pronuncia di prima istanza un lodo, bensì un semplice passaggio intermedio nell'ambito di un più articolato procedimento che ha nella pronuncia formulata al termine dell'appello arbitrale il vero e proprio lodo²⁶⁹. Tuttavia, non essendo ammissibile una rinuncia alla tutela giurisdizionale, la pronuncia di prima istanza potrà comunque diventare un lodo qualora la procedura di appello non venga proposta. Si tratterebbe, in altre parole, di una qualificazione condizionata che non soddisfa, poiché creerebbe incertezza non solo riguardo alla natura della pronuncia ma, di riflesso, riguardo alla natura dell'intero procedimento di prima istanza²⁷⁰.

Sembra, pertanto, preferibile optare per una qualificazione della pronuncia di prima istanza come sentenza arbitrale, emessa nell'ambito di un procedimento che, in virtù di quanto previsto dalla clausola compromissoria o dal regolamento arbitrale, si svolge in due fasi consecutive, davanti a due distinti collegi arbitrali. La prima pronuncia, in altre parole, nasce come sentenza arbitrale, senza alcun condizionamento quanto alla sua natura. Tutt'al più ad essere condizionata sarebbe la possibilità che tale prima pronuncia dispieghi *in toto* i suoi effetti di lodo, poiché ciò avverrebbe solo se le parti rinuncino alla seconda fase, lasciando decorrere il termine d'impugnazione arbitrale²⁷¹. Qualora, invece, l'impugnazione arbitrale sia proposta, la piena efficacia sarà ricollegata alla seconda pronuncia arbitrale che, a sua volta, risulterà impugnabile di fronte al giudice ordinario²⁷², non potendo ritenersi valida una deroga assoluta alla giurisdizione statale in materia d'impugnazione del lodo²⁷³. Non a caso, nel richiamato sistema arbitrale definito dall'*American Arbitration Association* è espressamente contemplato che la sentenza

²⁶⁹ LUISO, *Le impugnazione del lodo dopo la riforma*, in *Riv. arbitrato*, 1995, 14-15.

²⁷⁰ Nello stesso senso KAUFMANN-KOHLER/SCHULTZ, *Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice*, La Haye 2004, p. 193.

²⁷¹ KAUFMANN-KOHLER/SCHULTZ, *Online Dispute Resolution...*, op.cit., p.193.

²⁷² PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, op. cit., II, 277 ss.

²⁷³ BRIGUGLIO/RUFFINI, *L'arbitrato e le altre forme non giurisdizionali di soluzione delle liti*, op. cit., p. 601.

di appello (del TAS) possa essere oggetto d'impugnazione davanti al Tribunale federale svizzero.

Resta da chiarire se la sentenza arbitrale di prima istanza che non sia oggetto della prevista impugnazione arbitrale, e che divenga pertanto pienamente efficace, possa essere anch'essa impugnata davanti a tribunali statali. Ovviamente la risposta è strettamente connessa al quesito concernente la natura della pronuncia: ritenendo che si tratti di pronuncia arbitrale, sembra corretto optare per una risposta positiva, sempre che non siano già decorsi anche i termini per proporre le impugnazioni ordinarie. Nel nostro ordinamento, ad esempio, l'art. 828 prevede termini piuttosto generosi per avvalersi dell'impugnazione per nullità avverso il lodo: novanta giorni dalla notificazione e comunque entro un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione. In questo caso, qualora il termine per proporre l'impugnazione arbitrale fosse più breve (ad es. 30 o 60 giorni dalla comunicazione alle parti) nulla vieterebbe che entro il margine residuo, la parte che vi abbia interesse possa avvalersi delle impugnazioni ordinarie. Se, al contrario, le parti optassero per un termine più lungo (ad es. 100 giorni dalla notifica del lodo), esse avrebbero scientemente stabilito che la rinuncia ad introdurre l'appello arbitrale comporterà *de facto* una contestuale rinuncia al ricorso davanti ai tribunali statali, per inutile decorso dei termini, senza che ciò tolga nulla allo *status* di sentenza arbitrale della pronuncia di prima istanza. Con riferimento al sistema arbitrale *American Arbitration Association-TAS*, ciò vorrebbe dire che l'atleta americano che ottenga la riduzione di un provvedimento disciplinare davanti al collegio arbitrale "nazionale", in ipotesi di mancato ricorso al TAS ad opera della federazione internazionale (oltre che per sua rinuncia) nei termini previsti dall'art. R49 codice TAS, potrà: a) impugnare il lodo dell'*American Arbitration Association* dinanzi ai tribunali americani, se i termini d'impugnazione non risultino già decorsi; ovvero b) potrà ottenerne il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera in forza della Convenzione di New York.

Date queste premesse, è ora possibile tornare al diritto svizzero per riscontrare come il Concordato rechi, in quest'occasione, un'indicazione ben diversa da quella offerta dal LDIP e di cui si è già detto. Il mezzo d'impugnazione ordinaria dei lodi

arbitrali svizzeri è rappresentato dal ricorso per nullità, disciplinato dagli artt. 36-40. L'art. 37, in particolare, prevede che il ricorso per nullità debba essere proposto in un termine molto conciso, trenta giorni dall'intimazione del lodo, ma il secondo comma chiarisce come la sua proponibilità non sarà necessariamente immediata, poiché potrebbe risultare condizionata proprio dall' *«épuiement des voies de recours arbitrales prévues par la convention des parties»*. La norma, pertanto, oltre a contemplare un espresso richiamo a rimedi di giurisdizione arbitrale tra cui non dovrebbe aver difficoltà a trovare asilo il nostro appello (arbitrale), prevede anche una clausola di proponibilità che sembra arridere al nostro ragionamento. Infatti, fermo restando il termine per proporre il ricorso per nullità, qualora le parti introducano meccanismi di impugnazione arbitrale, la concreta possibilità di esperimento del primo è condizionato dalle modalità e termini di espletamento dei secondi.

Sempre rimanendo in tema, merita una menzione del tutto particolare il ruolo riservato al TAS dal Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori, la cui gestazione è stata caratterizzata da una prolungata negoziazione con le autorità comunitarie, le quali, in ragione delle implicazioni giuslaboristiche della materia, richiedevano specifiche garanzie a che il ricorso al TAS dovesse essere volontario e non esclusivo, consentendo ai calciatori di optare alternativamente per un collegio arbitrale ovvero per i tribunali delle giurisdizioni nazionali. Gli artt. 22-24 del Regolamento traducono queste istanze individuando un'ampia competenza arbitrale in capo alla FIFA²⁷⁴, che la Federazione esercita attraverso due collegi - la

²⁷⁴ Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori, art. 22 – Giurisdizione: *“Senza pregiudizio per il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a rapporti di lavoro, la FIFA è competente per: a) le controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale (art. 13 - 18), se è stata avanzata una richiesta di CIT e se c'è un reclamo di una parte interessata in relazione a questa richiesta, in particolare con riferimento alla sua emissione, alle sanzioni sportive o all'indennità per la rottura del contratto; b) le controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto ed il rispetto del principio dell'eguale rappresentanza dei calciatori e delle società nell'ambito della Federazione e/o di un accordo collettivo; c) le controversie tra una società o una Federazione e un allenatore in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto; d) le*

Commissione per lo Status dei calciatori (art.23) e la Camera per la Risoluzione delle Controversie²⁷⁵ – le cui decisioni sono ricorribili al TAS in veste di organo di ultima istanza; pur tuttavia, non deve esservi “*pregiudizio per il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a rapporti di lavoro, ...*”²⁷⁶. Dal tenore della summenzionata riserva il ricorso al TAS²⁷⁷ ovvero ai tribunali statali si presenta a tutti gli effetti alternativo e pertanto foriero di due questioni. Innanzitutto, per quanto concerne la natura arbitrale delle procedure disciplinate dal Regolamento dinanzi alla Commissione e alla Camera, questa parrebbe essere esclusa, poiché se lo fossero la scelta dell’atleta rispetto alla giurisdizione ordinaria sarebbe esercitata già in questa fase e, una volta concluso il procedimento, la controversia potrebbe tornare dinanzi ai tribunali statali solo attraverso l’impugnazione del lodo e non per l’esercizio di un’azione ordinaria. Inoltre, occorre valutare entro che termini la parte, calciatore o società, debba effettuare la scelta tra i tribunali civili e l’opzione arbitrale, dovendosi ritenere del tutto irragionevole un’interpretazione dell’art. 22 del Regolamento che attribuisca alla parte tale possibilità sino al termine della procedura arbitrale o, addirittura, anche a seguito dell’emanazione del lodo. A rigor di logica la scelta dovrà essere esercitata dalla parte che vi abbia interesse, al più tardi, nel corso del procedimento arbitrale avente luogo dinanzi al TAS, secondo le modalità previste per sollevare

controversie relative all’Indennità di Formazione (Art. 20) e al Meccanismo di Solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti a Federazioni differenti. e) le controversie fra società appartenenti a Federazioni diverse che non rientrano nei casi sub a) e d).”

²⁷⁵ Tuttavia, per le controversie tra società e calciatori ovvero tra una società o una Federazione e un allenatore in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale, la giurisdizione FIFA viene meno qualora “...sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto”; art. 22, let. b) e c).

²⁷⁶ Il Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori è stato redatto in lingua inglese. La versione in italiano è disponibile in allegato alla *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2008, fasc. 1.

²⁷⁷ Nella pratica ampiamente preferito, con un ricorso sempre crescente al Tribunale arbitrale dello Sport per la risoluzione di tali questioni.

l'eccezione di incompetenza ex art. R55 Code TAS, ovvero entro venti giorni dal deposito della domanda d'appello²⁷⁸.

2.3.4. La natura della controversia arbitrabile

A completamento del tema in oggetto, si è soliti affermare che il carattere giurisdizionale dell'arbitrato è condizionato dalla natura della controversia intrapresa dinanzi agli arbitri che deve essere intesa «*comme une opposition d'intérêts fondée sur une prétention juridique*»²⁷⁹. La questione si intreccia, da sempre²⁸⁰, con la rilevanza delle controversie sportive per l'ordinamento statale, che oggi trova nel nostro ordinamento un'espressa linea di demarcazione nella distinzione operata dall'art. 2 della l. 280/2003²⁸¹. Nel diritto svizzero, il punto di partenza dell'analisi dottrinale e giurisprudenziale è rappresentato dalla riflessione sulla natura giuridica delle regole di gioco. Secondo una distinzione proposta da Max Kummer all'inizio degli anni settanta²⁸², la dottrina ha a lungo ritenuto che le regole sportive possano assumere una dimensione sia esclusivamente ludica (ad es. le norme regolamentari

²⁷⁸ L'art R55 Code TAS recita: «*Dans les vingt jours suivant la réception de la motivation de l'appel, l'intimé soumet au TAS une réponse comprenant: ... toute exception d'incompétence*».

²⁷⁹ JARROSSON, *Les frontières de l'arbitrage*, op. cit., p.20; nello stesso senso OPPETIT, *Théorie de l'arbitrage*, op. cit., p. 41.

²⁸⁰ LUISO, *La giustizia sportiva*, Pisa 1975; LANDOLFI, *La legge n .91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sportivo*, 1982, p. 40 ss; FRASCAROLI, *Sport*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1990; PIACENTINI, *Sport*, in GUARINO (a cura di), *Dizionario amministrativo*, Padova 1983; FRATTAROLO *L'ordinamento sportivo della giurisprudenza*, Milano 1995; COCCIA, *Le leggi dello sport*, Torino 1995; CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli 1997; TORTORA-IZZO-GHIA, *Diritto sportivo*, Torino 1998.

²⁸¹ Essa, come noto, riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. L'art. 3, assicura la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non richiamata dell'articolo 2; in entrambi i casi, però, occorre dar luogo al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva

²⁸² KUMMER, *Spielregel und Rechtsregel*, Berne 1973, pp. 31-79.

che disciplinano lo svolgimento del gioco e dettano le relative sanzioni arbitrali, quali un calcio di punizione o un calcio di rigore) sia giuridica (ad es. le norme che determinano le multe inflitte dal giudice sportivo o che disciplinano il contratto di uno sportivo professionista), con la conseguenza che le prime non costituirebbero norme giuridiche e le relative controversie sarebbero estranee tanto alla competenza dei tribunali statali²⁸³ quanto alla compromettibilità dinanzi ad un (vero) tribunale arbitrale²⁸⁴. Esemplificando, una controversia avente ad oggetto il diametro di una pallina da tennis o il rispetto delle dimensioni di una tavola da surf non sarebbe suscettibile di essere sottoposta ad arbitri. La tesi è certamente animata dal desiderio di preservare l'autonomia e l'imprevedibilità intrinseca alla pratica sportiva, scongiurando il rischio di continui ricorsi concernenti la corretta applicazione di norme squisitamente tecniche, e per tali ragioni ha trovato ampio riscontro²⁸⁵ sul piano giurisprudenziale, tanto a livello cantonale²⁸⁶ quanto federale²⁸⁷.

Tuttavia, a seguito di un'analisi più approfondita è possibile evidenziare come il Tribunale federale, senza aver mai messo in discussione la sua adesione alla teoria, abbia comunque riconosciuto, in più di un'occasione, carattere di norme giuridiche alle norme sportive portate alla sua attenzione. Un primo esempio è rappresentato

²⁸³ Per tutti si vedano i riferimenti in JOLIDON, *Ordre sportif et ordre juridique*, in *Revue de la société de juristes bernois*, 1991, p. 214 nota 3. Sono gli studi di quest'Autore che inizieranno a mettere in discussione la rigida distinzione tracciata da *Krummer*. Si veda anche JOLIDON, *Arbitrage et le Sport*, in *Recht und Wirtschaft heute, Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer*, Berne 1980, p. 633.

²⁸⁴ BADDELEY, *L'association sportive face au droit*, op. cit., p. 262 e i relativi richiami.

²⁸⁵ OSWALD, *Le règlement des litiges et la répression des comportements illicites dans le domaine sportif*, in *Mélanges en l'honneur de Jacques-Michel Grossen*, Bâle 1992, p. 71, nel criticarla ne ammette, comunque, il fascino.

²⁸⁶ Molto nota la pronuncia del *Richteramt* di Berna, del 22 dicembre 1987, sul caso *Gasser*, in *Revue de la société des juristes bernois* 1988, p. 84, ove si legge: «*In Lehre uni Rechtsprechung ist beute unbestritten, dass Spielregeln, "Nichtrecht" darstellen und deshalb der Beurteilung durch den staatlichen Richter entzogen wird*».

²⁸⁷ Da ultima il recente *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 27 maggio 2003, 4P.267-270/2002, in *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 2003, p. 601 ss, sp. 605 dove si legge «*la recevabilité du recours de droit public suppose que le tribunal arbitral ait statué sur des points de droit et non pas uniquement sur l'application de règles de jeu, lesquelles ne se prêtent pas en principe à un contrôle juridique*».

dalla pronuncia *Kindle vs Fédération Motocycliste Suisse*²⁸⁸, in cui il Tribunale federale afferma che la distinzione – di per sé piuttosto vaga²⁸⁹, in ragione della pluralità di obiettivi perseguiti attraverso le disposizioni contenute nei regolamenti sportivi – debba essere ancorata ad un criterio oggettivo «*tiré de la nature de la norme en question. Une même règle ne saurait relever tantôt des unes, tantôt des autres, au gré du statut de celui qui en invoque la violation*»²⁹⁰. L'esistenza della distinzione è il linea di principio confermata, anche se il carattere tautologico dell'assunto non aiuta a definirne i contorni: all'atto pratico, il Tribunale arriva a qualificare come giuridiche anche le regole che definiscono le modalità d'iscrizione ad una competizione sportiva e le relative controversie. Ancor più chiara, la successiva sentenza *Herlea*²⁹¹, dove il Tribunale federale ammette che l'applicazione di una regola di gioco possa cagionare la violazione di un diritto della personalità e conseguentemente essere sottoposta all'attenzione di un giudice statale, poiché a fronte della violazione dei diritti dei singoli, «*la distinction entre règle de droit et règle de jeu est sans pertinence*»²⁹². L'insieme delle pronunce di analogo tenore può ritenersi significativo²⁹³ ed evidenzia con chiarezza come il Tribunale federale non abbia mai fatto della distinzione un riferimento rigido ed insuperabile, preferendo, al contrario, valutare caso per caso le conseguenze sottese all'applicazione della norma sportiva.

D'altronde, occorre tener presente che l'evoluzione giurisprudenziale, sin dalla seconda metà degli anni ottanta, si è confrontata con un orientamento

²⁸⁸ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 25 marzo 1992, *Recueil officiel* 1992 (118), II, p. 12 ss, sp. 15-17; che ha riconosciuto il carattere di norma giuridica delle regole che definiscono le modalità d'iscrizione ad una competizione sportiva.

²⁸⁹ Il Tribunale cita il precedente *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 26 ottobre 1977, *Recueil officiel* 1977 (103), Ia, p. 410 ss., sp. 412 che evidenzia il carattere sfumato della distinzione.

²⁹⁰ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 25 marzo 1992, cit., p. 17.

²⁹¹ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 12 agosto 2003, non pubblicata ma citata da RIGOZZI, *L'arbitrage international...*, op. cit., p. 446.

²⁹² BADDELEY, *Une sentence d'un intérêt particulier*, in *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 1997, p. 146;

²⁹³ Per un analisi particolarmente scrupolosa si veda RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 446.

dottrinale sempre più critico rispetto alla presunta non giuridicità delle regole di gioco²⁹⁴. La dottrina più recente, in particolare, tende ad ammettere tale giuridicità²⁹⁵ attraverso una rilettura che converte l'attenzione dalla natura della norma alla sua fonte, alla *ratio* e alle modalità di applicazione, ovvero - secondo gli autori più sensibili alle istanze del mondo sportivo - all'interesse dell'organizzazione sportiva all'esistenza della norma e alla possibilità che la sua applicazione incida sulla sfera giuridica dei singoli²⁹⁶.

Il TAS, dal canto suo, si è confrontato per la prima volta con la distinzione nella nota sentenza *Mendy*, pronunciata all'epoca delle olimpiadi di Atlanta²⁹⁷. Pur consapevole della summenzionata giurisprudenza federale, che non manca di richiamare, la Camera *ad hoc* prende le distanze da essa ed opta per il riconoscimento della propria competenza, sulla base di un'analisi della dottrina svizzera che propone «*une approche nouvelle tendant à abolir cette distinction*»²⁹⁸. All'atto pratico, il TAS abbandona tanto il tradizionale approccio della dottrina e

²⁹⁴ Si vedano BADDELEY, *L'association sportive face au droit*, op. cit., p. 377; JAQUIER, *La qualification juridique des règles autonomes des organisations sportives*, Berna 2004, nn. 271-272; OSWALD, *Le règlement des litiges et la répression des comportements illicites dans le domaine sportif*, op. cit., p. 71; ROCHAT, *Le règlement des litiges en matière sportive*, in *Droit et sport*, Berna 1997, p. 98; SCHILLIG, *Schiedsgerichtsbarkeit von Sportverbänden in der Schweiz*, Zurigo 2000, pp. 54 ss; PFISTER, *Sportregeln vor staatlichen Gerichten*, in *Zeitschrift für Sport und Recht*, 1998, pp. 223 ss.

²⁹⁵ SCHILLIG, *Schiedsgerichtsbarkeit von Sportverbänden in der Schweiz*, op. cit., pp. 54 ss.; JAQUIER, *La qualification juridique des règles autonomes des organisations sportives*, op. cit., nn. 271-272.

²⁹⁶ ROCHAT, *Le règlement des litiges en matière sportive*, op. cit., p. 98.

²⁹⁷ JO-ATL 96/006, *Mendy et FFB c AIBA*, Rec. I, pp. 409 ss. Il pugile francese *Christophe Mendy* fu squalificato nel corso di un incontro per aver portato un colpo al fegato dell'avversario, condotta espressamente vietata da regolamento. *Mendy* presentò un primo ricorso presso il competente organo della *International Amateur Boxing Association* (ISTA) ed a seguito del rigetto della sua domanda, propose una domanda d'arbitrato dinanzi al TAS. Risulta evidente come la controversia avesse ad oggetto la corretta applicazione della regola di gioco che vieta di portare colpi al di sotto della cintura.

²⁹⁸ Lodo TAS JO-ATL 96/006, *Mendy et FFB c AIBA*, cit., p.410. Il collegio arbitrale farà espresso richiamo a *Margareta Baddeley*, nella misura in cui l'autrice afferma che «*les règles établies par des organisations officielles du sport, relatives aux activités sportives ne se distinguent plus des autres règles sociales, en ce qui a trait à leur source, leur application ou leur impérativité*» (BADDELEY, *L'association sportive face au droit*, op. cit., p. 377) e «*L'élément ludique inhérent à l'activité sportive ne saurait, dans le contexte actuel du sport, justifier une quelconque immunité juridique particulière à son égard*» (*idem*, p. 383).

giurisprudenza elvetica e nega tanto la distinzione tra regole ludiche e giuridiche, quanto la non giudicabilità (ordinaria e arbitrale) delle regole sportive²⁹⁹. Pur tuttavia, lo stesso collegio riterrà di non poter riesaminare la corretta applicazione della normativa richiamata – in virtù della natura eminentemente tecnica della questione, meglio valutabile dal giudice di campo e dagli organi d'appello federali – a meno che la decisione contestata non integri una violazione di legge, norme sociali o dei principi generali di diritto³⁰⁰. In altre parole, gli arbitri individuano in capo ad essi una competenza generale, ritenendo iniquo definire aree di immunità giuridica, ma allo stesso tempo riconoscono che su determinate questioni il loro intervento sia giustificato, non dalla natura della norma la cui applicazione è controversa bensì, dagli effetti di tale applicazione.

Successivamente, la distinzione era stata rilanciata in ambito calcistico ad opera dell'UEFA che, nel riconoscere la competenza del TAS, aveva provato ad offrire un criterio di classificazione tra controversie sportive e giuridiche³⁰¹; tuttavia

²⁹⁹ Nello stesso senso HASCHER/SIMON, *Chronique des sentences arbitrales du Tribunal arbitral du sport*, in *Journal du Droit International*, 130 (2003), no. 1, pp. 261-337, p. 280.

³⁰⁰ È interessante riportare l'iter argomentativo del lodo TAS JO-ATL 96/006, *Mendy et FFB c AIBA*, cit., p.411: « [...] *l'exercice de cette compétence doit, à notre sens, être tempéré par le respect dû aux particularités de chaque sport tels que définis par les règlements établis par les fédérations sportives. In casu, la décision de l'arbitre confirmée par l'AIBA. est une décision purement technique, ressortissant de la réglementation incombant à la fédération concernée. IL'application de cette réglementation ne saurait être revue par la Formation ad hoc. Cette retenue s'impose d'autant plus que, loin du déroulement de l'action, la Formation ad hoc est moins bien placée pour décider que l'arbitre de terrain ou les juges de ring ; la retenue susmentionnée doit se limiter aux décisions ou normes techniques ; elle ne s'applique pas lorsque de telles décisions sont prises en violation de la loi, des réglementations sociales ou des principes généraux du droit ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [...]* ».

³⁰¹ La dichiarazione UEFA risale al 1997 ed è citata nel lodo TAS 98/199, del 9 ottobre 1998, *Real Madrid vs UEFA*, in *Journal du Droit International*, 128 (2001), p. 270: « *Le règlement disciplinaire de l'UEFA et la distinction qui y est faite entre le litige de nature sportive et le litige de droit civil (de nature patrimoniale) traduisent la volonté de l'UEFA d'exclure autant que possible les voies de droit ordinaires, dans le cadre du droit suisse. Lorsque la nature du litige est contestée, il appartiendra au Tribunal arbitral du sport (TAS) de déterminer de cas en cas s'il s'agit d'un litige de nature sportive ou d'un litige de droit civil (de nature patrimoniale). L'art. 177, alinéa 1, de la loi de droit international privé (LDIP), est applicable pour les distinctions de ces deux types de litiges. Sont de nature patrimoniale et peuvent donc faire l'objet d'un arbitrage les requêtes découlant du droit des contrats, de la responsabilité civile extracontractuelle, du droit des sociétés, du droit de la personnalité, de la propriété intellectuelle, etc. En revanche, sont de nature sportive tous les litiges qui concernent l'interprétation et l'application des normes qui servent à la*

il TAS, a cui veniva rimessa la risoluzione, caso per caso, delle eventuali contestazioni, non tardò ad evidenziare la difficoltà di pervenire a risultati chiari, poiché «*l'appréciation de la nature du litige ne peut résulter de critères préétablis mais doit se faire cas par cas, en fonction des éléments spécifiques du litige et de son contexte*»³⁰². Analogamente l'approccio adottato in una successiva pronuncia, ancora una volta dinanzi alla Camera *ad hoc* per i giochi olimpici (di Sidney) e avente ad oggetto una nuova questione pugilistica chiaramente basata sull'applicazione di norme tecniche o di gioco³⁰³. Il collegio ritenne senza esitazioni che l'esame della portata e della legittimità delle norme in oggetto rientrasse nella propria giurisdizione, poiché «*Il serait ainsi injustifié de prévoir dans ce contexte une immunité juridique quelconque qui priverait la Formation de son pouvoir complet d'examen*»³⁰⁴, e tuttavia non ritenne di poter contestare la validità della norma in quanto conforme ai principi generali del diritto, quali legalità, proporzionalità ed uguaglianza³⁰⁵. La giuridicità della regola di gioco (e la conseguente astratta

préparation, à l'organisation et à la réalisation de matches de football de tournoi. de compétition, etc., qu'il s'agisse de règles du jeu, de sanctions concernant le jeu, etc...»

³⁰² Lodo TAS 98/199, del 9 ottobre 1998, *Real Madrid vs UEFA*, cit., p. 273 ss. In tale occasione il TAS finì per negare la propria competenza rispetto all'impugnazione di un provvedimento di squalifica del campo da gioco pari ad un mese, riconoscendone il carattere prevalentemente sportivo. Per contro, nel lodo TAS 98/185 del 22 luglio 1998, *Anderlecht vs UEFA*, in *Journal du Droit International*, 129 (2002), p. 319, il Tribunale aveva ritenuto che la decisione di sospendere un club dalle competizioni per un'intera stagione presentasse un carattere prevalentemente patrimoniale, tale da radicare la competenza.

³⁰³ Lodo TAS JO-SYD 00/004, *Kibunde et COC c. AIBA*, in *Rec. II*, p. 617 e in *Sentences du TAS-Sydney 2000*, Losanna 2000, p. 41-52, a seguito del ricorso presentato dal pugile congolese *Jesus Kibunde*, escluso dal sorteggio per la definizione del programma dei combattimenti, per essere giunto in ritardo alla visita medica e di pesatura.

³⁰⁴ Lodo TAS JO-SYD 00/004, *Kibunde et COC c. AIBA*, in *Sentences du TAS-Sydney 2000*, op. cit., p. 48

³⁰⁵ Lodo TAS JO-SYD 00/004, *Kibunde et COC c. AIBA*, in *Sentences du TAS-Sydney 2000*, op. cit., p. 49-51; in particolare, p. 51 «*En résumé, la requête est rejetée, d'une part, parce que les dispositions du Règlement de l'AIBA pour les compétitions aux tournois internationaux apparaissent conformes au principe de la légalité et aux principes généraux du droit et, d'autre part, parce que l'application qui est faite du dit Règlement par la fédération n'apparaît pas excessive et respecte l'exigence de la proportionnalité des mesures et l'égalité de traitement des athlètes*».

giudicabilità della stessa) appare automaticamente riconosciuta, ferma restando l'esigenza di una valutazione circa la rilevanza degli interessi evocati in giudizio³⁰⁶.

Ci sembra pertanto corretto ritenere che, pur in assenza di una definitiva composizione, il tema della natura della controversia arbitrabile perda di pregnanza, giacché la controversia vertente sulla norma sportiva non individua un *minus* nel suo carattere di regola del gioco. L'interesse si sposta verso la connessa questione della compromettibilità in arbitri di tale controversia³⁰⁷, materia che per l'evidente complessità ci riserviamo di trattare nei paragrafi conclusivi del presente capitolo.

2.4. La Sentenza Gundel e le sue sorelle

Sempre in un'ottica di continuità con i principi dianzi sviluppati, occorre ora dedicarsi in maniera specifica all'evoluzione giurisprudenziale che, a partire dalla celebre pronuncia *Gundel* del 15 marzo 1993, ha visto il Tribunale federale interrogarsi espressamente sulla possibilità di qualificare il TAS come "tribunale arbitrale" secondo il diritto svizzero.

Relativa ad una fattispecie di doping equino, la sentenza *Gundel*³⁰⁸ ha rappresentato la malta su cui riedificare il sistema arbitrale del TAS, determinandone le attuali fortune³⁰⁹. Il fantino Elmar Gundel, dopo aver presentato ricorso al TAS per contestare una decisione della Federazione Equestre Internazionale (FEI) e aver visto ridurre la sospensione e l'ammenda comminatagli per positività al *doping* del

³⁰⁶ Analoghi rilievi sono formulati dalla Camera *ad hoc* per i giochi di Sidney nella pronuncia CAS JO-SYD 00/012, *Neykova c. FISA et IOC*, in Rec. II, p. 675 e in *Sentences du TAS-Sydney 2000*, p. 123-130. In particolare il collegio opera un preciso richiamo al caso *Mendy* sottolineando come esso «*properly reflects the state of the law on efforts to overturn judgment calls and technical decisions by sports officials made during the course of sporting events*», vedi *Sentences du TAS-Sydney 2000*, cit., p. 128

³⁰⁷ Si veda ad esempio il lodo TAS 2002/A/593, del 6 luglio 2004, *Football association of Wales (FAW) vs UEFA*, in *Journal du Droit International*, 132 (2005), pp. 1301 ss, sp. 1304-5.

³⁰⁸ Vedi, *Riv. dir. sportivo*, 1994, p. 509 ss., con nota di FUMAGALLI.

³⁰⁹ Basta comparare il numero di ricorsi presentati al TAS prima e dopo il 1994: si passa da una media inferiori ai 20 ricorsi all'anno ai 45 del 1998, i 76 del 2000 fino ad arrivare ai quasi 300 del 2008. Dati disponibili su <http://www.tas-cas.org/statistics>.

cavallo su cui gareggiava³¹⁰, propose un ricorso ex artt. 190 e 191 LDIP richiedendo l'annullamento della pronuncia del TAS. La domanda posta all'attenzione del Tribunale chiedeva di valutare se la pronuncia impugnata costituisse «*effectivement une sentence arbitrale... tant au regard du Concordat sur l'arbitrage (CIA) que du chapitre 12 de la LDIP*»³¹¹.

Alla luce della giurisprudenza citata, è evidente come la domanda implicasse una necessaria valutazione delle garanzie d'indipendenza che il TAS era in grado di offrire; valutazione che fu condotta dal tribunale federale attraverso un'attenta lettura delle norme dello Statuto del TAS allora vigente³¹². Sulla base di tali norme, il TAS risultava composto da 60 membri nominati dal CIO, le federazioni internazionali, i comitati olimpici nazionali ed il presidente del CIO, nella misura di 15 membri ciascuno. Il presidente del CIO era vincolato nella scelta dovendo individuare i 15 membri di sua nomina tra soggetti che fossero estranei agli altri tre gruppi nominanti. Inoltre, tutti i costi di gestione del TAS erano sostenuti dal CIO e la stessa modifica dello Statuto poteva essere richiesta solo dal consiglio di amministrazione del CIO.

Al termine della propria analisi il Tribunale Federale affermò l'indipendenza del TAS dalle federazioni internazionali, sottolineando come «*le TAS, n'est pas un organe de la FEI et ne reçoit pas d'instructions de cette association*»³¹³. È dunque in primo luogo questa indipendenza organica rispetto alle federazioni internazionali che il Tribunale enfatizza, evidenziando come, nel caso di specie, la FEI non avesse nessuna influenza determinante sulla definizione della lista di arbitri, poiché: a) la FEI nominava solo 3 dei 15 arbitri nominati dalle federazioni internazionali, sui 60 totali di cui il TAS si componeva; b) la scelta di almeno quindici membri all'infuori del CIO, delle Federazioni Internazionali o dei Comitati Olimpici nazionali «*offrant*

³¹⁰ Lodo TAS 92/63, *Gundel vs Fédération Equestre Internationale (FEI)*, del 10 settembre 1992, Rec., I, p.115 ss.

³¹¹ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 15 marzo 1993, cit., p. 275-276.

³¹² Lo Statuto del CAS è stato ufficialmente ratificato nel 1983 ed entrò in vigore il 30 giugno del 1984. Ad esso si accompagnavano e accompagnano le norme processuali. La versione valutata dalla Corte Federale nel 1992-1993 è quella emendata e modificata nel 1990.

³¹³ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 15 marzo 1993, cit., p. 277 e 279.

*ainsi aux parties la possibilité de désigner comme arbitre ou surarbitre l'une des quinze persone ne dépendant ni de la FEI ni d'une de ses sections»*³¹⁴. L'indipendenza personale degli arbitri ed il potere delle parti di ricusarli in ragione dei legami esistenti tra essi ed una delle parti, sono richiamati a titolo meramente ausiliario, *ad adiuvandum*.

Le perplessità del Tribunale Federale si concentrarono, in realtà, sull'indipendenza del TAS rispetto al CIO arrivando a concludere che, limitatamente al caso in oggetto e nella misura in cui la controversia vedeva opposti uno sportivo ed una federazione internazionale ed «*le CIO n'apparaît pas comme partie*», il TAS poteva «*non sans hésitation du reste*» essere qualificato come tribunale arbitrale³¹⁵. Le esitazioni a cui fa riferimento la sentenza si annidano nei legami organici ed economici all'epoca esistenti tra il TAS e il CIO; in particolare, il ruolo preponderante di quest'ultimo nella individuazione degli arbitri e la competenza esclusiva a modificarne gli Statuti, oltre che a sostenerne le spese. Aspetti su cui il Tribunale federale si soffermerà approfonditamente, invitando le istituzioni sportive (ma implicitamente il CIO stesso) ad assicurare «*une indépendance accrue du TAS à l'égard du CIO*».

Poste tali premesse, il CIO dimostrò una notevole reattività nel recepire le indicazioni provenienti dal Tribunale federale: la riforma del TAS fu immediatamente intrapresa e portata a termine in poco più di un anno dalla sentenza *Gundel*, con la firma del c.d. "accordo di Parigi"³¹⁶, del 22 giugno 1994, da parte

³¹⁴ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 15 marzo 1993, cit., p. 280.

³¹⁵ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 15 marzo 1993, cit., p. 280.

³¹⁶ Più precisamente « *Agreement concerning the constitution of the International Council of Arbitration for Sport* » il cui preambolo recita «*with the aim of facilitating the resolution of disputes in the field of sport, an arbitration institution entitled the "Court of Arbitration for Sport" (hereinafter the CAS) has been created, and that, with the aim of ensuring the protection of the rights of the parties before the CAS and the absolute independence of this institution, the parties have decided by mutual agreement to create a Foundation for international sports-related arbitration, called the "International Council of Arbitration for Sport" (hereinafter the ICAS), under the aegis of which the CAS will henceforth be placed.* ».

delle maggiori autorità del mondo sportivo e del Movimento Olimpico³¹⁷. I principali esiti della riforma risiedevano nella creazione del *Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport* (CIAS) e nella ridefinizione della struttura del TAS. Il CIAS, chiamato ad agire in qualità di organo centrale, veniva concepito come un filtro contro eventuali pressioni esterne, al fine di garantire autonomia ed indipendenza al TAS nei confronti del CIO e di qualsiasi altro organo³¹⁸. L'effettività di un tale ruolo ed il perseguimento dei summenzionati obiettivi richiedevano un intervento tanto a livello di rapporto organico quanto di relazioni economiche.

Per quanto concerne il profilo dell'indipendenza organica, la principale novità risiedette nella diminuzione dell'influenza del CIO nella definizione della lista di arbitri, giacché in luogo dei 30 arbitri su 60 garantiti dalla disciplina originaria, il nuovo statuto limitò fortemente l' influenza del CIO sul processo di nomina. Da una parte, il numero di arbitri è stato portato ad almeno 150 (art. S13, co. 2, *Code TAS*) ma senza indicazione di alcun limite massimo, il che consente di disporre di un numero di arbitri anche di molto superiore alla soglia minima³¹⁹. Dall'altra parte, il potere di nomina degli arbitri è esercitato dal CIAS (art. S6, co. 3 *Code TAS*) che è chiamato a rispettare la ripartizione introdotta dall'art. S14 del codice TAS): «*1/5e des arbitres sélectionnés parmi les personnes proposées par le CIO, choisies en son sein ou en dehors; 1/5e des arbitres sélectionnés parmi les personnes proposées par les FI, choisies en leur sein ou en dehors; 1/5e des arbitres sélectionnés parmi les personnes proposées par les CNO, choisies en leur sein ou en dehors; 1/5e des arbitres choisis, après des consultations appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes; 1/5e des arbitres choisis parmi des personnes indépendantes*

³¹⁷ Il Presidente del CIO, the Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF), the Association of International Winter Sports Federations (AIWF) e l'Associazione dei comitati olimpici nazionali (ANOC).

³¹⁸ VIGORITI, *Il Tribunal arbitral du sport*, op. cit., p. 427.

³¹⁹ Da quanto si legge sul sito ufficiale del TAS, <http://www.tas-cas.org/en/infogenerales.asp/>, gli arbitri sarebbero almeno 275 secondo un aggiornamento datato 2007.

*des organismes chargés de proposer des arbitres conformément au présent article»*³²⁰.

Sotto il profilo finanziario, il CIAS amministra un fondo destinato a garantire il funzionamento del TAS, di cui approva il bilancio e la contabilità (art. S6.5 *Code TAS*) ed in base all'accordo di Parigi il finanziamento del fondo è ripartito tra il CIO, le federazioni internazionali e i comitati olimpici nazionali (ciascuno nella misura di un terzo).

A seguito della riforma, il Tribunale federale fu ben presto, nel 1996, chiamato ad occuparsi nuovamente di un ricorso avverso una pronuncia del TAS³²¹, ed ancora una volta in una vicenda che vedeva opposto un fantino alla FEI. In quest'occasione il Tribunale evidenziò come il TAS fosse stato oggetto di una profonda ristrutturazione «...*au point d'être aujourd'hui formellement séparé du CIO et placé sous l'égide du CIAS, organe constitué en Formation indépendante*...»³²². La pronuncia non risulta particolarmente argomentata né approfondita, ma l'orientamento sull'acquisita indipendenza fu confermato anche nella successiva sentenza del 31 marzo 1999³²³ dove il Tribunale, chiamato ad occuparsi di un ricorso presentate da 4 nuotatrici cinesi, tutte risultate positive ad un controllo antidoping e sospese per due anni³²⁴, espresse con maggior forza il raggiunto convincimento sulla possibilità di riconoscere nel TAS un «*véritable tribunal arbitral*» istituito da un associazione sportiva internazionale autonoma ed indipendente. Inequivoco riscontro dell'affermarsi dell'orientamento, anche in termini di percezione esterna, è dato dal progressivo abbandono della contestazione concernete l'assenza di

³²⁰ L'articolo precisa anche che nell'operare la scelta «*le CIAS devra faire appel à des personnalités ayant une formation juridique complète, une compétence reconnue en matière de droit du sport et/ou d'arbitrage international, une bonne connaissance du sport en général et la maîtrise d'au moins une des langues de travail du TAS*».

³²¹ Lodo TAS 94/126, *Nagel. vs Fédération Equestre Internationale (FEI)*, del 9 dicembre 1998, in *Rec. II*, p. 141.

³²² *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 31 ottobre 1996, 4C.44, in *Rec. I*, p. 577 ss, sp. 584.

³²³ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 31 marzo 1999, 5P.83, in *Rec. II*, p. 767. ss.

³²⁴ Lodo TAS 98/208, *N., J., Y., W. vs Fédération Internationale de Natation (FINA)*, del 22 dicembre 1998, in *Rec. II*, p. 234.

sufficienti garanzie d'indipendenza del TAS, in seno ai successivi ricorsi portati dinanzi al Tribunale Federale³²⁵.

Pur tuttavia, in dottrina non mancavano voci critiche e piuttosto scettiche sulla capacità della riforma di conseguire gli obiettivi che l'avevano ispirata. In particolare si criticava sia la scelta di introdurre una lista di arbitri, che pur consentendo di ampliarne notevolmente il numero, restava comunque un elenco chiuso³²⁶; sia il persistente collegamento del TAS con il CIO, a cui la creazione del CIAS avrebbe ovviato solo in via formale, senza incidere sui legami strutturali³²⁷ e, pertanto, senza eliminare il sospetto di un rapporto non equilibrato tra le parti³²⁸. Secondo tale ricostruzione, la dipendenza organica del TAS dal CIO persisteva, limitandosi ad un mero declassamento da diretta ad indiretta, nella misura in cui il nuovo Statuto riconosce (anche nella versione attualmente in vigore) al CIO la possibilità di nominare quattro dei venti membri del CIAS e partecipare, attraverso di essi, alla nomina di ulteriori 8 componenti (art S4 codice TAS); senza dimenticare che il presidente del CIAS, eletto su proposta del CIO, è allo stesso tempo presidente

³²⁵ Come opportunamente notato in dottrina da RIGOZZI, *L'arbitrage international...*, op. cit., p. 279: «*Il n'est dès lors pas surprenant que dans les arrêts postérieurs concernant des affaires impliquant une fédération internationale (c'est-à-dire les arrêts Stanley Roberts, Abel Xavier et Laurent Roux), la question des garanties suffisantes d'indépendance n'a même pas été évoquée*»; vedi anche le note 1693-4.

³²⁶ SCHILLIG, *Schiedsgerichtsbarkeit von Sportverbänden in der Schweiz*, op. cit., p.159.

³²⁷ Si veda NAFZIGER, *International Sports Law as a Process for Resolving disputes*, op. cit., p. 145; BITTING, *Mandatory, Binding Arbitration for Olympic Athletes : is the Process Better or Worse for "Job Security"?*, in *Florida State University Law Review*, 1998, p. 677; con particolare durezza GRIFFITH-JONES/BARR-SMITH, *Law and the business of sport*, Londra 1997, p. 70; va comunque ricordato che la dottrina maggioritaria tende a valutare le modifiche operate all'epoca della riforma in maniera positiva ed a considerare che il TAS sia sufficientemente indipendente rispetto al CIO, vedi POUDRET-BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, op. cit., p. 77; SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, op. cit., p. 209; WALTER, *Schiedsgerichtsbarkeit und Sport*, in *Sport und Recht*, Berna 2004, p. 18.

³²⁸ Sul punto HAAGEN, *Have the wheels already been invented? The Court of Arbitration for Sport as a model of dispute resolution*, op. cit., p. 119, sottolinea come «*to take on the hard case and to protect athletes in accordance with the "fundamental principles of the law" that govern CAS proceedings remains an open question. Given the continuous control, albeit indirect, that the IOC exercises over CAS, there is strong reason to believe that such cases are not likely to get the serious review that they would get from a court or front a more independent, general body...* ».

del TAS (artt. S6, co.2 e S9 codice TAS)³²⁹. In altre parole, a dispetto dell'avvenuta riforma, l'incertezza sull'effettiva indipendenza del TAS, con particolare riferimento alle ipotesi in cui il CIO risultasse parte del giudizio dinanzi ad esso pendente, persisteva. D'altronde, tale incertezza fu inaspettatamente alimentata dallo stesso Tribunale Federale. Chiamata nel 2000 a pronunciarsi su un ricorso presentato da una giovane ginnasta rumena, *Andreea Raducan*, avverso una pronuncia del TAS che confermava la decisione dell'*Executive Board* del CIO di squalificare l'atleta e spogliarla di una delle medaglie d'oro vinte ai giochi olimpici di Sydney³³⁰, l'alta Corte elvetica decise di congedare l'appello senza affrontare la domanda concernente l'effettiva indipendenza del ristrutturato TAS. La palese esitazione è così tradotta: *“la question de savoir si le TAS en tant qu'il statue sur une demande d'arbitrage tendant à l'annulation d'une décision du CIO, peut être considéré comme rendant une véritable sentence arbitrale au sens des arts 176 ss LDIP ... peut rester indécise”*³³¹. Il Tribunale preferì soprassedere, ma fu impossibile non attribuire a tale pronuncia il peso di un indizio a sostegno della tesi che scorgeva, nei giudizi in cui il CIO fosse parte, un persistente sospetto di parzialità e nella riforma un'operazione sostanzialmente incompiuta.

2.5. La Sentenza Lazutina

La sentenza *Raducan* imponeva un chiarimento giurisprudenziale e

³²⁹ Vedi anche le critiche di FITZGERLD, *The Court of Arbitration for Sport: Dealing with Doping and Due Process During the Olympics*, in *Sports Lawyers Journal*, 2000, p. 222

³³⁰ Lodo TAS 00/011 JO-SYD, *Andreea Raducan vs International Olympic Committee (IOC)*, del 28 Settembre 2000, *Sentences du TAS-Sydney 2000*, p. 111.

³³¹ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civil* del 4 dicembre 2000, 5P.427/2000, in *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 2001, p. 508 ss, sp. 512. Kaufmann-Kohler, *Arbitration at the Olympics*, op. cit., p. 22, osserva come « *contrairement à sa pratique récente dans les cas d'appel de décisions de fédérations internationales, le Tribunal fédéral avait expressément mentionné la question, il nous semblait plutôt que la réforme du TAS n'avait pas nécessairement dissipé toutes ses perplexités dans l'hypothèse où le CIO est partie à la procédure* ».

l'occasione si è presentata con la sentenza *Lazutina* del 27 maggio 2003³³². L'intervento del Tribunale federale occasiona da un provvedimento di squalifica per doping comminata dall'*Executive Board* del CIO a due sciatrici di fondo russe, Larissa Lazutina e Olga Danilova, all'indomani dei giochi olimpici di Salt Lake City (dove la Lazutina aveva conseguito un oro); provvedimento successivamente confermato dalla decisione del consiglio della Federazione Internazionale Sci (FIS), che ha sospeso per due anni le sciatrici da tutte le competizioni internazionali, ed insieme ad esso impugnato dinanzi al TAS che, il 29 novembre 2002, rendeva quattro sentenze di rigetto³³³.

A fronte dell'ulteriore e definitivo ricorso, il Tribunale federale si mostra ben consapevole dell'esigenza di «*rétablir la sécurité du droit dans l'intérêt bien compris de tous les athlètes qui pourraient être confrontés au même problème à l'avenir*»³³⁴ ed a tal fine la sentenza sviluppa una particolareggiata analisi delle misure qualificanti introdotte dalla riforma. L'alta corte si sofferma lungamente sul ruolo del CIAS, sull'introduzione della lista di arbitri e sulle modalità di finanziamento dell'istituzione, dimostrando di voler superare tutte le principali critiche all'effettiva indipendenza del TAS rispetto al CIO.

È importante evidenziare sin d'ora come le letture e i commenti ufficiali della sentenza facciano di essa la pagina conclusiva, che decide e definisce (positivamente) il capitolo sull'indipendenza del TAS³³⁵ e, pertanto, una lettura

³³² *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 27 maggio 2003, *Recueil officiel* 2003 (129), III, p. 445 ss.

³³³ Lodo CAS 2002/A/370 e CAS 2002/A/397, del 29 Novembre 2002, *Lazutina vs International Olympic Committee (IOC)*; lodo CAS 2002/A/371 e CAS 2002/A/398, del 29 novembre 2002, *Danilova vs International Olympic Committee (IOC)*.

³³⁴ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 27 maggio 2003, *Lazutina vs CIO & FIS*, in *Recueil officiel* 2003 (129), III, p. 445 ss. e *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 2003, p. 601 ss, sp. 605.

³³⁵ Così REEB, *Le Tribunal Arbitral du Sport: son histoire et son fonctionnement*, in *Rec.* III, p. xx.; piuttosto significativo anche l'ampio richiamo offerto dal sito-web del TAS alla pagina <http://www.tas-cas.org/en/infogenerales.asp/4-3-236-1011-4-1-1/5-0-1011-3-0-0/>. D'altronde il tenore conclusivo dell'*Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 27 maggio 2003, cit., p. 463 è piuttosto netto: «*le TAS est suffisamment indépendant du CIO, comme de toutes les autres parties qui font appel à ses services, pour que les décisions qu'il rend dans les causes intéressent cet*

critica non potrà esimersi dal verificare l'attendibilità di quest'esito.

2.5.1. Dipendenza strutturale ed organica

Il primo aspetto analizzato dal Tribunale federale è rappresentato dal ruolo e dalla struttura del CIAS, presentato dalle ricorrenti come un mero artificio giuridico, composto da membri che per la loro datata appartenenza al movimento olimpico si pongono in una chiara posizione di subordinazione e dipendenza strutturale dal CIO³³⁶. La possibilità che il CIAS sia composto da un cospicuo gruppo di membri provenienti o appartenenti al CIO non è negata dal tribunale federale, ma si ritiene che *«la proportion n'était pas de nature à permettre de contrôler en fait le CIAS»*. Formalmente, il CIAS è una fondazione autonoma cui è riconosciuto il potere esclusivo di modifica degli Statuti TAS e CIAS (art. S25 Code TAS), senza bisogno di alcuna iniziativa da parte del CIO. Inoltre il CIAS non è menzionato dalle Regole 3 e 4 della Carta olimpica che fissano le condizioni di appartenenza tanto al CIO quanto all'organo rappresentativo dei componenti del Movimento Olimpico (il Congresso) e non è tenuto a conformarsi alle decisioni del massimo organismo dello sport internazionale (Regola 1 della Carta olimpica). Per il Tribunale federale i citati rilievi sono sufficienti per ritenere che esso *«est ainsi à même de sauvegarder l'indépendance du TAS et les droits des parties»*³³⁷.

In realtà, rileggendo la sentenza si può notare come molte delle argomentazioni poste all'attenzione del Tribunale Federale e concernenti il profilo di

organisme puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique.»

³³⁶ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile del 27 maggio 2003, Recueil officiel 2003 (129), III, p. 456.* è interessante notare come le ricorrenti evidenzino espressamente che: *«le Président du CIAS est un ancien vice-président du CIO dont il est encore membre honoraire. Les deux viceprésidents du CIAS sont tous deux: membres de commissions du CIO. Le Président de la Chambre d'appel est vice président du CIO et son suppléant est membre d'une commission du CIO. De surcroît, sur les neuf membres du CIAS qui ne sont mentionnés avec aucune fonction particulière, quatre sont ou ont été membres de CNO. Quant au Secrétaire du CIAS, il est aussi le Secrétaire général du TAS»*.

³³⁷ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile del 27 maggio 2003, cit., p. 456.*

dipendenza strutturale (l'allora Presidente del CIAS era un vecchio vicepresidente, membro onorario, del CIO; il Presidente della Camera d'appello era vicepresidente del CIO; su venti, ben nove membri del CIAS erano o erano stati membri di Comitati nazionali olimpici) restino prive di una specifica risposta, tanto che non si è mancato di osservare come l'*iter* argomentativo appaia, sul punto, meramente formale³³⁸. La mancanza di un approfondito chiarimento sembra lasciare aperta, ad avviso di chi scrive, soprattutto la questione dell'adeguata rappresentanza degli atleti in seno al CIAS, che ad oggi è garantita dal tenore dell'art. S4 let. d) – e) del *Code TAS*. In forza di tali disposizioni quattro dei sedici membri del CIAS nominati dalle organizzazioni sportive (CIO, federazioni internazionali e comitati nazionali olimpici) dovranno essere posti a salvaguardia degli interessi degli atleti, mentre i restanti quattro membri sui venti totali dovranno essere delle personalità indipendenti dalle summenzionate organizzazioni. Ora, in assenza di linee e criteri applicativi maggiormente dettagliati, che il tribunale federale avrebbe potuto perlomeno suggerire, la possibilità di garantire un'effettiva rappresentanza degli atleti rimane alquanto aleatoria. Infatti, sarebbe semplicistico ritenere che il CIO, le federazioni internazionali e i comitati olimpici nazionali rappresentino soggetti formalmente distinti, poiché è evidente che, in virtù dei legami funzionali (e molto spesso organizzativi) esistenti, le istanze e gli interessi di cui essi si fanno latori

³³⁸ BADDELEY, *Thoughts on Swiss Federal Tribunal decision 129 III 445*, in *Causa Sport*, 2004, p. 91, che estende il rimprovero di formalismo alla sentenza nel suo insieme. In particolare, molti autori lamentano l'assoluto silenzio sul tema dell'influenza che il CIO esercita all'atto della nomina dei membri del CIAS e, successivamente, al suo interno. In particolare SCHILLIG, *Schiedsgerichtsbarkeit von Sportverbänden in der Schweiz*, op. cit., p. 153-158, peraltro espressamente citato in sentenza evidenzia come i giochi di influenza e le alleanze personali legate al movimento olimpico, chiaramente svelatisi a margine del caso di corruzione per l'attribuzione dei Giochi invernali del 2002 a *Salt Lake City*, permettono di sollevare più di un dubbio sull'indipendenza dal CIO anche degli arbitri proposti dai Comitati olimpici nazionali e dalle Federazioni internazionali. Analogamente PILGRIM, *The Competition Behind the Scenes at the Atlanta Centennial Olympic Games*, in *14 Ent. & Sports Law*, 1997, p. 27 osserva con piglio aspramente critico che «*the sports governing bodies and oversight organizations seem incapable of avoiding dominate by the will of strong, charismatic or politically savvy leaders who are predominately interested in advancing their own agendas*».

possano essere osservati sotto una lente comune³³⁹, alla luce della quale essi «*will tend — justifiably — to nominate or make a proposal in favour of [...] people who share their views*»³⁴⁰.

2.5.2. Il carattere chiuso della lista d'arbitri

Il secondo punto di contestazione proposto dalle ricorrenti era rappresentato dall'introduzione di una lista di arbitri predeterminata che di fatto impedirebbe agli atleti di poter nominare come arbitro un soggetto di effettivo riferimento (di "fiducia"), specie se la lista non presenti arbitri che abbiano familiarità con lo sport praticato o addirittura con la lingua nazionale. Il tribunale federale non mostra particolare sensibilità per tali argomentazioni e, riprendendo le fila di precedenti pronunce³⁴¹, osserva come non occorra garantire alle parti una piena libertà di scelta ma solo la salvaguardia del principio di uguaglianza nella effettiva designazione degli arbitri. La scelta del ricorso ad una lista di arbitri a numero chiuso non pregiudica tale indipendenza e appare viepiù giustificata qualora poggi sulla necessità di garantire la rapidità della procedura, la coerenza delle decisioni e la specializzazione degli arbitri: « *Le système de la liste d'arbitres, pratiqué par le TAS, est propre à favoriser la poursuite de ces objectifs. Grâce, notamment, à la constitution de Chambres ad hoc, il permet aux parties intéressées d'obtenir à bref délai une décision de justice prise en connaissance de cause par des personnes ayant une formation juridique et une compétence reconnue en matière de sport, tout en sauvegardant leur droit d'être entendues. Les arbitres du TAS étant régulièrement informés de révolution du droit du sport et de la jurisprudence de ce tribunal arbitral, le système en question, qui remédie aussi aux inconvénients liés au*

³³⁹ Analoghe osservazioni sono proposte da HODLER, *Conference « Sport et arbitrage »*, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 1990, p. 132; BADDELEY, *Thoughts on Swiss Federal Tribunal decision ...*, op. cit., p. 91-92.

³⁴⁰ BADDELEY, *Thoughts on Swiss Federal Tribunal decision ...*, op. cit. p. 92

³⁴¹ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 12 febbraio 1958, *Recueil officiel* 1958 (84), I, p. 39 ss.

*caractère fréquemment international des litiges sportifs, a encore le mérite d'assurer une certaine unité de doctrine dans les décisions rendues.»*³⁴²

Nella pratica, non di meno, si constata che gli atleti, ove possibile, tendano a nominare come arbitro un connazionale ovvero un soggetto che risieda nel proprio o in un stato limitrofo e che, soprattutto, presenti un'affinità linguistica e culturale. Tuttavia, a fronte della salvaguardia degli obiettivi summenzionati, il Tribunale ritiene che gli elementi richiamati dalle parti non possano dirsi decisivi: *«la nationalité d'un arbitre ne devrait normalement pas influencer sur son choix, puisqu'aussi bien tout arbitre doit, ou du moins devrait, être indépendant des parties, y compris celle qui l'a choisi. Les langues de travail du TAS étant le français et l'anglais (art. R29 du Code), la question de la langue n'apparaît pas non plus décisive pour le choix de tel ou tel arbitre »*³⁴³. La stessa mancata condivisione della pratica sportiva appare priva di rilievo poiché la tipologia di questioni sottoposte al TAS sono comuni a tutti gli sport e ciò suona ancor più vero per i casi di doping.

Nell'interesse degli atleti e per un maggiore trasparenza, il Tribunale solleva un'unica riserva avente ad oggetto l'assenza di un'indicazione di "appartenenza" dell'arbitro, che consenta di risalire a quale categoria egli appartenga, tra le cinque previste dall'art. S14, ed eventualmente quale Federazione Internazionale o Comitato nazionale olimpico ne abbia suggerito la nomina.

Il ragionamento proposto dal Tribunale federale appare in definitiva piuttosto coerente ed equilibrato. L'importanza del fattore nazionale e linguistico non può essere negata, nella misura in cui lo stesso art. S16 del *Code TAS* richiede al CIAS di garantire, attraverso le nomine degli arbitri componenti la lista, un'equa rappresentanza dei cinque continenti³⁴⁴. Tuttavia, relativizzarne il peso appare scelta necessaria, dovendosi ritenere sufficiente la garanzia offerta da una lista composta

³⁴² *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile del 27 maggio 2003, cit., p. 456.*

³⁴³ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile del 27 maggio 2003, cit., p. 457.*

³⁴⁴ L'art. S16 *Code TAS* recita: *« Lors de la désignation des personnalités figurant sur la liste d'arbitres, le CIAS veille, autant que possible, à une représentation équitable des continents et des différentes cultures juridiques. ».*

da un numero d'arbitri certamente non esiguo³⁴⁵. E ciò vale, a maggior ragione, rispetto al vissuto sportivo dell'arbitro e alle sue conoscenze su una specifica disciplina sportiva. D'altronde, quando tali conoscenze rivestano un'importanza determinante per la risoluzione di alcune controversie, non potrà essere l'atleta implicato nel singolo caso a chiederne il riscontro ma spetterà alla federazione internazionale guadagnare un adeguato riconoscimento dell'esigenza, in sede di predisposizione della lista d'arbitri. L'esempio della FIFA, che ha espressamente richiesto la creazione di una lista d'arbitri specializzati in materia calcistica, quale condizione per il deferimento delle relative controversie alla giurisdizione del TAS, si muove in questa direzione e non è da escludere che altre federazioni possano candidarsi per la creazione di elenchi speciali.

Nello sviluppo della sentenza, in verità, la valutazione che appare trascurata, o perlomeno non approfondita, è valutare se una violazione del principio dell'eguaglianza delle parti possa derivare, più che dalla limitazione della libertà nella scelta degli arbitri, dallo squilibrio dei ruoli nella creazione dell'elenco, in particolare quando una parte ha svolto un ruolo preponderante rispetto all'altra. In altre parole, è l'assoluta irrilevanza del ruolo degli atleti nella composizione della lista ad apparire foriero di disuguaglianza e la sentenza, pur dando atto del problema, non sembra averlo affrontato con la necessaria accuratezza.

Il Tribunale federale è consapevole delle critiche emerse in dottrina rispetto alla scelta di una lista chiusa di arbitri³⁴⁶ e la parallela preferenza per un sistema

³⁴⁵ Sul punto, a conferma dell'impossibilità di accontentare tutte le esigenze, possono essere citati alcuni rilievi in simmetrica contrapposizione. Da un lato, SCHILLIG, *Schiedsgerichtsbarkeit von Sportverbänden in der Schweiz*, op. cit., pp. 155-156, riporta come si sia giunti ad evidenziare, in maniera quasi paradossale, l'esiguità del numero di arbitri domiciliati in Svizzera, specie rispetto alle esigenze delle controversie interne; dall'altro lato NAFZIGER, *International Sport Law*, New York 1988, pp. 507-508 evidenzia come il TAS, anche per la composizione della lista di arbitri, sia percepita negli Stati Uniti come un'istituzione sostanzialmente europea.

³⁴⁶ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 27 maggio 2003, cit., p. 457, il riferimento è a RÜEDE/HADENFELDT, *Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht*, 2 ed, Zurigo 1993, p. 129 e 149; BADDELEY, *L'association sportive face au droit*, op. cit., p. 267; SCHILLIG, *Schiedsgerichtsbarkeit von Sportverbänden in der Schweiz*, op. cit., p. 157; FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, *On International Commercial Arbitration*, La Haye 1999, pp. 572-573. Si veda anche HODLER, *Conference « Sport et arbitrage »*, op. cit., p. 132.

aperto, ma a suo dire « ...sous l'angle de l'efficacité du tribunal arbitral, ce système comporte le risque qu'il y ait, au sein du tribunal, un ou plusieurs-arbitres non spécialisés et enclins à agir comme s'ils étaient les avocats des parties qui les ont désignés. » Al contrario l'elenco chiuso, come già detto, da un lato favorirebbe la specializzazione degli arbitri e, dall'altro lato riuscirebbe a garantire la rapidità della procedura e la coerenza delle decisioni. Argomentazioni, come detto, condivisibili ma che lasciano irrisolto lo squilibrio esistente nella scelta degli arbitri. Squilibrio a cui non sembra in grado di porre rimedio nemmeno il suggerimento, avanzato dalla sentenza, di aumentare la decifrabilità della lista, indicando chiaramente da quale organizzazione sportiva (CIO, Federazioni internazionali o Comitati nazionali olimpici) sia stata proposta la nomina di ciascun arbitro. Al contrario, un accorgimento siffatto, per quanto pragmatico, non farebbe che aumentare la percezione degli arbitri come giudici di parte e nella pratica non sembra aver trovato accoglimento³⁴⁷.

2.5.3. La dipendenza finanziaria

L'aspetto più controverso era senz'altro rappresentato dalla dipendenza finanziaria del TAS dal CIO, argomento tradizionale per contestarne l'effettiva indipendenza. Analizzando le modalità di finanziamento del TAS e del CIAS, il Tribunale federale riconosce che i fondi necessari al loro funzionamento provengono quasi esclusivamente dalla vendita dei diritti televisivi sui giochi olimpici ad opera del CIO, seppur non in via diretta ma prelevandoli dalle quote spettanti al CIO, alle Federazioni internazionali e ai comitati olimpici nazionali, ciascuna nella misura di un terzo. Tuttavia, secondo il Tribunale, da un alto tale modalità di ripartizione non fa che rispecchiare l'organizzazione interna del movimento sportivo, dall'altro lato non è dato scorgere soluzioni alternative che siano in grado di garantire l'autarchia finanziaria del TAS. D'altronde «qu'il n'y a pas de relation de cause à effet

³⁴⁷ Quantomeno, tale indicazione non risulta dall'elenco degli arbitri consultabile sul sito <http://www.tas-cas.org/arbitrators-genlist>.

*nécessaire entre le mode de financement d'un organisme judiciaire et le degré plus ou moins élevé d'indépendance de cet organisme. Preuve en est, par exemple, le fait que, dans un Etat fondé sur le droit, les tribunaux étatiques seront régulièrement amenés à statuer sur des litiges mettant en cause cet Etat, sans que l'indépendance de leurs juges puisse être mise en doute au seul motif qu'ils sont liés financièrement à lui*³⁴⁸. Il ragionamento, pertanto, dovrà seguire una diversa impostazione: «*Etablies sur un axe vertical, les relations entre les athlètes et les organisations qui s'occupent des diverses disciplines sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les parties à un rapport contractuel*»³⁴⁹. Questa differenza strutturale tra i due tipi di rapporto ed, in particolare, l'esigenza di riconoscere che la relazione tra l'atleta e le organizzazioni cui fanno capo le varie discipline sportive si pone su un piano verticale, non può non influenzare le modalità di finanziamento degli organismi incaricati di regolare le eventuali controversie. Difatti, se un finanziamento equamente ripartito si presenta come l'opzione più logica quando si tratta di sottomettere ad un tribunale arbitrale una controversia insorta in esecuzione di un rapporto contrattuale, così non può essere quando si controverte della validità di un provvedimento disciplinare emesso dall'organo centrale di una federazione sportiva nei confronti di uno dei suoi membri, poiché la capacità contributiva delle parti contrapposte, la federazione e l'atleta sanzionato, è sin troppo impari. Ciò premesso, il Tribunale federale non esclude che esistano altre soluzioni ma ritiene, condivisibilmente, che quella individuata dalla riforma rispetti al meglio le peculiarità summenzionate e l'esigenza di sostenere economicamente un'istituzione rispondente a concreti bisogni del mondo sportivo.

In conclusione, sembra corretto rilevare come tutta la sentenza *Lazutina* sia pervasa dall'intima consapevolezza della necessità di un *Tribunal arbitral du Sport* con le caratteristiche del TAS: essa traspare tanto dalle numerose argomentazioni d'opportunità, tese a sottolineare la complessiva funzionalità del sistema, quanto dalla meticolosità seguita nel proporre una lettura giuridica anche in

³⁴⁸ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 27 maggio 2003, *cit.*, p. 461.

³⁴⁹ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 27 maggio 2003, *cit.*, p. 461.

questo campo, dove sembrerebbe «à tort, que tout est dans le fait, la force, la vitesse»³⁵⁰. A tal proposito, il Tribunale federale ha aggiunto che la struttura attuale del TAS può certamente essere migliorata, ma ha escluso che su un piano internazionale possa esserci una valida alternativa a tale istituzione, come dimostra l'ampio richiamo alla vicenda del Codice mondiale antidoping³⁵¹. La designazione del TAS quale organo competente a decidere tutte le controversie internazionali in materia di doping, non è solo un ulteriore attestato del ruolo acquisito dal TAS, ma assume il carattere di condizione necessaria per assicurare il riconoscimento e la piena operatività del Codice stesso³⁵². Difatti, sulla falsa riga di quanto esposto nel I capitolo, appare chiaro che, se da un lato gli Stati non avrebbero potuto tollerare un sistema di controllo antidoping puramente interno al movimento sportivo, parimenti le organizzazioni sportive non avrebbero accettato che le decisioni assunte in materia potessero essere oggetto di revisione da parte dei tribunali statali. Date queste premesse, il solo modo per assicurare agli atleti la possibilità di far valere i propri diritti, senza per questo pregiudicare l'obiettivo d'armonizzazione (rispetto al quale, l'adozione di un Codice mondiale antidoping è, chiaramente, un mezzo), consisteva nella designazione del TAS quale organo titolare della competenza giurisdizionale.

2.6. L'arbitrabilità delle controversie sportive

Per la sua evidente complessità, abbiamo preferito porre al termine dell'analisi sulla natura arbitrale della procedura amministrata dal TAS, il tema dell'arbitrabilità delle controversie. È noto, infatti, che qualunque ordinamento, nel concedere alle parti il potere di sottoporre la controversia a giudici privati individui anche dei limiti all'esercizio di tale potere, genericamente riconducibili alla

³⁵⁰ PLANTEY, *Quelques observations sur l'arbitrage sportif international: a propos d'un récent arrêt du Tribunal Fédéral Suisse*, in *Journal du Droit International*, 130 (2003), p. 1089.

³⁵¹ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile del 27 maggio 2003, cit.*, p. 462.

³⁵² Analogamente, RIGOZZI, *L'arbitrage international...*, op. cit., p. 287-88.

disponibilità o indisponibilità (per l'interesse pubblico coinvolto) dei diritti oggetto della controversia³⁵³.

Si è soliti distinguere tra l'arbitrabilità oggettiva o *ratione materiae*, intesa come la possibilità per le parti di deferire una controversia alla competenza arbitrale e l'arbitrabilità soggettiva o *ratione personae*, intesa come la capacità delle parti di concludere un compromesso o una clausola compromissoria³⁵⁴. Le due questioni sono evidentemente distinte ed indipendenti.

La nozione d'arbitrabilità oggettiva³⁵⁵, che qui interessa, sottintende una necessaria restrizione all'autonomia delle parti determinata dall'esigenza dello Stato di esercitare un controllo preventivo della funzione arbitrale³⁵⁶ e garantire la salvaguardia dei principi fondamentali del proprio ordinamento³⁵⁷. È lo Stato, in funzione delle proprie prerogative economiche e sociali, a determinare i confini dell'arbitrabilità, o per meglio dire a distinguere le materie arbitrabili da quelle non arbitrabili; in alcuni casi, la valutazione è operata secondo criteri distinti, a seconda del carattere interno o internazionale della controversia³⁵⁸, onde descrivere un'area di arbitrabilità più ampia per il contesto internazionale.

³⁵³ Sul tema dell'arbitrabilità la letteratura è vastissima. In Italia vedi da ultimo LAUDISA, *Arbitrabilità della controversia internazionale*, in *Riv. arbitrato*, 2007, p. 219 ss.; con specifico riferimento alla materia sportiva, PERSICHELLI, *Le materie arbitrabili all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, op. cit., p. 702 ss; per tutti BERLINGUER, *La compromettibilità per arbitri*, Torino 1999.

³⁵⁴ PATRONI-GRIFFI, *Arbitrabilità e privative ulteriori non titolate*, in *AIDA*, 2006 pt. 1, pp. 83-84.

³⁵⁵ Interessanti i rilievi di PARK, *Determining arbitral jurisdiction: al location of tasks between courts and arbitrators*, in *The Arbitration and Dispute Resolution Journal*, 2000, pp. 19 ss. che distingue la nozione di arbitrabilità fin qui descritta dall'utilizzo del termine «*arbitrability*» molto diffuso negli Stati Uniti per descrivere in via generale la portata dell'accordo di arbitrato.

³⁵⁶ PERRET, *I limiti dell'arbitrabilità*, in *Riv. arbitrato*, 1994, p. 694.

³⁵⁷ RIGOZZI, *L'arbitrabilità des litiges sportifs*, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 2003, p. 501-537.

³⁵⁸ Cfr POUDRET-BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, op. cit., p. 196; FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, in *On International Commercial Arbitration*, op. cit., p. 347. Si veda anche la pronuncia della Suprema Corte degli Stati Uniti *Mitsubishi v. Soler Chrysler*, 1985, 473 U.S. 614,626 19 ed i rilievi di SARAVALLE, *Arbitrato internazionale e leggi antitrust: il caso Mitsubishi*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1986, pp. 597 ss, sp. 614-616.

Con specifico riferimento ad un arbitrato amministrato dal TAS, anche il tema dell'arbitrabilità dovrà essere affrontato alla luce del diritto elvetico, quale disciplina nazionale di riferimento. La Svizzera utilizza un duplice criterio. Per l'arbitrabilità delle controversie interne, l'art. 5 del Concordato stabilisce che l'arbitrato potrà vertere su qualsiasi pretesa dipendente dalla libera disposizione delle parti, salvo che la causa sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, in virtù di una imperativa disposizione di legge³⁵⁹. Per le controversie internazionali, invece, ex art. 177 LDIP trova applicazione il criterio della patrimonialità³⁶⁰. Ne consegue che, per poter valutare l'arbitrabilità di una controversia sportiva deferita al TAS, bisognerà preliminarmente individuare la disciplina chiamata a fungere da parametro: nell'ipotesi, numericamente meno rilevante ma certamente verosimile, in cui le parti siano entrambe domiciliate in Svizzera – ad es., atleta svizzero vs federazione internazionale domiciliata in Svizzera – l'arbitrato è interno e pertanto l'arbitrabilità sarà valutata in funzione della disponibilità del diritto³⁶¹; per contro, in tutte le altre ipotesi in cui una o entrambe le parti sono domiciliate all'estero, l'arbitrato è internazionale ed il tribunale arbitrale potrà decidere della controversia solo se essa avrà natura patrimoniale.

Il diverso tenore dei due criteri di arbitrabilità si specifica anche in funzione del sistema di diritto da cui trarre la loro determinazione. In ipotesi di controversia interna, il Concordato, come la maggior parte delle legislazioni nazionali, ha optato per un criterio, quale quello della libera disponibilità dei diritti ad opera delle parti, che dipende essenzialmente dalla natura del diritto³⁶². Secondo una definizione

³⁵⁹ La norma deputata a definire l'«*Objet de l'arbitrage*», recita: « *L'arbitrage peut porter sur tout droit qui relève de la libre disposition des parties, à moins que la cause ne soit de la compétence exclusive d'une autorité étatique en vertu d'une disposition impérative de la loi.*».

³⁶⁰ Così il dettato dell'art. 177, LDIP, rubricato « *Arbitrabilité*»,: « *Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. Si une partie à la convention d'arbitrage est un Etat, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.*».

³⁶¹ L'art. 176 LDIP, nel definire l'ambito di applicazione della disciplina dettata dal Capitolo 12 in materia di arbitrato internazionale, lo circoscrive « *...à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse.*».

³⁶² PERRET, *I limiti dell'arbitrabilità*, op. cit., p.679.

molto citata dalla dottrina svizzera, il criterio è soddisfatto quando il diritto in questione è sotto il totale dominio del suo titolare « *à telle enseigne qu'il peut tout en faire à son propos et notamment l'aliéner, voire y renoncer* »³⁶³.

In ipotesi di controversia internazionale, la corretta definizione della disponibilità dei diritti andrebbe sempre valutata alla luce del diritto applicabile alla controversia, determinato sulla base delle regole o norme di conflitto dettate dal diritto internazionale privato³⁶⁴, ragion per cui, l'arbitro o il giudice che si trovasse a decidere dell'arbitrabilità dovrebbe, in un primo tempo, determinare il diritto applicabile alla lite e, solo successivamente, verificare che la controversia verta su diritti disponibili. Il legislatore elvetico, consapevole delle difficoltà insite in una tale ricostruzione³⁶⁵ ha preferito alla norma di conflitto una regola materiale di diritto internazionale privato, fondata sull'oggetto della lite. Come osservato dal tribunale federale: « *Il a voulu ainsi exclure toutes les difficultés liées à l'approche conflictuelle [...] en particulier la nécessité de rechercher la loi applicable dans la détermination de l'arbitrabilité du litige* »³⁶⁶. Pertanto, nelle controversie che rientrano nel campo di applicazione del capitolo 12 del LDIP, tanto gli arbitri quanto i giudici svizzeri si limiteranno a verificare che la controversia abbia natura patrimoniale.

Il concetto di patrimonialità, tuttavia, non trova un'espressa definizione nella LDIP ed una sua ricostruzione interpretativa può contare solo su alcuni richiami, in aggiunta a quello dell'art. 177 di cui si discorre: la patrimonialità compare negli artt. 5 e 6³⁶⁷ relativi alla deroga pattizia del foro e nell'art. 16³⁶⁸ concernente

³⁶³ LEVEL, *L'arbitrabilité*, in *Revue de l'arbitrage*, 1992, p. 219.

³⁶⁴ BUCHER, *Le nouvel arbitrage international en suisse*, Bale 1988, p. 38; JOLIDON, *Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage*, Berne 1984, p. 152; LALIVE/POUDRET/REYMOND, *Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse*, op. cit., commento all' art. 5 del Concordato, p. 52.

³⁶⁵ BUCHER, *Le nouvel arbitrage international en suisse*, op. cit., p. 38.

³⁶⁶ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 23 giugno 1992, in *Recueil officiel* 1992 (118), II, p. 353 ss.

³⁶⁷ Così le norme; art. 5, co. 1 «*En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé* »; art. 6 «*En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans*

l'accertamento del diritto straniero applicabile alla controversia, problematiche rimesse all'attività del giudice statale e piuttosto distanti dall'arbitro internazionale. La dottrina, pertanto, tende ad optare per un'interpretazione autonoma ed estensiva del concetto di patrimonialità ex art. 177, co. 1, LDIP³⁶⁹, particolarmente sostenuta dall'orientamento giurisprudenziale del tribunale federale che vede nella scelta del legislatore una volontà di semplificazione che si accompagna al proposito di assicurare il più ampio accesso all'arbitrato internazionale³⁷⁰. Ad esempio nella sentenza *Gundel*, il Tribunale federale ha constatato che il ritiro del premio in danaro previsto per la vittoria e la sospensione dalle competizioni equestri internazionali costituiscono misure «... *qui affecte indubitablement la sphère personnelle et économique d'un cavalier professionnel — vont bien au-delà de simples sanctions destinées à assurer le déroulement correct d'un jeu* »³⁷¹. In questa prospettiva il Tribunale federale ha accolto un'interpretazione che: a) tende a riconoscere come patrimoniale qualsiasi questione avente, per almeno una delle parti, un valore pecuniario ovvero che possa essere apprezzata economicamente³⁷², e b) sembra orientare l'attenzione più sul profilo dell'interesse giuridico all'azione, che può essere ovviamente di ordine patrimoniale, che sulla natura dell'azione stessa.

faire de réserve est compétent, à moins qu'il ne décline sa compétence dans la mesure où l'art. 5, al. 3, le lui permet».

³⁶⁸ L'art. 16 recita: «*Le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties*».

³⁶⁹ BUCHER, *Le nouvel arbitrage international en Suisse*, op. cit., pp. 38 e 53; LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 306, n. 2 ad art. 177 LDIP; RIGOZZI, *L'arbitrage international...*, op. cit., p. 363 e nota 2092.

³⁷⁰ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 23 giugno 1992, cit., p. 355-356; vedi anche il commento di LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 306, n. 2 ad art. 177 LDIP.

³⁷¹ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 15 marzo 1993, cit., p. 280-281.

³⁷² *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 3 febbraio 1982, in *Recueil officiel* 1982 (108), II, p. 77 ss.; *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 23 giugno 1992, cit., 353 ss.; *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 15 marzo 1993, cit., p. 271 ss.

2.6.1. Arbitrabilità e patrimonialità dei diritti della persona

Il Tribunale Federale e il TAS hanno avuto modo di occuparsi dell'arbitrabilità delle controversie sportive in più di un'occasione e con riferimento a diverse tipologie di liti.

Una prima questione concerne l'arbitrabilità dell'azione di ricorso ex art. 75 del *Code civil suisse* che conferisce a ciascun membro dell'associazione il diritto di agire in giudizio per contestare le decisioni sociali a cui non abbia aderito e che violino le disposizioni di legge o statutarie³⁷³. Muovendo dalla constatazione che quasi tutte le federazioni sportive sono organizzate sotto forma di associazione, la questione assume grande importanza tanto in ipotesi di arbitrato interno (trattandosi del principale rimedio a disposizione dell'atleta che voglia contestare le decisioni della propria federazione nazionale) quanto di arbitrato internazionale (tenuto conto del carattere di associazione di diritto svizzero che è proprio del CIO e di numerose federazioni internazionali).

Nel primo caso, alla luce dell'art. 5 del Concordato e del criterio della disponibilità, la questione trova facile soluzione a favore dell'arbitrabilità, tenuto conto che l'oggetto della relazione sociale sarà, in linea di massima, sempre un diritto nella disponibilità delle parti³⁷⁴. Maggiori dubbi sorgono, invece, rispetto alla possibilità che essa possa rispondere al requisito posto dall'art. 177 LDIP, ingenerati soprattutto dall'orientamento giurisprudenziale del Tribunale federale che sostiene il carattere non patrimoniale dell'azione disciplinata dall'art. 75 *cod. civ. suisse*³⁷⁵. Il tema, come vedremo, si pone sullo sfondo di un importante dibattito dottrinale che

³⁷³ Rubricato "*Protection des droits des sociétaires*„, la norma prevede: « *Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires* ».

³⁷⁴ BADDELEY, *L'association sportive face au droit*, op. cit., p. 261 e i numerosi richiami. D'altronde l'arbitrabilità dell'azione ex art. 75 *cod. civ.*, è riconosciuto senza difficoltà anche dagli stessi tribunali arbitrali chiamati a pronunciarsi applicando le norme del Concordato: si veda, in particolare il lodo del 18 novembre 2002, *FC Zurich vs Ligue nationale de l'ASF*, in *Zeitschrift für Sport und Recht*, 2003, p. 34.

³⁷⁵ Si veda l'*Urteil der II Zivilabteilung* del 21 gennaio 1982, in *Recueil officiel* 1982 (108), II, p. 15, sp. 17; MEIER/AGUET, *L'arbitrabilité du recours contre la suspension prononcée par une fédération sportive internationale*, in *Journal des Tribunaux*, 2002, p. 68.

ha ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti disciplinari di sospensione e la compromettibilità dei diritti personali, ma ragioni di chiarezza espositiva impongono di procedere per gradi.

Nonostante la summenzionata giurisprudenza federale, l'arbitrabilità internazionale dell'azione di ricorso è implicitamente (ed esplicitamente ³⁷⁶) confermata dalla prassi del TAS e dalle numerose pronunce che hanno annullato in tutto o in parte le decisioni di organizzazioni sportive in forza dell'art. 75 *cod. civ. suisse*³⁷⁷. La risposta negativa formulata dal tribunale federale sembrerebbe poggiare su un'errata interpretazione del criterio di patrimonialità che, nella misura in cui è chiamato a definire la compromettibilità in arbitri, è da riferire all'oggetto della lite piuttosto che alla natura dell'azione attraverso cui essa viene sollevata³⁷⁸.

Tra le decisioni che possono essere assunte da un'associazione sportiva un ruolo particolarmente delicato è rivestito dai provvedimenti disciplinari di sospensione di un atleta, comportanti il divieto di prender parte a competizioni sportive per un lasso di tempo determinato. Si tratta di provvedimenti ampiamente diffusi nella prassi che, secondo un'opinione trasversale e consolidata³⁷⁹, finirebbero per incidere sui diritti della persona e, con specifico riferimento all'atleta, sul suo diritto alla rispettabilità sociale e professionale, all'esercizio di un'attività sportiva e, qualora trattasi di uno sportivo professionista, sul diritto all'esercizio di un'attività economica³⁸⁰. Proprio la pretesa lesione dei diritti della persona rappresenta

³⁷⁶ Lodo CAS 98/200 del 20 agosto 1999, *AEK Athènes & Slavia Prague c. UEFA*, in Rec. II, p. 39

³⁷⁷ Lodo CAS 2005/A/847, del 20 luglio 2005, *K. vs Fédération Internationale de sky (FSI)*, in *Journal du Droit International*, 134 (2007), p. 238 ss, con *Observations* di HASCHER, p. 247; Lodo TAS 98/185 del 22 luglio 1998 *Anderlecht vs UEFA*, Rec. II, p. 459 ss, sp. 462; Lodo parziale (*sentence préliminaire*) TAS 96/166, Rec II, p. 361 ss, sp. 371.

³⁷⁸ RIGOZZI, *L'arbitrabilité des litiges sportifs*, op. cit., p. 523

³⁷⁹ BADDELEY, *Le sportif, sujet ou objet? La protection de la personnalité du sportif*, in *Revue de droit suisse*, 1996, p. 135-252, ivi p. 183; HASCHER/SIMON, *Chronique des sentences arbitrales du Tribunal arbitral du sport*, op. cit., p. 280; nella giurisprudenza del Tribunale federale si veda *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 6 dicembre 1994, in *Recueil officiel* 1994 (120), II, p. 369 ss, sp. 371; per il TAS, vedi il lodo 95/142 del 14 febbraio 1996, in *Rec.*, I, p. 225, sp. 242.

³⁸⁰ BADDELEY, *Le sportif, sujet ou objet? La protection de la personnalité du sportif*, op. cit., pp. 183-186.

l'argomentazione più efficace di cui dispone un atleta per ottenere l'annullamento dei provvedimenti federali che gli impediscano di prender parte ad una competizione sportiva o gli impongano altra sanzione disciplinare. Inoltre, se il pregiudizio ai diritti della persona è giudicato illecito, l'art. 28, co. 1, *cod. civ. suisse*³⁸¹ offre una specifica protezione giudiziaria, azionabile nella cornice della domanda ex art. 75 *cod. civ. suisse*³⁸².

Poste queste sintetiche premesse, la questione avente ad oggetto l'arbitrabilità delle controversie sportive sembra subire una conversione laddove l'attenzione del dibattito volge lo sguardo verso la valutazione della compromettibilità o, se si preferisce, della patrimonialità dei diritti della persona. La dottrina sul punto è divisa. Alcuni autori propendono per una ricostruzione civilistica che enfatizza il carattere eminentemente personale e non patrimoniale di tali diritti, e ne esclude l'arbitrabilità anche quando la loro violazione si accompagni a conseguenze di ordine patrimoniale³⁸³. Per altri, ispirati da un afflato maggiormente internazionalista e da una visione dello sport divenuto erogazione di servizi ed intrattenimento (ergo attività economica), la controversia vertente su materia sportiva ed avente ad oggetto la lesione dei diritti della persona presenterà sempre un interesse patrimoniale e risulterà pertanto arbitrabile³⁸⁴. In verità, non mancano voci che sembrano individuare una sorta di presunzione di arbitrabilità quando il provvedimento di sospensione sia reso nei confronti di uno sportivo professionista³⁸⁵.

³⁸¹ Si legge : «*Si l'entreprise empêche l'exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l'exécute pas correctement, l'auteur peut s'adresser au juge.*».

³⁸² BADDELEY, *Le sportif, sujet ou objet? La protection de la personnalité du sportif*, op. cit., p. 232.

³⁸³ BADDELEY, *Le sportif, sujet ou objet? La protection de la personnalité du sportif*, op. cit., p. 161, e i richiami alla nota 79; WYLER, *La convention d'arbitrage en droit du sport*, in *Revue de droit suisse*, 1997, p. 45; MEIER/AGUET, *L'arbitrabilité du recours contre la suspension prononcée par une fédération sportive internationale*, op. cit., pp. 67-68.

³⁸⁴ BLESSING, *Introduction to Arbitration: Swiss and International Perspective*, Basel 1999, pp. 294-295; BUCHER, *Le nouvel arbitrage international en suisse*, op. cit., pp.39-40; HASCHER/SIMON, *Chronique des sentences arbitrales du Tribunal arbitral du sport*, op. cit., p. 329.

³⁸⁵ ROCHAT, *Arbitrage juridictionnel en matière de sport: considérations relatives à la pratique et à la jurisprudence récente*, in *Droit et sport*, Berne 2003, pp. 53 ss, sp.62; DI NELLA, *Il*

Tale ultima ricostruzione deve ritenersi maggioritaria e sostanzialmente prevalente. Essa, d'altronde ha ottenuto anche un sommo avallo da parte del Tribunale federale, nella misura in cui la sentenza sul caso *Stanley Roberts*³⁸⁶, analogamente a quanto già avvenuto all'epoca della sentenza *Gundel*, collega il requisito della patrimonialità all'interesse giuridico sotteso all'azione piuttosto che alla natura dell'azione stessa. L'avvicinamento a tale soluzione, in verità, si presenta scarnamente argomentato (nella sentenza si legge «*demande tendant à l'annulation d'une suspension présente, pour le sportif visé, un intérêt exprimable en argent, de sorte que la prétention est de nature patrimoniale*»), tanto che è difficile non concordare con quanti ritengono che il suo accoglimento sia dettato soprattutto da stringenti ragioni di opportunità³⁸⁷. In effetti, si ha l'impressione che, procedendo su una sorta di piano rovesciato, la preoccupazione del Tribunale federale sia quella di puntellare la competenza arbitrale del TAS così come esercitata in via di fatto, piuttosto che determinarne i confini e circoscriverne l'ambito di operatività³⁸⁸.

2.6.2. Aspetti processuali

Infine, giova proporre alcune considerazioni di carattere squisitamente processuale. Alla luce della giurisprudenza federale, l'arbitrabilità della controversia

fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico, op. cit., p. 42; REEB, *Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), 18 ans déjà : une institution devenue majeure* », in *Revue (suisse) de l'avocat*, 2002, fasc. 10, p. 10.

³⁸⁶ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile del 7 febbraio 2001, 4P.230/2000*, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 2001, p. 523, 526.

³⁸⁷ MEIER/AGUET, *L'arbitrabilité du recours contre la suspension prononcée par une fédération sportive internationale*, op. cit., pp. 67-68; l'Autore osserva come si finisca per introdurre l'idea che ad essere decisiva sia la qualificazione del diritto invocato, e ciò indipendentemente dell'oggetto della controversia.

³⁸⁸ In via più generale, RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 372-372 osserva come il porre l'accento sulla natura del diritto invocato sembra mal conciliarsi con l'art. 177 LDIP ed il suo carattere di regola materiale. Osserva l'Autore: « *En effet, la qualification de la nature du droit invoqué risque de varier en fonction du droit applicable au fond du litige, élément que le législateur a expressément voulu écarter de l'analyse au stade de l'arbitrabilité. S'agissant de l'appel au TAS contre des décisions de suspension, le droit applicable au fond dépendra souvent du siège de la fédération internationale compétente (art. 58 Code TAS).* ».

è chiaramente qualificata come una condizione di validità dell'accordo arbitrale e, pertanto, della competenza degli arbitri³⁸⁹. Il tenore delle norme non lascia dubbi: la parte che reputi una controversia non arbitrabile solleverà un'eccezione d'incompetenza, della quale sarà chiamato a decidere lo stesso tribunale arbitrale quale giudice della propria competenza (ex art. 8 Concordato e art. 186, co 1 LDIP). In più l'articolo 186, 2 co., LDIP, con riferimento alle ipotesi di arbitrato internazionale, stabilisce che il tribunale arbitrale potrà decidere della propria competenza anche quando un'azione concernente lo stesso oggetto sia già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale³⁹⁰. Ne consegue che i summenzionati criteri di disponibilità e patrimonialità, potranno essere applicati sia dal tribunale arbitrale chiamato a giudicare della propria competenza attraverso un'eccezione sull'arbitrabilità della controversia, sia dinanzi al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria del Cantone (artt. 3 e 36 del Concordato) ovvero al Tribunale federale svizzero (artt. 190-191 LDIP), che si vedano investiti di un ricorso per l'annullamento del lodo fondato sulla medesima eccezione³⁹¹.

In un primo momento, il Tribunale federale ha ritenuto, sempre nella sentenza *Gundel*³⁹², che qualora lo sportivo non eccepisca l'inarbitrabilità della controversia dinanzi al collegio arbitrale, nel caso di specie il TAS, non potrà poi valersene quale motivo di ricorso avverso il lodo. Lettura interpretativa conforme, secondo il tribunale, al tenore dell'art. 186, 3 co. LDIP, che individua un espresso termine di decadenza per la proponibilità dell'eccezione dinanzi al tribunale arbitrale, da

³⁸⁹ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 23 giugno 1992, cit., p. 355.

³⁹⁰ L'art. 186, 2 comma, LDIP recita: « *Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure* ».

³⁹¹ Il principio ha portata generale, giacché le disposizioni in materia di arbitrabilità sono, per loro stessa natura, sempre imperative e la loro inosservanza se rilevata conduce all'annullamento della sentenza. POUURET-BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, op. cit., p.301.

³⁹² *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 15 marzo 1993, in *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 1993, p. 398 ss, sp. 406-407.

sollevare « *préalablement à toute défense sur le fond.* », ovvero prima di qualunque difesa nel merito.

In realtà, come correttamente rilevato in dottrina³⁹³, tale ricostruzione appariva errata, poiché l'arbitrabilità non può seguire il regime giuridico applicabile alla validità materiale della convenzione d'arbitrato, pur se inquadrata quale condizione alla summenzionata validità. L'arbitrabilità è un limite imposto dal legislatore, avulso ed indipendente dalla facoltà delle parti di circoscrivere l'ambito e l'oggetto della controversia, e, pertanto, non sottoponibile a meccanismi di acquiescenza³⁹⁴. La non arbitrabilità deve poter essere contestata in qualunque sede, a prescindere da un previo esame del collegio arbitrale e, non a caso, la stessa Convenzione di New York prevede la possibilità per il giudice di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del lodo, qualora rilevi la non arbitrabilità della controversia secondo il diritto interno (art. V, co. 2 let. a).

Successivamente, sulla scorta di tali osservazioni, il Tribunale federale si è risolto a modificare radicalmente il proprio orientamento, finendo per ricondurre l'eccezione sull'arbitrabilità della controversia al novero dell'eccezioni rilevabili d'ufficio e, nel caso di specie, chiaramente esplicitando la presenza di un interesse patrimoniale – nel senso del citato art. 177 LDIP – in ipotesi di provvedimento disciplinare a causa di doping³⁹⁵.

Quanto alle procedure arbitrali dinanzi al TAS, pur essendo espressamente previsto, ex artt. R39 e R55 *Code TAS*, che l'eccezione d'inarbitrabilità della

³⁹³ POUURET-BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, op. cit., p.301 ; BUCHER, *Le nouvel arbitrage international en suisse*, op. cit., p. 53.; MEIER/AGUET, *L'arbitrabilité du recours contre la suspension prononcée par une federation sportive internationale*, op. cit., p. 65.

³⁹⁴ Chiarissimo sul punto il tenore del nuovo art. 817 del c.p.c., che al 3 comma recita: « *La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.*»; d'altronde anche la dottrina ante riforma optava senza esitazioni per una ricostruzione così orientata.

³⁹⁵ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 7 febbraio 2001, in *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 2001, p. 523 ss, sp. 526; vedi anche MEIER/AGUET, *L'arbitrabilité du recours contre la suspension prononcée par une federation sportive internationale*, op. cit., p. 65; COCCIA, *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme anti-doping*, in *Riv. arbitrato*, 2001, p.779-784.

controversia dovrà essere sollevata nella prima memoria difensiva, nella pratica è sempre il collegio arbitrale che si fa carico, ove ne percepisca l'esigenza, di discutere il profilo dell'arbitrabilità della controversia, nonostante l'assenza di un'espressa eccezione in merito. Così è accaduto nel già citato caso *Mendy*³⁹⁶, nella pronuncia *Anderlecht vs UEFA*³⁹⁷ e in quella *Cissé vs FFF & UEFA*³⁹⁸.

³⁹⁶ KAUFMANN-KOHLER, *Arbitration at the Olympics*, op. cit., p. 113

³⁹⁷ Lodo TAS 98/185, del 27 luglio 1998, in *Rec.*, II, p. 459 ss, sp. 462.

³⁹⁸ Lodo TAS 2004/A/553, dell' 11 giugno 2004, consultabile su <http://jurisprudence.tas-cas.org>, p. 4, § 6-8.

CAPITOLO III

LE PROCEDURE ARBITRALI DINANZI AL TAS

SOMMARIO: 3.1. Le tipologie di procedura arbitrale previste dal *Code TAS* – 3.2. La costituzione del collegio arbitrale – 3.3. La ricusazione degli arbitri – 3.3.1. Motivi di ricusazione – 3.3.2. Il procedimento di ricusazione – 3.4. Trattazione e istruttoria – 3.4.1. Procedura ordinaria – 3.4.2. Procedura d'appello – 3.4.3. Il termine per appellare ex art. R49 – 3.4.4. Procedura dinanzi alle Camere *ad hoc* – 3.5. Il diritto applicabile – 3.5.1. Il potere equitativo degli arbitri – 3.6. Il lodo – 3.7. Le misure cautelari: competenza – 3.7.1. ... (segue): tipologie e condizioni.

3.1. Le tipologie di procedura arbitrale previste dal *Code TAS*

Come più volte richiamato nei capitoli precedenti, il *Code TAS* disciplina tre differenti procedure arbitrali: la procedura «*d'arbitrage ordinarie*», la procedura «*d'arbitrage d'appel*» e la procedura applicabile alle camere *ad hoc* del TAS, la cui disciplina è dettata in uno specifico regolamento. Il presente capitolo sarà dedicato all'analisi delle principali tappe delle diverse procedure ed alle loro specificità, ma prima di tutto occorrerà definire i rispettivi ambiti d'applicazione con particolare riferimento al rapporto tra procedura ordinaria e procedura d'appello. L'ambito di applicazione della procedura arbitrale *ad hoc*, infatti, non pone particolari problemi poiché il regolamento rinvia alle controversie richiamate dalla Regola 74 della Carta Olimpica ed a quelle deferite in forza della clausola compromissoria contenuta nel modulo d'iscrizione alle Olimpiadi, nella misura in cui esse sorgano durante i Giochi Olimpici o nei dieci giorni che precedono la cerimonia d'apertura (art. 1, co. 1 del *Règlement d'arbitrage pour les jeux olympiques*, d'ora in avanti “*RAJO*”). Tuttavia, si tenga conto che, ex art. 20 *RAJO*, il tribunale *ad hoc* può decidere di

rinvia alla procedura arbitrale del TAS e a quel punto sarà la segreteria del TAS che «*attribue l'arbitrage en fonction de sa nature soit à la Chambre d'arbitrage ordinaire, soit à la Chambre arbitrale d'appel*».

La questione, particolarmente delicata, ha ispirato una delle principali modifiche adottate nell'ultima revisione del *Code TAS*, entrato in vigore nel 2004. Il nuovo testo degli artt. S20, R27 e R47 ha, infatti, ridisegnato l'ambito di applicazione della procedura d'appello rispetto a quella ordinaria. L'art. S20, in particolare, prevede: «*a. La Chambre d'arbitrage ordinaire met en oeuvre des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges soumis à la procédure ordinaire et exerce, [...]; b. La Chambre arbitrale d'appel met en oeuvre des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient. [...]*»

La nuova disposizione, attraverso il richiamo alle controversie concernenti le decisioni di una federazione, associazione o altro organismo sportivo, estende il ricorso alla procedura d'appello e si prefigge di superare la prassi applicativa della segreteria del TAS, quest'ultima aveva sottoposto l'originaria attribuzione alla *Chambre arbitrale d'appel* delle controversie concernenti il ricorso avverso decisioni di tribunali disciplinari, ivi comprese quelle relative al doping o istanze analoghe di federazioni, associazioni o altri organismi sportivi, ad un'interpretazione sempre più restrittiva, fino a limitarne il campo ai soli ricorsi avverso decisioni di natura disciplinare³⁹⁹. La conseguente attribuzione di tutti gli altri ricorsi alla

³⁹⁹ Tuttavia sarebbe un errore rapportarsi alle decisioni della Segreteria TAS, come a quelle di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Non mancano di certo i lodi emessi dalla *Chambre d'appel* aventi ad oggetto questioni non disciplinari: si veda ad esempio il lodo TAS 98/209, del 6 gennaio 1999, *FEB vs FIBA*, in *Rec. II*, p. 500 vertente su questioni in materia di vincoli legati alla nazionalità. Si tratta di una tendenza ben espressa dalla decisione della Segreteria TAS del 1 dicembre 2003 concernente il caso 2003/A/O/520 *T.&B.c. UEFA*: «*[...] conformément à l'art. S20 al. 2 du Code de l'arbitrage en matière de sport, le Greffe du TAS a attribué cette procédure arbitrale à la Chambre d'Arbitrage Ordinaire du TAS, compte tenu du caractère non disciplinaire de la décision faisant l'objet de la présente procédure*».

procedura ordinaria, nonostante l'avallo del TAS⁴⁰⁰, si esponeva a molteplici critiche. Innanzitutto, essa si poneva in contrasto con il tenore dell'art R27 del *Code TAS* che riserva alla procedura ordinaria solo le « *litige peut résulter d'une clause arbitrale insérée dans un contrat ou un règlement ou d'une convention d'arbitrage ultérieure* ». È evidente, infatti, che nella maggior parte dei casi il destinatario della decisione di un'organizzazione sportiva (ad es. una federazione), non avente carattere disciplinare, non risulterà titolare di un rapporto contrattuale con essa e pertanto, a rigore, non dovrebbe poter adire il TAS. Parimenti, si verrebbe a creare un'illogica discriminazione a fronte del medesimo provvedimento, tra quegli atleti che avendo firmato un accordo con la federazione, ad es. una licenza o un modulo d'iscrizione, avrebbero accesso al TAS e tutti gli altri che ne sarebbero esclusi⁴⁰¹.

In secondo luogo esso determinava una sensibile variazione della disciplina da applicare ai ricorsi, per effetto delle differenze intercorrenti tra la disciplina ordinaria e la procedura d'appello, a seconda del carattere disciplinare o meno della decisione. In particolare, in forza dell'art. R57, co. 1 *Code TAS*, la procedura di appello attribuisce al collegio arbitrale il potere di operare un pieno apprezzamento della decisione, in fatto e in diritto,⁴⁰² mentre, la disciplina della procedura ordinaria, pur in assenza di puntuali indicazioni⁴⁰³, sembra optare per un accertamento più

⁴⁰⁰ Si veda il lodo TAS 97/168 del 29 agosto 1997, FFSA, FIC, FNSA c. FISA, in Rec. II, p. 12 ss, ove a p. 18 si legge: «*En l'espèce, la décision attaquée par les Fédérations requérantes ne concerne en rien un problème disciplinaire mais a pour but de faire annuler une décision du Congrès de la FISA. En conséquence les règles de la procédure ordinaire, prévues aux articles R38 et suivants du Code sont applicables, à l'exclusion de celles prévues aux articles R47 et suivants relatives à la procédure arbitrale d'appel*».

⁴⁰¹ D'altronde gli artefici della riforma del 1994 non sembravano desiderare tale risultato; KAUFMANN-KOHLER, *Réforme des structures et révision des règles d'arbitrage*, op. cit., p. 59 evidenzia come l'obiettivo, nel dettare la procedura dell'*arbitrage d'appel* era quello di tener conto dell'evoluzione della pratica e del crescente numero di decisioni federali di carattere disciplinare impugnati dinanzi al TAS. D'altronde, il modello di clausola statutaria predisposta dal TAS nel 1991 (riportata da REEB, *Le Tribunal arbitral du sport: son histoire et son fonctionnement*, in Rec. II, p. xiii), evidentemente indirizzata alle federazioni internazionali, non conteneva alcun riferimento a tale limite.

⁴⁰² La norma prevede: «*La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l'autorité qui a statué en dernier.[...]*».

⁴⁰³ Molte altre sono le disposizioni che caratterizzano la procedura d'appello, senza trovare analogo riscontro rispetto alla procedura ordinaria; si consideri la necessità del previo esaurimento

circoscritto⁴⁰⁴ se è vero che nella pratica della procedura ordinaria il « *full power to establish the fact and law and to rule the case de novo* » viene attribuito dalle parti al collegio con la sottoscrizione di un'apposita ordinanza⁴⁰⁵.

Il tenore del nuovo art. S20 non lascia invece dubbi, poiché è la natura della controversia a determinarne l'attribuzione all'una o all'altra Camera e, conseguentemente, la procedura applicabile. L'arbitrato che verta sul ricorso di una decisione federale, ovvero di altro ente e organizzazione sportiva che ha accettato la giurisdizione del TAS, sarà automaticamente assegnato alla competenza della *Chambre d'appel* e sarà deciso secondo le regole procedurali dettate dagli artt. R47-R59. Il criterio di delimitazione è puramente formale e non presume più alcun riferimento all'oggetto della decisione impugnata⁴⁰⁶.

Centrale ai fini del presente discorso è anche il già citato art. R27, norma che delimita l'ambito di applicazione del regolamento « *lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport* » e pone, pertanto, l'esigenza di verificare il carattere sportivo delle controversie deferite al TAS. Con riferimento alle controversie di competenza della camera d'appello l'accertamento sarà immediato, poiché si tratta di ricorsi contro decisioni a loro volta originate da una previa controversia sportiva. Con riferimento alle controversie di competenza della camera ordinaria, l'opportunità di procedere all'accertamento è emersa in una

dei ricorsi interni (art. R47), o il regime di pubblicità del lodo, che impone la pubblicazione, almeno del dispositivo o di un comunicato stampa (art. R59, co.5).

⁴⁰⁴ Non a caso, le parti che impugnavano una decisione di natura non disciplinare hanno tentato di opporsi al provvedimento di assegnazione della causa alla *chambre d'arbitrage ordinarie* (vedi, ad esempio, i lodi CAS 2002/O/372 e 2002/O/373, del 18 dicembre 2003, p. 2 su www.tas-cas.org) vedendo sistematicamente respinte le proprie richieste. L'art. S20 sul punto è piuttosto chiaro: « *sans que cette attribution puisse être contestée par les parties ou invoquées par elles comme une cause d'irrégularité.* ».

⁴⁰⁵ Il riferimento è al lodo CAS 2003/O/486, del 15 settembre 2003, *Fulham FC c. Olympique Lyonnais*, § 25, consultabile sul sito www.tas-cas.org: « *On 17 September 2003, the Président of the Panel issued an Order of Procedure that was sent to the representatives of the parties and signed by the two parties. The Order of Procedure provided the following, amongst others: "The Panel shall have full power to establish the fact and law and to rule the case de novo."* ».

⁴⁰⁶ Si consideri che sulla scelta di emendare il codice nel 2004 ha molto pesato la volontà della FIFA di applicare la procedura d'appello all'importante contenzioso concernente lo status e i trasferimenti dei calciatori; analogamente RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op.cit., p.476 e nota 2631.

sola occasione, allorquando il TAS fu chiamato a decidere di una controversia il cui solo legame con il mondo sportivo risiedeva nell'oggetto della transazione (navi da competizione)⁴⁰⁷. Il collegio arbitrale, nel riconoscere il carattere puramente commerciale della lite, ebbe modo di sottolineare la possibilità di sottomettere qualunque giudizio a questo tipo di accertamento, con l'ovvia conseguenza che le controversie estranee al contesto sportivo non potranno accedere ad una decisione nel merito. D'altronde, è singolare notare come la controversia fu ugualmente risolta dal TAS, per effetto della comune volontà delle parti di attribuire ad esso, tra le diverse organizzazioni arbitrali, la competenza a decidere⁴⁰⁸.

3.2. La costituzione del collegio arbitrale

La costituzione del collegio arbitrale rappresenta una materia disciplinata in maniera sensibilmente diversa, in funzione della procedura applicabile. Secondo la procedura *d'arbitrage ordinarie*, le parti sono libere di concordare le modalità di costituzione del collegio arbitrale (art. R40.2, co. 1), con riferimento tanto al numero degli arbitri quanto al meccanismo di nomina. L'accordo delle parti potrà, ovviamente, essere riferito anche ad un singolo aspetto.

Per quanto concerne la definizione del numero degli arbitri, che può variare dall'arbitro unico al collegio di tre arbitri, l'art. R40.1 sembra attribuire alle parti la possibilità di esercitare la scelta esclusivamente attraverso la convenzione d'arbitrato, poiché «*[S]i la convention d'arbitrage ne précise pas le nombre d'arbitres, le Président de la Chambre en décide en tenant compte du montant litigieux et de la complexité de l'affaire.*». Quanto alle modalità di nomina, qualora

⁴⁰⁷ TAS 92/81 del 30 novembre 1992, in *Rec I*, p. 47 ss. Si tenga conto che la decisione fu assunta sotto l'egida del regolamento nella sua primissima versione, *ante riforma* 1994, ai sensi del quale i collegi TAS potevano giudicare delle controversie sorte in occasione della pratica o dello sviluppo dello sport; cfr. VIGORITI, *Il Tribunal arbitral du sport*, op. cit., p. 429.

⁴⁰⁸ TAS 92/81, cit., p. 49: «*...la source de la compétence du tribunal arbitral est la volonté commune des parties de soumettre leur litige à l'arbitrage. Si les parties décident de procéder par arbitrage, elles disposent d'une très grande liberté pour le choix des arbitres ou de l'institution auxquels elles s'adressent* ».

si sia optato per l'arbitro unico, la designazione sarà operata d'intesa tra le parti o, in mancanza di accordo entro quindici giorni, ad opera del presidente della camera ordinaria (art. R40.2, co. 2). Se invece la causa, per scelta delle parti o indicazione del Presidente, dovrà essere decisa collegialmente, in mancanza di un accordo sull'intera composizione della "terna arbitrale", ciascuna parte nominerà il proprio arbitro. Gli arbitri di parte, a loro volta, procederanno all'individuazione del Presidente del collegio arbitrale. Tutte le scelte saranno operate entro un termine massimo individuato nella convenzione d'arbitrato o, fissato dalla Segreteria del TAS all'atto del ricevimento della domanda d'arbitrato. In assenza, alla scadenza del termine stabilito, sarà il Presidente della camera a procedere alla designazione degli arbitri di parte e/o del Presidente del collegio (art. R40.2, co. 3).

Diversamente, qualora si applichi la procedura d'appello, le modalità di costituzione del collegio arbitrale non sono interamente rimesse alla scelta delle parti, che potranno soltanto definire il numero degli arbitri e nemmeno in tutte le occasioni. Infatti, la regola generale prevede che la procedura d'appello sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri (art. R50, co. 1). Le parti potranno optare per l'arbitro unico o per il collegio all'atto della stipula della convenzione, salvo che «*le Président de la Chambre estime que l'appel revêt un caractère d'urgence et doit être soumis à un arbitre unique.*»⁴⁰⁹.

Quanto alla designazione degli arbitri occorre distinguere. Se le parti o il presidente hanno optato per l'arbitro unico, questo sarà nominato direttamente dal presidente della camera d'appello (art R54, co. 1). Quando il collegio si compone di tre arbitri, ciascuna parte nomina il proprio arbitro. Ex art. R48, l'attore procede alla nomina in seno alla domanda d'arbitrato, mentre il convenuto dovrà provvedervi entro dieci giorni dal ricevimento della domanda (art. R53). Qualora la parte non designi il proprio arbitro entro il termine previsto, la nomina sarà operata dal presidente della camera (art. R40.2, co. 2 e R53).

Tanto nella procedura ordinaria che in quella d'appello, gli arbitri nominati

⁴⁰⁹ Nella pratica, il ricorso all'arbitro unico è piuttosto raro.

dalle parti dovranno essere confermati dal presidente della camera a cui la causa è stata attribuita. Al presidente è richiesto di valutare che gli arbitri designati rispondano effettivamente ai requisiti di autonomia ed indipendenza dettati dall'art. R33, co. 1 e siano inseriti nella lista degli arbitri TAS. È solo all'esito di questa conferma che gli arbitri risulteranno formalmente nominati e la Segreteria, constatata l'avvenuta costituzione del collegio, trasmetterà il fascicolo e gli atti di causa (art. R40.3 e R54, co. 2-3).

Infine, la procedura prevista dal *RAJO* per le camere *ad hoc* si segnala per l'assenza di poteri in capo alle parti. La designazione dell'intero collegio arbitrale è operata dal presidente della Camera *ad hoc* e, a partire dai giochi di Sydney, è previsto che tale designazione possa anche essere riferita ad un unico arbitro. La concentrazione di poteri in capo al presidente si giustifica in ragione delle specifiche esigenze di celerità che caratterizzano la procedura e dalla speculare necessità di ridurre al minimo i motivi di contestazione concernenti la nomina e l'indipendenza degli arbitri⁴¹⁰.

Ricapitolando, in estrema sintesi, la procedura ordinaria si differenzia dalla procedura d'appello per la possibilità concessa alle parti di definire una modalità alternativa di costituzione del collegio arbitrale, rispetto a quella prevista dal regolamento arbitrale; la procedura *ad hoc*, invece, si differenzia dalle prime due per l'assenza del potere di scelta degli arbitri in capo alle parti, circostanza che rende superflua una valutazione di conferma ad opera del Presidente della camera.

3.3. La ricusazione degli arbitri

L'art. R33, co. 1 del *Code TAS*, rubricato "*Indépendance et qualifications des arbitres*," prevede: «*Tout arbitre doit être et demeurer indépendant des parties et a l'obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de*

⁴¹⁰ KAUFMANN-KOHLER, *Arbitration at the Olympics*, op. cit., p. 109; si veda anche RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op.cit., p.485, che osserva come la mancanza, ad oggi, d'istanza di ricusazione sembri dimostrare l'opportunità della scelta.

compromettre son indépendance à l'égard des parties ou de l'une d'elles.». Per assicurare l'effettiva indipendenza degli arbitri, oltre al preliminare controllo operato dal presidente della camera, di cui si è detto poc'anzi, le disposizioni generali del *Reglement de procedure* pongono in capo agli arbitri un *duty of disclosure*⁴¹¹ ovvero l'obbligo di rivelare tutte le circostanze passibili di mettere in dubbio tale indipendenza e, pertanto, suscettibili di dar luogo ad un'istanza di ricusazione. Tale obbligo si presenta come un corollario del meccanismo di ricusazione, poiché, da un lato consente alle parti di esercitare il relativo potere con una piena cognizione di causa; dall'altro lato, esclude la possibilità di richiamare quelle stesse circostanze come motivi di ricusazione in un momento successivo della procedura. Come affermato dal Tribunale federale, l'obbligo di rivelazione discende dal contratto che lega le parti a ciascun membro del collegio arbitrale ed impone a quest'ultimi « *d'informer les parties au procès des faits pouvant être tenus pour un motif de récusation, du moins lorsqu'il a des raisons de penser que ces faits ne sont pas connus des parties ou de celle d'entre elles qui pourrait s'en prévaloir.»*⁴¹².

Nella pratica, l'arbitro rivelerà le circostanze rilevanti *in primis* alla parte che intende nominarlo ed in maniera informale; se la parte ritiene che quanto appreso non possa dar adito a dubbi sull'indipendenza dell'arbitro, procederà alla nomina. A questo punto l'arbitro effettuerà nuovamente la *disclosure*, ma questa volta con dichiarazione scritta da consegnare ad ambo le parti. Il TAS, in proposito, adotta un modello di dichiarazione predisposto sulla base dell'art. S18 del *Code TAS*, che espressamente prevede che all'atto della nomina «*les arbitres et les médiateurs du TAS signent une déclaration selon laquelle ils exerceront leurs fonctions, à titre personnel, en toute objectivité et indépendance, et en conformité avec les*

⁴¹¹ L'istituto del *duty of disclosure*, estraneo all'esperienza italiana, è ampiamente diffuso negli ordinamenti stranieri: si veda ad es. § 1036 ZPO tedesco, l'art. 1452, co. 2, NCPC francese e l'art. 17, co. 3 della *Ley de arbitraje* spagnola e dall'assoluta maggioranza dei regolamenti di istituzioni arbitrali. In argomento vedi DITTRICH, *L'imparzialità dell'arbitro nell'arbitrato interno e internazionale*, *Riv. dir. proc. civ.*, 1995, p.144 ss; CONSOLO, *La ricusazione dell'arbitro*, in *Riv. arbitrato*, 1998, p. 26 ss; GAILLARD, *Regain de sévérité dans l'appréciation de l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre*, in *Revue de l'arbitrage*, 2003, p. 1243.

⁴¹² *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 14 marzo 1985, *Recueil officiel* 1985 (111), Ia, p. 72 ss, sp. 75-76.

dispositions du présent Code.». Ovviamente, l'obbligo non potrà considerarsi adempiuto attraverso la dichiarazione ma perdura per l'intera durata del procedimento arbitrale. L'arbitro che costati la sopravvenienza di circostanze nuove, che possano compromettere la sua indipendenza, dovrà immediatamente comunicarle tanto alle parti quanto agli altri arbitri⁴¹³.

Quanto all'effettiva portata dell'obbligo, possiamo ritenere che l'arbitro, oltre a dover comunicare eventuali contatti con una delle parti o con gli avvocati che la rappresentano, dovrà rapportarsi anche alla tipologia della controversia sottoposta all'attenzione del TAS. Ad esempio, se una delle parti è una federazione sportiva internazionale, sarà opportuno rivelare eventuali rapporti dell'arbitro con una federazione subordinata o il fatto che la proposta di nomina in seno alla lista TAS provenga proprio dalla federazione interessata. Analogamente ci sembra che l'arbitro debba esplicitare se abbia già deciso controversie coinvolgenti una delle parti ed il ruolo (presidente o arbitro di parte) ricoperto nel collegio, indipendentemente dall'esito della controversia. Il fenomeno, tra l'altro, è piuttosto frequente ed è abitualmente giustificato in ragione delle specifiche conoscenze che l'arbitro possiede rispetto alle norme regolamentari della disciplina sportiva oggetto della controversia; pur tuttavia, riteniamo che debba essere la parte a poter valutare se la circostanza incida sull'indipendenza dell'arbitro, scongiurando fenomeni di autovalutazione. D'altronde, in nessun caso la rivelazione di una di queste circostanze potrà essere considerata come un'automatica ammissione dell'assenza di indipendenza ovvero dell'esistenza di un conflitto d'interesse⁴¹⁴ e lo stesso Tribunale federale ha precisato che la violazione dell'obbligo in oggetto non rappresenta in sé un motivo di annullamento della sentenza, a meno che il fatto tenuto nascosto non fosse di natura tale da determinare una chiara situazione di parzialità o

⁴¹³ REEB, *La mission des arbitres du TAS: questions pratiques liées à l'application du code de l'arbitrage en matière de sport*, in *Séminaire du TAS 2001*, Losanna (TAS) 2002, pp. 26-27.

⁴¹⁴ Così GAILLARD, *Regain de sévérité dans l'appréciation de l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre*, op. cit., pp. 1242-1243.

dipendenza⁴¹⁵.

3.3.1. Motivi di ricsuzione

Ex art. R34, co. 1 *Code* TAS e art. 13 RAJO, in presenza di circostanze che permettono di dubitare legittimamente della sua indipendenza, l'arbitro potrà essere ricsuato dalle parti. La formulazione adottata non potrebbe essere più generica e per questo cercheremo di individuare quali siano le circostanze che all'atto pratico abbiano prodotto tal effetto. Allo stesso tempo, poichè l'indipendenza dell'arbitro deve rispondere a principi sostanzialmente analoghi a quelli che caratterizzano il rapporto tra i giudici statali e le parti, risulterà opportuno richiamare gli orientamenti del Tribunale federale sul tema, rilegendoli, ove necessario, alla luce delle specificità dell'arbitrato sportivo⁴¹⁶.

Un utile strumento interpretativo è stato offerto dallo stesso TAS nella misura in cui ha sottolineato che in virtù della perfetta coincidenza del testo, « *the notion of independence must be examined in the light of art. 180 §1 lit. c) [LDIP]*»⁴¹⁷. Acquista, pertanto, rilievo la giurisprudenza del tribunale federale riferita tanto all'articolo summenzionato, quanto alla copertura costituzionale ad esso garantita dall'art. 30, co. 1 della *Constitution fédérale de la Confédération suisse*⁴¹⁸ e, più in generale, agli artt. 18-19 del Concordato che disciplinano la ricsuzione nell'ambito

⁴¹⁵ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 15 octobre 2001, 4P.188/2001, in *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 2002, p. 327.

⁴¹⁶ Secondo l'*Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 27 maggio 2003, in *Recueil officiel* 2003 (129), III, p. 459 è piuttosto intuitivo che l'indipendenza dell'arbitro sia compromessa qualora egli sia membro di un organizzazione sportiva, o debba la sua nomina alla proposta di una federazione che sia parte della controversia: « *Pour le reste, les dispositions réglementaires relatives à l'indépendance et à la récusation des arbitres (art. R33 et R34 du Code), interprétées à la lumière des art. S11 et S21 du Code, s'opposent à ce qu'une personne membre du CIO ou de l'une de ses Commissions, ou trop liée à lui pour d'autres motifs tels que le mode de sélection, intervienne comme arbitre dans un arbitrage où le CIO figure en qualité de partie.* ». Tuttavia accade di rado che la questione si ponga con tali crismi di evidenza.

⁴¹⁷ Lodo CAS 2002/A/383 del 27 gennaio 2003, *IAAF vs. CBA & dos Santos*, 13, § 41.

⁴¹⁸ La norma prevede che « *Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.*».

dell'arbitrato interno⁴¹⁹. Innanzitutto, la garanzia costituzionale permette di esigere la riconsunzione di un giudice il cui ruolo all'esterno del processo, ovvero il comportamento nell'ambito dello stesso, siano tali da far nascere un dubbio sulla sua imparzialità⁴²⁰; la relativa valutazione dovrà essere condotta secondo parametri obiettivi e adattata al caso di specie⁴²¹ non risultando «*motifs absolus de récusation*»⁴²²; alla parte, infine, è richiesto di porre a fondamento della propria istanza delle circostanze che offrano una «*apparence de prévention*»⁴²³, senza dover giungere a fornirne prova.

Nella pratica, l'eventuale coincidenza della nazionalità o del domicilio tra gli arbitri e una delle parti è stata giudicata assolutamente priva di rilievo⁴²⁴, così come la reiterazione della nomina di un arbitro ad opera di una parte non basterà, da sola,

⁴¹⁹ Così BUCHER, *Le nouvel arbitrage international en suisse*, op. cit., p.62.

⁴²⁰ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 22 maggio 2000, in *Recueil officiel* 2000 (126), I, p. 68 ss, sp. 71.

⁴²¹ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 9 febbraio 1998, in *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 1988, p. 634 ss.

⁴²² Cfr. *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 27 maggio 2003, *Recueil officiel* 2003 (129), III, p. 445 ss. sul caso *Lazutina*. La sentenza, come già sottolineato in precedenza, si sofferma diffusamente sull'indipendenza degli arbitri. In particolare a p. 466 si legge «*L'art. 180 al. 1 let. c LDIP autorise la récusation d'un arbitre lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance. L'indépendance de l'arbitre signifie qu'il ne doit pas être lié d'une manière ou d'une autre à la partie qui l'a désigné et n'être finalement qu'un représentant de cette dernière. Pour en juger, il faut considérer les circonstances de chaque cas; il n'y a pas de motifs absolus de récusation. Les doutes concernant l'indépendance de l'arbitre doivent se fonder sur l'existence de faits objectifs qui sont de nature, pour un observateur raisonnable, à éveiller des soupçons quant à l'indépendance de l'arbitre. En revanche, les réactions purement subjectives d'une partie ne sauraient être prises en compte. Les principes que le Tribunal fédéral a développés à partir de l'art. 58 al. 1 aCst. (actuellement: art. 30 al. 1 Cst.) sur des demandes de récusation concernant des juges étatiques s'appliquent également aux membres des tribunaux arbitraux. Il faut cependant tenir compte du contexte différent des relations entre un juge d'un tribunal étatique ou un arbitre, d'une part, et les parties, respectivement leurs avocats, d'autre part.*».

⁴²³ *Arret du Tribunal fédéral*, del 28 marzo 2002, in *Recueil officiel* 2002 (128), V, p. 84; *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 19 settembre 2001, in *Recueil officiel* 2001 (127), I, p. 196 ss, sp. 198.; *Arret du Tribunal fédéral, Cour de droit public* del 9 marzo 1999, in *Recueil officiel* 1999 (125), I, p. 119 ss, sp. 122, consid. 3 a); *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 22 maggio 2000, in *Recueil officiel* 2000 (126), I, p. 68 ss, sp. 71.

⁴²⁴ *Ex multis*, si veda il lodo TAS 2003/A/442, del 19 agosto 2003, *FFE vs FIE*, in *Rec* III, p. 551; lodo TAS 2002/A/395, del 19 novembre 2002, *UCI vs D. et FCI*, in *Rec.* III, p. 366; TAS 2002/A/431, del 23 maggio 2003, *UCI vs FFC*, in *Rec.* III, p. 410.

ad inficiarne l'indipendenza⁴²⁵ (soprattutto se l'arbitro, nei precedenti giudizi, abbia emesso pronunce sfavorevoli alla parte che lo nomina⁴²⁶). Più in generale, la capacità dei componenti di un organo giudicante di porsi al di sopra delle contingenze e/o delle vicende personali, nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, deve essere presunta⁴²⁷ e tale presunzione potrà venir meno solo in presenza di un rapporto di subordinazione, di un rapporto economico o altresì affettivo, tale da condizionare l'arbitro nell'esercizio della sua libertà di decisione⁴²⁸.

Nella sentenza *Lazutina*, il Tribunale federale analizza il fenomeno dell'indipendenza degli arbitri con specifico riferimento al contenzioso TAS e riconosce come nel « *cercle restreint de l'arbitrage international* » i principi summenzionati possano trovare un'applicazione meno rigorosa⁴²⁹, soprattutto tenendo conto della maggiore frequenza di rapporti tra arbitri, parti e loro difensori, che caratterizza la procedura arbitrale⁴³⁰. Da un lato, l'esistenza di una lista chiusa fa

⁴²⁵ Tuttavia, qualche timido dubbio è stato avanzato in dottrina, quando la nomina assume le forme della costante. In particolare RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 488, nota 2672 con riferimento alla nomina pressoché sistematica di *Olivier Carrard* ad opera dell'UCI, si domanda « *si le fait d'avoir déjà été nommé à plusieurs reprises par une partie ne soit pas un élément pertinent en matière de récusation* ».

⁴²⁶ *Arret du Tribunal fédéral*, del 7 settembre 1988, in *Recueil officiel* 1988 (114), Ia, p. 278 ss, sp. 279; *Urteil der I Zivilabteilung* del 17 novembre 1987, in *Recueil officiel* 1987 (113), Ia, p. 407 ss, sp. 409.

⁴²⁷ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 9 novembre 2000, in *Recueil officiel* 2000 (126), I, p. 235 ss, sp. 239; *Arret du Tribunal fédéral, Cour de droit public* del 6 maggio 1993, in *Recueil officiel* 1993 (119), Ia, p. 81, sp. 85.

⁴²⁸ Per un'ampia rassegna giurisprudenziale si veda PATOCCHI, *The Practitioner's Handbook on International Arbitration and Mediation*, 1 ed., Huntington 2003 pp. 39-40. Qui citiamo, in particolare alcune ipotesi non riferite alla pratica sportiva, ma ad essa chiaramente adattabili: quando l'arbitro è amministratore unico o azionista unico di una società avente un interesse diretto o indiretto rispetto all'esito della procedura (*Arret du Tribunal fédéral*, del 9 febbraio 1998, in *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 1998, p. 648-649.) o quando il coniuge dell'arbitro assista una delle parti nell'ambito della professione legale (*Arret du Tribunal fédéral*, del 26 ottobre 1966, in *Recueil officiel* 1966 (92), I, p. 271 ss, pp. 276-277).

⁴²⁹ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 27 maggio 2003, cit., p. 466. Il Tribunale, nell'ambito delle considerazioni concernenti l'indipendenza strutturale del TAS, evidenzia come: « *De fait, le milieu de l'arbitrage international est étroit et il est inévitable que, après quelques années de pratique arbitrale, les arbitres, souvent eux-mêmes avocats, aient eu l'occasion de collaborer dans d'autres arbitrages avec l'un ou l'autre de leurs collègues ou avec l'un ou l'autre des conseils. Il n'en résultera pas automatiquement une perte d'indépendance* ».

⁴³⁰ Il Tribunale federale fa espresso richiamo a POUURET-BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, op. cit., p. 372 e ricorda come « *Il a même été jugé qu'un rapport amical*

si che il novero d'arbitri chiamati ad occuparsi di arbitrato sportivo internazionale sia inevitabilmente ristretto. Dall'altro lato, l'estrema specializzazione della materia sportiva favorisce l'esistenza di contatti regolari tra avvocati e arbitri, che si pongono come una costante inserita nell'ordine naturale delle cose⁴³¹. Pertanto, solo «*des circonstances additionnelles pourraient justifier la récusation de tels arbitres*». Questa lettura appare particolarmente indulgente e per certi versi si pone agli antipodi dell'iniziale orientamento del Tribunale federale in materia di arbitrato sportivo: in una famosa pronuncia di fine anni ottanta, che vedeva opposte la scuderia di Formula 1 *Ligier* e l'Alfa Romeo in qualità di fornitore motori⁴³², il Tribunale sollevò dubbi sull'indipendenza dell'arbitro unico, avendo egli difeso in un'altra procedura (davanti al Tribunale arbitrale della FIA) il principale testimone (il pilota *Arnaux*) presentato da una delle parti; se si considera che l'arbitro unico era *François Carrard*, futuro direttore generale del CIO, e il difensore della parte che aveva proposto il teste rispondeva al nome di *Jan Paulsson*, autorevolissimo esperto ed a sua volta arbitro TAS, verrebbe da osservare che anche all'epoca la contiguità di relazioni tra arbitri e avvocati sembrava rientrare nell'ordine naturale delle cose.

Tuttavia, tale apertura solleva comunque delle perplessità, poiché nell'arbitrato sportivo – diversamente da quanto avviene, ad esempio, nell'arbitrato commerciale – il rapporto tra le parti non può presumersi equilibrato, ma al contrario è tipicamente sbilanciato a svantaggio dell'atleta. Rispetto alla procedura amministrata dal TAS questo squilibrio (come ampiamente illustrato nel capitolo II) si riflette tanto nella scelta dell'opzione arbitrale quanto nella predisposizione della

(tutoiement et recommandations mutuelles) entre un arbitre et l'avocat d'une des parties ne suffisait pas, en principe, à fonder un motif de récusation (arrêt 4P.292/1993, précité, du 30 juin 1994...) (Arret du Tribunal fédéral, Cour civil, del 27 maggio 2003, cit., p. 466).

⁴³¹ Molto diffusamente il Tribunale osserva: «*n'est pas rare, comme le souligne le CIO, que la même personne soit à une occasion arbitre dans une affaire déterminée, et une autrefois conseil d'une partie dans une autre affaire, plaidant devant son coarbitre de l'affaire précédente. Ces contacts seront encore plus réguliers, par la force des choses, lorsque les arbitres, tenus de figurer sur une liste fermée, doivent être au bénéfice d'une formation juridique et avoir une compétence reconnue en matière de sport, comme ceux du TAS*» (Arret du Tribunal fédéral, Cour civile del 27 maggio 2003, cit., p. 467)

⁴³² Arret du Tribunal fédéral del 16 settembre 1988 *Ligier vs Alfa Lancia*, in *Revue de l'arbitrage*, 1989, p. 505, 507, su cui analiticamente TSCHANZ, *L'indépendance des arbitres en droit suisse*, in *Revue de l'arbitrage*, 2000, p. 531.

lista d'arbitri e, queste due osservazioni dovrebbero essere sufficienti, da sole, per imporre la consapevole esigenza di una valutazione piuttosto accurata dell'indipendenza degli arbitri in materia sportiva⁴³³. Consapevolezza che, invece, sembra appartenere esclusivamente al regolamento arbitrale per i giochi olimpici nella misura in cui, all'art. 12, co. 3, prevede: «*Aucun arbitre ne peut agir en qualité de conseil pour une partie ou tout autre tiers intéressé devant la chambre ad hoc*».

Infine, sempre tenendo presente che il regolamento TAS richiama esclusivamente il motivo di ricorso ex art. 180, co. 1, let. c) LDIP concernente l'indipendenza degli arbitri, ci si è chiesti se la parte possa ottenere la ricusazione di un arbitro che non risponda o non posseda qualità e qualifiche espressamente individuate dalle parti. La questione, che richiama il tenore della let. b) dell'art. 180, co. 1 LDIP⁴³⁴, è piuttosto interessante, poiché non è insolito che le clausole compromissorie inserite negli statuti federali richiedano all'arbitro il possesso di requisiti specifici, soprattutto per quanto concerne la nazionalità o il domicilio. Ad esempio, la clausola compromissoria contenuta nello Statuto UEFA condiziona l'arbitro al possesso del domicilio in Europa (art. 63, co.2, *UEFA Statutes*)⁴³⁵. Nella misura in cui queste qualificazioni eccedano quelle ordinariamente previste dal codice TAS, ma il tribunale abbia comunque accettato quest'integrazione e l'amministrazione delle relative procedure, sembra corretto ritenere che il mancato rispetto di esse possa costituire legittimo motivo di ricusazione. Di conseguenza il CIAS dovrà esaminare anche quelle istanze di ricusazione fondate, anziché sul dubbio di parzialità e/o dipendenza, sul mancato possesso da parte dell'arbitro dei

⁴³³ La disciplina dettata dal nuovissimo *Code canadien de règlement des différends sportifs*, entrato in vigore il 1 gennaio 2009, all'art. 6.10, let c): «*Tout Arbitre juridictionnel désigné par le CRDSC relativement à un Différend sportif ne peut être désigné à titre d'Arbitre pour une Formation traitant de la question de fond principale dudit différend existant entre les Parties, sauf si ledit Arbitre est choisi par les Parties en vertu du présent Code*». Il testo del Code è consultabile su <http://www.adrsportred.ca/fr/secretariat-de-reglement-code.cfm>.

⁴³⁴ L'art 180, co. 1, let. b) prevede che : «*Un arbitre peut être récusé: [...] lorsqu'existe une cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties* ».

⁴³⁵ La norma recita: «*Only arbitrators who have their domicile in Europe shall be competent to deal with disputes submitted to the CAS according to the present Statutes*»; si veda anche, la clausola compromissoria conclusa nel contenzioso *IAAF c. USTAF* secondo cui «*the Chairman may not be a citizen of, résident, or domiciled in the United States of America* ».

requisiti convenzionalmente individuati⁴³⁶.

3.3.2. Il procedimento di ricusazione

Tanto nella procedura ordinaria che in quella d'appello, competente in via esclusiva a decidere della ricusazione di un arbitro è il CIAS (artt. R34, co. 2 e S6, co. 4, *Code TAS*) che esercita tale funzione attraverso il suo *Bureau*, costituito dal presidente e dai due vicepresidenti del CIAS, affiancati dai presidenti delle due camere arbitrali (artt. R34, co. 2 e S7, co. 1, *Code TAS*). L'istanza di ricusazione deve essere indirizzata al CIAS per iscritto, entro sette giorni dal momento in cui si è giunti a conoscenza delle circostanze poste a fondamento della richiesta, e deve essere motivata (art. R34, co. 1-2). Il CIAS, dopo aver invitato controparte e tutti gli arbitri (compreso l'arbitro ricusato) a presentare delle osservazioni scritte, renderà una decisione sommariamente motivata (art. R34, co. 2) che potrà essere assunta durante le riunioni del CIAS, o più verosimilmente per corrispondenza⁴³⁷, con una votazione a maggioranza semplice (artt. S8, co.2 e S10, co. 3). Il Tribunale federale ritiene che l'istanza di ricusazione possa essere rigettata anche dal collegio arbitrale direttamente interessato, quando essa si presenti «*abusives ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité*». Tuttavia l'affermazione di principio appare difficilmente adattabile al caso di specie, tenuto conto del fatto che, secondo il Regolamento procedurale, l'istanza andrà direttamente presentata al CIAS senza alcun previo filtro in capo al collegio arbitrale, cui è rimessa la sola facoltà delle osservazioni scritte.

⁴³⁶ BUCHER, *Le nouvel arbitrage international en suisse*, op. cit., p. 66 ritiene che il collegio arbitrale o più genericamente l'organizzazione chiamata ad amministrare la procedura « *doit examiner tous les motifs de récusation invoqués conformément à l'art. 180 al. 1 et 2, même ceux qui ne pourraient pas figurer dans son règlement* ».

⁴³⁷ Come sottolineato dall'art. S8, co. 1 «*Le CIAS se réunit chaque fois que l'activité du TAS le requiert, mais au moins une fois par an.*»; eccezion fatta per l'ipotesi di una fortunata coincidenza di tempi tra la proposizione dell'istanza di ricusazione e una riunione del CIAS, le esigenze di celerità che caratterizzano la procedura faranno sì che nella maggior parte dei casi si opti per la decisione tramite corrispondenza.

L'art. S11, co. 1, individua la possibilità di estendere l'istanza di ricusazione anche a ciascun membro del CIAS o del suo *Bureau*, quando le circostanze inducano legittimamente a dubitare della loro indipendenza. Il testo della norma non si preoccupa di precisare chi sarà chiamato a decidere sul tale istanza di ricusazione – sembrerebbe logico ritenere che spetti agli altri membri del *Bureau* o al Presidente del CIAS – ma, al contrario, formula un chiaro invito alla spontanea astensione: «*Il doit se récuser spontanément lorsqu'une décision a pour bjet un arbitrage dans lequel figure, comme partie, un organisme sportif auquel il appartient ou dans lequel un membre du cabinet d'avocats auquel il appartient est arbitre ou conseil.*»; tuttavia, sembra corretto ritenere che nelle ipotesi richiamate dal testo (sia parte un organismo sportivo al quale l'arbitro appartiene o nel quale un componente dello studio legale al quale egli appartiene sia arbitro o consulente), l'astensione sia a tutti gli effetti obbligatoria.

Negli arbitrati amministrati dalla Camera *ad hoc*, infine, la procedura si presenta ancor più stringente: la competenza esclusiva a decidere di tutte le domande di ricusazione è attribuita al presidente della Camera *ad hoc*, il quale sentite le parti e l'arbitro oggetto dell'istanza, nella misura in cui le circostanze lo consentano, decide «*sans délai*» (art. 13, co. 1 *RAJO*). La motivazione del provvedimento sarà sommaria e sarà sempre il Presidente a designare, senza ritardo, l'arbitro chiamato a sostituire il membro ricusato.

In assenza di un'espressa indicazione, si deve ritenere che la decisione del CIAS ovvero del presidente della Camera *ad hoc* sia definitiva e non potrà essere oggetto d'impugnazione dinanzi al «*juge compétent du siège du tribunal arbitral*» individuabile ai sensi dell'art 180, co. 3 LDIP⁴³⁸. Il Tribunale federale ha chiaramente osservato che la decisione potrà essere riesaminata solo nell'ambito di un ricorso avverso il lodo, proposto per irregolare costituzione del collegio

⁴³⁸ BUCHER, *Le nouvel arbitrage international en suisse*, op. cit., p. 66, fonda questa conclusione sul fatto che l'art. 180, co. 3 LDIP prevede l'intervento del giudice della sede del tribunale arbitrale in caso di mancato accordo delle parti sulla disciplina della procedura di ricusazione; sul tema dell'impugnabilità del provvedimento di ricusazione si veda PANZAROLA, *La ricusazione del giudice civile. Il problema dell'impugnabilità della decisione*, Bari 2008, con ampi e approfonditi richiami alla complessiva esperienza continentale.

arbitrale⁴³⁹; in tale ipotesi, infatti, la Suprema Corte potrà verificare se il rigetto dell'istanza di ricusazione proposta contro uno o più arbitri del collegio, che si assume irregolarmente costituito, fosse giustificato e la verifica sarà condotta alla luce dell'art. 180 LDIP.

La possibilità di invocare l'assenza d'indipendenza in capo agli arbitri quale motivo di ricusazione, è espressamente riconosciuta « *dès lors qu'il en avait eu connaissance conformément au principe de la bonne foi qui régit également le droit de la procédure, sous peine de forclusion* »⁴⁴⁰. Onde evitare dubbi interpretativi sul carattere più o meno stringente del richiamo, nella modifica del *Code TAS* entrata in vigore nel 2004, il rinnovato art. R34, co. 1, introduce un termine di sette giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione entro cui l'istanza deve essere proposta a pena di decadenza. In questo modo si vuole evitare che la parte giunta a conoscenza di un valido motivo di ricusazione, prima di proporre l'istanza, si riservi di intuire l'orientamento più o meno favorevole del giudizio⁴⁴¹. La determinazione del momento in cui la parte ha avuto conoscenza del motivo di ricusazione può non essere semplice; tuttavia, occorre ricordare che, ex art. R40.3 *Code TAS*, la nomina degli arbitri deve ritenersi formalmente definita solo in seguito alla conferma del presidente della camera, il quale è chiamato proprio a verificare che l'arbitro risponda alle condizioni d'indipendenza ex art. R33. Ne consegue che, per tutte le circostanze antecedenti alla nomina, le verifiche necessarie spetteranno innanzitutto al TAS, in qualità d'istituzione che amministra l'arbitrato, e la possibilità di avvalersene come motivo di ricusazione è presuntivamente esclusa decorsi 7 giorni

⁴³⁹ *Arret du Tribunal fédéral*, del 18 agosto 1992, in *Recueil officiel* 1992 (118), II, p. 359 ss, sp. 361.

⁴⁴⁰ *Arret du Tribunal fédéral*, del 18 agosto 1992, in *Recueil officiel* 1992 (118), II, p. 359 ss, sp. 361.

Arret du Tribunal fédéral 4P.217/1992 del 15 marzo 1993, *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 1993, p. 407 (Gundel vs FEI) consid. 6; *Arret du Tribunal fédéral, Cour civil*, del 27 maggio 2003, cit., p. 465 (Lazutina vs CIO & FIS) che riprende espressamente il considerando n.6 della sentenza *Gundel*; *Arret du Tribunal fédéral* del 9 febbraio 1998, *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 1998, p. 634, 646.

⁴⁴¹ *Arret du Tribunal fédéral*, del 28 aprile 2000, in *Recueil officiel* 2000 (126), III, p. 249 ss, sp. 254.

dalla formazione del collegio ex art. R40.3, 2 co. Per le circostanze successive alla nomina, invece, saranno le parti a dover fornire tutti gli elementi del caso, inclusa la dimostrazione della tempestività dell'istanza⁴⁴², tenendo presente che, anche nell'ambito della procedura arbitrale amministrata dal TAS, la parte non può ricusare un arbitro da lei nominato o che ha contribuito a nominare, salvo che in forza di circostanze o motivi di cui sia venuta a conoscenza successivamente alla nomina⁴⁴³.

Infine, si precisa che in tutte le procedure (ordinaria, d'appello, *ad hoc*) il meccanismo di ricazione è affiancato dal potere, attribuito al *Bureau* CIAS (art. R35 code TAS) e al Presidente della Camera *ad hoc* (art. 13, 2 co. RAJO), di revocare l'arbitro che non adempia o non eserciti la sua funzione conformemente al regolamento della camera. La norma non ha trovato un particolare riscontro applicativo ma rappresenta un ulteriore strumento per garantire la celerità e la speditezza della procedura nell'interesse delle parti, qualora uno degli arbitri rallenti, o peggio ostruisca, con la sua condotta il regolare svolgimento della stessa.

3.4. Trattazione e istruttoria

Per ragioni di chiarezza espositiva, riteniamo opportuno sviluppare un'analisi che tenga distinte le tre procedure.

3.4.1. Procedura ordinaria

Nell'ambito della procedura ordinaria, le fasi di trattazione e istruzione si presentano scandite in maniera piuttosto ordinata. La prima tappa è rappresentata dall' «*instruction écrite*» disciplinata dagli artt. R44.1-R44.3 del *Code* TAS. Fin dal ricevimento del fascicolo, il presidente del collegio, attraverso un'ordinanza,

⁴⁴² Sul punto, *Arret du Tribunal fédéral, Cour civil*, del 27 maggio 2003, cit., p. 465

⁴⁴³ In questo senso l'art. 180, co. 2 LDIP che recita: « *Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination. Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation.* ».

individua le modalità e i termini di sviluppo della fase scritta. Essa è preliminarmente caratterizzata dallo scambio di memorie: una memoria e una contro-memoria e, qualora le circostanze lo esigano, una replica ed una contro-replica (art. R44.1, co. 1). L'art. R44.5 precisa che l'eventuale mancato deposito della memoria da parte dell'attore equivale ad una rinuncia all'azione ovvero ad un ritiro della domanda d'arbitrato. Attraverso la memoria e la contro-memoria le parti potranno introdurre nel giudizio nuove domande, non incluse nella domanda d'arbitrato o nella comparsa di risposta: questa importante possibilità di estendere l'oggetto del giudizio potrà trovare espressione anche in seno alla successiva memoria di replica e contro-replica, ma solo se sostenuta dall'accordo delle parti (art. R44.1, co. 1). Inoltre, attraverso le scritture, le parti devono indicare i testimoni e gli esperti che desiderano escutere e qualunque altro elemento che intendano produrre come prova, insieme a «*tuotes les pièces dont elles entendent se prévaloir*» (art. R44.1, co. 2 e 3). Ultimato lo scambio di memorie, le parti non potranno produrre ulteriori prove documentali, salvo accordo tra le stesse o espressa autorizzazione del collegio in virtù di circostanze eccezionali (art. R44.1, co. 2)⁴⁴⁴. Ulteriori elementi istruttori, invece, potranno essere introdotti nel giudizio solo su ordine del collegio, qualora lo si ritenga opportuno al fine d'integrare la ricostruzione operata dalle parti (art. R44. 3, co. 2).

Lo schema sinteticamente riassunto è, comunque, suscettibile di variazione: innanzitutto, i termini fissati dal collegio potranno essere prorogati, applicando analogicamente l'art. R32, co. 2, che prevede : «*Sur requête motivée, le Président de la Formation ou, à défaut, le Président de laChambre concernée, [...], à l'exception du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel, si les circonstances le justifient.*»; in secondo luogo, l'intera disciplina potrà essere derogata dalle parti come avvenuto, ad esempio, nella controversia che ha visto opposte la IAAF e l' *United States of America Track & Field* (USAFT), ove sono stati concordati tre scambi di memorie e

⁴⁴⁴ Vedi lodo TAS 2001/A/318, del 23 aprile 2001, *Virenque vs Swiss Cycling*, in *Rec. III*, p. 173 ss, in particolare p. 180 (§ 32).

un diverso regime di preclusioni⁴⁴⁵. Inoltre, un'ipotesi di accordo derogatorio è espressamente contemplata dallo stesso *Code TAS* all'art. R44.4, nella misura in cui è previsto che le parti possano acconsentire o richiedere al collegio di ricorrere ad una procedura accelerata, nell'ambito della quale determinare modalità e direttive appropriate al caso di specie.

Tutte le questioni procedurali insorgenti, dal rinvio di un'udienza alla valutazione sull'ammissibilità di una prova, saranno definite con ordinanze, revocabili o modificabili in presenza di circostanze giustificate⁴⁴⁶.

Una volta concluso lo scambio di memorie, il presidente del collegio fissa modalità e termini della fase orale ed in particolare la data d'udienza (art. R44.2, co.1). La previsione di un'udienza in cui il collegio possa ascoltare le parti, i testimoni e gli esperti rappresenta la regola; tuttavia, il collegio potrà anche decidere di non provvedervi se, dopo aver consultato le parti, ritenga la controversia sufficientemente istruita⁴⁴⁷. Per una corretta definizione dell'ordine del giorno, il presidente del collegio potrà avvalersi di un'udienza preliminare con gli avvocati delle parti, da tenersi anche a mezzo di teleconferenza, ed in questa occasione potrà chiedere alle parti di specificare il tempo necessario per escutere i loro testi e/o esperti ed esporre le proprie osservazioni. Si tenga conto che nell'ambito del contenzioso disciplinare, l'udienza si risolve nell'esposizione ad opera dell'atleta delle proprie difese, mentre sarà più articolata nei casi di doping dove occorrerà sentire gli esperti di parte ed eventualmente i testimoni. È, comunque, piuttosto raro che il collegio nomini un perito.

Mutuando una prassi ampiamente diffusa nell'arbitrato commerciale internazionale, anche nell'arbitrato TAS è espressamente prevista la possibilità di ricorrere a testimonianze scritte. L'art R44.1, co. 3 del *Code TAS* prevede che «*Les*

⁴⁴⁵ Lodo CAS 2002/O/401, *IAAF v. USATF*, p. 5 (§ 15), in *Rec. III*, p. 36. Quella menzionata non è l'unica modifica considerato che l'arbitrato ha avuto luogo a Londra e le modalità di nomina fanno rinvio al Regolamento dell'ICC di Parigi.

⁴⁴⁶ LALIVE/POUDRET/REYMOND, *Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse*, op. cit., commento all'art. 182 LDIP, p. 355.

⁴⁴⁷ Nella pratica, l'ipotesi è piuttosto rara; si veda ad es. TAS 2002/O/422, del 10 marzo 2003, *Besiktas vs FIFA*, in *Rec. III*, p. 82-83.

éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec les écritures des parties », vale a dire con la memoria e contro-memoria⁴⁴⁸. A fronte della testimonianza scritta, il presidente del collegio, previo accordo delle parti, potrà anche esentare testimoni ed esperti dal comparire in udienza (art. R44.2, co. 4). Una volta in udienza, il regolamento prevede che i testimoni, esperti e interpreti siano solennemente invitati a « *dire la vérité, sous menace de sanction pour faux témoignage* » (art. R44.2, co. 6).

Pur in assenza di una puntuale disciplina delle modalità di audizione, si può rilevare come essa sia solitamente condotta attraverso: alcune domande introduttive; l'esame del teste ad opera della parte e della controparte (*cross-examination*) sulla base della testimonianza già resa e depositata per iscritto, più un ulteriore e successivo esame del teste ad opera di tutte le parti; la possibilità per il collegio di porre domande in qualsiasi momento⁴⁴⁹ e di autorizzare, tramite il suo presidente, che l'audizione possa essere disposta a mezzo di tele o videoconferenza (art. R44.2, co. 4)⁴⁵⁰. Analogamente, occorre tener presente che il collegio può sempre limitare o escludere l'audizione di testimoni e/o esperti quando la ritenga irrilevante o superflua (art. R44.2, co. 5).

Tali disposizioni si pongono in linea con il nuovo art. R44.2, co. 2, dove si esplicita che il Presidente del collegio « *dirige les débats et veille à ce qu'ils soient*

⁴⁴⁸ Già prima dell'ultima modifica del codice era invalsa l'abitudine dei collegi arbitrali di richiedere la collaborazione delle parti attraverso il previo deposito delle dichiarazioni scritte dei testimoni o esperti citati.

⁴⁴⁹ Così RIGOZZI, *L'arbitrage International*, op. cit., p. 509-510.

⁴⁵⁰ Qualche dubbio interpretativo è sorto nella misura in cui il regolamento non richiede l'accordo delle parti rispetto ad uno strumento che non ha portata generale, non essendo prevista la possibilità di svolgere l'intera udienza in videoconferenza. Tuttavia sembra corretto ritenere che il collegio possa andar oltre l'eventuale opposizione di una parte, quando l'audizione in videoconferenza sia il solo modo per poter organizzare l'udienza in tempi ragionevoli per pervenire rapidamente alla decisione. Sul punto si vedano anche le osservazioni del CAS rese nel lodo 2003/A/507, dell'11 settembre 2003, *Strahija vs FINA*, p. 5, § 3.10: « *Only if witnesses attend the oral hearing in person is the parties' right to ask questions fully guaranteed and the opportunity given for the Panel to obtain a direct impression of the witnesses' credibility. Hearing a witness by telephone is therefore always an exception for which grounds must be given. It is possible, by way of an exception, if for instance both parties are in agreement with proceeding in this manner or if a witness statement from the witness to be questioned by telephone has already been submitted and the Panel considers it unreasonable to expect the witness to attend in person*».

concis et limités à l'objet des présentations écrites, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes »⁴⁵¹.

3.4.2. Procedura d'appello

La disciplina dettata dagli artt. R47 e seguenti, ovvero l'introduzione di un corpo di regole specificamente dedicate alla *procedura arbitrale d'appello* rappresenta, come detto, una delle principali novità prodotta dalla riforma del 1994. Il giudizio è introdotto da un'apposita dichiarazione d'appello che, in assenza di un diverso termine specificamente previsto dalla regolamentazione federale o di altra associazione o ente sportivo, deve essere proposta al TAS entro 21 giorni dalla comunicazione della decisione che ne è oggetto (artt. R48-R49)⁴⁵². La dichiarazione di appello costituisce un documento molto semplice, che può essere redatto anche sotto forma di lettera da cui deve emergere chiaramente sia l'intenzione di ricorrere contro una decisione di ultima istanza sia il rispetto dei requisiti individuati dall'art. R48; in particolare, è necessario allegare una copia della decisione impugnata e una copia delle disposizioni statutarie o regolamentari o dell'accordo in forza del quale si radica la competenza del TAS a decidere dell'impugnazione. Questi documenti sono indispensabili per consentire alla segreteria del TAS di operare una verifica preliminare al fine di escludere, ex art. R52, « *qu'il n'existe manifestement pas de convention d'arbitrage se référant au TAS*»; solo successivamente il TAS potrà assumere tutte le azioni necessarie per l'inizio della procedura.

Anche la procedura d'appello è caratterizzata da una prima fase scritta. Entro termini molto brevi, dieci giorni successivi alla scadenza del termine per l'appello, l'attore deve depositare presso il TAS una memoria (*motivation de l'appel*) in cui espone le circostanze di fatto e di diritto rilevanti per il giudizio ed indica le prove -

⁴⁵¹ Il medesimo comma 2 dell'art. R44.2 precisa che le udienze si terranno a porte chiuse, salvo diverso accordo delle parti, e saranno oggetto di verbalizzazione, che nella pratica viene condotta a mezzo di registrazione audio.

⁴⁵² Sul tema si veda più approfonditamente il prossimo paragrafo 3.4.3.

testimoni, esperti e qualsiasi altra misura - di cui intende avvalersi. In ipotesi di mancato deposito della memoria, l'appello «*est réputé retiré*» (art. R51).

Se le circostanze lo giustificano, il termine di dieci giorni può essere prorogato dal presidente del collegio o, in mancanza, dal Presidente della Camera, (art. R32, co. 2, *Code TAS*): un esempio si è avuto nel caso *Stanley Roberts*⁴⁵³ in cui il TAS ha avuto modo di chiarire che la proroga va concessa su istanza debitamente motivata e la richiesta potrà provenire da entrambe le parti.

Entro venti giorni dalla ricezione della memoria, il convenuto deve depositare una comparsa di risposta contenente domande, eccezioni e tutti i documenti o gli altri elementi di prova, compresi testimoni ed esperti, di cui intenda avvalersi (art. R55). Si rammenti che la testimonianza, salvo diversa decisione del presidente del collegio arbitrale, dovrà essere anticipata per iscritto unitamente alle memorie di cui sopra. Se il convenuto omette o ritarda il deposito della comparsa, la procedura arbitrale prosegue comunque ma il collegio rende immediatamente il lodo.

A fronte della regolare costituzione del convenuto, il presidente del collegio valuta la possibilità di fissare un'udienza di discussione. In essa il collegio potrà esercitare gli ampi poteri attribuitigli dall'art. R57. Infatti, oltre a poter chiedere, di propria *iniziativa*, copia del fascicolo al tribunale disciplinare che ha emesso la decisione impugnata, il collegio avrà pieni poteri di verifica delle questioni di fatto e di diritto in discussione e potrà stabilire se decidere nuovamente la controversia con pronuncia rescindente oppure annullare la decisione impugnata e ritrasmettere la questione al tribunale disciplinare.

Fissata l'udienza, il collegio può emettere un'ordinanza attraverso la quale definire le principali questioni procedurali. Tale ordinanza assolve allo stesso scopo per cui si ricorre all'udienza preliminare nell'ambito della procedura ordinaria.

L'udienza, a meno che le parti convengano diversamente, si svolge a porte chiuse e l'eventuale assenza di una delle parti non impedisce al collegio di

⁴⁵³ Lodo CAS 2000/A/262, del 28 luglio 2000, *Stanley Roberts v. FIBA*, in *Rec. II*, p. 377, sp. 380.

procedere con il regolare svolgimento della stessa (art. R57, co. 2-3). La previsione dell'art. R57 ha assunto un ruolo centrale, consentendo al TAS di definire, in via d'interpretazione giurisprudenziale, i poteri di giudizio del collegio arbitrale investito dell'impugnazione di un provvedimento di un ente sportivo. L'esito principale è rappresentato dal consolidato orientamento secondo cui i poteri degli arbitri, non sono limitati ad un mero giudizio di regolarità formale o di "legittimità" del provvedimento impugnato, debbono «*examine the case ab novo and, accordingly, must consider all of the evidence and arguments before it*»⁴⁵⁴. Analogamente a quanto previsto nella procedura ordinaria, si rammenti che il collegio può anche decidere di non fissare l'udienza qualora, dopo aver consultato le parti, ritenga di disporre di sufficienti informazioni.

3.4.3. Il termine per appellare ex art. R49

Il tema oggetto del presente paragrafo si colloca a pieno titolo nell'ambito della procedura d'appello, ma si è preferito dedicare ad esso una trattazione separata, per esemplificare i problemi interpretativi che possono emergere dall'applicazione delle norme del *Code TAS* e che, non a caso, conducono ciclicamente il CIAS ad operare modifiche e revisioni. L'art. R49 *Code TAS*, rubricato «*Délai d'appel*», prevede: «*En l'absence de délai d'appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l'association ou de l'organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d'appel est de vingt-et-un jours dès la*

⁴⁵⁴ Così lodo CAS 2000/A/274 del 19 ottobre 2000, *Susin vs FINA*, in *Rec.*, II, p. 401 § 39 in cui il collegio più diffusamente afferma: «*Under art. R57 of the CAS Code, the Panel is expressly granted full power to review the facts and the law. It follows from this broad scope of review that the parties are not restricted to the evidence adduced, or bound by the arguments advanced, in the proceedings below. The Panel must examine the case ab novo and, accordingly, must consider all of the evidence and arguments before it, including those relating to the IRMS analysis*»; analogamente lodo CAS 94/129 del 23 maggio 1995, *USA Shooting & Q.*, in *Rec.*, I, p. 187 ss.; lodo CAS 98/208 del 22 dicembre 1998, *Wang Lu Na vs FINA*, cit., p. 234 ss.; lodo CAS 98/211 del 7 giugno 1999, *Smith De Bruin vs FINA*, in *Rec.*, II, p. 255 ss.; Vedi anche FUMAGALLI, *La giurisdizione sportiva internazionale*, op. cit., p. 130.

réception de la décision faisant l'objet de l'appel. Après consultation avec les parties, le Président de Chambre peut décider de ne pas donner suite à un appel lorsque celui-ci est manifestement tardif. ». La norma è chiara nell'indicare il carattere sussidiario della regola ivi individuata⁴⁵⁵, applicabile solo in assenza di un diverso termine previsto negli statuti o regolamenti della federazione, dell'associazione o dell'organismo sportivo che ha emesso la decisione impugnata; analogamente, al termine di 21 giorni dovrà preferirsi anche un diverso termine individuato sulla base di una previa convenzione tra le parti.

Considerando che, nella maggior parte dei casi, il termine fissato dalla regolamentazione sportiva applicabile è più ampio dei 21 giorni sussidiariamente previsti dall'art. R49 *Code TAS*⁴⁵⁶ e che tale ultimo termine decorre dalla comunicazione della decisione che è oggetto dell'appello, i problemi emergenti nella pratica sono diversi e se possibile appaiono ingigantiti dall'incerto procedere della giurisprudenza del TAS.

Innanzitutto, l'art. R49 non precisa se la domanda d'appello debba essere inviata al TAS o da quest'ultimo ricevuta, entro il termine di volta in volta applicabile. Se si applica il termine di 21 giorni, il quesito trova una chiara risposta grazie al combinato disposto con l'art. R32, co. 1⁴⁵⁷: la norma precisa come i termini fissati dal *Code TAS* si intendano rispettati allorché l'atto di parte risulti spedito il giorno della scadenza, prima della mezzanotte. Tuttavia, l'art. 32 non potrà soccorrere quando il termine sia individuato attraverso il rinvio alla

⁴⁵⁵ Il carattere sussidiario rispetto alla regolamentazione sportiva applicabile è stato riconosciuto a più riprese dallo stesso TAS. Si veda Lodo TAS 95/139 del 21 dicembre 1995, in *Rec. I*, p. 327, § 10 in cui si legge: «*R49 du Code ne prévoyant qu'un délai subsidiaire, faute de délai réglementaire statutaire ou légal.*» Nello stesso senso i lodi CAS 2001/A/345 del 28 gennaio 2002, in *Rec. III*, p. 230; TAS 2002/A/403 e TAS 2002/A/408, del 12 Marzo 2003 (caso *Pantani*), p. 20.

⁴⁵⁶ Non vanno comunque escluse ipotesi in cui il termine sia più breve, come dimostra il termine di 10 giorni ex art. 62 dello Statuto UEFA.

⁴⁵⁷ Così il comma primo dell'art. R32 *Code TAS*: «*Les délais fixés en vertu du présent Code commencent à courir le jour suivant celui de la réception de la notification effectuée par le TAS. Les jours fériés et non ouvrable sont compris dans le calcul des délais. Les délais fixés en vertu du présent Code sont respectés si les communications effectuées par les parties sont expédiées le jour de l'échéance avant minuit. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification a été faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.*»

regolamentazione federale. Non solo. Se da un lato è un consolidato principio del diritto processuale civile svizzero ritenere rispettato il termine dal momento in cui gli atti o le memorie sono consegnati ad un ufficio postale svizzero « *because the plaintiff/appellant has no possibility of influencing the time it takes for a postal delivery to be made* »⁴⁵⁸, dall'altro lato l'art. 12 LDIP, inevitabile riferimento per la materia dell'arbitrato internazionale, accoglie l'opposto principio del ricevimento dell'atto. In altre parole si potrebbe correre il rischio di dover applicare principi diversi a seconda che l'atto sia inviato al TAS dalla Svizzera (principio della spedizione) o dall'estero (principio del ricevimento). Nella prassi, il rischio è scongiurato dal fatto che il TAS tende a valutare il rispetto del termine facendo costante riferimento all'invio della dichiarazione d'appello e più precisamente, in caso di invio postale, alla data del timbro. Orientamento condivisibile, chiaramente ispirato al buon senso, ma non giuridicamente ineccepibile e che quindi dovrebbe, preferibilmente, poter godere di un esplicito sostegno nella disciplina del *Code*⁴⁵⁹.

In secondo luogo, occorre domandarsi come effettuare il computo dei termini. Norma di riferimento all'interno del *Code* TAS è sempre l'art. R32, co. 1, ove è previsto che i termini fissati nell'ambito del codice inizino a decorrere « *le jour suivant celui de la réception de la notification effectuée par le TAS* »; inoltre i giorni festivi e non lavorativi sono compresi nel calcolo dei termini, ma se l'ultimo giorno del termine è festivo o non lavorativo nel paese dove la notificazione è stata fatta, il termine scade alla fine del primo giorno lavorativo susseguente. Tuttavia, risulta piuttosto evidente che il criterio di computo del termine dal giorno successivo a quello della notifica effettuata dal TAS, pur nell'ipotesi in cui trovi applicazione l'art. R49, non potrà essere di alcuna utilità. Infatti, il termine di 21 giorni ivi previsto comincia a decorrere dalla comunicazione della decisione oggetto d'appello, che è atto della federazione e/o organizzazione sportiva verso l'atleta interessato e rispetto al quale il TAS resta estraneo.

Se provassimo ad applicare analogicamente l'art. R32 – ritenendo, da un lato,

⁴⁵⁸ Cfr. lodo CAS 2001/A/345 del 28 gennaio 2002, in *Rec.* III, p. 230.

⁴⁵⁹ Dello stesso avviso RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 530-531.

che il termine per appellare comincia a decorrere dal giorno seguente a quello del ricevimento, da parte dell'atleta, della notifica della decisione intrapresa dalla federazione; dall'altro lato, che il «*le pays où la notification a été faite*» coincida con il paese in cui è domiciliato l'appellante⁴⁶⁰ – dovremmo concludere che una tale soluzione esponebbe all'evidente svantaggio di far dipendere il computo dei termini dalla residenza o domicilio dell'atleta, complicando (o quantomeno, ritardando) l'attività di accertamento del collegio arbitrale. Nella pratica, si osserva come le parti, basandosi sulle argomentazioni più diverse, si riferiscano preferibilmente al diritto svizzero, determinando un'uniformazione in via di fatto del criterio di computo che trova, nella sede dell'arbitrato in Svizzera, un valido elemento di ancoraggio⁴⁶¹.

Sempre rimanendo sul computo dei termini, si può sottolineare come il rinvio dell'art. R49 alla «*réception de la décision faisant l'objet de l'appel*» quale *dies a quo*, non sia estraneo a problemi applicativi. Infatti, a meno che la regolamentazione sportiva applicabile non contenga una disposizione specifica, è noto come il ricevimento della decisione potrebbe ritenersi integrato ora dalla comunicazione del dispositivo ora dalla comunicazione o notifica della decisione per

⁴⁶⁰ Così, implicitamente, TAS 2002/A/405 & TAS 2002/A/407, *UCI c. Zanini & FCI*, p. 8.

⁴⁶¹ La soluzione, scontata per gli arbitrati interni, potrebbe creare qualche perplessità in materia di arbitrato internazionale, in particolar modo quando tutte le parti siano domiciliate all'estero. Sul punto si può fare riferimento alla ricostruzione operata da RIGOZZI, *L'arbitrage intenational*, op. cit., p. 540-541: «*Nous pensons que le siège de l'arbitrage en Suisse représente néanmoins un point de rattachement suffisant pour justifier l'application du droit suisse. Comme l'a relevé la Formation saisie de l'affaire ayant opposé Marco Pantani à l'UCI : [...]L'application, directe ou par analogie, des règles prévues par la Convention européenne sur la computation des délais doit être saluée. Elle revêt en effet le double avantage de renvoyer à des règles claires spécifiquement adaptées au contexte international. Brièvement résumé, le régime de computation des délais mis en place par la Convention européenne sur la computation des délais est le suivant : - Lorsqu'un délai est exprimé en semaine, il expire à minuit du jour de la dernière semaine dont le nom correspond à celui du jour à partir duquel le délai commence à courir ; - Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire à minuit du jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond à celle du jour à partir duquel le délai commence à courir ou, faute d'une date correspondante, le dernier jour du dernier mois ou de la dernière année ; - Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d'un délai. Toutefois,, lorsqu'un délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.*».

esteso⁴⁶². Sul tema è intervenuto a fare chiarezza lo stesso TAS, che ha avuto modo di affrontare la questione in più di un'occasione, giungendo a ritenere che il corretto apprezzamento dell'interesse ad impugnare una decisione presuma che la parte sia stata messa in condizione di esaminarla nella sua interezza, motivi e dispositivo⁴⁶³, e che in caso di contestazione, sarà l'organizzazione sportiva a dover dimostrare l'avvenuta notifica⁴⁶⁴.

Infine, in assenza di un'indicazione ad opera del TAS, la dottrina si è interrogata sulla rilevabilità, d'ufficio o ad istanza di parte, dell'eventuale mancata osservanza del termine d'appello⁴⁶⁵. Da un lato, si potrebbe ritenere che l'onere incomba sulla federazione intimata, la quale, oltre ad avere interesse a sollevare l'eccezione, potrebbe avere maggiore facilità nel determinarne la tempestività, quando a trovare applicazione sia il termine previsto dalla propria disciplina regolamentare. Dall'altro lato, tuttavia, è incontestabile che la verifica d'ufficio, oltre a garantire una maggiore certezza, finisce per assicurare una più rapida valutazione dell'ammissibilità del ricorso, che meglio si concilia con l'esigenza di non «*perturber la vie sportive en général*»⁴⁶⁶. Nella misura in cui il termine in oggetto è concepito come un termine la cui inosservanza comporta l'irricevibilità dell'appello e l'irrimediabile pregiudizio della posizione dell'atleta, sembra, pertanto, più corretto ritenere che il rispetto debba esserne verificato d'ufficio dal collegio arbitrale⁴⁶⁷.

⁴⁶² *Dictionnaire permanent droit du sport*, voce *Tribunal Arbitral du Sport*, Montrouge, *Feuillets* 11 (1 mars 2001), p. 3483.

⁴⁶³ Sostanzialmente in questo senso i lodi TAS 2002/A/405 & TAS 2002/A/407 *UCI vs. Zanini & FCI*, p. 7 ed in particolare i lodi TAS 2002/A/403 e TAS 2002/A/408, del 12 Marzo 2003 (caso *Pantani*), p. 24 (§ 97).

⁴⁶⁴ Lodo CAS 2002/A/432 del 27 maggio 2003, *Demetis c. FINA*, in *Rec.*, III, p. 422 (§ 7).

⁴⁶⁵ *Dictionnaire permanent droit du sport*, voce *Tribunal Arbitral du Sport*, op. cit., p. 3483.

⁴⁶⁶ *Dictionnaire permanent droit du sport*, voce *Tribunal Arbitral du Sport*, op. cit., p. 3483.

⁴⁶⁷ Un ulteriore questione è esaminata da RIGOZZI, il quale s'interroga sul regime di proroga del termine, segnalando le differenze tra il regime previsto dal codice TAS e le discipline regolamentari. Vedi ID., *L'arbitrage international*, op. cit., pp. 537-38.

3.4.4. Procedura dinanzi alle Camere *ad hoc*

Infine, quanto alla procedura prevista per l'arbitrato amministrato dalle Camere *ad hoc*, le caratteristiche dell'evento olimpico impongono una disciplina ispirata alla massima celerità ed efficacia, pur nel rispetto del diritto delle parti ad una procedura equa e ad una piena integrazione del contraddittorio.

Il procedimento inizia con il deposito di una domanda scritta presso la Segreteria della Camera (art. 10 RAJO) da presentare in lingua inglese o francese. Per agevolare le parti nel deposito della domanda, in particolare quando esse non parlino gli idiomi summenzionati, la Segreteria della Camera *ad hoc* predispone un *format* che individua tutti gli elementi di cui la domanda dev'essere corredata⁴⁶⁸. Al collegio, interamente nominato dal Presidente della Camera *ad hoc*, è riconosciuto un potere di direzione della procedura particolarmente ampio: « *La Formation organise la procédure selon les modalités qu'elle estime appropriées en tenant compte des besoins et des circonstances spécifiques de la cause, des intérêts des parties, en particulier de leur droit d'être entendu, ainsi que des impératifs particuliers de rapidité et d'efficacité propres à la présente procédure ad hoc.* » (art. 15, let. b RAJO). In pratica non v'è alcuna trattazione scritta, poichè il collegio, al momento del ricevimento della richiesta ed a meno che non individui modalità più opportune per il caso di specie, convoca immediatamente le parti ad udienza. Si consideri che il collegio ha facoltà di concedere un preavviso molto breve, solitamente limitato ad alcune ore dalla consegna della domanda d'arbitrato⁴⁶⁹. L'importanza dell'udienza è con tutt'evidenza centrale, giacché l'esigenza di pervenire a sentenza in sole 24 ore rende assolutamente pleonastica una ricostruzione del procedimento in fasi: trattazione, istruttoria e decisione tenderanno ad esaurirsi in essa. chiari

⁴⁶⁸ Nella pratica il formulario, disponibile sul sito internet ww.tas-cas.org in coincidenza con l'operatività delle Camere *ad hoc* (la prossima sarà istituita per le olimpiadi invernali di Vancouver 2010), viene utilizzato da tutti i ricorrenti per essere certi che la domanda non risulti inammissibile. Inoltre, all'atto della consegna, il Presidente della Camera *ad hoc* opera un immediato esame delle domande onde poter richiedere eventuali chiarimenti sugli aspetti poco chiari all'avvocato della parte ricorrente; cfr. RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 506 nota 2762.

⁴⁶⁹ KAUFMANN-KOHLER, *Arbitration at the Olympics*, op. cit., p. 36.

L'udienza ha sempre luogo nella località in cui si svolge la competizione sportiva. Secondo l'art 15, 2 co., let. c) RAJO « *A l'audience, la Formation entend les parties et procède aux mesures d'instruction utiles. Les parties produisent à l'audience toutes les preuves dont elles entendent faire état et amènent les témoins qui sont entendus sur le champ* ». Si vuole assicurare che gli arbitri siano pienamente in grado di valutare le circostanze del caso⁴⁷⁰ e, parimenti, si concede al collegio la possibilità d'integrare l'istruzione disponendo d'ufficio tutte le misure istruttorie che ritenga utili (art. 15, 2 co., let. d). Il ricorso alla videoconferenza si rivela praticamente indispensabile ogniqualvolta occorra sentire degli esperti ovvero escutere dei testimoni che non si trovino sul luogo della competizione⁴⁷¹. Gli arbitri, inoltre, dovranno mostrarsi particolarmente attenti nell'esercitare il proprio controllo sull'udienza, da un lato, per evitare l'inutile dispendio di tempo nella discussione di questioni poco pertinenti e, dall'altro lato, per garantire l'esautiva trattazione di tutte le questioni determinanti ai fini della decisione.

Il dovuto rispetto dei diritti di difesa ed equità della procedura trova espressione, invece, nel diritto riconosciuto alle parti di presentare le proprie argomentazioni, in fatto e in diritto, a sostegno della tesi perorata e nella garanzia di valutazione delle prove prodotte (art. 15, let. e RAJO).

Infine, pur in assenza di un espresso richiamo, sembra condivisibile l'opinione di chi scorge, nell'ambito di una disciplina procedurale che si presenta unitaria, elementi riconducibili specificamente ad un giudizio d'appello⁴⁷². In particolare l'art. 10, comma 2 RAJO nel disciplinare i requisiti della domanda da presentare alla Camera *ad hoc*, nell'ottica della revisione di un provvedimento disciplinare contempla tanto l'obbligo di depositare copia del provvedimento impugnato, quanto la possibilità per la stessa di chiedere, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia.

⁴⁷⁰ FUMAGALLI, *La giurisdizione sportiva internazionale*, op. cit., p. 131-132.

⁴⁷¹ KAUFMANN-KOHLER, *Arbitration at the Olympics*, op. cit., p. 39.

⁴⁷² FUMAGALLI, *La giurisdizione sportiva internazionale*, op. cit., p. 131.

3.5. Il diritto applicabile

L'art. R45 del *Code TAS* prevede: « *La Formation statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit suisse. Les parties peuvent autoriser la Formation à statuer en équité.*»⁴⁷³. È ampiamente riconosciuto che le parti, nell'operare la scelta, non dovranno necessariamente riferirsi ad un diritto statale, ma potranno anche decidere di optare per un collegamento ai principi generali del diritto, agli usi del commercio internazionale o alla *lex mercatoria*⁴⁷⁴. Tuttavia, in assenza di un'opzione diretta, la norma summenzionata preferisce adottare un criterio generale che non lasci spazio alla libertà degli arbitri⁴⁷⁵. A

⁴⁷³ L'attribuzione del potere di scelta alle parti è una soluzione ampiamente diffusa, soprattutto nell'ambito del diritto dell'arbitrato (commerciale) internazionale. L'art. 1496 del *Nouveau code de procédure civile* (NCPC) francese dispone: « *l'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit choisies par les parties* »; identico il tenore dell'art. 187 della LDIP: « *le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties* »; l'elencazione potrebbe proseguire a lungo citando la legge tedesca sull'arbitrato del 1997, l'art. 1051 ZPO, l'art. 1054 del codice di procedura civile olandese, l'art. 28 della legge tipo adottata dalla *Commission des Nations Unies pour le droit commercial International* ed utilizzata come modello da numerose discipline nazionali. D'altronde, la formulazione in oggetto è ripresa anche dai regolamenti delle istituzioni specializzate in arbitrati amministrati nell'ambito del commercio internazionale e valga per tutti l'art. 17 del Regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale di Parigi, che prevede: « *Les parties sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, l'arbitre appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées.*».

⁴⁷⁴ POUURET/BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, op. cit., pp. 609; GAILLARD, *The role of the arbitrator in determining the applicable law*, in *The Leading Arbitrators' Guide to International Arbitration*, 1 ed., Huntington 2004, p. 209-211; LOQUIN, *Où en est la Lex Mercatoria?*, in *Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20^{ème} siècle - Mélanges en l'honneur de Philippe Kahn*, Paris, 2000, p. 23.

⁴⁷⁵ Nella maggior parte dei casi, qualora le parti non esercitino questo loro potere, conferendo agli arbitri un mandato che difetti della previa individuazione del diritto applicabile o dei criteri per risalire ad esso, la scelta è rimessa allo stesso tribunale arbitrale che potrà così godere di un'ampia libertà nella determinazione del diritto applicabile. La soluzione è, ad esempio accolta dall'art. 1496 NCPC, dall'art. 1504 del c.p.c. olandese, senza dimenticare l'art. 17 del Regolamento di arbitrato dell'ICC di Parigi. Non mancano, tuttavia, opzioni alternative che, pur rispettando la libertà degli arbitri nella determinazione del diritto applicabile al merito, assumono un diverso orientamento. Il tribunale arbitrale deve applicare « *les règles de droit avec laquelle la cause présente les liens les plus étroits* ». La formula invita gli arbitri a localizzare la controversia nell'ordinamento giuridico con cui la stessa presenta i legami più stretti conformemente agli schemi classici del diritto internazionale privato. Ne discende che in questo secondo caso non sarà possibile applicare regole non statali, le quali rileveranno solo nel caso in cui siano espressamente richiamate dalla volontà delle parti. Analogo è il risultato cui conduce la previsione secondo cui gli arbitri, in mancanza di scelta delle parti, applicheranno la legge individuata dalla regola di conflitto che riterranno

differenza di quanto stabilito ex art. 187 LDIP, che rimette al collegio l'individuazione ed applicazione del diritto a cui la fattispecie è più strettamente collegata⁴⁷⁶, in questa sede gli arbitri saranno sempre chiamati ad applicare il diritto svizzero, anche a controversie che non presentino alcun legame con lo Stato elvetico⁴⁷⁷. Il TAS ha individuato questa soluzione sin dall'adozione del suo primissimo regolamento (l'allora art. 23) e, nonostante le critiche in dottrina e giurisprudenza⁴⁷⁸, non ha mai ritenuto di doverla modificare, neppure nell'ultima novella del *Code* in cui ha rivisto il regime del diritto applicabile nell'ambito dell'altra procedura, quella d'appello. Ai sensi dell'art. R58, « *La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à default de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon*

applicabile. Così la legge tipo del CNUDCI, art. 28 co. 2 e l'art. 1051 ZPO e l'art. 834 del c.p.c., norma espressamente dedicata all'arbitrato internazionale ed oggi abrogata dall'art. 28 del d.l.s. 40/2006.

⁴⁷⁶ Per un'approfondita analisi della disposizione si veda POUURET/BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, op. cit., pp. 617-624. In questa sede giova sottolineare come gli arbitri, evidentemente, non avranno la stessa libertà delle parti nella determinazione del diritto applicabile, poiché vincolati dalla legge che disciplina la procedura arbitrale. Tuttavia, utilizzando la formula generale di «*liens le plus étroits*», la norma sembra riconoscere agli arbitri il potere di procedere in base alla regola di conflitto che ritengano più opportuno ovvero che desiderano applicare alla controversia: in questo senso BUCHER, *Le nouvel arbitrage international en suisse*, op. cit., p. 85; GAILLARD, *The role of the arbitrator in determining the applicable law*, op.cit., p. 204.

⁴⁷⁷ Sull'atipicità della soluzione in un contesto di arbitrato internazionale, si veda FUMAGALLI, *Il Tribunale arbitrale dello Sport*, op. cit., p. 729, nota 31.

⁴⁷⁸ Basti qui citare quanto si legge nel lodo CAS 2002/O/482, *Ortega vs Fenerbahçe & FIFA*, in *Rec. III*, p. 109, § 14: «*It may seem peculiar that a parties' dispute, over a contract of employment, itself governed by the law of another jurisdiction, should be resolved by a CAS Tribunal (where the disputant parties have not chosen to specify what other law should be applied by CAS) according to Swiss substantive law pursuant art. R45*». Per la dottrina la scelta si giustifica sempre meno con l'emergere di una *lex sportiva* e sembra contraddire la volontà di fare del TAS un'istituzione di giustizia transnazionale. KAUFMANN-KOHLER/BÄRTSCH, *The Ordinary Arbitration Procedure of the Court of Arbitration for Sport, CAS Jubilee Book, T.M.C. Asser Press, The Hague 2006*, pp. 90-91; peraltro, si veda anche ROCHAT/CUENDET, *Ce que les parties devraient savoir lorsqu'elles procèdent devant le TAS: questions pratiques choisies*, in RIGOZZI/BERNASCONI (a cura di), *The Proceedings before the Court of Arbitration for Sport*, Berna 2007, p.76 che affermano: «*contrairement à la doctrine la plus récente, nous sommes d'avis que le recours au droit suisse permet d'assurer une certaine sécurité du droit, un point d'ancrage stable dans un contexte où l'émergence d'un droit du sport transnational est encore à un stade de développement précoce*».

les règles de droit dont la Formation estime l'application appropriée »⁴⁷⁹. La norma si presta ad un'analisi piuttosto articolata, in virtù della pluralità dei criteri di collegamento in essa richiamati. In particolare, s'individua una contestuale applicazione delle norme sportive e delle norme di diritto, considerato che il collegio è sempre chiamato a decidere secondo il regolamento della federazione sportiva applicabile, da leggere in concerto con le norme di diritto individuate dalle parti o, in mancanza, con la legge dello Stato in cui ha sede la federazione ovvero che il collegio ritenga appropriata al caso di specie.

L'individuazione della disciplina sportiva applicabile è una questione di diritto che gli arbitri affronteranno caso per caso, abitualmente, senza particolari problemi; essa sarà sempre richiamata nella versione vigente all'epoca dei fatti, pur se le norme d'interesse siano transitate su altro regolamento federale o non siano più dettate dalla federazione⁴⁸⁰.

Tuttavia, il carattere autonomo e assai dettagliato delle normative sportive, può far sorgere dei problemi nel tentativo di definirne i rapporti con le norme di legge applicabili. Per questo motivo, fermo restando che l'art. R58 è chiaro nell'attribuire prioritariamente alle parti il potere di individuare le norme di legge, ci si è chiesto se sussista la necessità di orientare la scelta in favore di un sistema di norme statali. Più precisamente, il TAS ha dovuto stabilire se è ammissibile che le parti, ed in particolar modo l'atleta, possano scegliere quale diritto applicabile ex art. R58, le norme di un ordinamento sportivo. Un primo caso si è avuto all'inizio degli anni novanta, quando il TAS, sotto l'egida di una disciplina analoga a quella tuttora dettata dall'art. R45, si è trovato a decidere del caso *Beeuwaert vs FIBA*⁴⁸¹, sulla base del solo diritto federale, costituito dallo Statuto e dai regolamenti della FIBA. Il Tribunale arbitrale ha ritenuto perfettamente lecita tale scelta, tenuto conto che il

⁴⁷⁹ L'ultima parte della disposizione aggiunge: « *Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.* ».

⁴⁸⁰ Si veda ad esempio il lodo CAS 2002/A/383, *IAAF c. CBAI & dos Santos*, pp. 22-23, §§ 74-76 con riferimento all'applicabilità del *Olympic Antidoping Code* nell'ambito di una procedura riferita alla violazione di norme del Regolamento antidoping della IAAF.

⁴⁸¹ Lodo TAS 92/80 del 25 marzo 1993, in *Rec. II*, p. 287 ss.

diritto federale « *constitue une réglementation de droit privé, ayant une vocation internationale* » e le sue disposizioni andranno interpretate « *à la lumière des principes généraux du droit.*»⁴⁸². Un secondo caso, sostanzialmente analogo, è stato posto all'attenzione del TAS dalla IAAF e dall'atleta argentina *Solange Witteveen* nel 2002: anche qui il collegio ha confermato⁴⁸³ di non aver la necessità di « *apply a national law and shall decide the dispute on the basis of the IAAF Rules and Procedural Guidelines* »⁴⁸⁴.

La soluzione, confermata anche in decisioni più recenti⁴⁸⁵, non convince del tutto, considerato che il tenore letterale dell'art. R58 porta a ritenere che le norme di diritto dovranno trovare applicazione in via suppletiva, e non alternativa, alla disciplina sportiva applicabile al caso di specie⁴⁸⁶. Tuttavia, si può osservare come,

⁴⁸² Lodo TAS 92/80 del 25 marzo 1993, in *Rec. II*, p. 292, sp. § 10 ove si legge: «*Si les parties n'ont pas déterminé un droit national applicable, elles sont, en revanche, soumises aux statuts et règlements de la FIBA (voir pour le demandeur, l'engagement figurant dans sa demande de licence du 28 août 1990). Le droit fédératif adopté par la FIBA constitue une réglementation de droit privé, ayant une vocation internationale, voire mondiale, à s'appliquer dans le domaine des règles de sport régissant le basketball. Pour résoudre le présent litige, le tribunal arbitral appliquera donc ce droit fédératif, sans recourir à l'application de telle ou telle loi nationale au fond. Il interprétera les dispositions de ce droit fédératif à la lumière des principes généraux du droit.* ».

⁴⁸³ Si badi che il testo dell'art. R58 non era quello attualmente in vigore, bensì il seguente: «*La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile* ». Risulta tuttavia chiaro che ai fini della presente valutazione le modifiche successivamente introdotte non rilevano.

⁴⁸⁴ Lodo CAS 2002/A/417 del 12 maggio 2003, §§ 82-83.

⁴⁸⁵ Si veda il lodo TAS 2006/A/1082&1104, del 19 gennaio 2007, in *Journal du Droit International*, 135 (2008), pp. 287 ss, con *Observation* di LOQUIN, p. 303; lodo CAS 2004/A/602 del 25 novembre 2004, *X vs FISA*, in *Journal du Droit International*, 134 (2007), pp. 231 ss, con *Observation* di HASCHER, p. 237.

⁴⁸⁶ Lodo TAS 2005/A/983 & 984 del 12 luglio 2006, *Club Atlético Peñarol vs. Bueno Suarez & alt.*, p. 16, § 37-41 e in massima a p. 2, nel ricostruire il rilievo da attribuire alle regole federali osserva: «*Il faut voir dans la référence au droit suisse à titre supplétif opérée par les Statuts de la FIFA la volonté de combler toute lacune éventuelle par le renvoi subsidiaire à un système étatique, par hypothèse plus complet. Toutefois, si les règles de la FIFA traitent expressément d'une question, il n'y a pas lieu de rechercher une autre solution éventuelle prévue en droit suisse. L'art. 187 LDIP permet un tel choix, même si c'est pour déroger à une disposition impérative du droit suisse. Cela étant, la réserve de l'ordre public demeure. Par conséquent, les règles de la FIFA applicables à titre principal ne peuvent pas valablement déroger à une norme impérative du droit suisse si le résultat auquel on aboutit porte atteinte aux valeurs essentielles et largement reconnues selon les*

da un lato, l'esclusione di tutte le discipline statali finisca per favorire un'applicazione uniforme del diritto e la coerenza delle soluzioni, in materie come ad esempio quella antidoping in cui « *la réglementation de référence universelle en matière de dopage est aujourd'hui le Code mondial antidopage* »⁴⁸⁷, quindi una disciplina dettata non da uno stato, ma dalla WADA; dall'altro lato, che tale opzione tenda a rimanere confinata a casi sporadici, laddove l'integrazione delle norme sportive con un sistema di diritto statale costituisce la regola.

Più in generale, la dottrina e la giurisprudenza del TAS sono concordi nel riconoscere il ruolo sussidiario della legge statale, sia nell'ipotesi in cui essa sia individuata di comune accordo dalle parti, sia nel caso in cui ci si limiti a richiamare la legge del paese in cui la federazione, associazione o altro ente sportivo ha il proprio domicilio. La controversia posta all'attenzione del TAS andrà primariamente decisa attraverso la regolamentazione sportiva applicabile, mentre il ricorso alla legge statale e ai suoi principi sarà giustificato solo dall'esigenza di poter disciplinare quelle domande o aspetti che non trovino un'espressa copertura nella regolamentazione sportiva ovvero quando sia necessario pervenire ad una corretta interpretazione di quest'ultima⁴⁸⁸.

Tale esito rappresenta, in realtà, l'inevitabile risvolto di una conciliazione

conceptions juridiques suisses.». Nello stesso senso RIGOZZI, *L'arbitrage International*, op. cit., p.609 che afferma: « *En effet, [...], l'art. R58 Code TAS n'aurait aucune raison de mentionner le choix des règles de droit en sus de l'applicabilité de la réglementation sportive pertinente.*».

⁴⁸⁷ Così HASCHER, *Observation* al lodo CAS 2004/A/602, in *Journal du Droit International*, 134 (2007), p. 237.

⁴⁸⁸ Molto interessante sul punto il lodo CAS 2008/A/1453 dell'8 Febbraio 2008, *Elkin Soto Jaramillo & FSV Mainz 05 v/ CD Once Caldas & FIFA*, p. 5 (§§ 3-7) che dopo aver richiamato il testo dell'Art. R58 opera la seguente ricostruzione: « *L'Art. 60 par. 2 of the FIFA Statutes provides as follows: "The provisions of the CAS Code of Sports-related Arbitration shall apply to the proceedings. CAS shall primarily apply the various regulations of FIFA and, additionally, Swiss law". The FIFA Regulations necessarily apply. 6. As the seat of the CAS is in Switzerland, this arbitration is subject to the rules of the Swiss private international law (LDIP). Article 187 para. 1 LDIP provides that the arbitral tribunal decides in accordance with the law chosen by the parties or, in the absence of any choice, in accordance with the rules with which the case has the closest connection. 7. No choice of applicable law having been made by the parties, the general rule in Art. R58 of the Code applies. Therefore the rules and regulations of FIFA apply primarily and Swiss law applies subsidiarily. The contractual relationship (actual or alleged) between the Player and the Colombian club is prima facie governed by the Colombian law, which may therefore also be relevant.*».

problematica, poichè la possibilità di vedere applicati una pluralità ed eterogeneità di diritti nazionali, soprattutto attraverso il meccanismo del rinvio al diritto del paese in cui è domiciliata una federazione nazionale o altra organizzazione sportiva, si pone in aperto contrasto con le esigenze di uniformazione e coerenza del sistema⁴⁸⁹. Non a caso, il TAS tende spesso ad allontanarsi dal diritto dello Stato in cui ha sede la federazione a vantaggio delle norme che reputi più opportunamente applicabili, in particolar modo le norme del diritto svizzero. Tale operazione è condotta accordando preferenza al domicilio della federazione internazionale in luogo delle sue articolazioni nazionali, essendo questa la federazione che detta i regolamenti in concreto applicabili. Si può dire che la stessa possibilità di dare applicazione alle «*règles de droit dont la Formation estime l'application appropriée*», introdotta con la riforma del 2004, nasca come avallo normativo ad una soluzione già individuata nella pratica⁴⁹⁰.

Per quanto concerne, infine, il diritto applicabile alle controversie pendenti dinanzi alle Camere *ad hoc* per i giochi olimpici, l'art. 17 RAJO prevede che il collegio: «*statue en vertu de la Charte olympique, des règlements applicables, des principes généraux du droit et des règles de droit dont elle estime l'application appropriée.*» La norma non opera alcun riferimento al diritto scelto dalle

⁴⁸⁹ KAUFMANN-KOHLER, *Art et arbitrage: quels enseignements tirer de la résolution des litiges sportifs?*, op. cit., p. 132-133; POLVINO, *Arbitration as Preventive Medicine for Olympic Ailments: the International Olympic Committee's Court of Arbitration for Sport and the Future for the Settlements of International Sporting Disputes*, in *The Court of Arbitration for Sport, 1984-2004*, The Hague 2006, pp. 326-348 p.366.

⁴⁹⁰ Sul punto risulta particolarmente significativo il lodo CAS 2002/A/383, *IAAF c. CBAt & dos Santos* – avente ad oggetto l'impugnazione ad opera della IAAF di una decisione della federazione brasiliana di atletica che aveva assolto un atleta risultato positivo al testosterone – in cui il collegio preconizzava la riforma dell'art. R58: «*Given the nature of the issues in this appeal, the Panel will not refer to municipal substantive law, except insofar it may represent an expression of more general principles of law. In any event, the Panel will not decide any substantive issue on the basis of a specific national law. The Panel therefore finds that it is unnecessary to rule on the question of the substantive law applicable to this appeal. [...] In this respect, the Panel observes that Articles R47 et seq. of the CAS Code (including Article R58) have been drafted in view of "ordinary" appeal proceedings, in which an athlete appeals from the decision of a sports body. The appeal envisaged in IAAF Rule 21 is not necessarily an "ordinary" appeal, considering that the IAAF itself is entitled to challenge a decision of a tribunal of a national federation. It might be useful for ICAS to provide for specific rules regarding this kind of appeal in order to clarify the situation*».

parti e ciò in ragione del fatto che, solitamente, le camere *ad hoc* decidono la controversia con una semplice applicazione della regolamentazione sportiva⁴⁹¹, integrata, se del caso, dai principi sanciti dalla carta olimpica, dalle norme antidoping e dai regolamenti delle federazioni internazionali⁴⁹².

Quanto al richiamo dei principi generali del diritto (di cui si dirà ampiamente nel capitolo IV, §§ 4.4. – 4.6.) si intendono tutti quei principi a carattere transnazionale, la cui applicazione prescinde dalle specificità proprie degli ordinamenti giuridici nazionali. Specialmente nell'ambito del contenzioso disciplinare, le camere *ad hoc* hanno spesso fatto ricorso a principi generali, quali il principio di legalità, di proporzionalità ed il principio *nulla poena sine lege*⁴⁹³; ma soprattutto, hanno avuto il merito di dare risalto ai principi generali dell'ordinamento sportivo, con ampia applicazione del principio del *fair-play*⁴⁹⁴ e dell'equità sportiva⁴⁹⁵. Per l'individuazione della norma di diritto la cui applicazione si ritiene appropriata, invece, il collegio dovrà sempre compiere una valutazione che tenga principalmente conto delle esigenze della competizione agonistica e ben potrà indicare norme appartenenti all'ordinamento sportivo. Il diritto statale, seppur non richiamato dall'art. 17 RAJO, troverà applicazione in tutte quelle materie estranee alla competenza del diritto sportivo, quale ad esempio la definizione della nazionalità di un atleta⁴⁹⁶, fermo restando che la

⁴⁹¹ LOQUIN, *Chronique des sentences arbitrales du Tribunal arbitral du sport*, in *Journal du Droit International*, 130 (2003), p. 266.

⁴⁹² KAUFMANN-KHOLER, *Arbitration at the Olympics*, op. cit., p. 100.

⁴⁹³ Lodo CAS JO-NAG 98/002 del 12 febbraio 1998, <http://www.tas-cas.org/jurisarchives>, in cui il tribunale riconobbe l'impossibilità di squalificare un atleta per uso di marijuana, in mancanza di una base normativa su cui fondare la pronuncia. In particolare si osserva: « *The CAS recognizes that from an ethical and medical perspective, cannabinoids consumption is a matter of serious social concern. The CAS is not, however, a criminal court and can neither promulgate nor apply penal laws. The CAS must decide within the context of the law of sports, and cannot invent prohibitions or sanctions where none appear.* »

⁴⁹⁴ Lodo CAS JO-NAG 98/004-005 del 18 febbraio 1998, *Czech Olympic Committee, Swedish Olympic Committee and S. vs International Ice Hockey Federation*, in *Rec. I*, p. 445,452.; Lodo CAS JO-ATL 96/005 del 1 agosto 1996, in *Rec. I*, p. 397, 406.

⁴⁹⁵ Lodo TAS JO-SYD 00/004, del 18 settembre, in *Sentences du TAS-Sydney 2000*, p. 50.

⁴⁹⁶ Lodo CAS JO-SYD 00/001 del 13 settembre 2000, *USOC & USA Canoe/Kayak vs CIO*, in *Rec. II*, p. 595 e in *Sentences du TAS-Sydney 2000*, p. 13 dove l'intera questione è analizzata alla

camera *ad hoc* potrà condurre un'interpretazione ispirata, tanto ai principi generali del diritto, quanto ai principi dell'ordinamento giuridico sportivo⁴⁹⁷.

3.5.1. Potere equitativo degli arbitri

L'art. R45 *Code TAS* prevede la possibilità per le parti di autorizzare il collegio a decidere secondo equità, riprendendo l'analoga disposizione dettata dall'art. 178, co. 2 LDIP. In un'ipotesi siffatta gli arbitri potranno rendere un lodo conforme alla loro percezione della giustizia del caso singolo⁴⁹⁸, ovvero «*une solution au litige qui satisfasse à un sentiment naturel de justice*»⁴⁹⁹, senza essere vincolati al rispetto di alcuna disciplina di diritto, eccezion fatta per l'ordine pubblico internazionale⁵⁰⁰. Tale possibilità, è tuttavia, circoscritta alla disciplina ordinaria, poiché l'art. R58 non contiene un'analoga disposizione per quanto concerne la procedura d' appello. Questa differenza di regime si spiega in funzione

luce del diritto statunitense: « *There is a distinction between “citizenship” and “nationality” under U.S. law but the characterization of a person as a U.S. national traditionally refers to residents of U.S. territories, and must ordinarily be satisfied at birth. A “national of the United States” is either a citizen of the United States or a person who, though not a citizen of the United States, owes permanent allegiance to the United States. It is thus clear that U.S. law contemplates the possibility of a “non-citizen National”*».

⁴⁹⁷ Nel lodo CAS JO-SYD 00/005, del 19 settembre 2000, in *Rec II*, p. 625 ss il collegio ha analizzato la domanda concernente l'individuazione del momento in cui un atleta aveva perduto la nazionalità cubana, non solo alla luce di un parere sul diritto cubano, ma anche sulla base della nozione di apolide generalmente riconosciuta nel diritto pubblico internazionale e dei principi fondamentali della carta olimpica che affermano la supremazia degli interessi degli atleti.

⁴⁹⁸ In tema di arbitrato ed equità, si veda ampiamente TENELLA/SILLANI, *L'arbitrato di equità. Modelli, regole, prassi*, Milano 2006; PICCININI, *Arbitrato ed equità: un connubio sempre attuale*, in *Riv. arbitrato*, 2006, p. 751 ss, sp. 752-753; in un'ottica comparatistica, il rimando è a POUURET/BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, op. cit., p. 654; quanto all'esperienza svizzera, LALIVE/POURET/REYMOND, *Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse*, op. cit., commento all'art. 31 del Concordato, pp. 172-173.

⁴⁹⁹ Lodo TAS 92/81 del 30 novembre 1992, in *Rec. I*, p. 50 § 15, che prosegue: « *Il pourra se laisser guider par les principes généraux du droit comme le respect des engagements pris et la bonne foi en affaires qui concrétisent la notion abstraite d'équité*».

⁵⁰⁰ Lodo TAS 92/81 del 30 novembre 1992, in *Rec. I*, p. 50 §§ 13-14: « *Chargé de trancher en amiable compositeur, l'arbitre n'est, sous réserve des dispositions d'ordre public, pas lié par les dispositions légales. [...] En l'espèce, l'arbitre constate que la résolution du litige n'appelle pas l'application de normes d'ordre public*».

della diversa tipologia di controversie che saranno decise attraverso le due procedure: le controversie in materia disciplinare, che oppongono una federazione ad un atleta, impongono il rispetto di un principio d'uguaglianza nel trattamento delle situazioni, che può essere garantito solo attraverso il richiamo a regole certe. Un qualunque allontanamento dalla regolamentazione sportiva ordinariamente applicabile, seppur giustificato dall'esercizio del potere equitativo, finirebbe per offrire una soluzione iniqua rispetto alla posizione di altri atleti, membri della medesima comunità sportiva, precedentemente giudicati in situazioni analoghe⁵⁰¹. Tutt'al più, si potrebbe ammettere che una federazione internazionale, desiderando svincolare le proprie decisioni dal richiamo alle norme di qualsiasi diritto statale, possa decidere di inserire nel proprio statuto una clausola compromissoria che, nel radicare la competenza del TAS, attribuisca in via generale agli arbitri il potere di decidere secondo equità.

3.6. Il lodo

Alla fase decisoria, intendendo per essa l'insieme delle tappe che conducono gli arbitri a formulare la propria decisione, il *Code TAS* dedica un'unica disposizione, dal tenore sostanzialmente analogo, tanto nella procedura ordinaria (art. R46) quanto nella procedura d'appello (art. R59). L'introduzione della norma è dedicata alle modalità di assunzione della sentenza: «*La sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le Président de la Formation seul. Elle est écrite, sommairement motivée, datée et signée. La signature du Président de Formation suffit.*»⁵⁰². La preferenza per il criterio di maggioranza è puramente formale, poiché l'eventuale impossibilità di raggiungere una posizione che aggreghi

⁵⁰¹ Nello stesso senso, RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., pp. 62-624.

⁵⁰² Si noti che il testo è analogo a quello dettato dall'art. 189, secondo comma LDIP: «*A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.*». La sentenza è resa secondo le modalità e forme stabilite dalle parti, ma in assenza di accordo soccorre la regola summenzionata.

la maggioranza dei consensi (vale a dire, qualora i tre arbitri sostengano tre distinte soluzioni) comporta l'attribuzione del potere di decidere in capo al solo presidente del collegio. Ciò equivale a conferire al presidente un ruolo assolutamente preponderante, anche nella fase di deliberazione, in cui gli arbitri confrontano e soppesano le proprie opinioni rispetto alle richieste e domande avanzate dalle parti, poichè il presidente non sarà mai costretto a rincorrere un possibile accordo o una mediazione con le posizioni degli altri arbitri (salvo che questi non siano in accordo e, pertanto, in maggioranza)⁵⁰³.

Il presidente deve, inoltre, proporre e far adottare una procedura di deliberazione, adattata al caso di specie: la norma non dà indicazioni e, pertanto, la deliberazione potrà essere indifferentemente orale, resa per iscritto, per via telefonica o videoconferenza. In particolare, il Tribunale federale ha ritenuto che, qualora gli arbitri non assumano alcuna decisione all'esito di una deliberazione orale e successivamente si scambino dei progetti di sentenza per fax, sarà corretto ritenere che le modalità di deliberazione siano state implicitamente modificate⁵⁰⁴. Pronuncia ampiamente ispirata a prioritarie esigenze di celerità che implicano, come inevitabile corollario, la compressione del rilievo riservato agli elementi formali.

Su un'analogia falsariga si pone la decisione, assunta con riferimento alla disciplina generale dell'arbitrato internazionale dettata dalla LDIP, di valutare come irrilevante l'atteggiamento dell'arbitro che ostacoli o ritardi l'assunzione della decisione, stabilendo che tale ostruzionismo non impedirà al tribunale arbitrale di decidere a maggioranza dei suoi membri⁵⁰⁵. Nell'arbitrato amministrato dal TAS tale

⁵⁰³ Cionostante, l'applicazione analogica dei principi ermeneutici riferibili all'art. 189 LDIP porta a ritenere che il principio di collegialità debba trovare piena applicazione anche per gli arbitrati amministrati dal TAS, trattandosi di una regola fondamentale della procedura che garantisce la natura giurisdizionale della decisione a cui si perviene. Sul punto si veda diffusamente POUURET/BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, op. cit., p. 690 ; BUCHER, *Le nouvel arbitrage international en suisse*, op. cit., pp. 111-112.

⁵⁰⁴ *Arrêt du Tribunal Federal* 5P.83/1999, del 31 marzo 1999, *Lu Na Wang et al. vs FINA*, in *Rec.*, II, p. 767 ss, sp. 768-769.

⁵⁰⁵ *Arret du Tribunal fédéral, Cour civile* del 1 febbraio 2002, in *Recueil officiel* 2002 (128), III, p. 234 ss, sp. 239-241. Si badi che il Tribunale federale si premura di distinguere la situazione descritta in sentenza da quella che si verifica in ipotesi di dimissioni dell'arbitro senza giustificato motivo che, conformemente a quanto stabilito dall'*Arret du Tribunal*

circostanza non ha ad oggi trovato riscontro, probabilmente grazie alla selezione elettiva che viene operata attraverso l'inserimento in lista degli arbitri, ma nell'eventualità, il principio giurisprudenziale formulato pare pienamente conferente alle esigenze della procedura.

Un ruolo di rilievo viene attribuito anche al Segretario generale del TAS, il quale «*Avant la signature de la sentence, ... peut procéder à des rectifications de pure forme et attirer l'attention de la Formation sur des questions de principe fondamentales.*» (art. R46, co. 1). Tale disposizione, introdotta nell'ultima modifica del codice TAS, sembra prendere atto del modo in cui la stessa segreteria ha finito per concepire il proprio ruolo. Infatti, pur vedendosi attribuite prerogative di ordine rigorosamente amministrativo (comunicazioni e notifiche, riscossione dei diritti di segreteria, etc...) la segreteria ha progressivamente assunto funzioni sempre più ampie, di stretta collaborazione con l'arbitro unico o il presidente della formazione, finendo per sovrintendere ai procedimenti arbitrali e «*attir leur attention sur la jurisprudence du TAS dans un domaine particulie*»⁵⁰⁶. In questo modo, la segreteria ha svolto un ruolo di grande importanza nell'assicurare la coerenza e il consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali del TAS, e su questo sentiero si è giunti a riconoscere in capo al Segretario generale il potere di riesaminare il lodo e segnalare eventuali questioni concernenti principi fondamentali, prima che questo venga firmato. Tuttavia, in dottrina si precisa che, formalmente, la segreteria deve sempre collocare il proprio intervento al di fuori delle attività di deliberazione degli arbitri, poiché viceversa «*[U]ne telle intervention serait difficilement conciliable avec le principe du secret des délibérations*»⁵⁰⁷.

Quanto alla redazione del lodo, in particolar modo nell'ambito della procedura d'appello, si opta per una previa redazione del dispositivo che il presidente fa sottoscrivere agli altri arbitri, quale traccia dell'accordo concluso. La

fédéral, Cour civile del 30 aprile 1991, in *Recueil officiel* 1991 (117), Ia, p. 166, impedisce agli arbitri di deliberare validamente a maggioranza.

⁵⁰⁶ REEB, *La mission des arbitres du TAS: questions pratiques liées à l'application du code de l'arbitrage en matière de sport*, op. cit., p. 25.

⁵⁰⁷ Così RIGOZZI, *L'arbitrage International*, op. cit., p. 515.

prassi è funzionale alla disposizione del comma 3 dell'art. R59 che prevede la possibilità per il collegio di «*communiquer aux parties le dispositif de la sentence avant la motivation* ». La successiva redazione del testo integrale e definitivo del lodo potrà essere opera del presidente o ripartita tra i membri del collegio, ma più spesso è affidata al Segretario generale ovvero ad un consigliere del TAS, cioè ad un segretario del collegio arbitrale, appositamente nominato per la controversia in oggetto⁵⁰⁸.

La disciplina non si sofferma ad individuare gli elementi che dovranno necessariamente essere presenti nel lodo, limitandosi a richiedere che lo stesso sia «*écrite, [...] datée et signée* » (art. R46, co.1 e art. R59, co. 1 *Code TAS*; art 19, co. 1 RAJO). Tuttavia è evidente che nella redazione non potranno omettersi tutti quegli elementi necessari per un'effettiva comprensione della decisione e, ciò che più conta, per la sua esecuzione. Pur nel silenzio dei regolamenti, l'indicazione delle parti, degli arbitri, della sede dell'arbitrato e/o del luogo in cui il lodo è stato reso, così come dell'oggetto della lite, del dispositivo e della data della decisione, dovranno essere presenti in qualunque lodo riconducibile al TAS⁵⁰⁹.

Discorso a se stante merita la motivazione della sentenza, anche in virtù della differente disciplina prevista nell'ambito delle diverse procedure applicabili. Una motivazione almeno sommaria è un elemento del lodo necessariamente richiesto

⁵⁰⁸ REEB, *La mission des arbitres du TAS: questions pratiques ...*, op. cit, p. 25-26. L'Autore precisa che «*les arbitres doivent veiller, au moment de la délibération, à donner toutes les indications nécessaires au Secrétaire-greffier pour qu'il puisse rédiger un projet de sentence arbitrale conformément aux décisions qui ont été prises par la Formation* ».

⁵⁰⁹ Si noti che l'eterogeneità delle tradizioni e culture giuridiche da cui provengono gli arbitri del TAS si riflette anche nella grande varietà di stili che caratterizzano i lodi del TAS. Tali differenze possono manifestarsi anche in virtù del carattere più o meno analitico e ragionato della motivazione. A questo proposito si citano le osservazioni di RIGOZZI, *L'arbitrage International*, op.cit., p. 521: «*l'approche qui consiste à discuter tous les arguments soulevés par les parties, même si elle n'est pas impérativement imposée par les droits fondamentaux de procédure²⁸⁴³, doit être préférée. Ce n'est qu'ainsi que les parties, et notamment les athlètes, auront le sentiment d'avoir été jugés équitablement. Comme nous l'avons soutenu à plusieurs reprises, c'est en effet là un élément fondamental de la crédibilité du système du TAS qui seule peut en assurer la viabilité à terme. Dans le même ordre d'idées, si l'on souhaite faciliter le développement d'une jurisprudence cohérente en matière disciplinaire et (donc) renforcer la confiance des athlètes, il serait souhaitable de promouvoir une certaine standardisation de la structure des sentences, notamment en matière de dopage.* ».

nell'ambito della procedura d'appello e dinanzi alla camera *ad hoc* (art. R59, co. 1 *Code TAS*; art 19, co. 1 *RAJO*), mentre per la procedura ordinaria, l'art. R46 *Code TAS* prevede che il lodo sarà sommariamente motivato «*sauf si les parties en conviennent autrement* ». Ferma restando la difficoltà nello scorgere ragioni che possano spingere le parti a rinunciare alla motivazione, il tribunale federale ha chiarito come la scelta sia conforme ai principi della LDIP, nella misura in cui il combinato disposto degli articoli 182, co. 3 e 190, co. 2, let. d), riconoscendo esclusivamente il diritto delle parti ad essere sentite ed a godere del rispetto del contraddittorio, non sia riferibile anche al diritto ad una sentenza motivata⁵¹⁰. Appare, invece, poco felice la scelta di prevedere che il lodo emesso all'esito della procedura d'appello possa essere motivato in via semplicemente sommaria. Infatti, si può facilmente presumere che il giudizio d'impugnazione di una previa decisione federale presenterà una complessità e articolazione tale da richiedere una motivazione distesa e particolareggiata, che consenta di effettuare una piena valutazione del ragionamento giuridico degli arbitri.

Le procedure applicabili davanti al TAS divergono anche per quanto concerne le modalità di sottoscrizione del lodo. Mentre per i lodi emessi all'esito della procedura ordinaria e d'appello « *[L]a signature du Président de la Formation suffit* », per i lodi resi dalle camere *ad hoc* la firma del Presidente del collegio arbitrale è l'unica prevista. La differenza non sembra particolarmente rilevante, poiché la *ratio* di entrambe le disposizioni può essere ricercata nella volontà di ovviare ai problemi che possono insorgere quando uno degli arbitri si rifiuti di sottoscrivere il lodo, ed in quest'ottica si pongono in continuità con le norme, poc'anzi richiamate, che disciplinano le modalità di deliberazione.

Analogamente, non stupisce che nella cornice del TAS non trovi spazio la pratica delle opinioni dissenzienti. Da un lato, il *Code TAS* non si preoccupa di fornire alcuna indicazione, il che può anche essere letto come l'assenza di un

⁵¹⁰ *Urteil der I Zivilabteilung* del 21 agosto 1990, in *Recueil officiel* 1990 (116), II, p. 373 ss, sp. 375, consid. 7b; *Arret du Tribunal fédéral* 4P.114/1999 del 17 febbraio 2000, consid. 3, in *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 2001, p. 787 ss, sp. 791.

esplicito divieto; dall'altro lato, non si ha notizia di arbitri che abbiano ritenuto di dover esternare le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione adottata. A tale risultato sembrano concorrere, sia l'impressionante numero di decisioni assunte all'unanimità⁵¹¹, sia la diffusa considerazione secondo cui le opinioni dissidenti finiscono per nuocere all'autorità della sentenza, ma soprattutto, al tentativo di assicurare coerenza alla giurisprudenza del TAS⁵¹².

L'art. R59, comma 5, prevede che nelle controversie disciplinate dalla procedura d'appello « *Le dispositif de la sentence doit être communiqué aux parties dans les quatre mois suivant le dépôt de la déclaration d'appel.* ». Tale disposizione non trova corrispondenza nell'ambito della procedura ordinaria, ove è rimessa alle parti la possibilità di fissare un termine nella convenzione di arbitrato ovvero definirne uno con un successivo accordo, coinvolgente anche gli arbitri⁵¹³. Malgrado l'indicazione puntuale⁵¹⁴ il termine di quattro mesi fissato per la procedura d'appello appare come un termine meramente ordinatorio. Prova ne sia, da un lato, l'espressa

⁵¹¹ Secondo quanto indicato da REEB, *La mission des arbitres du TAS: questions pratiques ...*, op. cit., p. 32, la percentuale di lodi TAS deliberati all'unanimità è pari al 95%.

⁵¹² Sul punto si vedano anche le considerazioni di CLAY, *L'arbitre*, Paris 2001, p. 653 : «*sur une question litigieuse l'arbitre rend scientifiquement position sur ce point. Même si cela ne lui interdit pas de changer d'avis, son opinion est mieux connue, voire diffusée*»; inoltre RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op.cit., p. 523: «*Ensuite, en matière sportive, la tentation de l'arbitre minorisé d'utiliser l'opinion dissidente simplement pour faire savoir à la partie qui l'a désigné « qu'il ne Ta pas "trahie"» (cita, a sua volta, CLAY, *L'arbitre*, op. cit., p. 165), est accentuée par le fait que cette même partie (s'agissant d'une fédération sportive) ou que des parties se trouvant dans une situation semblable; (un autre athlète convaincu de dopage) s'adresseront encore nécessairement au TAS dans le futur. Il est dès lors indéniable qu'il existe un risque que les arbitres tiennent à afficher une sensibilité en vue de l'obtention de mandats futurs.*».

⁵¹³ Esemplicativo di entrambe le ipotesi il caso IAAF vs USAFT, deciso con lodo CAS 2002/O/401, cit.. Nel lodo si fa ampio richiamo all'*arbitration agreement* e, per quanto qui d'interesse, si riporta: «*...Clauses 7.1 to 7.3 provide that the Panel shall deliver its reasoned decision which "shall be final and binding on all parties," in English, by 30 November 2002, which decision "shall not be confidential"*» aggiungendo, però, a titolo di nota: «*prior to the close of the hearing, on 2 November 2002, the parties agreed to allow the Tribunal until 20 December 2002 to render its Award; on 18 December 2002, this delay was further extended, with the consent of the parties, until 10 January 2003*».

⁵¹⁴ Si noti che nel diritto svizzero, tanto la disciplina dell'arbitrato interno quanto internazionale non individuano alcun termine massimo entro il quale il lodo deve essere emanato. In particolare l'art. 16, comma 1 del Concordato prevede: «*les parties ont la faculté, dans la convention d'arbitrage ou par accord postérieur, de limiter dans le temps la mission du tribunal arbitral*».

attribuzione al Presidente del tribunale, su richiesta del presidente del collegio arbitrale, del potere di prorogare il termine⁵¹⁵ (art. R59, 5 co.) e, dall'altro lato, la mancata previsione di qualsivoglia conseguenza per l'eventuale omessa osservanza dello stesso. Anche il termine individuato dalle parti in seno alla procedura ordinaria dovrà considerarsi meramente ordinatorio, tenendo conto del fatto che, il tribunale federale ha da tempo consolidato l'orientamento secondo cui, le violazioni di norme procedurali pattizie, ad opera di un collegio arbitrale, non rappresentino un motivo di annullamento del lodo⁵¹⁶. Senza dimenticare che, abitualmente, i collegi TAS pervengono all'emanazione del lodo in un lasso di tempo inferiore ai quattro mesi dal deposito della domanda d'appello e, parimenti, i lodi sono soliti riportare il termine eventualmente previsto dalle parti più tutte le successive proroghe (pattizie o ex art. R59).

3.7. Le misure cautelari: competenza

Avendo richiamato a più riprese l'irrinunciabile esigenza di celerità che caratterizza le procedure arbitrali amministrate dal TAS, non ci si può esimere dall'affrontare la materia cautelare: molto spesso, infatti, la domanda presentata in via ordinaria o arbitrale è sostenuta dall'esclusivo interesse alla tutela cautelare, laddove, l'impossibilità di ottenere un provvedimento anticipatorio degli effetti della decisione finale comporta l'inevitabile venir meno dell'interesse della parte al giudizio. Con riferimento allo specifico contesto sportivo ed al contenzioso deferito al TAS, innanzitutto, giova valutare se sussista la competenza del tribunale arbitrale a decidere delle domande di sospensione dell'efficacia della decisione impugnata ed,

⁵¹⁵ Il prolungamento del termine non è subordinato all'esistenza di circostanze eccezionali e potrà essere ordinato senza previo dibattito; allo stesso tempo il provvedimento di proroga non è suscettibile di ricorso.

⁵¹⁶ *Arret du Tribunal fédéral* 4P.196/2003 du 7 gennaio 2004, in *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 2004, p. 592. Secondo RIGOZZI, *L'arbitrage International*, op. cit., p. 517, l'unica eccezione sarà configurabile qualora il termine sia espressamente posto come una condizione risolutiva della competenza arbitrale e il lodo potrebbe, eventualmente, essere impugnato in applicazione dell'art. 190, co. 2, let. b) e c), LDIP.

a seguire, di tutte le altre richieste di provvedimenti cautelari⁵¹⁷.

Come in precedenza, una corretta introduzione del tema ci porta ad indagare il tenore della disciplina svizzera. Innanzitutto, possiamo evidenziare la sostanziale dissonanza tra l'art. 26, co. 1 del Concordato, il quale riconosce una competenza esclusiva in capo alle autorità giudiziarie ordinarie e l'art. 183, co. 1, LDIP che, salvo diversa pattuizione delle parti, ammette la possibilità per il tribunale arbitrale di concedere provvedimenti cautelari o conservativi. Ai fini del nostro discorso, il rilievo dell'art. 26 è piuttosto modesto ma non per questo può essere taciuto⁵¹⁸: la chiara ed imperativa indicazione in esso contenuta, implica che i Tribunali arbitrali che decidono controversie di arbitrato interno – come avviene ad esempio per il TAS quando è chiamato a risolvere delle controversie ad esso deferite dalla federazioni svizzere – debbano dichiararsi incompetenti a decidere delle domande di misure cautelari eventualmente presentate dalle parti, poiché la competenza spetta al

⁵¹⁷ È noto come nel nostro ordinamento tale possibilità sia preclusa. Anche a seguito della novella del 2006 l'art. 818 c.p.c., conferma il divieto per gli arbitri di concedere qualsiasi provvedimento cautelare, riservando la tutela coattiva dei diritti al giudice statale. Tradizionalmente, militano a favore di tale divieto, la mancanza di poteri coercitivi in capo agli arbitri e il timore di affidare loro un potere per sua natura sommario, strumentale e del tutto autonomo rispetto alla cognizione ordinaria; si veda CARNACINI, *Arbitrato rituale*, NNDI, I, 2, Torino 1958, p. 894; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, Milano 1971, p. 283; ASPRELLA, *Commento alle riforme del processo civile*, a cura di PICARDI, Milano 2006, p. 213. Tuttavia, la dottrina prevalente osserva da tempo come tali argomentazioni non precludano la possibilità di attribuire anche agli arbitri il potere di concedere misure cautelari: sarebbe infatti sufficiente prevedere che l'esecuzione del provvedimento cautelare concesso dagli arbitri sia subordinato alla concessione di un *exequatur* giudiziale, analogamente a quanto avviene per i lodi di condanna; vedi, a commento della riforma VERDE, *Bastava solo inserire una norma sui rapporti tra giudici e arbitri*, in *Guida al diritto*, 2006, fasc. 8, p. 83; prima della novella, CECHELLA, *Disciplina del processo nell'arbitrato*, in *Riv. arbitrato*, 1995, pp. 231 ss; LUISO, *Arbitrato e tutela cautelare nella riforma del processo civile*, in *Riv. arbitrato*, 1991, pp. 253 ss; CARPI, *I procedimenti cautelari e l'esecuzione nel disegno di legge per la riforma urgente del c.p.c.: la competenza e il procedimento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, p. 1259 che si segnala anche per un accurato esame delle soluzioni individuate in altri ordinamenti. L'inciso "*salva diversa disposizione di legge*", lascia aperta la possibilità di individuare specifici ambiti in cui concedere agli arbitri il potere cautelare e consente di coordinare l'art. 818 c.p.c. con l'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 5/03 in materia di arbitrato societario, che attribuisce agli arbitri il potere di disporre la sospensione delle delibere assembleari, quando penda dinanzi a loro il relativo giudizio d'impugnazione; *ex multis* BOVE, *Il nuovo processo civile*, in BOVE-CECHELLA, op. cit., p. 78.

⁵¹⁸ Per una dettagliata analisi si veda WALTER, *Vorläufiger Rechtsschutz durch Schiedsgerichte*, in RIGOZZI/BERNASCONI (a cura di) *The Proceedings before the Court of Arbitration for Sport*, Berne 2007, p. 111 ss, in particolare, la ricostruzione casistica a pp. 119-121.

giudice che avrebbe deciso della controversia in assenza di un accordo arbitrale⁵¹⁹. È pur vero che il secondo comma dell'art. 26 del Concordato prevede che le parti « *peuvent se soumettre volontairement aux mesures provisionnelles proposées par le tribunal arbitral* », ma l'interpretazione tradizionalmente proposta in dottrina porta comunque a ritenere che esse non potranno operare questa scelta previamente e in via generale. In altre parole le parti non potranno mai accordarsi, a mezzo della convenzione d'arbitrato o con atto separato, per attribuire un tale potere agli arbitri⁵²⁰, ma disporranno della semplice facoltà di accogliere un provvedimento la cui adozione è suggerita, nel corso del procedimento, dal collegio.

Tutto ciò premesso, è piuttosto sorprendente rilevare come il TAS, a fronte di una richiesta di sospensione presentata nell'ambito di un arbitrato interno⁵²¹ abbia riconosciuto la propria competenza, nei seguenti termini: « *La compétence du Tribunal arbitral du Sport est fondée sur l'article 66 des statuts de la LSHG. Elle est confirmée au surplus par la lettre du Président de la Ligue régionale de Suisse Romande du 18 février 1998 et par la déclaration d'appel du HCP du 21 février 1998. Par conséquent, il appartient au Président de la Chambre arbitrale d'appel ou à son suppléant de se prononcer sur la requête d'effet suspensif conformément à l'article R52 du Code de l'arbitrage en matière de sport.* ». Il TAS sembra ignorare che l'arbitrato è soggetto alla disciplina del Concordato⁵²² e conseguentemente al carattere imperativo dell'art. 26, comma 1, o piuttosto ritiene che la scelta, ad opera delle parti, di un Regolamento arbitrale che attribuisca il potere cautelare agli arbitri

⁵¹⁹ LALIVE/POUDRET/REYMOND, *Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse*, op. cit., commento all'art. 26 CIA, p. 145 ss; JOLIDON, *Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage*, op. cit., p. 382-384.

⁵²⁰ JOLIDON, *Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage*, op. cit., p. 386; PATOCCHI, *The Practitioner's Handbook on International Arbitration and Mediation*, op. cit., p. 35.

⁵²¹ Ai sensi dell'art. 176, co. 1 LDIP, non si può far altro che rilevare come nessuna delle parti del giudizio (l'*Hockey Club Prilly* e *Ligue Suisse de Hockey sur Glace*) risulti domiciliata all'estero.

⁵²² Si può osservare come nel lodo non vi sia lacuna considerazione in merito al diritto applicabile all'arbitrato.

sia, in qualche modo, riconducibile alla logica dell'art. 26, comma 2⁵²³. Purtroppo, l'assenza di successive pronunce⁵²⁴, non consente di poter approfondire il discorso.

Profondamente diverso lo scenario che si presenta sul piano dell'arbitrato internazionale, ove è diffusa la tendenza a riconoscere una competenza concorrente in capo a giudici e arbitri per l'adozione di misure cautelari⁵²⁵. L'art. 183 LDIP non fa eccezione ed infatti, il primo e secondo comma recitano: «*Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d'une partie. Si la partie concernée ne s'y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci applique son propre droit.*» Si può convenire con la dottrina maggioritaria⁵²⁶ che la competenza dei giudici ordinari, oltre all'ovvia sussistenza nelle fasi che precedono la costituzione del tribunale arbitrale, persista anche in seguito. In particolare, il meccanismo di assistenza previsto dal secondo comma, che consente ai giudici di dare esecuzione ai provvedimenti cautelari concessi dagli arbitri, non solo porta pacificamente a ritenere che, a giudizio arbitrale pendente, le parti in disaccordo possano ricorrere al giudice ordinario per ottenere il provvedimento cautelare, bensì, sembra implicitamente ammettere che le parti potranno «*saisir directement le juge sans faire le détour par l'arbitre*»⁵²⁷. Questa possibilità, pacificamente ammessa in dottrina, se rapportata all'ambito delle controversie sportive è foriera di diversi problemi di coordinamento, soprattutto considerando che: a) le parti possono facilmente subire la tentazione di sottrarsi alla competenza arbitrale per ripiegare sui

⁵²³ In tal senso SGHILLIG, *Schiedsgerichtsbarkeit von Sportverbänden in der Schweiz*, op. cit., p. 149.

⁵²⁴ Sul punto il lodo TAS 99/A/251, *HC Ambri Piotta c. LSHG*, p.3 in cui il TAS ha rigettato la richiesta di sospensione della decisione oggetto di controversia, ma non è dato rilevare le motivazioni del rigetto; cfr. RIGOZZI, *L'arbitrage International*, op. cit., p. 572, nota 3082.

⁵²⁵ Con la notevole eccezione del nostro ordinamento.

⁵²⁶ KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, *Arbitrage international - Droit et pratique à la lumière de la LDIP*, Berna 2006, n° 272.

⁵²⁷ POUURET/BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, op. cit., pp. 554-555. Resta inteso che l'individuazione del giudice statale competente dovrà essere operata alla luce delle norme di diritto internazionale privato, facendo particolare riferimento all'art. 24 della Convenzione di Lugano e l'art. 31 del Regolamento comunitario CE n. 44/2001.

tribunali ordinari (nazionali); b) molto spesso, la concessione o il rigetto di una misura cautelare (ad es. la sospensione di un provvedimento disciplinare o l'autorizzazione a prender parte ad una competizione sportiva) può erodere l'interesse al giudizio di merito.

In quest'ottica l'art. R37 del TAS sembra costruito in maniera tale da escludere, o quantomeno allontanare il più possibile, l'ipotesi di un ricorso alla giurisdizione statale. Innanzitutto, il primo comma precisa che anteriormente all'inizio della procedura arbitrale, determinata dalla «*soumission au TAS de la requête d'arbitrage ou de la déclaration d'appel*», nessuna delle parti «*peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires*»⁵²⁸; in altre parole, la norma sembra proprio voler indicare che l'elezione della via arbitrale vincolerà le parti all'impossibilità di adire in via autonoma e previa un tribunale ordinario, anche solo per avanzare la richiesta di un provvedimento cautelare. Parimenti, il tenore del secondo comma conferma l'impressione summenzionata, nella misura in cui impone alle parti, per le controversie rimesse alla procedura arbitrale d'appello, una rinuncia assoluta a richiedere misure cautelari alle autorità statali⁵²⁹. È necessario chiedersi se queste limitazioni, ed in particolare la rinuncia alla giurisdizione in materia cautelare del giudice statale, possano considerarsi valide. Purtroppo l'esame della giurisprudenza federale non è d'ausilio, poichè non risultano pronunce in cui la suprema corte elvetica abbia affrontato il problema; quanto alla dottrina, si ritiene, sul presupposto della derogabilità convenzionale della giurisdizione, che il giudice

⁵²⁸ La norma è così formulata: «*Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant la soumission au TAS de la requête d'arbitrage ou de la déclaration d'appel, laquelle présuppose l'épuisement des voies de droit interne.*».

⁵²⁹ Rinuncia espressamente esclusa, invece, per la procedura ordinaria: «*Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d'un litige relevant de la procédure arbitrale d'appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures des autorités étatiques. Cette renonciation ne s'applique pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de la procédure d'arbitrage ordinaire.* ».

dovrebbe rispettare la scelta delle parti⁵³⁰. Tuttavia, dobbiamo anche osservare come i tribunali statali, in passato, non si siano sentiti particolarmente vincolati da questa rinuncia ed, in diverse occasioni, abbiano comunque emesso i provvedimenti cautelari richiesti. In particolare, può essere qui ricordato il caso *Hall vs FINA*⁵³¹ in cui il nuotatore americano *Gary Hall*, sospeso per positività al doping, ottenne dalla *US District Court for the District of Arizona*⁵³² una misura cautelare che ne autorizzava la partecipazione « *in any activities of FINA or any of its member federations including international competition, as a competitor until further notice of this Court* », a dispetto del fatto che la decisione della FINA fosse già oggetto di una domanda d'appello, depositata dinanzi al TAS ed accompagnata da un'espressa richiesta di misura cautelare⁵³³. Il caso risulta piuttosto emblematico, vista la sostanziale assenza di elementi che consentissero di configurare in capo al tribunale statunitense « *its jurisdiction with respect to events taking place outside Arizona and indeed the United States* »⁵³⁴, e consente di osservare come si ripropongano, in materia cautelare, tutti i motivi di inadeguatezza dei tribunali statali già illustrati con riferimento al merito delle controversie sportive (vedi capitolo I, §§ 1.3. – 1.3.3.): in particolare, l'eterogeneità ed inevitabile incoerenza dei vari interventi oltre alla minore specializzazione. Se a ciò si aggiunge la difficoltà d'individuare un'istituzione che possa vantare esperienza e competenza superiore al TAS, « *when it comes to understanding and rapidly deciding on provisional conservatory measures* »⁵³⁵, si arriva inevitabilmente a condividere l'opinione di chi ritiene che i tribunali statali,

⁵³⁰ BESSON, *Arbitrage international et mesures provisoires: Etude de droit comparé*, Zurich 1998, p. 184 e richiami.

⁵³¹ Deciso con lodo CAS 98/218 del 27 maggio 1999, in *Rec. II*, p. 325 e in *Riv. arbitrato*, 2001, p. 775.

⁵³² D'altronde la competenza dei tribunali locali ad emettere misure cautelari, pur in presenza di una clausola arbitrale, può essere imperativa e spesso legate ad esigenze d'ordine pubblico.

⁵³³ A commento del lodo si veda COCCIA, *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme anti-doping*, op. cit., p. 785.

⁵³⁴ Lodo CAS 98/218, cit., p. 325. Si noti che il CAS, all'esito del giudizio, condannò il nuotatore a pagare 10.000 franchi a titolo di spese, per « *his [...] going outside the dispute resolution mechanism to which both he and the FINA are subjected* ».

⁵³⁵ WYLER, *Procedure and provisional legal protection during the Olympic Games*, in *Preliminary remedies in international sports law*, Zurich 1999, p. 48.

qualora aditi, dovrebbero intervenire solo se « *le requérant peut établir qu'en cas contraire il serait exposé à un déni de justice* »⁵³⁶. D'altronde, non sembrano distanti dalle summenzionate, le considerazioni che hanno spinto la WADA a prevedere, nell'ambito del Codice Mondiale Anti-Doping, entrato in vigore il 1 gennaio del 2009, una competenza esclusiva del TAS anche per quanto concerne le *provisional measures* (artt. 13.2.- 13.2.1).

3.7.1. ...(segue): tipologie e condizioni.

Venendo ad un rapido esame delle tipologie di misure cautelari che vengono richieste al TAS, l'assoluta maggioranza concerne la concessione dell'inibitoria ovvero dell'effetto sospensivo del ricorso avverso la decisione di un'organizzazione sportiva. Questa misura, riconducibile all'ambito delle misure cautelari anticipatorie, è espressamente prevista dallo stesso art. R48 *Code TAS*, nella misura in cui individua, tra gli elementi di cui si deve comporre la domanda d'appello, « *une requête d'effet suspensif motivée* ». Si osservi, peraltro, che un eventuale richiesta tardiva dovrà essere respinta, presumendo che il ricorrente abbia rinunciato a far valere l'urgenza.

Le richieste di sospensione rappresentano la regola per gli appelli aventi ad oggetto squalifiche per doping⁵³⁷, ma sono ammissibili con riferimento alla quasi totalità delle decisioni di un organismo sportivo, eccezion fatta per le decisioni a carattere patrimoniale⁵³⁸.

Quanto alle misure conservative, invece, occorre innanzitutto menzionare i provvedimenti attraverso i quali consentire la partecipazione di un atleta alla

⁵³⁶ Così RIGOZZI, *L'arbitrage international*, p. 578 nell'ottica d'individuare una mediazione tra l'art. R37 del *Code TAS* e l'art. 183 LDIP.

⁵³⁷ CAS 2000/A/274 *Susin vs. FINA*, in *Rec. II*, p. 755; lodo TAS 97/169, del 15 maggio 1997, *Menegotto vs FIC*, in *Rec. I*, p. 539.

⁵³⁸ Nel lodo CAS 2003/O/460 (§ 5.3), il collegio ha escluso la concessione dell'effetto sospensivo rispetto ad una decisione federale che comportava la condanna a pagare una somma di denaro; mentre il lodo CAS 2003/O/486, del 15 settembre 2003, *Fulham vs Olympique Lionne*, in *Rec. III*, p. 123 (§19) ha accertato come il CAS non possa ordinare la provvisoria esecuzione di un credito pecuniario emergente.

competizione sportiva, nonostante una decisione contraria da parte della federazione o dell'organizzazione⁵³⁹; oltre che le misure volte a salvaguardare gli elementi di prova, quali ad esempio i campioni di sangue o urine raccolti durante un esame anti-doping⁵⁴⁰. Occorre chiarire come il campo di applicazione delle misure cautelari non possa esorbitare la portata e lo scopo della controversia ed in particolare, gli arbitri non potranno disporre misure che dispieghino i loro effetti nei confronti di soggetti terzi rispetto alla procedura ed alla convenzione d'arbitrato. Tuttavia, rispetto ad una competizione sportiva, si può ragionevolmente affermare che tutti i partecipanti siano, almeno in linea di principio, legati dalla stessa convenzione d'arbitrato e pertanto una misura cautelare potrebbe essere diretta anche nei confronti di un atleta diverso dal ricorrente/resistente, ovvero nei confronti dei giudici di gara⁵⁴¹.

Tornando all'art. R37 Code TAS, si deve evidenziare come esso non individui una puntuale disciplina delle condizioni per la concessione di misure provvisorie, salvo il fatto che la richiesta deve provenire dalle parti e può essere subordinata alla prestazione di una cauzione. Più dettagliata la disposizione contenuta nell'art. 14, 2 co., *RAJO* ove si prevede che il Presidente della Camera *ad hoc* o del collegio «*prend en considération le risque de dommage irréparable qu'encourt le*

⁵³⁹ Si veda il lodo CAS JO-SYD 00/015, del 29 settembre 2000, *Mihaela Melinte v. IAAF*, in *Rec. II*, p. 691 e *Sentences du TAS-Sydney 2000*, p. 145, in cui l'atleta ha adito la Camera *ad hoc* del TAS, richiedendo una misura cautelare che le consentisse di partecipare alla finale del lancio del martello alle Olimpiadi di Sydney, prevista a meno di 24 ore dal deposito della domanda.

⁵⁴⁰ Il caso più famoso ed al contempo eclatante è certamente rappresentato dalla misura adotta con lodo CAS JO-SLC 02/004, del 14 febbraio 2002, *Canadian Olympic Association (COA) vs International Skating Union (ISU)*, in *Rec. III*, p. 592, con la quale si imponeva ai giudici della gara di pattinaggio di non lasciare la città olimpica prima del giudizio di assegnazione delle medaglie. Così il lodo: «*The present Application is, in effect, to preserve evidence in a matter which may come to fruition in the next few days. The extreme urgency permits the Applicant to invoke art. 14. This is particularly so in a case such as the present in which it has not been possible to arrange an inter partes hearing and where it is obvious that the Applicant may suffer irreparable harm if relief is not immediately granted. The evidence which it is sought to preserve is that of the judges of the Figure Skating Pairs Competition. It is stated in the application that one of the judges has already left Salt Lake City, and the Applicant seeks an order that will prevent any of the other judges leaving Salt Lake City until the Respondent's Council has considered the judges' decision or an application has been made to CAS in relation to that decision. The Panel has been told that the Respondent's Council is to consider the matter on 18 February 2002, or, possibly, on some earlier date.*».

⁵⁴¹ V. supra lodo CAS JO-SLC 02/004, del 14 febbraio 2002.

demandeur, les chances de succès de la demande au fond et l'importance des intérêts du demandeur par comparaison à ceux du défendeur ou à ceux d'autres membres de la communauté olympique», criteri che finiscono per riflettersi nella prassi generalmente seguita dal TAS.

Per quanto riguarda la condizione concernente la ragionevole possibilità di successo, la formula sembra riecheggiare il “*fumus boni iuris*”, nella misura in cui il richiedente dovrà offrire, a fondamento della propria domanda, elementi di fatto e di diritto tali da far apparire la stessa presumibilmente (se non probabilmente) fondata⁵⁴². Sul punto, si deve notare come in alcune controversie sportive, se non altro per ragioni di tempo, sarà impossibile provare che la propria domanda è sostenuta da buone possibilità di successo nel merito e, pertanto, il collegio dovrebbe condurre la propria valutazione attribuendo un rilievo minimo al requisito⁵⁴³; per contro, nelle ipotesi in cui il *fumus* emerga con evidenza, è opportuno notare che gli arbitri saranno comunque tenuti ad emanare una misura cautelare che, per quanto possibile, non vada a pregiudicare il merito della controversia.

Il rischio di danni difficilmente riparabili è probabilmente il requisito principale per la concessione di un provvedimento cautelare, poiché è proprio l'irreparabilità del danno che rende la misura urgente. Ci sembra evidente come, nell'ambito del contesto sportivo, tale concetto d'irreparabilità non possa essere circoscritto ad eventuali conseguenze patrimoniali ma debba essere esteso a

⁵⁴² Si veda l'ordinanza del 26 maggio 2000, in lodo CAS 2000/A/274 *Susin vs FINA*, Rec., II, p. 757; ordinanza del 15 maggio 2001, CAS 2001/A/324, *Addo & Van Nilsterooij vs UEFA*, Rec. III, p. 631 dove si legge: « *Whereas the UEFA puts forward that the conditions for the granting of provisional measures are not fulfilled in the present case: the club clearly failed to register the Appellants on time for the UEFA Cup; the Appellants failed to demonstrate that they were likely to suffer any serious personal or financial damage if the request for provisional measures was rejected and the interests of UEFA clearly outweigh the interests of the Appellants in the present matter*».

⁵⁴³ Si veda il lodo CAS JO-SYD 00/015, *Melinte c. IAAF*, Rec. II, p. 693 in cui si evidenzia come a causa di tale mancanza di tempo: « *The Applicant's essential contention is that the IAAF failed to follow its own rules - particularly because the athlete was never given a chance to put forth her position explaining this positive test result. However the Applicant acknowledged at this hearing that she had an opportunity to present to this Panel the position that she would have provided to the IAAF*» (§ 7 d-e).

qualunque conseguenza non più rimediabile, specie con riferimento agli effetti della decisione impugnata. Ad esempio, tale irreparabilità potrà facilmente essere riscontrata rispetto ad una decisione che vieti all'atleta di prender parte ad una competizione sportiva, quali i giochi olimpici o i campionati del mondo, che si ripetono dopo un ampio intervallo di tempo⁵⁴⁴.

L'interesse del ricorrente a non subire danni irreparabili dovrà essere bilanciato con l'interesse delle altre parti e « *membres de la communauté olympique* » potenzialmente interessati dagli effetti della misura cautelare. Questo requisito riveste grande importanza in ambito sportivo, poiché consente al TAS di andare oltre l'interesse, specifico e singolare dell'atleta, a partecipare ad un'importante manifestazione sportiva. Dev'essere, pertanto, inteso soprattutto come un requisito negativo, che dovrebbe essere portato all'attenzione del collegio principalmente dalle federazioni e/o le organizzazioni sportive, naturalmente inclini a rivendicare il rispetto e la tutela degli interessi di tutti gli atleti (e/o organizzazioni) ad esse affiliati. Tuttavia, la giurisprudenza del TAS, sino ad oggi, non sembra aver riconosciuto ad esso ampio spazio.

Infine, pur essendo il ricorso a tali condizioni sostanzialmente costante, non è chiaro se debbano essere valutate in via cumulativa o alternativa. Se da un lato alcune ordinanze fanno esclusivo riferimento e quindi sembrano ritenere sufficiente la ragionevole probabilità di successo⁵⁴⁵, in altre ordinanze le condizioni sono

⁵⁴⁴ Molto chiara sul punto l'ordinanza del 3 agosto 2001, in lodo CAS 200/A/328, in Rec. III, p. 634 dove si afferma che: « *the International Challenge Track and Field Championship is the sole event held this year in the Western Hemisphere for disabled athletes at which there will be a drug testing and at which disabled athletes will have the opportunity to establish world records; moreover, this event has a financial interest for him* ».

⁵⁴⁵ Ordinanza del 10 marzo 1998, in lodo TAS 98/190, Rec. II, p. 748 (§ 3-4): « *Au vu du dossier et au vu de l'exposé par le requérant des faits de la cause et de ses moyens de droit, les conditions matérielles d'une action en justice paraissent réunies en l'espèce et celle-ci présente prima facie des chances raisonnables de succès. En effet, il apparaît clairement à ce stade, au vu des statuts de la LSHG, que la Chambre des recours de la LSHG est la dernière instance juridique interne de la Ligue Suisse de Hockey sur Glace (art. 64 al. 2 lit. b) et qu'aucune disposition ne donne à la Ligue régionale de Suisse Romande la compétence de revoir les décisions rendues par la Cour Juridique de la Ligue régionale de Suisse Romande ou la Chambre des recours de la LSHG, de sorte que la présente affaire a force de chose jugée. Par conséquent, il convient d'octroyer un effet suspensif à la décision attaquée, la décision rendue par la Cour Juridique de la Ligue régionale de Suisse Romande le 20 janvier 1998 et celle rendue par le Président de la Chambre des*

espressamente qualificate come cumulative⁵⁴⁶. In realtà, osservando come i tre requisiti siano in qualche misura ridondanti, o quantomeno strettamente connessi, ci sembra preferibile ritenere che agli arbitri sia concessa la più ampia elasticità nel valutare la situazione e la possibilità di concedere la misura cautelare, anche quando vi sia un unico presupposto pienamente integrato.

recours de la LSHG le 18 février 1998 restant exécutoires jusqu'à droit connu sur le fond de la cause. ».

⁵⁴⁶ Ordinanza del 3 dicembre 2003, in lodo CAS 2003/A/O/520, *T.&B.c. UEFA*, (§ 54).

CAPITOLO IV

LA LEX SPORTIVA

E I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO SPORTIVO

SOMMARIO: 4.1. Il diritto transnazionale – 4.2. Transnazionalità della Lex sportiva – 4.3. La centralità del Movimento Olimpico: contributo del CIO e delle Organizzazioni Sportive Internazionali alla formazione della *Lex Sportiva* – 4.4. I Principi generali del diritto sportivo – 4.4.1. Principi generali di diritto – 4.4.2. ...segue – 4.4.3. Principi sportivi – 4.5. La funzione dei principi generali nella giurisprudenza del TAS – 4.6. Principi generali e diritto applicabile al merito della controversia.

4.1. Il diritto transnazionale

A completamento di una riflessione che si è preoccupata di enfatizzare il carattere internazionale e transnazionale dei fenomeni sportivi, il presente capitolo intende analizzare l'emersione ed il consolidamento del concetto di *Lex sportiva* ed il ruolo attribuibile al TAS rispetto ad esso. Per farlo occorrerà muovere dall'idea del diritto transnazionale, che poggia sulla premessa teorica di un diritto riconducibile ad una comunità internazionale non composta da Stati ma da persone giuridiche private⁵⁴⁷. Il rilievo della società civile internazionale⁵⁴⁸ o meglio degli attori transnazionali, individuabili negli operatori economici, negli organismi di difesa dei diritti dell'uomo e dell'ambiente, nelle organizzazioni religiose, solo per citarne alcuni, ci impongono di rinunciare all'identificazione del sistema

⁵⁴⁷ ROBERT, *Le phénomène transnational*, Paris 1988, p.60.

⁵⁴⁸ GHERARI-SZUREK, *L'émergence de la société civile internationale. Vers la privatisation du droit international?*, Paris 2003, p. 350.

internazionale con l'insieme di relazioni tra Stati ed integrarne l'analisi con «*le fait transnational*»⁵⁴⁹.

L'analisi dei fenomeni giuridici rende difficilmente contestabile l'esistenza di normative private a carattere transnazionale, ma la nozione stenta a trovare un'approfondita analisi da parte della dottrina, eccezion fatta per la *Lex Mercatoria*⁵⁵⁰, tanto che non di rado si tende ad una sostanziale coincidenza delle due espressioni⁵⁵¹. La *lex mercatoria*⁵⁵² può essere definita come l'insieme delle «*règles transnationales que les partenaires des échanges économiques internationaux se donneraient progressivement à eux mêmes, notamment dans le cadre de leurs organismes professionnels, et que les arbitres, contractuellement désignés pour résoudre leurs litiges, constatent, et par là même précisent, voire élaborent à leur intention*»⁵⁵³. In realtà, la dottrina ha da tempo evidenziato come l'espressione *lex mercatoria* finisca per ricomprendere regole e prassi che difficilmente possono essere collocate in ambito commerciale, ma più correttamente monetario o finanziario⁵⁵⁴; anzi, la spiccata propensione all'autoregolazione che è

⁵⁴⁹ MERLE, *Le concept de transnationalité*, in *Humanité et droit international*, Mélanges R.-J. Dupuy, Paris 1991, p. 231.

⁵⁵⁰ Il fenomeno fu primariamente osservato a SCHMITTHOFF, sotto la denominazione di *New Law Merchant* nel saggio *International Business Law: A New Law Merchant*, in *Current Law and Social Problems*, University of Toronto, 1961, pp. 129 ss e, successivamente si impose nella sua formulazione latina grazie a GOLDMAN, *Frontières du droit et lex mercatoria*, in *Archives de philosophie du droit*, vol. IX, 1964, pp. 177-192.

⁵⁵¹ KAHN, *Les principes généraux du droit devant les arbitres du commerce international*, in *Journal du droit international*, 116 (1989), p. 306-7; KASSIS, *Theorie générale des usages du commerce*, Paris 1984, p. 550.

⁵⁵² Con riferimento alla lettura italiana, si veda GALGANO, *Lex Mercatoria*, Bologna 2001; MARRELLA, *La nuova lex mercatoria: principi unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale*, Padova 2003; BONELL, *La lex mercatoria e i principi Unidroit: un dialogo con Francesco Galgano*, in *Seminari di aggiornamento professionale*, Milano 2006. Per un'ampia ricostruzione storica del fenomeno, segnaliamo GAILLARD, *Trente ans de Lex mercatoria, pour une application sélective de la méthode des principes généraux du droit*, in *Journal du droit international*, 122 (1995), p. 5 ss.; LOQUIN, *Où en est la Lex mercatoria?*, in *Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20^{ème} siècle - Mélanges en l'honneur de Philippe Kahn*, op. cit., pp. 22-51.

⁵⁵³ GOLDMAN, *La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux: réalité et perspectives*, in *Journal du droit international*, 106 (1979), p. 475.

⁵⁵⁴ KAHN, *Lex mercatoria et Euro-obligations*, in *Law and International Trade - Festschrift für Clive M. Schmitthoff*, Francfort 1973, pp. 215-241; ID., *Droit et monnaie - Etats et espace*

propria del campo economico consentirebbe di individuare dei sottoinsiemi della *lex mercatoria* in molteplici settori⁵⁵⁵.

D'altronde non occorrono numerosi riscontri per appurare che le comunità giuridiche organizzate, prescindendo dalla loro estensione ed importanza, tendano a produrre, al di fuori di ogni intervento degli Stati, regole giuridiche il cui ambito d'efficacia prescinde ed oltrepassa le frontiere nazionali. Ad esempio, l'esistenza di un diritto transnazionale risulta di facile individuazione in ambito religioso ed in particolare con riferimento alla Chiesa Cattolica che ha saputo edificare, sulle fondamenta dei Vangeli e di alcuni usi e regole consuetudinarie formatesi a partire dal II sec. d.C., il complesso sistema del diritto canonico. Sviluppatosi dapprima sulla base della legislazione conciliare e successivamente attraverso il supremo potere pontificio in materia legislativa e giurisdizionale, l'odierno *Codex Juris Canonici*⁵⁵⁶ si presenta come un imponente insieme di norme tese a disciplinare i bisogni e le esigenze di una vastissima comunità di credenti che manifesta la propria volontà di sottoporsi ad esse al di là ed oltre i confini di un singolo Stato.

Occorrerà allora comprendere se tale insieme di norme risponde alle esigenze di un ordinamento giuridico inteso come assetto istituzionale di un gruppo sociale organizzato e quanto il pluralismo giuridico⁵⁵⁷ possa incidere nella ricostruzione dei

monétaire transnational, Paris 1998, p. 541; CARREAU, *Le système monétaire international privé*, in *Recueil de Cours de l'Académie de droit international*, 1988, vol. 274, p. 379.

⁵⁵⁵ LOQUIN, *Où en est la Lex mercatoria?*, op. cit., p. 31; più di recente e in maniera molto approfondita LATTY, *La Lex sportiva, recherches sur le droit transnational*, Leiden 2007, p. 14-15. In particolare quest'ultimo autore evidenzia come sia in continua espansione il novero degli ambiti che tendono a sperimentare fenomeni di regolamentazione privata, soprattutto per quanto concerne le pratiche giuridiche degli attori del c.d. cyber-spazio ovvero uno spazio virtuale che si presenta ontologicamente sganciato da frontiere nazionali.

⁵⁵⁶ Recentemente vedi GROSSI, *Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, Relazione introduttiva al Convegno di studio su "L'eredità giuridica di Pio X", Venezia, 19 maggio 2005, in *Jus*, 2005, p. 345 ss, sp. 357 – 359; ID., *Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica*, Quaderni fiorentini XIV, 1985; FELICIANI, *Il concilio vaticano II e la codificazione del diritto canonico*, in *Ephemerides juris canonici*, 1977 fasc. 3-4, pp. 115 – 143 e pp. 269 – 289; FINOCCHIARO, *La codificazione del diritto canonico e l'ora presente*, in *Ephemerides juris canonici*, 1971.

⁵⁵⁷ Molto interessanti i rilievi di LATTY, *La Lex sportiva*, op. cit., pp. 18-19, il quale da ampio risalto all'influenza esercitata da Santi Romano sulla dottrina francese contemporanea, anche e soprattutto negli studi sul diritto transnazionale; l'Autore afferma: « *Il n'est de ce fait guère surprenant que L'ordre juridique ait marqué l'esprit des pionniers de la lex mercatoria, au point*

caratteri del diritto transnazionale. Si è parlato, a tal proposito, di una sorta di terzo diritto⁵⁵⁸ nato dall'esigenza di disciplinare rapporti tra privati, il quale incurante della suddivisione territoriale del potere politico si distanzia tanto dal diritto nazionale quanto da quello internazionale⁵⁵⁹. Tuttavia, le pratiche del diritto commerciale internazionale e gli ordini giuridici religiosi, per tornare agli esempi formulati, non sembrano riconducibili ad un medesimo ordine giuridico; la convergenza di fenomeni non postula una loro interazione.

Anzi, si potrebbe affermare che, a prima vista, i fenomeni normativi sovranazionali si presentano come regole senza alcuna connessione prodotte da compartimenti stagni, da gruppi che operano in un isolamento reciproco. Utilizzando le parole di François Rigaux: *«Pas plus qu'il n'existe un ordre juridique qui regrouperait toutes les confessions religieuses ou toutes les organisations sportives, il n'existe un ordre juridique transnational se posant en rival de l'ordre juridique international, celui-ci étant le seul qui puisse aspirer à pareille universalité. Dans l'espace transnational se laisse distinguer un nombre indéterminé d'ordres juridiques ayant chacun leurs sujets, leurs institutions, leurs normes, leur secteur d'activité. Il suffit d'ailleurs de rappeler qu'un ordre juridique se définit par ses institutions, pour que soit condamnée l'idée d'un système institutionnel unique qui inclurait l'indéfinie diversité et le renouvellement perpétuel des ordres juridiques*

*que sa traduction française tardive (1975) a constitué - du moins pour la part francophone d'entre eux - une « révolution culturelle », en ce qu'elle a apporté une « dimension théorique » à leur vision au départ « très pragmatique » [...] De fait, que ce soit de manière implicite ou explicite, la doctrine mercatoriste qui a tenté de démontrer que la lex mercatoria constitue un ordre juridique a suivi les chemins de la pensée « romanienne ». Allo stesso modo KAHN, Discussion, in GHERARI/SZUREK, *L'émergence de la société civile internationale*. op. cit., pp. 267-268, afferma: « Santi Romano [...], nous a donné la structuration en quelque sorte plus philosophique que je traduis par le pluralisme des ordres juridiques. Et c'est à partir de là qu'on a, au fond, plus systématisé dans tous nos écrits ».*

⁵⁵⁸ VIRALLY, *Un tiers droit ? Réflexions théoriques*, in *Le droit des relations économiques internationales (Etudes offertes à B. Goldman)*, Paris 1982, pp. 373-386.

⁵⁵⁹ E' evidente come tale riflessione si sia sviluppata con riferimento alla *Lex mercatoria* descritta come *« ordre juridique transnational [...] distinct à la fois de l'ordre juridique international et des droits nationaux »*, cfr. VIRALLY, *Un tiers droit ?...*, op. cit., p. 385; vedi anche LEBEN, *La lex mercatoria au cœur des débats*, in *Journal du droit international*, 110 (1983), p. 361.

transnationaux »⁵⁶⁰. A differenza del diritto internazionale, intrinsecamente collegato all'esistenza di un ordinamento giuridico internazionale, non esiste un ordinamento giuridico transnazionale di cui il diritto transnazionale sia espressione. Il diritto transnazionale è piuttosto un tipo di diritto, un terzo diritto che si affianca ai diritti nazionali ed al diritto internazionale, descrivendo un fenomeno giuridico caratterizzato da un indole privatistica e dall'irriducibilità ad un territorio nazionale; sotto la dizione diritto transnazionale è possibile raggruppare una pluralità di ordinamenti giuridici⁵⁶¹ - dalla Chiesa Cattolica a qualsiasi comunità sovranazionale sufficientemente organizzata - purché presentino i summenzionati tratti comuni.

Inoltre, la compiuta definizione del diritto transnazionale non può prescindere da un'analisi dei rapporti che tali ordinamenti giuridici instaurano con altri ordinamenti in grado di condizionarne l'autonomia. Non a caso, lo studio della *lex mercatoria* si è spesso soffermato sulla sua coerenza esterna, ovvero sulla sua capacità di resistere a « *l'emprise et la force des ordres concurrents et principalement [...] les ordres étatiques et interétatiques* »⁵⁶². Allo stesso modo l'analisi del diritto canonico non può prescindere dall'esame dei rapporti che lo stesso intrattiene con i diritti nazionali o con l'ordinamento giuridico internazionale e, più in generale, il pluralismo non può ridursi alla semplice constatazione dell'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici ma deve analizzarne le relazioni e le modalità di coesistenza⁵⁶³.

⁵⁶⁰ RIGAUX, *Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale - Cours général de droit international privé*, op. cit., pp. 68-69; analoghi rilievi in, OSMAN, *Les principes généraux de la lex mercatoria. Contribution à l'étude d'un ordre juridique anational*, Paris 1992, p. 9, n. 3, che allude all'esistenza di una pluralità di «*ordres juridiques anationaux*»; REMY, *Le sport et son droit*, Paris 1991, p. 15; ID., *Les droits du sport*, in *Gazette du Palais*, 10 giugno 1993, p. 790.

⁵⁶¹ VIRALLY, *Un tiers droit ? Réflexions théoriques*, op. cit., p. 374; Vedi anche PELLET, *La lex mercatoria, "tiers ordre juridique" ? Remarques ingénues d'un internationaliste de droit public*, in *Mélange in honour de P. Kahn*, pp. 53 ss.

⁵⁶² KAHN, *Droit international économique, droit international du développement, lex mercatoria: ...*, op. cit., p. 102.

⁵⁶³ D'altronde lo stesso SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa 1918, ha impostato il suo studio del pluralismo su due analisi distinte ma interdipendenti: da una parte, l'analisi dell'ordinamento giuridico in se, partendo dal concetto di istituzione; d'altra parte, l'ordinamento giuridico nei suoi rapporti con gli altri sistemi di diritto, classificabili secondo categorie di rilevanza

Di tutto questo si cercherà di dar conto nel presente capitolo, concentrando la riflessione sul fenomeno sportivo: se ne deduce che la prima questione da affrontare concerne la possibilità di ancorare la *Lex sportiva* alla nozione di diritto transnazionale.

4.2. Transnazionalità della *Lex sportiva*

Il ricorso all'espressione *Lex sportiva* stenta a trovare una sua accezione univoca, perlomeno in dottrina: molto spesso non può prescindere da un confronto con la *lex mercatoria*⁵⁶⁴; altrove è astratto da un richiamo al diritto transnazionale, finendo per acquisire la valenza di sinonimo dell'espressione diritto dello sport⁵⁶⁵; in altri casi il suo impiego è funzionale alla sola definizione delle norme originarie formulate dal TAS⁵⁶⁶.

Eric Loquin definisce la *lex sportiva* come l'insieme delle regole create dal movimento sportivo internazionale e che presiedono all'organizzazione e allo svolgimento delle competizioni sportive⁵⁶⁷.

Nell'ottica di tale definizione, di cui andrà saggiata la fondatezza, la *Lex sportiva* è certamente transnazionale, nel senso in cui essa troverà applicazione

ed irrilevanza. Come afferma RIGAUX, *Droit international privé*, 2° éd., Bruxelles 1987, I, p. 13, il pluralismo giuridico riposa su un «*système de relativité généralisée*» nel quale il diritto sovranazionale trova il proprio *humus*.

⁵⁶⁴ CARBONE, *I caratteri privatistico-internazionali del diritto sportivo: in particolare il contributo della lex mercatoria alla precisazione della lex sportiva*, in *Dir. comm. int.*, 2004, pp. 619-634; KAHN, *La lex mercatoria: point de vue français après quarante ans de controverses*, in *McGill Law Journal*, 37, 1992, p. 426; ID., *La lex mercatoria et son destin*, in FOUCHARD/VOGEL, *L'actualité de la pensée de Berthold Goldman*, Paris 2004, p. 27.

⁵⁶⁵ O'CALLAGHAN, *Report to study the feasibility of establishing a Sport Court in Victoria and, ultimately, Australia based on the mode! of the Court of Arbitration for Sports*, in *The Winston Churchill Memorial Trust of Australia*, 2002, p. 10.

⁵⁶⁶ RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 628.

⁵⁶⁷ LOQUIN, *Sport et droit international privé*, in *Lamy Droit sportif économique* 2003, n. 186/90, laddove l'Autore precisa che «*l'émergence d'un sportif international autonome distinct de celui des Etats et transcendant la division du monde en ordres juridiques souverains*», cosicché verrà ad esistenza «*une lex sportiva internationale générée par l'ordre juridique sportif transnational*»; ID., *L'utilisation par les arbitres du lodo TAS des principes généraux du droit et le développement d'une Lex sportiva*, in *The Proceedings before the Court Arbitration for Sport*, Berne, 2007, p. 98.

indipendentemente dalla competizione sportiva e dalla sua localizzazione nell'ambito di un ordinamento giuridico statale determinato. Parimenti, le regole che compongono la *Lex sportiva* si caratterizzano come regole giuridiche formatesi in funzione delle esigenze esclusive del fenomeno sportivo e svincolate da legami di appartenenza ad uno specifico diritto nazionale⁵⁶⁸.

Inoltre, la *Lex sportiva* risponde alla stessa aspirazione di uniformità su cui poggia la *Lex mercatoria*: disciplinare attività e rapporti sovranazionali ed internazionali attraverso un corpo di regole uniformi e coercitive. L'uniformità è assicurata dall'attività normativa delle federazioni internazionali, soggetti dell'ordinamento giuridico sportivo internazionale, le cui regole e decisioni si impongono automaticamente in capo alle federazioni nazionali ad esse affiliate. Allo stesso modo, la coercizione è garantita dal potere disciplinare che le federazioni internazionali esercitano sui propri membri e dalle sanzioni che questo potere disciplinare è in grado di esprimere.

Fermo restando che non mancano autori che abbiano affrontato il tema del diritto transnazionale dello sport o dell'ordinamento giuridico sportivo transnazionale prescindendo dal richiamo all'espressione latina⁵⁶⁹, non si può sottovalutare come l'espressione sia invalsa soprattutto grazie al diffuso ricorso che ad essa opera la giurisprudenza del TAS. Una sua accezione generale, relativamente poco utilizzata in dottrina⁵⁷⁰, ha trovato ampio eco tra i commentatori di tale

⁵⁶⁸ Sul contrasto tra il diritto nazionale e il diritto sportivo transnazionale si veda, ancora, LOQUIN, *Observation* sul lodo TAS2006/A/1119, del 19 dicembre 2006, *UCI vs L. e Real Federacion Espaniola di Ciclismo (RFEC)*, in *Journal du Droit International*, 135 (2008), pp. 253-256.

⁵⁶⁹ BORRAS-RODRIGUEZ, *Existe-t-il un droit international du sport ?*, in *Nouveaux itinéraires en droit: hommage à Francois Rigaux*, Bruxelles 1993, pp. 111 ss; NAFZIGER, *International Sport Law: a Replay of Characteristic and Trends*, in *American Journal of International Law*, 1992, p. 490; REMY, *Le droits du sport*, *Gazette du Palais*, 10 giugno 1993, p. 790.

⁵⁷⁰ Particolarmente critico CARLEVARIS, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, *Riv. arbitrato.*, 2001, pp. 557-559, secondo cui: «Proprio il parallelo con la *lex mercatoria* induce in primo luogo a sollevare qualche dubbio sulla stessa configurabilità di un complesso normativo che si imporrebbe all'osservanza dei soggetti interessati in virtù della sua semplice esistenza e diffusione in un determinato ambiente sociale. Occorrerebbe in altri termini presupporre l'esistenza di valori giuridici rilevanti non già sul piano negoziale, o per il riferimento ad essi da parte di un ordinamento interno competente, ma complesso

giurisprudenza, i quali, nel constatare la portata normativa di molte delle sentenze rese, non hanno esitato ad introdurre l'idea di una *lex sportiva* forgiata dagli arbitri del TAS o, quantomeno, da questi rielaborata e costantemente integrata.

Così, secondo Simon «*dans l'exercice de sa mission, le TAS pourrait être à la source d'une nouvelle catégorie de normes combinant les règles propres aux compétitions et des principes fondamentaux du droit. Ces normes, opposables à l'ensemble de la communauté sportive et, au premier chef, aux groupements sportifs internationaux, méritent de porter le nom de lex sportiva.*»⁵⁷¹.

La definizione suona restrittiva laddove si osservi che le fonti della *Lex sportiva* sono certamente molteplici, eppure ha il pregio di evidenziare la centralità del ruolo giocato dalle sentenze del TAS, specie per quanto attiene allo sviluppo dinamico e all'interpretazione di tale gruppo di norme. Secondo una riflessione più ampia⁵⁷², la stessa autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo internazionale risultava notevolmente menomata fintanto che le norme formulate e le decisioni emesse in tale contesto potevano essere oggetto di ricorso davanti alle giurisdizioni statali; la creazione del TAS e la sua vocazione di tribunale internazionale teso a qualificarsi come ultimo e più alto grado della giustizia sportiva ha rifinito l'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo internazionale dotandolo dell'organo giurisdizionale che le mancava.

La sua capacità di estrinsecare dei principi generali applicabili alle controversie concernenti l'insieme delle discipline sportive, ed assoggettare, attraverso il controllo di legalità, le decisioni di tutte le federazioni internazionali e

“oggettivo” di norme, comunque applicabili in difetto di espressa esclusione.»; ADOLPHSEN, *Eine lex sportiva für den Internationalen Sport?*, *Jahrbuch der Gesellschaft Junger Zivilrechtswissenschaftler*, 2003, pp 281-301; BUY, *L'organisation contractuelle du spectacle sportif*, Aix-en-Provence, 2002, pp. 219, 262 e 324 ; CAIGER/GARDINER, *Postscript: Legal Intervention and the Possibility of Enlightened Governance*, in *Professional Sport in the EU: Régulation and Re-regulation*, The Hague 2000, pp 101-102 ; HASCHER, *Observation a lodo TAS 98/185*, in *Journal du droit international*, 129 (2002), p. 330; LATTY, *Le Comité international olympique et le droit international*, Paris 2001, p. 149.

⁵⁷¹ SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, op. cit., p. 205.

⁵⁷² LOQUIN, *L'utilisation par les arbitres du lodo TAS des principes généraux du droit et le développement d'une Lex sportiva*, op. cit., p. 100.

nazionali a tali principi, ha consentito al TAS di divenire l'artefice determinante di quel processo di consolidamento dell'ordinamento giuridico sportivo internazionale, da non intendersi più come mera sommatoria dei diversi ordinamenti sportivi federali⁵⁷³. Allo stesso modo, tale ruolo risulta favorito ed accentuato dalla constatazione che, diversamente da quanto avviene nell'ambito della giustizia arbitrale operante in materia di commercio internazionale, caratterizzata da un'obiettiva dispersione per il proliferare di tribunali e procedure arbitrali, « *le TAS dispose en matière d'arbitrage d'une position dans le monde sportif, qui, à défaut d'être complètement monopolistique, en a au moins la vocation* »⁵⁷⁴.

Senza dilungarci ulteriormente sul ruolo del TAS e delle norme e principi formulati dalla sua giurisprudenza, su cui si avrà modo di tornare, giova invece richiamare le ulteriori fonti della *Lex sportiva*, rinvenibili negli statuti e regolamenti delle federazioni internazionali⁵⁷⁵, nell'attività normativa del CIO e nelle norme del Codice mondiale antidoping⁵⁷⁶.

Data l'evidente eterogeneità dei richiami, occorre chiedersi se sussista una logica comune che abbraccia le manifestazioni del diritto transnazionale sportivo o se, per converso, si tratti di fenomeni giuridici separati, avulsi gli uni dagli altri. La domanda non è estranea al dibattito relativo all'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo unitario, unico e capace di abbracciare il fenomeno sportivo nella sua dimensione planetaria. Sul tema ci si è soffermati altrove (capitolo I, § 1.1); qui basterà ricordare come l'esistenza di un unico ordinamento giuridico sportivo internazionale, nonostante sia presentato da una parte preponderante della dottrina

⁵⁷³ SILANCE, *Les ordres juridiques dans le sport*, in BOURNAZEL, *Sport et droit*, Bruxelles 2001, p. 113; si veda anche, in termini più generici, RIGAUX, *Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale*, op. cit., p. 64.

⁵⁷⁴ LATTY, *La lex sportiva*, op. cit., p. 294.

⁵⁷⁵ LOQUIN, *L'internationalisation des contrats sportifs*, in SIMON, *Les contrats des sportifs. L'exemple du football professionnel*, Paris 2003, p. 45, a proposito del Regolamento del F.I.F.A. concernente lo statuto ed il trasferimento dei calciatori.

⁵⁷⁶ Sebbene il Codice sia stato elaborato da una commissione composta per metà dall'agenzia mondiale antidoping, e per l'altra metà da rappresentanti dei poteri pubblici dei vari Stati, nel parere consultivo lodo TAS 2005/C/481 del 16 aprile 2005, richiesto dal C.O.N.I., si afferma che: « *constitutes more and more a fundamental lex sportiva* ».

come un dato acquisito, sembra poggiare su un'analisi meramente intuitiva più che deduttiva, spontanea nella sua presunta evidenza ma mai concretamente argomentata⁵⁷⁷. Per contro, le innegabili similitudini che caratterizzano l'organizzazione e l'attività delle federazioni sportive non sembrano bastare ad amalgamarle tutte in un unico ordinamento giuridico, laddove il movimento sportivo non corrisponde ad una realtà istituzionale unica, rispetto alla quale appare più coerente distinguere una pluralità di ordinamenti giuridici sportivi⁵⁷⁸. Ciò nonostante, la domanda su una presunta globalità della *lex sportiva*⁵⁷⁹, trascendente gli ordinamenti giuridici delle differenti discipline, merita di essere esaminata, soprattutto in virtù dell'atteggiamento di tale complesso normativo, che non ambisce ad essere internazionale bensì transnazionale ovvero perpendicolare ai diversi ordinamenti giuridici e, per questa via, comune ad ognuno di essi.

D'altro canto, prima di procedere occorre sgombrare il campo dall'idea che il fenomeno sportivo possa avvalersi di questo strumento concettuale per soddisfare le proprie tendenze autarchiche o più semplicemente per accondiscendere quella volontà di autonomia ed indipendenza dagli ordinamenti nazionali che, da sempre, caratterizza l'organizzazione, tanto nazionale quanto internazionale, del fenomeno sportivo. La volontà di emancipazione degli ordinamenti sportivi dagli interventi statali, siano essi legislativi o giudiziari, è fortemente radicata poiché rispondente al desiderio di preservare un'autonomia acquistata *de facto* durante gli anni, profittando del disinteresse con cui gli Stati osservavano il fenomeno sportivo, relegandolo su

⁵⁷⁷ Vedi nota § 1.1. nota 2.

⁵⁷⁸ SUMMERER, in *Internazionali Sportrecht vor dem Staatlichen Richter in der Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, USA und England*, in *Europarecht - Völkerrecht - Studien und Materialien*, München 1990, pp. 114-115, ha osservato come penda a favore di un ordinamento giuridico sportivo unico, l'universalità di alcune norme sportive, ad esempio in materia di eleggibilità degli atleti alle Olimpiadi, di divieto delle discriminazioni tra atleti, di lotta al doping. Tuttavia, l'esiguo numero di tali norme non consentirebbe di dedurre l'unificazione di tali norme in un sol ordinamento giuridico. Al contrario, le profonde differenze concernenti le norme delle federazioni internazionali in materia di sostanze vietate, di sanzioni, di regime dilettantistico - solo per citarne alcune - finiscono per sostenere la tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici sportivi. Secondo l'autore tedesco, in conclusione, l'unità giuridica, per quanto auspicabile, non risulta realizzata.

⁵⁷⁹ LOQUIN, *Où en est la lex mercatoria ?*, op. cit., p. 27, adopera l'espressione « *ordre juridique mercatique global* ».

un piano di mera irrilevanza. Queste organizzazioni non esitano a strumentalizzare l'idea di un ordine giuridico sportivo internazionale che il concetto di *lex sportiva* sarebbe in grado di puntellare⁵⁸⁰, considerato che lo stesso concetto di diritto transnazionale poggia sull'indiscutibile volontà di sottrarre determinati rapporti privati alla disciplina normativa dei singoli Stati ed al controllo delle loro autorità giurisdizionali. In altre parole, il diritto transnazionale potrebbe essere visto come l'*humus* ideale per imporre una normativa concorrente d'ispirazione privata e, pertanto, non bisogna confondere il concetto di diritto transnazionale o di *Lex sportiva* in sé, con le aspirazioni giuridiche cui è suscettibile di dare risposta.

Il concetto di *lex sportiva* dev'essere inteso come una via d'accesso ad una piena comprensione della nozione di diritto transnazionale applicata all'ambito dello sport⁵⁸¹: essa non postula *a priori* l'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo indipendente dagli Stati, così come non presuppone la prevalenza delle norme transnazionali su qualsiasi altra norma concorrente.

Tornando al nostro quesito e, a tal uopo, volgendo lo sguardo al dibattito dottrinale dedicato alla *lex mercatoria*, ci si accorge che, non solo la possibilità di una sua generalizzata applicazione all'insieme della comunità economica è da sempre al centro della speculazione⁵⁸² ma, secondo autorevole dottrina, esisterebbero delle ampie aree di un diritto commerciale uniforme, sovranazionale, di origine privata, venuto alla luce attraverso l'operatività di principi generali ed usi

⁵⁸⁰ PAULSSON, *Arbitration of International Sports Disputes*, op. cit., p. 160; KAHN, *L'autorégulation*, in GHERARI/SZUREK, *L'émergence de la société civile internationale*, op. cit., p. 197, afferma: « Tous ces néologismes, qui cherchent leur titre de reconnaissance dans un simili latin, veulent symboliser l'autonomie, l'indépendance de milieux d'affaires, le grand méchant loup étant la communauté des Etats. On passerait ainsi d'une société organisée par le pouvoir d'Etat à une société organisée en grande partie par les pouvoirs privés économiques ».

⁵⁸¹ PELLET, *La lex mercatoria, "tiers ordre juridique" ?*, op. cit., p. 54.

⁵⁸² Sintomatici gli sforzi di codificazione della *lex mercatoria* che ne accompagnano da tempo il cammino: principi Unidroit, legge-modello sull'arbitrato del CNUDCI (Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale) ed *Incoterms* della CCI. Sul punto vedi MUSTILL, *The New Lex Mercatoria : the First Twenty Five Years*, in BOS/BROWLIE, *Liber Amicorum for Lord Wilberforce*, Oxford 1987, pp. 149-183; BERGER, *The Creeping Codification of the Lex Mercatoria*, La Haye/London/Boston 1999, in particolare pp. 278-311.

orizzontali del commercio internazionale⁵⁸³. Secondo Goldman, tale uniformità e generalità d'applicazione di principi, norme e usi che compongono la *lex mercatoria* proverebbero l'esistenza di una società globale degli operatori del commercio internazionale⁵⁸⁴. Provando a traslare l'approccio argomentativo alla *Lex sportiva*, l'attenzione è catturata dalla possibilità d'individuare analoghi indici giuridici con riferimento al movimento sportivo.

Diversamente da quanto avviene per la *lex mercatoria*, per la quale l'esistenza di una comunità internazionale di operatori del commercio non risulta immediata, essendo la loro collocazione particolarmente diffusa, l'esistenza del Movimento Olimpico quale luogo di convergenza di tutte le federazioni sportive e, più in generale, della comunità internazionale degli sportivi, rende più facilmente identificabile il tratto attraverso cui attribuire globalità alla *lex sportiva*. Non a caso, la formale sottomissione da parte degli atleti di tutti i paesi e di tutte le discipline alle norme uniformi della Carta olimpica, in occasione delle Olimpiadi, costituisce un riscontro tangibile per affermare il ruolo, svolto dal Movimento Olimpico, nel superamento della settorializzazione delle differenti discipline sportive. Allo stesso modo, l'adozione di un codice unico da parte dell'Agenzia Mondiale Antidoping, accettato e applicato quasi all'unanimità dalle organizzazioni sportive e la già menzionata formulazione da parte del Tribunale arbitrale dello sport di principi giuridici generali, applicabili ad ogni disciplina sportiva, si giustificano e comprendono solo se osservati all'interno della cornice rappresentata dal Movimento Olimpico.

⁵⁸³ Vedi *ex multis* KAHN, *Les principes généraux du droit devant les arbitres du commerce international*, in *Journal du droit international*, 116 (1989), pp. 305 ss; BERGER, *The Creeping Codification of the Lex Mercatoria*, op. cit., p. 105; LOQUIN, *L'application des règles anationales dans l'arbitrage commercial international*, in *L'apport de la jurisprudence arbitrale*, pubblicazione della CCI n° 440/1, 1986, pp. 67-122; OSMAN, *Les principes généraux de la lex mercatoria*, op. cit., pp. 18 et ss.

⁵⁸⁴ GOLDMAN, *Nouvelles réflexions sur la lex mercatoria*, in *Etudes de droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1993, p. 249.

È in questo quadro che le diverse manifestazioni del diritto transnazionale sportivo possono essere unitariamente ricondotte alla nozione di *lex sportiva*, pur prescindendo dall'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo unico.

4.3. La centralità del Movimento Olimpico: contributo del CIO e delle Organizzazioni Sportive Internazionali alla formazione della *Lex Sportiva*

Tratteggiare un inventario esauriente delle fonti della *lex sportiva* è opera che si presenta da subito improba, giacché risalire alla totalità delle norme sportive che integrano la definizione di diritto transnazionale, significherebbe addentrarsi nell'analisi del sistema normativo di ogni singola organizzazione sportiva internazionale.

Tentando di evitare l'asfissia, si può comunque sottolineare l'evidenza del fatto che tali norme originano da differenti organizzazioni senza alcuna forma di concertazione, bensì ciascuna individualmente, confermando, una volta di più, l'autonomia delle singole federazioni in quanto espressione di un ordinamento giuridico proprio.

In questo sistema di ordinamenti giuridici autonomi e distinti, il CIO ricopre una posizione peculiare, nella misura in cui individua una realtà istituzionale alla quale è suscettibile di corrispondere un sistema giuridico capace di integrare e completare gli ordinamenti giuridici federali. Tale concetto suole essere enunciato con l'espressione *Movimento olimpico* e all'autorità che il CIO esercita sul Movimento si fa corrispondere la vocazione centralizzatrice dell'ordinamento di cui è espressione⁵⁸⁵.

⁵⁸⁵ KARAQUILLO, *Le droit du sport*, 2 ed., Paris, 1997, p. 6 e ss.; BOURNAZEL, *L'association sportive: un contrat centenaire*, in *Revue Juridique et économique du sport*, 2001, p. 16. Per quest'ultimo Autore il movimento federale è generato dalla base, dai club e associazioni sportive che, muovendo da una disciplina ovvero da un insieme di discipline, si sono raggruppati e progressivamente strutturati, in un'associazione superiore, federata al livello nazionale e lei stessa federata al livello internazionale.

Il Movimento olimpico è « *the concerted, organised, universal and permanent action, carried out under the supreme authority of the IOC, of all individuals and entities who are inspired by the values of Olympism.* »⁵⁸⁶ e comprende a questo titolo « *organizations, athletes and other persons who agree to be guided by the Olympic Charter* »⁵⁸⁷. La maggioranza delle federazioni internazionali – e tutte le più importanti tra queste – operano un formale riconoscimento del CIO e proclamano, nei loro statuti, la loro appartenenza al Movimento olimpico⁵⁸⁸.

Il movimento sportivo ed il movimento olimpico individuano due realtà distinte. Mentre il primo riunisce sotto un termine generico l'insieme degli attori del mondo sportivo senza definire una struttura unica e/o unitaria⁵⁸⁹, il movimento olimpico appare fortemente vincolato ad una realtà giuridica specifica ed operativa

⁵⁸⁶ Terzo Principio fondamentale dell'Olimpismo, Carta olimpica, dal sito ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale http://www.olympic.org/uk/organisation/missions/charter_uk.asp.

⁵⁸⁷ Articolo 1, § 1, della Carta olimpica, v. nota 573.

⁵⁸⁸ Quanto ai rapporti con il CIO, non è possibile delineare la rilevanza giuridica del riconoscimento, non trattandosi dell'instaurazione di un vincolo contrattuale simile a quello esistente tra federazioni nazionali ed internazionali: il riconoscimento è condizione per la partecipazione delle federazioni internazionali ai Giochi olimpici; esso ha inizialmente carattere provvisorio e diventa definitivo solo dopo due anni con conferma scritta. L'articolo 26 della Carta Olimpica precisa i vincoli che le federazioni internazionali devono rispettare, stabilendo che “*the statutes, practice and activities of International Federations within the Olympic Charter, including the adoption and implementation of the World Anti-doping Code. Subject to the foregoing, each International Federation maintains its independence and autonomy in the administration of its sports*”. L'articolo è stato recentemente modificato, recependo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza del lodo TAS che, nel vigore della disposizione precedente (che non imponeva ai fini del riconoscimento l'accettazione, da parte delle federazioni internazionali, del codice antidoping), aveva attribuito a queste ultime la competenza riguardo ai metodi, alle regole e alle sanzioni da applicare nei casi di doping, quale espressione della loro autonomia assicurata dalla Carta Olimpica.

⁵⁸⁹ La letteratura scientifica di altri ordinamenti, in particolare la Francia, fa un ampio ricorso dell'espressione “*mouvement sportif*” quasi a voler identificare con essa la società civile che agisce nel campo dello sport. L'espressione è utilizzata, ex multis, da KARAQUILLO, *La liberté encadrée: contraintes et vicissitudes du mouvement sportif*, in *Revue Juridique et Economique du Sport*, déc. 2001, N. 61; ID., *Le droit du sport*, op. cit., p. 79; ALAPHILIPPE, *Le renforcement de l'unité de mouvement sportif selon la loi du 6 juillet 2000 : réalité ou trompe l'œil ?*, in *Revue Juridique et Economique du Sport*, sep. 2000, N. 57; BAYLE, *Mouvement sportif et Etat: La fin justifie-t-elle les moyens ?*, in *Revue Juridique et Economique du Sport*, déc. 1996, p. 81; AUNEAU, *Le mouvement sportif européen à l'épreuve du droit communautaire*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 1996, p. 101 ss.

qual'è il CIO, organizzata sulla base della Carta olimpica⁵⁹⁰. Fermo restando tale legame, il Movimento olimpico non può comunque essere immaginato come un'istituzione riducibile o riconducibile ad un'unica organizzazione; al contrario, esso rappresenta un'articolazione complessa di organizzazioni, tutte gravitanti attorno al Comitato internazionale olimpico⁵⁹¹. Il tratto unitario all'interno del movimento olimpico è dato dal legame con il CIO, ed il suo compito specifico è preservare tale omogeneità, sintetizzando e componendo le inclinazioni all'autonomia dei suoi membri, *in primis* le federazioni internazionali, poco propense a sacrificare competenze ed attribuzioni⁵⁹². D'altronde, è stato correttamente osservato come « *la complessa rete di rapporti tra autorità non governative, governative e intergovernative [sia] allo stato piuttosto fragile, in quanto si basa su principi di reciprocità e correttezza* »⁵⁹³; in altre parole, si constata l'assenza di un rapporto organico necessario tra il CIO e le federazioni internazionali, laddove il primo non risulta da un'aggregazione delle seconde e, di fatto, alcune federazioni (anche piuttosto influenti, ad esempio la FIA) conducono un'esistenza totalmente scissa dal Movimento, rimanendo accanitamente aggrappate alla loro indipendenza ed opponendosi fermamente a qualsivoglia ingerenza⁵⁹⁴.

⁵⁹⁰ SAPIENZA, *Sullo status internazionale del Comitato Internazionale Olimpico*, in *Riv. dir. sportivo*, 1997, p. 407 ss

⁵⁹¹ MIEGE/LAPOUBLE, *Sport & organisations internationales*, Paris 2004, p. 142.

⁵⁹² L'indipendenza e l'autonomia delle federazioni internazionali rispetto al CIO sono riconosciute quali veri e propri principi del diritto sportivo internazionale e sono funzionali alla necessità di assicurare l'applicazione di standard identici in tutte le competizioni relative ad una determinata disciplina sportiva. Si veda LOQUIN, *Observations*, in *Journal du droit international*, 130 (2003), p. 269. Anche il lodo TAS, già nel parere n. 94/128, del 5 gennaio 1995, UCI-CONI ha precisato che il CIO non può intraprendere alcuna azione riguardo ad uno specifico sport "which could be regarded as prejudicial to the independence and autonomy of the International Federations administering that sport".

⁵⁹³ Si veda in questo senso NAFZIGER, *Caratteri e tendenze del diritto sportivo internazionale*, in *Riv. dir. sportivo*, 1996, p. 24.

⁵⁹⁴ Si può osservare come la stessa minaccia, da parte del CIO, di escludere una FI o una disciplina sportiva dal programma olimpico non è, a volte, praticabile a causa della rilevanza, dal punto di vista economico, mediatico, sociale della disciplina sportiva controllata dalla Federazione internazionale. Si pensi, ad esempio, all'iniziale rifiuto della FIFA di adeguarsi al codice anti doping del CIO alla fine degli anni '90, ben analizzato da STRAUBEL, *Doping Due Process: a Critique of the Doping Control Process in International Sport*, in *Dickinson Law Review*, 2002, p. 523 ss.

Date queste premesse, lo sforzo di sintesi qui possibile è quello di evidenziare alcuni elementi comuni alla fisionomia degli ordinamenti giuridici delle federazioni internazionali, al fine di tratteggiarne l'ampia superficie normativa e il livello di sofisticazione che consente ad essi di operare quali fonti della *lex sportiva*.

Dal punto di vista del diritto interno, le federazioni internazionali sono considerate di solito, associazioni registrate in base al diritto nazionale dello Stato nel quale è stabilita anche la sede sociale⁵⁹⁵, dotate di personalità di diritto privato distinta da quella degli associati. Dal punto di vista organizzativo esse presentano uno schema sostanzialmente unitario, comprensivo di un organo a cui è attribuito il potere normativo, di un organo esecutivo, di vari organi consultivi permanenti, di organismi decentrati ed autonomi con compiti di amministrazione della particolare disciplina sportiva di competenza della federazione nella loro area territoriale e, infine, di uno o più organi disciplinari, che operano come giudici di appello rispetto alle sanzioni disciplinari irrogate dagli organi di giustizia regionali o da quelli previsti per le competizioni internazionali ufficiali⁵⁹⁶. Alcune federazioni internazionali, al fine di meglio perseguire i compiti istituzionali, promuovono la costituzione di enti intermedi (le federazioni continentali) che raggruppano le federazioni nazionali di una determinata area geografica e li controllano mediante l'approvazione dello statuto e dei regolamenti.

L'art. 27 della Carta olimpica, nell'individuare la missione ed il ruolo delle federazioni internazionali all'interno del movimento olimpico, pone quali principali obiettivi: « *to establish and enforce, in accordance with the Olympic spirit, the rules concerning the practice of their respective sports and to ensure their application;*

⁵⁹⁵ La forma giuridica è quella, normalmente, di associazioni di diritto privato, come ad esempio la FIFA, costituita in base agli artt. 60 e ss. del codice civile svizzero (art. 1 dello statuto) o la IAAF, associazione con personalità giuridica in base al diritto di Monaco (v. art. 1 della "IAAF Constitution). In alcuni casi, come la Federazione Internazionale di Tennis (ITF), si tratta di una società a responsabilità limitata con il capitale diviso in azioni distinte per categorie e distribuite a diverse categorie di soci, fra i quali le federazioni nazionali.

⁵⁹⁶ Nel lodo TAS n. 97/175 del 15 aprile 1998, *Union Cycliste Internationale (UCI)*, in *Journal du droit international*, 129 (2002), p. 330, si precisa che « *les instances disciplinaires des Fédérations ne sont pas des juridictions. Le groupement sportif ne peut être à la fois juge et partie. La sanction est contractuelle dès lors qu'elle n'est pas le produit d'un processus juridictionnel.*».

ensure the development of their sports throughout the world ». Di fatto⁵⁹⁷, il CIO riconosce la competenza a disciplinare e regolamentare le attività di ogni sport ad una sola Federazione internazionale; tale posizione di monopolio attribuisce loro un potere di governo assai efficace e ben più diretto dei vincoli di natura contrattuale posti in capo alle Federazioni nazionali, per le ipotesi di mancato rispetto delle norme e decisioni federali.

Il diritto federale interessa un ambito particolarmente ampio di attività, spesso e volentieri soltanto connesse con la promozione dello sport o l'organizzazione di una competizione sportiva. Affianco alle regole di gioco sono presenti regole deontologiche concernenti il « *respect des principes de loyauté, d'intégrité et d'esprit sportif en tant qu'expression du fair-play* »⁵⁹⁸, norme di organizzazione della competizioni sportive e di ammissione delle squadre o degli atleti, norme antidoping, norme che regolano il ricorso alla pubblicità e alle sponsorizzazioni, etc..., in un lento affievolimento dell'accezione squisitamente sportiva delle stesse⁵⁹⁹. In particolare, molte federazioni internazionali disciplinano i propri rapporti con i terzi attraverso la predisposizione di contratti tipo, i quali, a differenza di quanto avviene nella pratica commerciale, non si limitano ad avere un valore esemplificativo e/o indicativo ma costituiscono vere e proprie regole di diritto obbligatorio, espressione del potere giuridico della federazione internazionale. Si pensi al contratto con cui una federazione internazionale affida l'organizzazione delle competizioni continentali e/o mondiali ad una federazione nazionale: la disciplina dettagliata e unilateralmente predisposta potrà soltanto essere accettata. Inoltre, molte federazioni intervengono anche a disciplinare l'attività contrattuale dei loro affiliati. Si pensi all'UCI che predispone e registra i contratti di lavoro tra i

⁵⁹⁷ Si può notare come manchi, nella Carta Olimpica, alcun riferimento al fatto che debba essere riconosciuta una sola Federazione internazionale competente a disciplinare una determinata disciplina sportiva.

⁵⁹⁸ Art. 7 des Statuts de l'U.E.F.A. SIMON utilizza l'efficace espressione « *l'esprit des lois du sport* », in *Puissance sportive et ordre juridique étatique*, op. cit., p. 79

⁵⁹⁹ Ad un grado ancora più lontano dalle competizioni sportive si pongono tutte le norme che disciplinano lo status degli atleti, in particolare l'aspetto della nazionalità, remunerazione, *transfert* da una società all'altra, senza contare le norme dedicate allo status degli arbitri ed altri ufficiali di competizione, o addirittura dei cavalli nel caso della FEI.

ciclisti professionisti ed i gruppi sportivi che prendono parte alle prove su strada⁶⁰⁰, ovvero alla FIFA che ha dettato un intero regolamento sullo status ed il trasferimento dei calciatori. Tali federazioni, attraverso autentiche regole di diritto privato, dettano una disciplina che spazia dalle modalità di conclusione alle condizioni di validità dei contratti in questione, fino a contenere disposizioni destinate a favorire la stabilità contrattuale, sanzionando disciplinarmente ipotesi di risoluzione unilaterali non sostenute da giusto motivo o giusta causa sportiva⁶⁰¹. Proprio questi contratti e la straordinaria estensione che essi possono trovare nella pratica – si pensi all’ambito FIFA, che stima in 30 milioni (!) il numero dei tesserati presso le varie federazioni nazionali – hanno messo in risalto l’emersione di « *un droit matériel transnational du contrat de travail sportif qui double le droit du travail propre à chaque Etat*», un diritto materiale sovranazionale del contratto di lavoro sportivo che non sfugge al confronto con il diritto statale, né con il diritto comunitario, ma esemplifica con notevole efficacia il contributo delle federazioni alla creazione di una *lex sportiva*.

4.4. I Principi generali del diritto sportivo

Il consolidato ricorso ai principi generali del diritto operato dagli arbitri del TAS nell’elaborazione delle proprie decisioni spinge, da tempo, la dottrina ampiamente maggioritaria a ritenere che tali principi costituiscano una fonte primaria della *Lex sportiva*⁶⁰². L’orientamento è confortato da una giurisprudenza

⁶⁰⁰ Il contratto-tipo figura all’art. 2.16.52 dell’*UCI Cycling Regulations*.

⁶⁰¹ In particolare, è l’art. 23 del Regolamento sullo status e il trasferimento dei calciatori che introduce delle sanzioni sportive che si aggiungono ai danni eventualmente dovuti per violazione del contratto. Per LOQUIN, *L’internationalisation des contrats sportifs*, in SIMON, *Les contrats des sportifs. L’exemple du football professionnel*, Paris 2003, p. 48 ci troveremmo dinanzi ad una situazione in cui « *le droit sportif empiète dangereusement sur le droit du travail et celui de la responsabilité contractuelle* ».

⁶⁰² LOQUIN, *Sport et droit international privé*, op. cit., n. 186/; ID., *L’utilisation par les arbitres du lodo TAS des principes généraux du droit et le développement d’une Lex sportiva*, in *The Proceedings before the Court Arbitration for Sport*, Berna, 2007, p. 85, ss ; RIGOZZI, *L’arbitrage international*, op.cit, p. 628; O’LEARY, *Is There a Lex Sportiva ?*, *Intern. Sport Law Review*, 2005, pp. 49-60 ; HASHER, in *Observations al lodo TAS 2001/A/357*, in *Journal du droit international*,

dello stesso TAS che non esita a dare formale concretezza all'assunto. Già nel lodo 98/200 del 20 agosto 1999 si afferma: « *Sports law has developed and consolidated along the years, particularly through the arbitral settlement of disputes, a set of unwritten legal principles – a sort of lex mercatoria for sports or, so to speak, a lex ludica – to which national and international sports federations must conform, regardless of the presence of such principles within their own statutes and regulations or within any applicable national law* »⁶⁰³.

Con la sola eccezione del richiamo ad una *lex ludica*, abbandonato a favore della *lex sportiva*, la descrizione di un insieme di regole sovranazionali, di origine non statale, i cui principi generali sono individuati ed esplicitati dai tribunali arbitrali, è divenuto assolutamente ordinario; in particolare, a partire dal 2003⁶⁰⁴, si rinvencono sia decisioni in cui si afferma che il TAS ha sviluppato e raffinato alcuni principi del diritto sportivo, come i principi di giustizia e responsabilità limitata (nei casi di doping) da considerare come parte di una *lex sportiva*⁶⁰⁵, sia decisioni assunte: « *in accordance with three general principles of law which clearly form part of the sporting lex mercatoria and which are particularly relevant. These principles are: the principle of legal certainty; the contra proferentem rule; and the principle of proportionality* »⁶⁰⁶; ovvero sentenze in cui si precisa come le regole più appropriate alla risoluzione del caso (di specie) non risiedano nel diritto statale ma siano « *constituées pour l'essentiel des principes généraux du droit applicables au*

131 (2004), p. 318; MCCLAREN, *Introducing the Court Arbitration for Sport: The Ad Hoc Division at the Olympic Games*, in *Sport Law Review*, vol. 12, 2001, p. 516; ID., *Sports Law Arbitration by CAS: Is It the Same as International Arbitration?*, in *Pepperdine Law Review*, vol. 29, 2001, p. 101.

⁶⁰³ Lodo TAS 98/200 del 20 agosto 1999, *AEK Athènes & SK Slavia Prague vs UEFA*, *Rec. II*, p. 38 ss, sp. 81; vedi sul punto CARLEVARIS, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, op. cit., p. 557 ss.

⁶⁰⁴ Da notare come il segretario generale del lodo TAS non esiti ad affermare l'esistenza di una *lex sportiva* d'origine arbitrale; v. REEB, *Le Tribunal arbitral du Sport: son histoire et son fonctionnement*, op. cit., p. xxvi.

⁶⁰⁵ Lodo TAS 2002/O/372, *N.O.C. & others vs I.O.C.*, 18 dicembre 2003, non pubblicata; lodo TAS 2002/O/373, *C.O.A. A B. Scott vs I.O.C.*, 18 dicembre 2003, in *Rec. III*, p. 28; lodo TAS 2002/O/410, *G.F.A. vs U.E.F.A.* del 7 ottobre 2003, in *Rec. III*, p. 75.

⁶⁰⁶ Lodo TAS 2003/A/461, *W.C.M.-G.P. Limited vs F.I.M.* del 19 agosto 2003, in *Rec. III*, p. 653.

sport (lex sportiva), telles qu'elles ont été dégagées dans des décisions antérieures du TAS notamment (ces principes incluent par exemple ceux d'équité et de fair-play, qui impliquent inter alia l'obligation de respecter des procédures équitables) »⁶⁰⁷.

L'espressione principi generali del diritto sportivo può essere riferita a principi formatasi sotto una differente matrice. Alcuni tra questi principi si presentano come specifici del diritto sportivo, regole comuni all'insieme della comunità sportiva internazionale, e solo all'interno di questo contesto qualificabili come generali. Si tratta di regole che non trovano equivalenti negli ordinamenti giuridici statali, poiché esprimono necessità proprie dell'ordinamento e della competizione sportiva ed il cui contenuto si presenta condizionato dall'esigenza di assicurare, al tempo stesso, il corretto e leale svolgimento delle manifestazioni sportive e la promozione degli ideali di cui lo sport è veicolo. Parimenti, tali principi si distinguono dal diritto delle federazioni sportive *strictu sensu*, il cui oggetto è la regolamentazione delle singole discipline, e si palesano quali regole interpretative della regolamentazione sportiva federale, sia al fine di colmare le eventuali lacune, che di correggerne gli effetti⁶⁰⁸.

Altri principi generali sono, invece, direttamente riconducibili all'insieme delle norme che accomunano le tradizioni giuridiche dei diversi ordinamenti statali. Questi principi si pongono in un rapporto dialettico con lo stesso ordinamento sportivo, chiamato a garantire il rispetto dei principi fondamentali quali l'eguaglianza, la legalità, l'esercizio della tutela giurisdizionale, etc...⁶⁰⁹

L'esigenza e l'utilità di ricorrere a tali principi generali, da intendersi secondo entrambe le accezioni, si ricollega al carattere sovranazionale ed eterogeneo dell'attività sportiva. Le competizioni sportive si svolgono in moltissimi paesi e sono

⁶⁰⁷ Lodo TAS 2004/A/776, *F.C.P. vs F.I.R.S.*, 15 luglio 2005, in *Journal du droit international*, 132 (2005), p. 1322.

⁶⁰⁸ Per LOQUIN, *L'utilisation par les arbitres du lodo TAS des principes généraux du droit*, op.cit., p. 93, questi principi costituiscono una sorta di ordine pubblico sportivo.

⁶⁰⁹ LOQUIN, *Observations a lodo TAS JO-SLC 02/002*, in *Journal du droit international*, 130 (2003), p. 275: «*L'arbitrage sportif international est un puissant révélateur des principes généraux du droit, lesquels sont transnationaux, en ce sens qu'ils ne sont pas tirés d'un ordre juridique national, mais sont, soit communs aux ordres juridiques nationaux, soit produits directement par l'ordre juridique sportif*».

pertanto riconducibili ad altrettanto numerosi ordinamenti e sistemi giuridici; inoltre, le competizioni sportive internazionali sono vere e proprie manifestazioni sovranazionali, rispetto alle quali il ricorso alle norme di conflitto proprie del diritto internazionale privato (che come visto, conducono inequivocabilmente all'applicazione di una specifica legge nazionale) finisce per produrre risultati estremamente eterogenei e frammentari, tali da compromettere l'unitarietà della regolamentazione sportiva internazionale⁶¹⁰. Sul punto è particolarmente chiara l'indicazione della sentenza del TAS del 25 marzo 1993⁶¹¹, nella quale si afferma che « *le droit fédératif adopté par la FIBA constitue une réglementation de droit privé ayant une vocation internationale, voire mondiale, à s'appliquer dans le domaine des règles du sport régissant le Basket Bail. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer ce droit fédératif sans recourir à l'application de telle ou telle loi nationale au fond* »⁶¹².

Nella maggior parte dei casi, l'individuazione dei principi generali viene compiuta dai tribunali arbitrali sportivi attraverso un'opera di ricognizione di regole preesistenti ed operanti nei diversi sistemi giuridici, sia sportivo sia statali, che vengono poste a fondamento delle decisioni adottate. La terminologia utilizzata dagli arbitri è estremamente ricca: si rinvia alle «*general rule of law* »⁶¹³, ai «*general and fundamental principles of law (like the doctrine of proportionality)* »⁶¹⁴ o ai più

⁶¹⁰ Secondo RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 633, la ragione d'essere dei principi generali risiede nell'uniformazione del diritto in un campo di attività sociale di dimensione sovranazionale.

⁶¹¹ Lodo TAS 92/80 del 25 marzo 1993, *Beeuwsaert c. Fédération Internationale de Basketball (FIBA)*, Rec. I, p. 287 e in *Journal du droit international*, 129 (2001), p. 241-243, con *Observations* di SIMON.

⁶¹² In quest'ottica trova giustificazione anche la tendenza degli arbitri del lodo TAS di giudicare della validità delle decisioni delle federazioni, emesse nei confronti dei propri membri, secondo standard e principi di ragionevolezza ed equità, prescindendo da uno specifico richiamo al diritto federale applicabile al caso di specie. Si veda, da ultimo, il lodo TAS 2004/A/776 del 15 luglio 2005, *Federació Catalana de Patinatge (FCP) c. International Roller Sports Fédération (FIRS)*, in *Journal du droit international*, 132 (2005), p. 1322, con *Observations* di LOQUIN; v. anche § 4.4.1. nota 632.

⁶¹³ Lodo TAS 98/222, *B. vs I.T.U.*, 9 agosto 1999, in Rec. II, p. 340, § 34.

⁶¹⁴ Lodo TAS 2005/A/830, *G. Squizzato vs F.I.N.A.*, 15 luglio 2005, non pubblicata.

generici « *common principles of law and the human rights of the athlete* »⁶¹⁵; si precisa come possano essere applicati « *general principles of law, which are applicable as a type of lex mercatoria for sports* »⁶¹⁶ e « *general principles of law which are widely recognised, (particularly the principles of fairness and of good faith)* »⁶¹⁷; senza dimenticare espressi richiami a «*widely accepted principle of sports law* »⁶¹⁸, « *every principle of fairness in sport*»⁶¹⁹ e « *generally accepted principle among sports federations, their members and athletes* »⁶²⁰. Tali incertezze terminologiche sono il segno di contorni tuttora sfumati ed il riflesso della difficoltà di sintesi tra principi generali di provenienza esogena, i principi generali del diritto, e principi endogeni, appartenenti al sistema sportivo⁶²¹; d'altronde, le stesse sentenze preferiscono affermare la positività del principio applicato piuttosto che dilungarsi sulla sua natura e derivazione.

4.4.1. Principi generali di diritto

Un'ampia parte dei principi generali del diritto individuati dal Tribunale arbitrale dello sport risulta mutuata dagli ordinamenti giuridici statali. Analogamente al giudice internazionale, comunitario o del commercio internazionale, il TAS è portato a dedurre, attraverso un raffronto tra differenti sistemi giuridici nazionali, l'esistenza di regole di diritto positivo applicabili all'ambito di cui è giudice. Anch'esso procederà, innanzitutto, ad un esercizio di diritto comparato, cercando di

⁶¹⁵ Lodo TAS 2000/A/281, *H. vs F.I.M.*, 22 dicembre 2000, in *Rec.* II, p. 417, § 18.

⁶¹⁶ Lodo TAS 2002/O/410, *G.F.A. / U.E.F.A.*, 7 ottobre 2003, in *Rec.* III, p. 75, § 4.

⁶¹⁷ Lodo TAS 2002/O/410, *C.F.A. / U.E.F.A.*, 7 ottobre 2003, in *Rec.* III, p. 76, § 11.

⁶¹⁸ Lodo TAS 99/A/246, *W. vs F.E.I.*, 11 maggio 2000, in *Rec.* II, p. 514, § 31; vedi anche lodo TAS 2002/O/372, *N.O.C. & others vs I.O.C.*, 18 dicembre 2003, § 65, n. 15, non pubblicata e lodo TAS 2002/O/373, *C.O.A. & B. Scott vs I.O.C.*, 18 dicembre 2003, in *Rec.* III, p. 28, § 14.

⁶¹⁹ Lodo TAS 2002/A/376, *Baxter vs I.O.C.*, 15 ottobre 2002, in *Rec.* III, p. 310, § 34.

⁶²⁰ Lodo TAS 2002/A/417, *I.A.A.F. vs C.A.D.A. & S. Witteveen*, 12 maggio 2003, non pubblicata.

⁶²¹ RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op.cit., p. 643, distingue tre categorie di principi: i principi generali del diritto applicati in materia sportiva, i principi fondamentali di procedura penale applicabili per analogia in materia disciplinare e i principi fondamentali propri all'ordine giuridico sportivo.

desumere il principio generale di diritto dalla presenza di una stessa regola negli ordinamenti giuridici statali.

Tuttavia, i criteri accolti dai giudici transnazionali si palesano meno rigorosi di quelli adottati dai giudici internazionali⁶²², poiché mentre per quest'ultimi, la regola, prima di essere richiamata in quanto principio, deve essere effettivamente condivisa dalla maggior parte dei sistemi giuridici, l'arbitro sportivo, così come l'arbitro del commercio internazionale⁶²³, non esita ad essere meno selettivo ed, eventualmente, a concentrare la sua attenzione esclusivamente su alcuni ordinamenti giuridici che appaiono più strettamente connessi alla controversia⁶²⁴.

A riscontro di tale elasticità, giova proporre alcuni esempi.

Innanzitutto, vanno considerate le ipotesi in cui il TAS qualifica come generali, principi individuati facendo esclusivo riferimento al diritto svizzero, soprattutto in materia processuale. Ad esempio, il principio secondo cui le nuove norme di procedura si applicano fin dalla loro entrata in vigore a tutte le cause che risultino ancora pendenti⁶²⁵; il principio tratto dall'art. 8 del codice civile svizzero che pone in capo ad ogni parte l'onere di provare le circostanze e i fatti allegati⁶²⁶; l'applicazione, in virtù del diritto svizzero, del divieto di *reformatio in pejus* che impedisce di modificare il tenore della sentenza in pregiudizio del soggetto impugnante⁶²⁷. È evidente come tali principi siano rinvenibili anche in altri sistemi giuridici, ma nelle ipotesi summenzionate il TAS ha ritenuto sufficiente il

⁶²² GAILLARD, *Trente ans de lex mercatoria*, op. cit., pp. 22 ss, sp. 24.

⁶²³ GAILLARD, *Trente ans de lex mercatoria*, op. cit., pp. 26 ss.

⁶²⁴ Ne consegue che già oggi, l'individuazione di principi generali di diritto in seno alla *lex sportiva* appare più significativa di quanto non sia avvenuto nel diritto internazionale pubblico, dove è rimasta relativamente modesta; Cfr. PELLET, *La lex mercatoria, "tiers ordre juridique" ?* op. cit., p. 59.

⁶²⁵ Lodo TAS 2000/A/274, *S. vs F.I.N.A.*, 19 ottobre 2000, in *Rec.* II, p. 405, § 73. Parimenti, si veda la sentenza lodo TAS 2002/A/340, *S. vs F.I.G.*, 19 marzo 2002, in *Rec.* III, p. 472, § 14 e in *Journal du droit international*, 130 (2003), p. 315.

⁶²⁶ Lodo TAS 98/208, *K, J., Y., W. vs F.I.N.A.*, 22 dicembre 1998, in *Rec.* II, p. 247, § 12. Si veda anche la sentenza lodo TAS 2001/A/357, *Nabokov e R.O.C, R.I.H. vs I.I.H.F.*, 31 gennaio 2002, in *Rec.* III, p. 510. § 23 e in *Journal du droit international*, 131 (2004), p. 316, con *Observations* di HASCHER, p. 318; lodo TAS 98/200, *A.E.K. Athens & S.K. Slavia Praga Gli UEFA*, in *Rec.* II, p. 65, § 60.

⁶²⁷ Lodo TAS 2002/A/432, *D. vs F.I.N.A.*, 27 maggio 2003, in *Rec.* III, p. 428, § 52.

riferimento ad un diritto nazionale specifico⁶²⁸, senza bisogno di alcuna indagine comparatistica.

Tuttavia, tali episodi appaiono minoritari poiché, altrove, gli arbitri del TAS si soffermano ampiamente nel mostrare come il principio sia condiviso da una pluralità di ordinamenti nazionali, al fine di giustificarne l'applicabilità sul piano dello sport internazionale. Ad esempio, il TAS ha applicato come principio generale del diritto la regola dell'*estoppel by representation*⁶²⁹ argomentando sulla possibilità di rinvenire tale principio anche in sistemi di diritto estranei a quelli di Common Law⁶³⁰, in particolare nell'ambito del diritto svizzero e nel diritto tedesco⁶³¹.

Nel parere consultivo 94/128, il Tribunale arbitrale dello sport ha espressamente richiamato un raffronto tra discipline statali per sostenere l'applicabilità del principio della *lex mitior (favor rei)*: « *De l'avis de la formation, le principe selon lequel la loi pénale s'applique dès son entrée en vigueur si elle est plus favorable à l'accusé (lex mitior) est un principe fondamental de tout régime démocratique. Il est consacré par exemple par le droit suisse (art. 2 al. 2 du Code*

⁶²⁸ BELOFF, *Is There a Lex Sportiva?*, in *Sweet & Maxwell's International Sports Law Review* 2005, vol. 5, p. 52.

⁶²⁹ Principio del diritto inglese definito come principio di giustizia ed equità: “*where one person ('the representor') has made a representation of fact to another person ('the representee') in words or by acts or conduct, or (being under a duty to the representee to speak or act) by silence or inaction, with the intention (actual or presumptive) and with the result of inducing the representee on the faith of such representation to alter his position to his detriment, the representor, in any litigation which may afterwards take place between him and the representee, is estopped, as against the representee, from making, or attempting to establish by evidence, any averment substantially at variance with his former representation, if the representee at the proper time, and in proper manner, objects thereto.*” cfr., BOWER, *The Law relating to Estoppel by Representation*, 4 ed., London 2004, § I.2.2; si veda anche SPENCE, *Protecting Reliance: The Emergent Doctrine of Equitable Estoppel*, Oxford 1999, pp 60-66.

⁶³⁰ Vedi lodo TAS JO-SLC 02/006 del 20 febbraio 2002, *New Zeland Olympic Committee vs Sri Lanka Olympic Committee*, in *Rec. III*, p. 609; in esso si legge «*In reaching this décision, the Panel drew an analogy to the doctrine of “estoppel by representation” a doctrine firmly established in common law and known in other légal Systems even though under a différent heading (e.g. reliance in good faith, venire contra factum pro-prium) ».*

⁶³¹ Lodo TAS JO-SLC 02/007 del 23 febbraio 2002, *Korean Olympic Committee c. International Skating Union (ISU) [affaire Apoio Ohno]*, in *Rec. III*, p. 611; lodo TAS 98/200 del 20 agosto 1999, *AEK Athènes & SK Slavia Prague c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA)*, in *Rec. II*, p. 38; Lodo TAS 94/129 del 23 maggio 1995, *USA Shooting & Quigley c. International Shooting Union (UIT)*, in *Rec. I*, p. 187.

*pénal) et par le droit italien (art. 2 du Code pénal). Ce principe s'applique aux réglementations antidopage vu le caractère pénal ou à tout le moins disciplinaire des sanctions qu'elles permettent d'infliger ».*⁶³² Nella specie, il riferimento al diritto svizzero ed italiano non è per nulla casuale, se si tiene conto del fatto che il parere era richiesto dal CONI e dall'UCI (che ha sede a Losanna) ma, al contempo, il collegio sottolinea chiaramente che introducendo l'applicabilità del principio della *lex mitior* alle regolamentazioni antidoping, non si dà applicazione né al diritto svizzero, né al diritto italiano, bensì ad un principio di diritto di generalizzata applicazione negli ordinamenti giuridici statali.

All'operazione di astrazione del principio, segue quella della sua trasposizione: la regola, generalmente condivisa, deve essere inserita nel sistema al quale è destinata e dimostrarsi compatibile con le necessità proprie dello sport internazionale. Gli esiti di tale operazione sono tutt'altro che scontati. In materia di doping, ad esempio, il TAS ha escluso l'applicazione del principio generale di diritto *nulla poena sine culpa*, secondo cui la sanzione penale postula che l'autore abbia agito intenzionalmente o con negligenza colpevole, poiché un'applicazione troppo letterale del principio potrebbe incidere negativamente sull'efficacia delle misure antidoping⁶³³. Ne consegue che il principio è oggetto di un adattamento all'ordinamento giuridico di ricevimento, in forza del quale possono essergli conferiti contorni ben diversi da quelli originari: come correttamente osservato, i principi generali “*are the common heritage of major Systems of law, applied in a sporting context*”⁶³⁴.

In ambito sportivo, come in quello del commercio internazionale, la formulazione di un principio generale ad opera degli arbitri implica sempre una

⁶³² Parere consultivo lodo TAS 94/128, *U.C.I. et C. O.N.I.*, 5 gennaio 1995, in *Rec. I*, p. 491, § 33.

⁶³³ Lodo TAS 95/141, *C. vs F.I.N.A.*, 22 aprile 1996, in *Rec. I*, p. 210 e in *Journal du droit international*, 128 (2001), p. 286, con *Observations* di SIMON, pp. 289-290. Si veda anche, TARASTI, *Légal Solutions in International Doping Cases. Awards by the IAAF Arbitration Panel 1985-1999*, Milano 2000, p. 64.

⁶³⁴ BELOFF, *Drugs, Laws and Versapaks*, in O'LEARY, *Drugs and Doping in Sport : Socio-Legal Perspectives*, London-Sydney, 2001, p. 56.

trasformazione, una semplificazione, un distacco dalla formulazione originaria che consenta alla regola di assumere un carattere transnazionale. I principi generali di diritto, pertanto, non si applicano come le regole assolute dotate di un valore intrinseco, ma piuttosto, come le norme che esprimono le esigenze specifiche del fenomeno sportivo⁶³⁵.

Tornando al principio *nulla poena sine culpa*, l'esigenza di garantire efficacia alle normative antidoping ha spinto la giurisprudenza del TAS ad escluderne l'applicazione ed a ricostruire la responsabilità dell'atleta in termini di responsabilità obiettiva, sostenuta da una generale presunzione, secondo cui una prestazione, realizzata con l'ausilio di una sostanza vietata, risulta artificialmente migliorata, pur in assenza di qualsiasi riscontro scientifico (regola che inquadra, come meglio si spiegherà nel § 4.4.3., un principio sportivo). Come illustrato dal TAS: « *C'est une question d'équité envers les autres concurrents même si l'athlète en cause n'a agi ni intentionnellement, ni même par négligence. Une telle conséquence peut paraître sévère à l'égard d'un athlète non coupable et il est vrai que s'il est établi que le sportif n'a commis aucune faute, c'est même une décision injuste. Mais, ne pas la prendre créerait une injustice encore plus grande. On doit, en effet, mettre en balance l'intérêt de l'athlète dopé sans faute de sa part et celui de tous les autres concurrents qui ont disputé la compétition sans le produit incriminé dans leur corps* »⁶³⁶. Si insegue una decisione equa secondo un calcolo di probabilità che porta a considerare la presenza di una sostanza tossica una presunzione di frode da parte dell'atleta, prescindendo dalla presenza di una prova in grado di superare ogni ragionevole dubbio. Nondimeno, l'atleta potrà discolarsi, ma in tal caso egli dovrà

⁶³⁵ Sul punto si vedano i rilievi di LATTY, *La lex sportiva*, op.cit., pp. 309-310.

⁶³⁶ Cfr. Lodo TAS 97/126 del 9 dicembre 1998, *N vs FEI*, *Rec. II*, pp.129 ss, p. 135 e *Journal du droit international*, 129 (2002), p. 342, con *Observations* di LOQUIN; si veda anche il lodoTAS 2004/A/725 del 20 luglio 2005, *USOC vs IOC e IAAF*, : *Journal du droit international*, 132 (2005), p. 1314, con *Observations* di LOQUIN e lodoTAS 2004/A/602 del 25 novembre 2005, *USOC vs IOC e IAAF*, in *Journal du droit international*, 134 (2007), p. 237, con *Observations* di HASCHER.

offrire prova, questa si inconfutabile ed obiettiva, del fatto che la sua intossicazione non sia dovuta in alcun modo a sua colpa o negligenza⁶³⁷

Nella esclude, peraltro, che un analogo procedimento d'astrazione possa condurre ad un'interpretazione estensiva del principio: ad esempio, il già richiamato principio della *lex mitior*, seppur comunemente applicato nel diritto penale degli ordinamenti giuridici statali ed a livello internazionale, per la sua trasposizione nella *lex sportiva* assume il seguente significato specifico: « *l'organe chargé de punir devra faire bénéficier l'athlète convaincu de dopage des nouvelles dispositions, par hypothèse moins sévères, même lorsque les faits incriminés se sont déroulés avant leur entrée en vigueur* »⁶³⁸

D'altronde, occorre ribadire come le sentenze del TAS piuttosto raramente si preoccupino di dettagliare il processo di formazione dei principi generali di diritto. La maggior parte delle decisioni del Tribunale è avara di ricostruzioni e si accontenta di proclamare la positività del principio applicato, senza dar dimostrazione esplicita di una sua presenza, più o meno, generalizzata negli ordinamenti giuridici statali né, tantomeno, avendo cura di ripercorrerne il processo di trasposizione. Probabilmente, i casi più interlocutori sono proprio rappresentati da quelle pronunce in cui gli arbitri si accontentano di evidenziare come il principio richiamato sia abitualmente qualificato come un principio generale del diritto⁶³⁹. Ad esempio, nella sentenza *Pantani*, il collegio arbitrale applica il principio di buona fede ed il concetto di possesso di fatto (“*constructive possession*”) in qualità di “*principes juridiques généralement reconnus susceptibles de combler d'éventuelles*

⁶³⁷ Lodo TAS 92/63 del 10 settembre 1992, *G. vs FEI*, in *Journal du droit international*, 128 (2001), p. 298, con *Observations* di LOQUIN; lodo TAS 95/141, *Chagnaud v FINA* del 22 aprile 1996, *Rec. I*, pp.205 ss, sp. 220; lodo CAS 98/208 *Wang Lu Na vs FINA*, 22 dicembre 1998, *Rec. II*, pp.234 ss, sp. 248.

⁶³⁸ Parere consultivo lodo TAS 94/128, *U.C.I. e C.O.N.I.*, 5 gennaio 1995, cit., pp. 491-492.

⁶³⁹ Con riferimento all'*estoppel*: lodo TAS 2002/0/401 del 10 gennaio 2003, *International Association of Athletics Fédérations (IAAF) c. USA Track & Field (USATF)*, in *Rec. III*, p. 36 ; lodo TAS JO-SLC 02/001 del 5 febbraio 2002, *Sandis Prusis & Comité Olympique lituanien c. International Olympic Committee (IOC) & Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT)*, in *Rec. III*, p. 573.

*lacunes de la réglementation sportive applicable*⁶⁴⁰; parimenti, la summenzionata possibilità per l'atleta di discoltarsi, quando è accusato di doping, “*is required in accordance with common principles of law*”⁶⁴¹, poichè “*ne fait aucun doute, qu'en application des principes généraux du droit la personne responsable a la faculté de se libérer par une contre-preuve*”⁶⁴². In tutti questi casi la positività del principio sembra a tal punto elementare che ogni motivazione risulterebbe tesa ad esprimere un'evidenza. Diverso, invece, il caso in cui l'enunciazione del principio si presenti scevra di qualsiasi dettaglio argomentativo poichè il principio è stato già oggetto di una sentenza anteriore, alla quale la pronuncia attuale implicitamente⁶⁴³ o esplicitamente rinvia. L'ampio ricorso che gli arbitri del TAS fanno alla tecnica del precedente, come correttamente evidenziato in dottrina, risulta perfettamente strumentale al consolidamento delle regole che si intendono qualificare come principi generali⁶⁴⁴, e descrive un fenomeno già delineatosi nell'ambito dell'arbitrato commerciale internazionale⁶⁴⁵:

I principi generali individuati dalle pronunce del TAS finiscono per dar vita ad un corpo di regole che si atteggianno quali norme originarie del fenomeno sportivo, anche se la fonte, da cui tali principi sono tratti, è rinvenibile nello studio comparato dei vari ordinamenti giuridici e nell'analisi sincronica delle normative federali. Tale approccio, d'altronde, non è esente da critiche e non manca chi affermi

⁶⁴⁰ Lodi TAS 2002/A/403 e TAS 2002/A/408, *U.C.I. vs F.C.I. & M. Pantani*, 12 marzo 2003, non pubblicati.

⁶⁴¹ Lodo TAS 2000/A/281 del 22 dicembre 2000, *H. vs F.I.M.*, in *Rec. II*, p. 417, § 18.

⁶⁴² 353 lodo TAS 92/63 del 10 settembre 1992, *G. vs FEI*, in *Rec. I*, p. 111 e in *Journal du droit international*, 129 (2001), p. 302, con *Observations* di LOQUIN.

⁶⁴³ La prassi evidenzia come il richiamo implicito sia molto più comune: ad esempio, relativamente al principio della *lex mitior*, le sentenze lodo TAS 96/149, *A.C. vs F.I.N.A.*, 13 marzo 1997, in *Rec. I*, p. 260, §§ 27 e lodo TAS 2000/A/289, *U.C.I. vs C. & F.F.C.*, 12 gennaio 2001, in *Rec. II*, p. 427, § 7 si limitano ad affermare che il principio è « *également appliqué en matière pénale et régulièrement adopté par le lodo TAS selon une jurisprudence constante* ».

⁶⁴⁴ In particolare, LATTY, *La lex sportiva*, op.cit., pp. 276-279 e 310-312; RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, op.cit., p. 638, secondo cui « *on ne rencontre pratiquement plus de sentence du lodo TAS qui ne se réfère pas à un précédent pour asseoir la décision de la formation* ».

⁶⁴⁵ LOQUIN, *A la recherche de la jurisprudence arbitrale*, in *La Cour de cassation, Mélanges en l'honneur d'A. Ponsard*, Paris, 2003, p. 213.

che l'assenza di una compiuta motivazione e di un'approfondita ricerca di diritto comparato releghi i principi generali del diritto ad una facile giustificazione, puramente formale, della soluzione adottata⁶⁴⁶. Se tale critica appare eccessiva, è pur vero che la mancanza di riferimenti complica la possibilità di una piena comprensione degli orientamenti del Tribunale, qualora la decisione sia il frutto di un bilanciamento tra più principi che a volte sembrano trovare applicazione in via intuitiva.

4.4.2. ...segue.

Cerchiamo adesso di soffermarci sui principi generali del diritto a cui il TAS ha dedicato maggior attenzione. Il principio generale di maggior rilievo è quello secondo cui le federazioni devono agire nella cornice dei loro regolamenti e le decisioni che si pongano in contrasto con la disciplina federale devono essere annullate⁶⁴⁷. In una prima formulazione, il principio è così enunciato “*the rule-makers and the rule-appliers must begin by being strict with themselves. Regulations that may affect the careers of dedicated athletes must be predictable. They must emanate from duly authorised bodies. They must be adopted in constitutionally-proper ways. They should not be the product of an obscure process of accretion.*”⁶⁴⁸ In altre parole l'ordinamento giuridico sportivo è fondato su un principio generale di legalità, in applicazione del quale il TAS potrà esercitare un controllo sulla legittimità delle norme e delle decisioni provenienti dalle varie federazioni. Un famoso precedente è rappresentato dalla pronuncia della Camera *ad hoc* per i Giochi

⁶⁴⁶ LATTY, *La Lex sportiva*, op. cit., p. 312, nota 365.

⁶⁴⁷ Tra le più recenti, lodo TAS 2004/A/776 del 15 luglio 2005, *Federació Catalana de Patinatge (FCP) c. International Roller Sports Fédération (FIRS)*, in *Journal du droit international*, 132 (2005), p. 1322; lodo TAS 2004/A/725 del 20 luglio 2005, *United States Olympic Committee (USOC) et al. c. International Association of Athletics Fédérations (IAAF) & International Olympic Committee (IOC)*, in *Journal du droit international*, 132 (2005), p. 1314, con *Observations* di LOQUIN.

⁶⁴⁸ Lodo TAS 94/129 del 23 maggio 1995, *USA Shooting & Quigley c. International Shooting Union (UIT)*, in *Rec. III*, p. 187.

Olimpici di Nagano, sul caso *Rebagliati*⁶⁴⁹. L'annullamento della decisione del CIO, che revocava l'attribuzione della medaglia d'oro all'atleta canadese risultato positivo alla marijuana, in assenza di un esplicito divieto nella normativa antidoping all'epoca vigente, viene così motivato: “*Nous devons décider dans le cadre du droit du sport et nous ne pouvons inventer des interdictions ou des sanctions lorsque celles-ci n'existent pas. [...] [L]es textes existants ne laissent aucune alternative, quelle qu'elle soit. Il apparaît clairement que les sanctions contre R. sont dénuées de toute base légale*”⁶⁵⁰. Così, ad esempio, sono state annullate le decisioni rese da un organo incompetente⁶⁵¹, le sanzioni disciplinari pronunziate in assenza di una espressa norma federale⁶⁵², gli esami realizzati in violazione delle regole federali che disciplinano i controlli antidoping sugli atleti⁶⁵³.

D'altronde, con riferimento alla materia disciplinare, è lo stesso TAS ad essere soggetto al principio secondo cui nessuna sanzione può essere inflitta (e tanto meno pronunciata) in assenza di una norma che espressamente la preveda: “*Selon sa jurisprudence, le TAS ne peut inventer des sanctions lorsque celles-ci n'existent pas. Lorsque des textes réglementaires définissent les sanctions et leurs conditions d'application à des faits déterminés, le principe d'interprétation stricte doit être respecté dans toute sa rigueur par les instances du sport ainsi que par le TAS.*”⁶⁵⁴. Allo stesso modo, l'ampio risalto dato al principio di legalità non può prescindere

⁶⁴⁹ Lodo TAS JO-NAG 98/002 del 12 febbraio 1998, *Rebagliati c. International Olympic Committee (IOC)*, in *Rec. I*, p. 427.

⁶⁵⁰ Lodo TAS JO-NAG 98/002, cit.; per KAUFMANN-KOHLER, *Nagano et l'arbitrage*, op. cit., p. 319, la pronuncia poggia chiaramente su un'applicazione del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

⁶⁵¹ Lodo TAS 98/185 del 22 luglio 1998, *Real Sporting Club Anderlecht vs UEFA*, in *Rec. II*, p. 459 e in *Journal du droit international* 129 (2002), p. 318, con *Observations* di HASCHER.

⁶⁵² Lodo TAS 2004/A/725 del 20 luglio 2005, *United States Olympic Committee (USOC) et al. c. International Association of Athletics Fédérations (IAAF) & International Olympic Committee (IOC)*, in *Journal du droit international*, 132 (2005), p. 1314.

⁶⁵³ Lodo TAS 94/126 del 20 novembre 1998, *N[agel II] c. FEI*, in *Journal du droit international*, 129 (2002), p. 342.

⁶⁵⁴ Lodo TAS 99/A/230 del 20 dicembre 1999, *Djamel Bouras [II] vs Fédération Internationale de Judo (FIJ)*, in *Rec. II*, p. 361. Nella specie, né il Regolamento antidoping, né il Codice medico del CIO prevedevano la squalifica nel caso di un controllo avente esito positivo ma effettuato al di fuori di una competizione agonistica.

dal contestuale rispetto del principio di uguaglianza, recepito in via sillogistica secondo lo schema che porta ad escludere la legalità laddove vi sia disuguaglianza: le norme e decisioni federali dovranno garantire l'equo trattamento di tutti i tesserati e/o affiliati. Sul punto il TAS è intervenuto nel caso *Nabokov*⁶⁵⁵, in cui, con ragionamento *a contrario*, ha chiarito che le parti non possono invocare il principio di uguaglianza, per trarre vantaggio da una decisione assunta da un'autorità sportiva e successivamente qualificata come contraria al principio di legalità.

Le decisioni federali devono, inoltre, rispettare il principio di proporzionalità, cercando di considerarsi tutti gli elementi della fattispecie⁶⁵⁶ al fine di realizzare un giusto equilibrio tra la violazione commessa e la sanzione inflitta⁶⁵⁷, in particolar modo, se quest'ultima debba essere determinata all'interno di limiti edittali⁶⁵⁸. A tal uopo il TAS verifica che "*toutes dispositions ou décisions soient proportionnées au but poursuivi*"⁶⁵⁹. È stata così enunciata l'impossibilità, anche in base al principio del *ne bis in idem*, di applicare una doppia sanzione disciplinare con riferimento ad un'unica violazione posta in essere dall'atleta⁶⁶⁰.

⁶⁵⁵ Lodo TAS 2001/A/357 del 31 gennaio 2002, *Nabokov & ROC & RIHF c. International Ice Hockey Fédération (IIHF)*, in *Rec. III*, p. 503 e in *Journal du droit international*, 131 (2004), p. 313, con *Observations* di HASCHER.

⁶⁵⁶ Per il lodo CAS 2002/A/374 del 24 gennaio 2003, *Muehlegg vs FIS*, in *Rec. III*, p. 396, la circostanza che la sospensione metta, di fatto, fine alla carriera sportiva dell'atleta sanzionato è da ritenere sempre non influente.

⁶⁵⁷ Si veda il lodo parere consultivo reso dal TAS, il 21 aprile 2006, 2005/C/976 e 986, richiesto da FIFA e WADA; il lodo CAS 2005/A/487 del 20 luglio 2005, *K. vs FSI*, in *Journal du droit international*, 134 (2007), p. 249, con *Observations* di HASCHER ed anche LOQUIN, *Observations* al lodo TAS 2005/A/922 del 10 gennaio 2006, *H. vs WADA e UCI*, *Journal du droit international*, 134 (2007), p. 191.

⁶⁵⁸ RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, op.cit, pp. 647-648 e le sentenze citate alle note 3482-3494.

⁶⁵⁹ Lodo TAS JO-SYD 00/004 del 18 settembre 2000, *Comité Olympique Congolais (COC) & Jésus Kibunde c. Association Internationale de Boxe Amateur (AIBA)*, in *Rec. II*, p. 617 e in *Sentences du TAS-Sydney 2000*, p. 41. In particolare nella sentenza si afferma che « *la décision d'imposer un nouveau tirage au sort aux athlètes, afin de tenir compte des circonstances particulières propres à un concurrent (retard aux opérations de pesage non imputable à l'athlète), serait excessive à l'égard des autres athlètes régulièrement qualifiés* ».

⁶⁶⁰ Lodo TAS JO-SLC 02/001 del 5 febbraio 2002, *Sandis Prusis & Comité Olympique lituanien c. International Olympic Committee (IOC) & Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT)*, in *Rec. III*, p. 573.

Inoltre, il TAS ha opportunamente riconosciuto il principio del contraddittorio come un principio generale del diritto sportivo. Nella sentenza resa sul caso *Abel Xavier & Everton vs. UEFA*, si afferma che “*le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à rencontre d'une personne susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe de droit fondamental, qui doit être assuré même en l'absence d'une réglementation le prévoyant*”⁶⁶¹. Il rispetto di tale principio comporta un generale riconoscimento del diritto di un atleta, imputato di doping, a produrre prove liberatorie tese a rimuovere la presunzione di colpevolezza⁶⁶² e dimostrare l'erroneità del controllo antidoping a cui sia risultato positivo⁶⁶³ ovvero di richiederne l'annullamento, qualora esso sia stato espletato con modalità che ne violino i diritti⁶⁶⁴. Per contro, qualora le modalità del controllo antidoping si presentino conformi e coerenti al rispetto di tali diritti fondamentali, risulta del tutto irrilevante, per l'ordinamento sportivo, l'eventuale mancato rispetto della disciplina statale prevista nel luogo in cui il controllo è stato effettuato⁶⁶⁵.

⁶⁶¹ Lodo TAS 2000/A/390 del 2 febbraio 2001, *Abel Xavier & Everton FA c. Union des Associations Européennes de Football (UEFA)*, in *Rec. II*, pp. 556 ss., p. 564.

⁶⁶² Lodo TAS 95/141 del 22 aprile 1996, *Chagnaud c. Fédération Internationale de Natation (FINA)*, in *Rec. I*, p. 205 e in *Journal du droit international*, 128 (2001), p. 282, con *Observations* di SIMON; lodo TAS 92/63 del 10 settembre 1992, *Gundel c. Fédération Equestre Internationale (FEI)*, in *Rec. I*, p. 105;

⁶⁶³ Lodo TAS 94/126 del 20 novembre 1998, *N c. FEI*, in *Journal du droit international*, 130 (2002), p. 342.

⁶⁶⁴ Lodo TAS 2002/A/431 del 23 maggio 2003, *Union Cycliste Internationale (UCI) c. FFC & Laurent Roux*, in *Rec. III*, p. 410.

⁶⁶⁵ vedi nota § 4.3. nota 588.

Questa elencazione potrebbe proseguire ulteriormente⁶⁶⁶, ma risulta più interessante cercare di formulare alcune osservazioni di carattere generale. Innanzitutto, essa non ha alcuna pretesa di esaustività giacchè i principi generali di diritto enunciati dal TAS “*résultent d'une méthode et non d'une liste*”⁶⁶⁷: in altre parole, è evidente che i criteri d'individuazione dei principi saranno applicati ogni qualvolta ve ne saranno le condizioni o l'esigenza, lasciando presumere una continua integrazione della *lex sportiva*.

In secondo luogo, contrariamente alla *lex mercatoria* – i cui principi generali di diritto sono in una larga misura mutuati dal diritto privato ed in particolare dal diritto dei contratti – nell'ambito delle controversie sportive, i principi generali sono desunti dal diritto penale e dal diritto amministrativo, quindi, hanno carattere prevalentemente pubblico⁶⁶⁸. Ciò si spiega in virtù del ruolo che è proprio delle federazioni sportive, laddove “*there is an evident analogy between sports-governing bodies and governmental bodies with respect to their role and functions as regulatory, administrative and sanctioning entities*”⁶⁶⁹. In funzione di tale analogia, il TAS finisce per applicare, attraverso i principi generali del diritto, alcune delle regole proprie dell'organizzazione statale.

⁶⁶⁶ Il Tribunale arbitrale dello sport ha insistito in modo particolare sui principi generali relativi ai diritti di difesa: a) il diritto ad essere informati e di poter contestare i fatti allegati, vedi lodo TAS OG 02/001, *Prusis & L.O.C. vs C.I.O.*, 5 febbraio 2002, in *Rec.* III, p. 579, § 19 et lodo TAS 2000/A/281, *H. vs F.I.M.*, 22 dicembre 2000, in *Rec.* II, p. 417, § 18; b) il diritto alla rappresentanza tecnica, vedi lodo TAS 2004/A/718, *A. Annus /I.O.C.*, 31 mars 2005, non publiée; c) il diritto di presentare testimoni lodo TAS 2000/A/290, *A. Xavier & Everton F.C. vs U.E.F.A.*, 2 febbraio 2001, in *Rec.* II, p. 564; d) il diritto di presentare consulenti, vedi lodo TAS 99/A/253, *T. vs F.E.I.*, 24 luglio 2000, in *Rec.* II, pp. 520-521; e) il diritto di esercitare il potere di contro-prova, vedi lodo TAS 91/56, *S. vs F.E.I.*, 25 giugno 1992, in *Rec.* I, p. 102, e lodo TAS 92/63, *G. vs F.E.I.*, 10 settembre 1992, in *Rec.* I, p. 111, e lodo TAS 2000/ A/281, *H. vs F.I.M.*, 22 dicembre 2000, in *Rec.* II, p. 417; f) il diritto alla motivazione delle decisioni che applicano una sanzione, vedi lodo TAS 98/214, *B. vs F.I.J.*, 17 marzo 1999, in *Rec.* II, p. 300; g) il diritto al rispetto delle garanzie procedurali, vedi lodo TAS 98/185, *Royal Sporting Club Anderlecht vs U.E.F.A.*, 22 luglio 1998, *J.D.L.*, 2002, p. 330; h) l'uguaglianza delle parti, vedi lodo TAS 2000/A/290, *A. Xavier & Everton F.C. vs U.E.F.A.*, 2 febbraio 2001, in *Rec.* II, p. 564, § 11.

⁶⁶⁷ GAILLARD, *Trente ans de lex mercatoria*. op. cit., p. 22; ID., *Transnational Law: A Legal System or a Method of Decision Making?*, in *Arbitration International*, 2001, vol. 17, n. 1, pp. 62 ss.

⁶⁶⁸ KAUFMANN-KOHLER, *Nagano et l'arbitrage ou vers une justice de proximité*, op. cit., p. 319.

⁶⁶⁹ SIMON, *Puissance sportive et ordre juridique étatique*, op.cit., p. 6.

4.4.3. Principi sportivi

Accanto ai principi generali del diritto, ispirati alle discipline degli ordinamenti nazionali, l'esame della giurisprudenza del TAS rivela un ricorso piuttosto frequente a principi specifici del diritto dello sport. Tali principi affiorano dall'individuazione delle norme e regole comuni delle discipline federali, fungendo da amalgama per la creazione di un diritto che disciplini l'insieme delle attività e delle competizioni sportive, affiancando ed integrando le stesse normative federali. Per distinguere tali principi generali da quelli di cui si è detto poc'anzi, mutuiamo la felice espressione di Latty che li definisce come *principia sportiva*⁶⁷⁰.

L'emersione e il consolidamento di tali principi è stato ampiamente favorito dal ricorso sistematico al tribunale arbitrale di Losanna, che si è fatto carico sia di produrre regole giuridiche originarie, sia di dare concreta espressione alla rivendicazione di un diritto opportunamente adattato alle specificità della materia che intende disciplinare. Abbiamo già visto come numerose sentenze richiamino a vario titolo i « *principles of sport law* »⁶⁷¹ e l'esigenza del rispetto di un « *fundamental principle of sport* »⁶⁷² ovvero dei « *principles forming part of a lex sportiva* »⁶⁷³; o ancora dei « *basic principle applicable in international sports law* »⁶⁷⁴. Allo stesso tempo, la dottrina ha dato ampio eco a tali sentenze e, nei commenti, non è insolito trovare espliciti riferimenti ai principi generali della *lex sportiva* in termini di « *key principle of sport law* »⁶⁷⁵ ovvero di « *principes propres au sport de nature à légitimer les décisions prises par les autorités sportives* »⁶⁷⁶.

⁶⁷⁰ LATTY, *La Lex sportiva*, op. cit., pp. 323 – 332.

⁶⁷¹ Lodo TAS 98/200, *A.E.K. Athens & S.K. Slavia Prague vs U.E.F.A.*, 20 agosto 1999, in *Rec. II*, p. 103, § 158; lodo TAS 99/A/246, *W. vs F.E.I.*, 11 maggio 2000, in *Rec. II*, p. 514, § 31; lodo TAS 2002/O/373, *C.O.A. & B. Scott vs I.O.C.*, 18 dicembre 2003, in *Rec. III*, p. 28, § 14.

⁶⁷² Lodo TAS 2000/A/317, *A. vs F.I.L.A.*, 9 luglio 2001, in *Rec. III*, pp. 166-167, § 24.

⁶⁷³ Lodo TAS 2002/A/417, *I.A.A.F. vs C.A.D.A & S. Witteveen*, 12 maggio 2003, non pubblicata.

⁶⁷⁴ Lodo TAS 2002/O/401, *I.A.A.F. vs U.S.A.T.F.*, 10 gennaio 2003, in *Rec. III*, p. 45

⁶⁷⁵ BELOFF, *Is There a Lex Sportiva ?*, op. cit., p. 56.

⁶⁷⁶ SIMON, *Traitement arbitral*, in LAMY, *Droit du sport*, op.cit., n° 648-285.

I principi sportivi non vengono individuati in maniera omogenea. In alcune ipotesi, il TAS fa ricorso a criteri induttivi, sintetizzando un insieme di discipline regolamentari convergenti e facendo leva, ove possibile, sulla loro interpretazione giurisprudenziale. La regola della responsabilità oggettiva per doping, ad esempio, che scinde la responsabilità dell'atleta dall'intenzionalità della condotta e/o dalla colpevole negligenza, è stata adottata prima dal C.I.O e conseguentemente da un numero sempre crescente di federazioni internazionali; per poi essere ripresa all'interno del Codice mondiale antidoping. Parallelamente la regola è stata oggetto di ampia giurisprudenza del TAS, che ne ha precisato i contenuti⁶⁷⁷ ed ha finito per annoverarla nell'ambito dei «*principles of sport law*»⁶⁷⁸ ma si intuisce come, tale esito rappresenti un mero riconoscimento formale, di quanto già diffusamente accettato all'interno degli ordinamenti sportivi. I principi generali così individuati non innovano, ma al contrario tendono a sintetizzare un patrimonio di soluzioni giuridiche ampiamente recepite ed applicate; solo in seguito, verranno utilizzati all'interno di un ragionamento deduttivo, come premesse logiche di ulteriori soluzioni, queste sì nuove, se non di ulteriori principi sportivi. Prova ne sia il fatto che, rimanendo nell'esempio della responsabilità oggettiva per doping, il TAS ha utilizzato il principio enunciato per affermare che: «*it may be a generally accepted principle among sports federations, their members and athletes that any rule of strict liability implies a fixed sanction of disqualification that cannot be modified*»⁶⁷⁹.

In altre ipotesi, invece, l'individuazione dei principi sportivi avviene per via deduttiva, laddove il TAS si fa carico di analizzare il rapporto che lega più disposizioni, al fine di estrapolare da esse un'unica regola fondamentale, destinata a produrre conseguenze non espressamente previste da alcuna delle disposizioni valutate. Da questo punto di vista la Carta olimpica è stata oggetto di grande

⁶⁷⁷ C.A.S. 2002/O/373, *C.O.A. & B. Scott vs I.O.C.*, 18 dicembre 2003, in *Rec.* III, p. 28, § 14; lodo TAS 2002/07372, *N.O.C. & others vs I.O.C.*, 18 dicembre 2003, non pubblicata.

⁶⁷⁸ Lodo TAS 2002/A/376, *A. Baxter vs I.O.C.*, 15 ottobre 2002, in *Rec.* III, p. 310, § 34.

⁶⁷⁹ C.A.S. 2002/A/417, *I.A.A.F. /C.A.D.A. & S. Witteveen*, 12 mai 2003, § 101, non pubblicata; vedi LATTY, *La Lex sportiva*, op. cit., pp. 324, note 446-7.

attenzione da parte del TAS, tanto che alcuni principi sembrano direttamente estrapolati dalle sue disposizioni. Il principio d'indipendenza delle Federazioni Internazionali, ad esempio, espresso nella sentenza *Prusis*⁶⁸⁰ e già formulato in un precedente parere consultivo⁶⁸¹, sembra direttamente ispirato dall'art. 26 della Carta Olimpica. Analogamente, il principio del *fair-play* viene spesso utilizzato nella veste attribuitagli dai Principi fondamentali dell'Olimpismo (n. 4, *ex n.* 6), così come avvenuto allorché il TAS ha annullato la decisione del Comitato olimpico della Repubblica Ceca di estromettere una squadra dalla partecipazione ai Giochi, ritenendo la rigorosa applicazione del regolamento federale troppo gravosa, nell'ottica di una valutazione equa e corretta⁶⁸².

Tuttavia, i casi in cui i collegi arbitrali propendono per l'individuazione dei principi generali attraverso un'enunciazione testuale della Carta Olimpica sono piuttosto rari, laddove il principio sportivo è tipicamente dedotto dal tenore generale di più disposizioni. Ad esempio, in un parere consultivo richiesto dai Comitati olimpici europei si fa un espresso richiamo a due principi fondamentali: uguaglianza ed universalità, la cui base giuridica viene ricostruita in maniera articolata, precisando soltanto a latere che i summenzionati principi « *sont aussi deux principes fondamentaux de l'olympisme* »⁶⁸³. Allo stesso modo il lodo TAS 98/203 ha interpretato l'art.14.1 del Regolamento antidoping del CONI allora vigente⁶⁸⁴, sottolineando come, da un esame degli orientamenti del Tribunale, fondati sull'analisi della ripartizione di competenze operata dalla Carta olimpica, è possibile dedurre che « *les règles antidopage émanant d'une FI l'emportent sur les règles*

⁶⁸⁰ Lodo TAS OG 02/001, *S. Prusis & L.O.C. vs C.I.O.*, 5 febbraio 2002, in *Rec.* III, p. 576, § 9 e in *Journal du droit international*, 130 (2003), p. 265, § 29.

⁶⁸¹ Lodo TAS 94/128, *U.C.I. et C.O.N.I.*, 5 gennaio 1995, cit. p. 487, § 19 ; vedi anche § 4.3. nota 579.

⁶⁸² Lodo TAS OG 98/004-005, *C.N.O. de la République tchèque, C.N.O. de la Suède et S. vs I.I.H.F.*, 18 febbraio 1998, in *Rec.* I, p. 452, § 29 e in *Journal du droit international*, 129 (2001), p. 265, con *Observations* di LOQUIN, pp. 266 e ss.

⁶⁸³ Parere consultivo lodo TAS 95/144, *C.O.E.*, 21 dicembre 1995, in *Rec.* I, p. 519.

⁶⁸⁴ La norma recitava: « in caso di contratto tra le presenti disposizioni ed i regolamenti delle federazioni sportive internazionali, questi ultimi prevalgono, conformemente ai principi generali dell'ordinamento sportivo».

édictees par un CNO ou par une autre instance sportive nationale »⁶⁸⁵. Tale regola risponde ad un'esigenza intrinseca al sistema istituzionale del Movimento olimpico, che pur nella sua intuitività non trova espressa enunciazione nella Carta olimpica. È il TAS che fa riferimento a quest'ultima per la deduzione del principio, ma è evidente come non sia la Carta olimpica a trovare applicazione, bensì la norma che da essa risulta dedotta.

Altra ipotesi che merita attenzione è quella della conversione dei principi generali del diritto in principi sportivi. Abbiamo già detto che il TAS, non meno dei giudici internazionali o comunitari, raramente si dilunga nel precisare la natura dei principi che applica; tuttavia sono numerosi gli esempi di principi generali del diritto che, nella reiterazione dei richiami operati dalla giurisprudenza del TAS, finiscono per assumere la veste di principi sportivi. Questo è il caso dei principi di proporzionalità e di uguaglianza di trattamento, cui la giurisprudenza del TAS ricorre diffusamente e che sulla scorta di questi stessi precedenti divengono « *widely accepted principle of sport law* »⁶⁸⁶. Il principio generale del diritto relativo alla *procedural fairness* diviene un « *unwritten principles of sport law to be complied with by International federations* »⁶⁸⁷. Senza dimenticare la pronuncia in cui lo stesso principio dell'*estoppel by representation* è invocato non sulla base di una sua generalizzata applicazione negli ordinamenti giuridici statali, bensì citando una corposa giurisprudenza del TAS che lo riconosce « *as a basic principle applicabile in international sport law* »⁶⁸⁸.

⁶⁸⁵ Lodo TAS 98/203 del 20 novembre 1998, *U.C.I./F. & F.C.I.*, in *Rec. II*, p. 227, § 7. La sentenza 98/203 rinvia sia al parere consultivo del lodo TAS 94/128, *U.C.I. e C.O.N.I.*, 5 gennaio 1995, cit., sia all'ordinanza su richiesta di misure provvisorie lodo TAS 97/169, *M. vs F.I.C.*, 15 maggio 1997, in *Rec. I*, p. 540, § 5.

⁶⁸⁶ Si veda il lodo TAS JO-SYD 00/004, *C.O.C. et J. Kibunde vs A.I.B.A.*, 18 settembre 2000, in *Rec. II*, p. 623; lodo TAS 99/A/246, *W. vs F.E.I.*, 11 maggio 2000, in *Rec. II*, p. 514, § 31; lodo TAS 95/147, *F. vs F.E.I.*, 22 aprile 1996, in *Rec. I*, p. 249; lodo TAS 94/126, *N. vs F.E.I.*, 9 dicembre 1998, in *Rec. II*, p. 133, § 6.

⁶⁸⁷ Lodo TAS 98/200, *A.E.K. Athens & S.K. Slavia Prague vs U.E.F.A.*, cit. Vedi anche lodo TAS 2002/O/410, *G.F.A. vs U.E.F.A.*, 7 ottobre 2003, in *Rec. III*, p. 75, § 4.

⁶⁸⁸ Lodo TAS 2002/O/401, *I.A.A.F. vs U.S.A.T.F.*, 10 gennaio 2003, in *Journal du droit international*, 131 (2004), pp. 318 ss.

Come ha osservato Latty: « *il y a plus qu'une simple « réception » du principe général de droit par le droit sportif, mais bien une « appropriation » coutumière.* »⁶⁸⁹; la sistematica riproposizione dei principi generali finisce per obliarne l'origine esogena, spostando l'attenzione sull'uso abituale che se ne fa nella pratica, fino a giungere alla classificazione come norme proprie dell'ordinamento giuridico sportivo⁶⁹⁰.

Al fianco dei principi sportivi già menzionati, dev'essere contemplata anche l'ipotesi in cui il principio affermatosi in ambito sportivo non sia ricollegabile ad alcuna norma preesistente ma sia al contrario una norma di diritto originario, formulata dai collegi arbitrali del TAS per far fronte ad esigenze pratiche, nella costante ricerca di soluzioni che consentano al diritto sportivo di evolversi. Tali norme, prima che intervenga il TAS ad attribuir loro forza ed effettività, sono dei meri concetti o idee, spesso ampiamente condivisi, che il Tribunale vincola a considerazioni giuridiche dotate di un certo grado di astrazione, per garantirne la generalizzata applicazione nelle competizioni sportive internazionali. Potrà giovare qualche esempio: in un parere consultivo, il TAS ha giustificato il periodo di sospensione dall'attività imposto agli atleti che richiedano il cambio di nazionalità sulla scorta di un principio di « *fairness and integrity of international competitions* »⁶⁹¹; in una sentenza avente ad oggetto le norme U.E.F.A. che vietano la partecipazione ad un stesso campionato di società controllate e/o gestite dalla stessa persona, il collegio ha osservato che « *the crucial element of integrity in football is the public's perception of the authenticity of results* »⁶⁹²; la squalifica di un atleta risultato positivo al doping poggia sul « *fundamental principle of sport that ail*

⁶⁸⁹ LATTY, *La Lex sportiva*, op. cit., p. 328.

⁶⁹⁰ A tal proposito meritano un richiamo le considerazioni di LOQUIN, *Où en est la lex mercatoria ?*, op. cit., p. 29. L'Autore si sofferma sulla materia contrattuale osservando come si verifichi un fenomeno analogo nell'utilizzazione generalizzata e sistematica di tipi di contratti o di clausole contrattuali standardizzate.

⁶⁹¹ Parere consultivo lodo TAS 98/215, 4 gennaio 1999, in *Rec. II*, p. 704, § 32. In una precedente pronuncia lodo TAS 92/80, *B. vs F.I.B.A.*, 25 marzo 1993, in *Rec. I*, p. 295, il collegio aveva affermato in via, più genericamente, che la sospensione rispondeva alla legittima esigenza di impedire che i cambiamenti di nazionalità dipendessero dal capriccio o dagli interessi dei giocatori.

⁶⁹² Lodo TAS 98/200, *A.E.K. Athens & S.K. Slavia Prague / U.E.F.A.*, cit.

competitors must have equal chance»⁶⁹³; numerose, infine, le pronunce in cui il TAS non esita a richiamare la necessità della lotta al doping ovvero ad appellarsi all'esigenza di comportamenti ispirati al *fair-play*⁶⁹⁴. Si osserva come tali principi siano formulati con un'enunciazione di scopo, di obiettivo - il corretto svolgimento delle competizioni, la lotta al doping – piuttosto che con una formula normativa tesa ad individuare diritti ed obblighi, evidenziando come il TAS « *s'agit en quelque sorte de principes utilitaristes, d'objectifs auxquels le TAS attache une attention particulière en ce qu'ils reflètent des fins de l'ordre social, sans leur conférer une valeur normative absolue*»⁶⁹⁵.

Sempre rimanendo nell'ambito della formulazione di principi sportivi a carattere originario, va evidenziato come essa potrà essere intrapresa dal TAS anche per introdurre soluzioni di portata assolutamente innovativa. Ad esempio, mutuando la distinzione, diffusa in tutti gli ordinamenti nazionali, seppur diversamente caratterizzata⁶⁹⁶, tra controversie di carattere sportivo, in particolare quelle a carattere tecnico e disciplinare, e controversie “giuridiche” (aventi ad oggetto la lesione di specifiche situazioni sostanziali verificatasi in ambito sportivo), un diffuso orientamento escludeva la competenza del TAS a decidere delle controversie squisitamente tecniche, relative all'applicazione delle norme regolamentari applicabili al contesto di gara, e pertanto lo privava della possibilità di riesaminare le relative decisioni. Nel noto, e già menzionato, *affaire Mendy*⁶⁹⁷, la Camera arbitrale *ad hoc* istituita per i Giochi Olimpici di Atlanta ha aperto all'arbitrabilità dinanzi al TAS delle controversie concernenti l'interpretazione delle regole tecniche, qualora

⁶⁹³ Lodo TAS 2000/A/317, *A. vs F.I.L.A.*, 9 luglio 2001, in *Rec. III*, pp. 166-167, § 24 (si veda la giurisprudenza citata).

⁶⁹⁴ Ex multis, lodo TAS 91/53, *G. vs F.E.I.*, 15 gennaio 1992, in *Rec. I*, p. 78, § 29; lodo TAS 92/70, *V. vs F.E.I.*, 13 luglio 1992, in *Rec. I*, p. 19; lodo TAS 92/86, *W. vs F.E.I.*, 19 aprile 1993, in *Rec. I*, p. 171, § 12; lodo TAS 94/129, *U.S.A. Shooting & Q. vs U.I.T.*, 23 maggio 1995, in *Rec. I*, p. 194; lodo TAS 95/141, *C. vs F.I.N.A.*, 22 aprile 1996, in *Rec. I*, p. 213, § 28; lodo TAS 2002/A/376, *A. Baxter vs I.O.C.*, 15 ottobre 2002, in *Rec. III*, p. 3; lodo TAS 2002/O/410, *G.F.A. vs U.E.F.A.*, 7 ottobre 2003, in *Rec. III*, p. 75.

⁶⁹⁵ LATTY, *La Lex sportiva*, op. cit., p. 331.

⁶⁹⁶ Vedi diffusamente al capitolo II, i §§ 2.3.4. e 2.6. – 2.6.2.

⁶⁹⁷ Lodo TAS JO-ATL 96/006 del 1 agosto 1996, *Mendy et FFB c. AIBA*, in *Rec. I*, p. 408.

la decisione presa nel corso dello svolgimento della competizione sportiva, ovvero sul campo da gioco, risulti pronunciata in malafede e con lo scopo di falsare la competizione a vantaggio di uno dei concorrenti. Anche in questo caso, la regola sull'arbitrabilità si qualifica come originaria ed a seguito di successive riproposizioni in ulteriori sentenze⁶⁹⁸ è stato espressamente qualificata come principio generale del diritto sportivo⁶⁹⁹.

Sulla stessa falsa riga, la giurisprudenza che ha consolidato il principio d'immutabilità dei risultati sportivi: nella sentenza 2003/O/530⁷⁰⁰ il Tribunale arbitrale dello Sport ha avallato il trasferimento del calciatore *Sissoko* al Valencia F.C., nonostante avesse riconosciuto che lo stesso era avvenuto in violazione delle norme del Regolamento F.I.F.A. Avendo disputato il giocatore numerosi incontri nel suo nuovo club, « *paraît difficile, d'un point de vue sportif, de revenir un an plus tard sur un choix de carrière opéré par M. Sissoko* »; nella successiva sentenza 2004/A/704 si richiama la « *natural expectation of both participants, spectators and the public at large that at the close of a competition in any sport [...], the identity of the winner should be known, and not subject to alteration thereafter save where exceptionally, for example, the purported winner is proved to have failed a drug test and so been disqualified* »⁷⁰¹.

Riprendendo e concludendo le fila del ragionamento, sembra corretto ritenere che il TAS, attraverso le pronunce richiamate, abbia dato forma ai principi strutturali della *lex sportiva*, confermando l'intuizione di Loquin, da cui siamo partiti, secondo cui la *lex sportiva* altro non è se non « *un droit finalisé par la satisfaction des besoins de la compétition sportive* »⁷⁰². Il TAS attraverso la sua attività coopera al

⁶⁹⁸ Lodo TAS JO-SYD 00/004 del 18 settembre 2000, *Comité Olympique Congolais (COC) & Jésus Kibunde c. Association Internationale de Boxe Amateur (AIBA)*, in *Rec. II*, p. 680.

⁶⁹⁹ Lodo TAS JO-SLC 02/007 del 23 febbraio 2002, *Korean Olympic Committee c. International Skating Union (ISU)*, in *Rec. III*, p. 611 e in *Journal du droit international*, 130 (2003), p. 303, con *Observations* di SIMON.

⁷⁰⁰ Lodo TAS 2003/O/530, *AJ. Auxerre/F.C. Valence & Sissoko*, 21 agosto 2004, §51, non pubblicata.

⁷⁰¹ C.A.S. 2004/A/704, *Yang Tae Young/F.I.G.*, 21 ottobre 2004, non pubblicata.

⁷⁰² Vedi § 4.2. nota 555.

perseguimento degli obiettivi e dei fini del Movimento sportivo, cercando di farsi attento interprete delle sue necessità e bisogni.

4.5. La funzione dei principi generali nella giurisprudenza del TAS

La nostra analisi non sarebbe completa se tralasciassimo l'esame delle funzioni cui assolvono i principi generali nella giurisprudenza del TAS. Essi, pur differendo in funzione della loro natura, assolvono indistintamente alle medesime funzioni: interpretare le norme sportive o colmarne le lacune.

Con riferimento al tema dell'interpretazione, occorre notare come la qualità giuridica dei regolamenti sportivi e delle norme federali continui ad essere molto carente⁷⁰³ ed il TAS sia spesso chiamato ad interventi correttivi o manipolativi.

I principi a cui il Tribunale maggiormente ricorre sono quelli di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, proporzionalità, uguaglianza e *fair play* e l'analisi della giurisprudenza mostra come i collegi arbitrali finiscano per distanziarsi notevolmente dal tenore originario delle norme, fino ad arrivare a disapplicarle o contraddirle.

Un primo esempio è offerto dall'interpretazione del Regolamento dettato dalla *International Ice Hockey Federation* (IIHF): contrariamente al tenore letterale delle disposizioni, si è stabilito che le partite perse in via disciplinare (a tavolino), non avrebbero modificato l'ordine di classifica scaturito dai risultati degli incontri effettivamente disputati; tale esegesi, così distante dall'originaria disposizione, è stata ancorata dal collegio al rispetto del principio di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive e all'esigenza di evitare che un'interpretazione rigorosa della norma finisse per falsare l'esito della competizione⁷⁰⁴. Analogamente, il principio di

⁷⁰³ KAUFMANN-KOHLER, *Nagano et l'arbitrage*, op. cit., p. 318. L'Autore nota « *La plupart des litiges mettent en cause l'interprétation de règlements d'instances sportives, qu'il s'agisse de règlements des fédérations internationales, de la Charte olympique ou du Code médical du CIO. Presque chaque fois, ces textes s'avèrent lacunaires, incohérents, mal rédigés* ».

⁷⁰⁴ Iodo TAS JO-NAG 98/04-005 del 17 Febbraio 1998, *Czech Olympic Committee, Swedish Olympic Committee & Samuelsson vs International Ice Hockey Federation (IIHF)*, in *Rec. I*, p. 445.

proporzionalità ha sostenuto un'interpretazione particolarmente estensiva di una norma regolamentare F.I.N.A., che prevedeva una sanzione automatica e forfettaria a carico di un nuotatore risultato positivo ad un controllo antidoping. La previsione è stata sostanzialmente disapplicata, affermando che la sanzione disciplinare non può prescindere da una valutazione specifica e soggettiva, rapportata al singolo caso⁷⁰⁵; distinguendo il regime della sanzione sportiva da quello della sanzione disciplinare, il TAS esclude, per quest'ultima, un meccanismo di automaticità delle pene, pur tuttavia chiaramente enunciato dalla norma federale.

Un più generale principio d'equità sportiva, cui si è dato corpo affermando che l'atleta titolare della migliore prestazione abbia diritto a qualificarsi ai Giochi Olimpici, ha spinto il TAS a forzare l'interpretazione delle regole di qualificazione alle Olimpiadi di Sydney adottate dalla Federazione Equestre Internazionale. Il tenore delle norme è letteralmente contraddetto per scongiurare il « *résultat absurde selon lequel une équipe, qui serait composée de quatre cavaliers d'un niveau peu élevé, pour ne pas dire moins, l'emporterait toujours sur une équipe formée de trois excellents cavaliers* »⁷⁰⁶.

In tutti questi casi l'interpretazione avviene attraverso un confronto tra la norma e le finalità della *lex sportiva*, in funzione delle quali il TAS ricorre ai principi generali in un ottica teleologica⁷⁰⁷.

Nondimeno occorre ribadire come i principi sportivi svolgano una funzione interpretativa anche nei confronti dei principi generali del diritto: una volta che il principio generale è acquisito alla dimensione del diritto transnazionale, il principio sportivo ne definisce il tenore e ne garantisce il coordinamento con gli altri principi della *lex sportiva*, oltre che con gli obiettivi di quest'ultima. Nella sentenza *Kibunde*, il collegio arbitrale, valutando la conformità delle regole AIBA ai principi di

⁷⁰⁵ Lodo TAS 95/141 del 22 aprile 1996, *C vs FINA*, in *Rec. I*, p. 205 e in *Journal du droit international*, 129 (2001), p. 282, con *Observations* di SIMON; lodo TAS 97/180 del 14 gennaio 1999, *P. et al. vs FINA*, in *Rec. II*, p. 171;

⁷⁰⁶ Lodo TAS 2004/A/544 del 13 aprile 2004, *Confédération Brésilienne de Hippisme (CBH) c. Fédération Equestre Internationale (FEI)*, in *Journal du droit international*, 132 (2005), p. 1318, con *Observations* di LOQUIN.

⁷⁰⁷ LATTY, *La Lex sportiva*, op. cit., p. 334 e nota 521.

uguaglianza e di proporzionalità, precisa come essi « *apparaissent de surcroît indispensables au bon déroulement des compétitions de boxe et sont nécessaires à la protection de l'intégrité physique des boxeurs ou au respect du principe d'égalité de traitement qui assure un tournoi aux athlètes et aux spectateurs un tournoi qui garantit l'équité sportive et le fair-play* »⁷⁰⁸. Commettendo la sentenza Loquin⁷⁰⁹ ha osservato come i principi generali del diritto applicati dal TAS – uguaglianza di trattamento e proporzionalità – siano a loro volta posti in relazione al principio dell'equità sportiva e secondo l'autore: « *Cette confrontation est une constante de la lex sportiva dont la finalité ultime et supérieure est d'assurer la sincérité des compétitions [...]. Le respect de cette finalité prime toutes les autres considérations.* »⁷¹⁰; così operando il TAS riesce a garantirsi, in via interpretativa, il complessivo coordinamento dei vari principi e la loro subalternità alle finalità della *lex sportiva*.

L'ulteriore funzione svolta dai principi generali attiene all'esigenza di colmare le carenze e le lacune all'interno del panorama normativo dettato dalle organizzazioni sportive. Tali ipotesi potrebbero sembrare piuttosto remote, considerato che le organizzazioni hanno come fine istituzionale la disciplina di tutti gli aspetti rilevanti per lo svolgimento della competizione sportiva. Tuttavia, non è eccezionale che nel concreto della pratica sportiva si generino situazioni non contemplate dai regolamenti applicabili ed a fronte delle quali si ricorra ai principi generali per individuare soluzioni idonee.

Di primo acchito, quasi spontaneamente, il TAS ricerca la soluzione attraverso il ricorso a principi puramente sportivi. Ciò avviene quando è possibile declinare il principio sportivo in una serie di sottoregole ad esso strumentali e che siano in grado di colmare la lacuna. Ad esempio, facendo appello al principio di

⁷⁰⁸ Lodo TAS JO-SYD 00/004, *C.O.C. e J. Kibunde vs A.I.B.A.*, 18 settembre 2000, in *Rec. II*, p. 622, e ss. e in *Journal du droit international*, 129 (2001), p. 256, § 10.

⁷⁰⁹ LOQUIN, *Observations* a lodo TAS JO-SYD 00/004, in *Journal du droit international*, 129 (2001), p. 258

⁷¹⁰ LOQUIN, *Observations* a lodo TAS JO-SYD 00/004, op. cit., p. 259

correttezza e lealtà nelle competizioni sportive⁷¹¹, principio intrinseco alla stessa definizione di sport inteso come attività agonistica, si è giustificata la competenza delle federazioni sportive internazionali a revisionare le decisioni delle federazioni nazionali, onde prevenire il rischio di competizioni internazionali falsate «*dans l'hypothèse où la fédération nationale ne sanctionnerait pas ou sanctionnerait de manière trop clémente l'un de ses membres pour lui permettre de participer à une épreuve importante*»⁷¹².

Non sempre però il ricorso ai soli principi sportivi è sufficiente e risulta necessario volgere lo sguardo ai principi generali del diritto ovvero alle esperienze maturate all'interno degli ordinamenti nazionali⁷¹³. Emblematica la ricostruzione dell'*iter* che ha portato alla risoluzione del caso *Pantani*⁷¹⁴ ed alla precisazione della nozione di possesso⁷¹⁵. Le norme federali dell'U.C.I. e il Codice antidoping del Movimento olimpico, all'epoca in vigore, pur prevedendo un richiamo al possesso della sostanza dopante non consentivano di comprendere qual'era l'estensione attribuibile all'esercizio dello stesso. La soluzione fu trovata in sede di lavori preparatori al Codice mondiale antidoping, in base al quale il "possesso di fatto" è configurato quando una persona esercita il suo controllo su un determinato luogo.

⁷¹¹ I frequenti riferimenti al principio non possono essere considerati puramente occasionali, ma al contrario individuano in esso una vera e propria spina dorsale del diritto sportivo, la cui prima finalità è assicurare il rispetto dei valori di correttezza, onestà e lealtà delle competizioni, senza le quali lo spettacolo sportivo perderebbe ogni credibilità. D'altronde, l'attrattiva dello spettacolo sportivo e il suo valore commerciale riposano sulla convinzione del pubblico di assistere ad un confronto vero e leale tra atleti animati dalla volontà di prevalere sull'avversario.

⁷¹² Lodo TAS 98/214 del 17 marzo 1999, *Djamel Boums [IJ c. Fédération internationale de Judo (FIJ)]*, Rec. II, p. 291. Nel caso di specie la lacuna era rappresentata dal fatto che la regolamentazione federale non prevedeva espressamente la possibilità di impugnare dinanzi al lodo TAS la sanzione in materia di doping, poiché il controllo era stato ordinato dal Ministero francese dello sport e non dalla federazione. Sempre con riferimento al principio richiamato, vedi lodo TAS 94/126 del 20 novembre 1998, *N[agel II] c. FEI*, in Rec. I, p. 129.

⁷¹³ Seppur con riferimento alla lex mercatoria, analoga osservazione è operata da GAILLARD, « *Trente ans de lex mercatoria*. op. cit., p. 24.; PELLET, *La lex mercatoria, "tiers ordre juridique"* ?, op. cit., p. 69; VIRALLY, *Vers un tiers droit ?*, op. cit., p. 384.

⁷¹⁴ Lodi TAS 2002/A/403 e TAS 2002/A/408, *U.C.I. vs F.C.I. & M. Pantani*, 12 marzo 2003, non pubblicate.

⁷¹⁵ Il ciclista italiano imputato di doping affermava che la siringa di insulina trovata nella sua camera d'albergo dalla polizia sarebbe stata introdotta da un terzo successivamente alla sua partenza.

Tuttavia, il collegio ha aggiunto, fors'anche in ragione del fatto che il Codice mondiale non era ancora in vigore, che «*ce principe a été reconnu par les tribunaux en matière de législations antidrogue. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, les tribunaux américains ont expressément admis que la capacité d'une personne de contrôler une chambre d'hôtel dans laquelle se trouvaient des produits narcotiques satisfait l'élément de pouvoir caractéristique à la notion de constructive possession*»⁷¹⁶. Come si è visto il TAS ha primariamente cercato di colmare la lacuna attraverso le regole uniformi del diritto dello sport e, successivamente, ha individuato una conferma delle soluzioni prospettate, nell'ambito delle normative statali.

Il tribunale ha proceduto allo stesso modo per colmare la lacuna del Regolamento U.C.I. che non prevedeva alcuna disposizione che consentisse di calcolare con esattezza la scadenza del periodo di inattività di un atleta responsabile di doping, il quale però si fosse astenuto da qualsiasi competizione tra la data di ammissione della responsabilità e quella di pronuncia della sanzione disciplinare (volontariamente ovvero perché soggetto a sospensione provvisoria). Per rimediare a tale carenza, il TAS ha affermato che «*given the purposes of a sanction of suspension and in the absence of an express rule to contrary effect, lex sportiva requires that a suspension run from the time an athlete is prevented from practising her or his sport, whether de facto or de jure*»; precisando, al contempo, che tale soluzione «*is conducive to the values both of legal equity and legal certainty*»⁷¹⁷.

Infine, l'applicazione dei principi generali da parte del TAS ha consentito di colmare le lacune dei regolamenti federali internazionali in materia di diritti fondamentali della persona e diritti di difesa, laddove pochissime federazioni si preoccupavano di assicurare il rispetto di alcuni elementari prerogative di carattere procedurale e processuale⁷¹⁸. Affermando che «*le respect des droits de la défense*

⁷¹⁶ Lodi TAS 2002/A/403 e lodo TAS 2002/A/408, *U.C.I. vs F.C.I. & M. Pantani*, 12 marzo 2003, § 211.

⁷¹⁷ Lodo TAS 2004/A/707, *D. Millar vs B.C.F.*, 17 febbraio 2005, non pubblicata, § 51.

⁷¹⁸ SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, op. cit., pp. 187-188.

*dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe de droit fondamental, qui doit être assuré même en l'absence d'une réglementation le prévoyant »*⁷¹⁹, in questa come in altre pronunce⁷²⁰, il TAS ha operato un'importante funzione correttiva sull'esercizio del potere disciplinare e sull'amministrazione della giustizia che, in larga parte, si è trasposto nei successivi codici antidoping adottati dal CIO e dalla WADA.

4.6. Principi generali e diritto applicabile al merito della controversia

Per concludere, occorre valutare in che misura i principi generali del diritto sportivo e la stessa *lex sportiva* possano essere richiamati in qualità di diritto applicabile al merito della controversia pendente dinanzi al TAS. Il tema (già trattato nei suoi connotati generali al § 3.5.) ha come punto di partenza l'autonomia dei tribunali arbitrali e la non riconducibilità degli stessi ad un sistema giudiziale di matrice statale. L'arbitro, giudice privato, non amministra la giustizia in nome dello (o di uno) Stato, bensì in virtù del potere attribuitogli dalle parti nell'esercizio di un diritto disponibile. Anche il luogo in cui ha sede l'arbitrato, si è detto, non condiziona in alcun modo il tribunale arbitrale nell'individuazione del diritto applicabile, potendo totalmente prescindere dalle norme dello Stato che ospita la procedura⁷²¹. Analogamente, l'arbitro non risulta vincolato ad alcun sistema di diritto internazionale privato o altro insieme di regole di conflitto che, salva l'espressa indicazione operata dalle parti, impongano di individuare la legge applicabile ad una controversia con elementi d'internazionalità.

Pertanto, la determinazione del diritto applicabile al merito della controversia avverrà, in prima istanza, sempre secondo le indicazioni e i meccanismi individuati

⁷¹⁹ Lodo TAS 2000/A/290 del 2 febbraio 2001,, *A. Xavier & Everton F.C. vs U.E.F.A.*, in *Rec. II*, p. 564, § 10

⁷²⁰ In particolare, lodo TAS 98/200 del 20 agosto 1999, *A.E.K. Athens & S.K. Slavia Praga vs UEFA*, cit., pp. 102-103, § 156; lodo TAS 2000/A/281, *H. vs F.I.M.*, 22 dicembre 2000, in *Rec. II*, p. 417, § 18.

⁷²¹ ATTERITANO, *Determinazione convenzionale della sede dell'arbitrato e ordine pubblico*, in *Riv. arbitrato*, 2004, pp. 118 ss.

dalle parti, dalla cui volontà l'arbitro trae la totalità dei suoi poteri. Qualora poi le parti non esercitino questo loro potere, conferendo agli arbitri un mandato che difetti della previa individuazione del diritto applicabile o dei criteri per risalire ad esso, di solito, la scelta sarà rimessa allo stesso tribunale arbitrale⁷²², che potrà così godere di un'ampia libertà.

La dottrina è ampiamente orientata nel ritenere che la scelta delle parti o degli arbitri nell'individuare le regole del diritto, non sia limitata alle discipline previste dai vari diritti nazionali ma, possa cadere su norme non statali⁷²³. Si pensi: a) alle regole materiali forgiate dalla Camera di Commercio Internazionale per regolare alcune operazioni del commercio internazionale quali gli *Incoterms*⁷²⁴ o le norme e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari⁷²⁵, per citare i più noti; b) ai principi generali del commercio internazionale, rispetto ai quali le parti potranno manifestare la propria adesione, anche attraverso il rinvio alla formulazione, realizzata dall'*Unidroit*, dei principi applicabili ai contratti del commercio internazionale⁷²⁶; c) senza dimenticare, più ampiamente, i principi generali del diritto.

Tornando al quesito cui s'intende dare risposta, concernente la possibilità di individuare nella *lex sportiva* ed in particolare nei principi generali del diritto sportivo le norme applicabili alle controversie pendenti dinanzi al TAS, è necessario

⁷²² La soluzione citata è accolta da un ampio numero di ordinamenti; si veda l'art 1496 del c.p.c. francese, l'art. 1504 del c.p.c. olandese, senza dimenticare l'art. 17 del Regolamento di arbitrato dell'ICC di Parigi.

⁷²³ Vedi anche capitolo III, § 3.5.

⁷²⁴ Acronimo di *International commerce terms*, definiscono in maniera univoca diritti e doveri dei soggetti giuridici coinvolti in un'operazione di trasferimento di beni a carattere internazionale. Si veda MILAN, *Incoterms*, in AA. VV., *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale. Clausole ricorrenti, interessi e adempimenti*, Torino 2005, pp. 621-662;

⁷²⁵ Per tutti, BALOSSINI/BERTOZZI, *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, Milano 1988. Complesso di norme intese a regolare a livello sovranazionale il credito documentario e la lettera di credito (acronimo NUU, in inglese UCP: *Uniform Customs and Practice*). L'ultima versione adottata è la *Brochure n.600* entrata in vigore il 1 luglio 2007 rispetto alla quale, come già previsto in precedenza, non è necessaria alcuna adesione degli Stati nazionali, poiché sarà il credito documentario che per essere sottoposto alle NUU deve esplicitamente riportare tale indicazione al proprio interno.

⁷²⁶ Si vedano in merito le riflessioni di BONELL, *Un "codice" internazionale del diritto dei contratti: i principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali*, Milano 2006, pp. 20-25.

esaminare (nuovamente) le disposizioni presenti all'interno del *Code TAS* ed aventi ad oggetto la determinazione del diritto applicabile al merito della controversia.

Per quanto concerne la procedura ordinaria, il rinvio operato dall'art. R45 alle «*règles de droit choisies par les parties* » conduce, senza difficoltà, ad una risposta positiva, purchè l'applicazione dei principi generali del diritto o della *Lex sportiva* sia convenzionalmente richiesta. Gli arbitri, ad esempio, potranno essere chiamati ad applicare il diritto delle federazioni sportive coinvolte nella controversia, quando la convenzione d'arbitrato ne preveda l'applicabilità a tutti i rapporti posti in essere tra le federazioni ed i relativi iscritti, siano essi atleti o società sportive. Per contro, in difetto di un'espressa indicazione delle parti, l'art. R45 individua una soluzione che opta univocamente per l'applicabilità del diritto svizzero – « *ou, à défaut selon les règles du droit suisse.*»⁷²⁷ – ed esclude, per quanto qui d'interesse, la possibilità che alla controversia si applichino i principi generali ed ancor meno la *Lex sportiva* nel suo insieme, a meno che non si ritenga (e si dimostri) che queste regole appartengano al diritto svizzero o che ad esse il diritto svizzero rinvii.

Diversa è la norma che trova applicazione nelle procedure d'appello, per le quali l'art. R58 *Code TAS* prevede che “*la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme, sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l'application appropriée*”. La prevista applicazione ad opera del tribunale arbitrale dei regolamenti sportivi rilevanti per il caso di specie, insieme e in aggiunta alle regole di diritto scelte dalle parti, sembra aprire ampio spazio al ricorso ai summenzionati principi⁷²⁸. In particolare, Il TAS ha riservato grande attenzione al principio di legalità, declinato secondo le esigenze federali, ed

⁷²⁷ Sul punto i rilievi critici di RIGOZZI, *L'arbitrage international*, op. cit., p. 597.

⁷²⁸ L'analisi delle sentenze del lodo TAS rivela come il ricorso ai principi generali del diritto sportivo sia maggioritario e ciò in virtù della loro maggiore capacità di adeguarsi alle esigenze del caso di specie; sul punto LOQUIN, *L'utilisation par les arbitres du lodo TAS des principes généraux du droit*, op.cit., p. 92.

alla sua difesa⁷²⁹. Muovendo dal carattere disciplinare di molti dei ricorsi avverso «*les décisions des fédérations, associations ou autre organisme sportif ...*» (art. S21 Code TAS), il tribunale ha affermato, a più riprese, l'obbligo per le federazioni di agire nell'ambito delle norme dettate dai propri regolamenti⁷³⁰, le quali una volta adottate «*must be adopted in constitutionally ways*»⁷³¹. In quest'ottica il TAS ha annullato decisioni prese da organi incompetenti⁷³², sanzioni disciplinari inflitte in assenza di un'espressa norma di richiamo⁷³³, relazioni di esperti raccolte in violazione delle norme federali⁷³⁴.

Infine, l'art. 17 *RAJO*, nel prevedere che «*les Formations statuent en vertu de la Charte Olympique, des principes généraux du droit et des règles de droit dont elles estiment l'application appropriée*», si presenta come la norma maggiormente aderente al nostro quesito. Di fronte alle Camere ad hoc del TAS, la Carta olimpica e i principi generali assumono la veste di fonti primarie per l'individuazione del diritto applicabile e tale ruolo è, evidentemente, rafforzato dalla totale assenza di vincoli o richiami ad un diritto statale determinato. Quest'ultimo, infatti, potrà trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui gli arbitri identifichino in esso le regole

⁷²⁹ Secondo LOQUIN «*un des aspects de la mission confiée au lodo TAS*», cfr. *Obsevation* al lodo TAS 2006/A/1119, del 19 dicembre 2006, in *Journal du droit International*, 135 (2008), p. 258.

⁷³⁰ Si veda ad esempio, il lodo TAS, 2004/A/776, del 15 luglio 2005, *Federació Catalana de Patinage vs International Roller Skate Sport Federation*, in *Journal du droit International*, 132 (2005), p. 1322, con *Observation* di LOQUIN.

⁷³¹ Così il lodo CAS 94/129 del 23 Maggio 1995, *USA Shooting & Q. vs Union Internationale de Tir (UIT)*, in *Rec. III*, p. 187 in cui, più diffusamente si afferma: «*the rules maker and the rules appliers must begin by being strict with themselves. Régulations that may emanate from duly authorised bodies, they must be adopted in constitutionally ways. They would not be the product of an obscure process of accretion*» Nello stesso senso si veda anche il lodo TAS 2004/A/725, *USOC et al. vs IOC et IAAF*, in *Journal du droit international*, 132 (2005), p. 1314, con *Observation* di LOQUIN.

⁷³² Lodo TAS 98/185 del 22 luglio 1998, *Royal Sporting Club Anderlecht vs UEFA*, in *Journal du droit International*, 129 (2002), p. 319, con *Observation* di HASCHER.

⁷³³ Lodo TAS 2004/A/725, *USOC et al. vs IOC et IAAF*, cit.

⁷³⁴ Lodo TAS 2006/A/1119, del 19 dicembre 2006, in *Journal du droit International*, 135 (2008), p. 233 ss, ove si legge: «*la formation se doit de veiller au respect des règles fondamentales, compte tenu des implications que sa décision pourrait avoir sur la réputation, et partant, la carrière de l'athlète, si une sanction disciplinaire était prononcée à son encontre, [...] bénéficiant simplement d'une règle formelle et pourtant fondamentale, tendant à garantir les droits des personnes soumises à des contrôles antidopage*».

“appropriate” al caso di specie. D'altronde, è proprio in questa sede che molti principi generali, quali il principio di legalità e di proporzionalità⁷³⁵, hanno trovato una continuità di applicazione ed un adeguamento al contesto sportivo ed, allo stesso modo, i principi sportivi, quali il *fair-play*⁷³⁶ e l'equità sportiva⁷³⁷, hanno consolidato il proprio tenore ed il proprio ruolo.

⁷³⁵ Vedi lodo CAS JO-SYD 00/015, *Melinte c. IAAF*, Rec. II, p. 693; lodo CAS JO-NAG 98/002 del 12 febbraio 1998, cit.,; JO-ATL 96/006, *Mendy et FFB c AIBA*, Rec. I, pp. 409 ss.

⁷³⁶ Lodo CAS JO-NAG 98/004-005 del 18 febbraio 1998, *Czech Olympic Committee, Swedish Olympic Committee and S. vs International Ice Hockey Federation*, in Rec. I, p. 445,452.; lodo CAS JO-ATL 96/005 del 1 agosto 1996, in Rec. I, p. 397, 406.

⁷³⁷ Lodo TAS JO-SYD 00/004, del 18 settembre, cit., in *Sentences du TAS-Sydney 2000*, p. 50.

BIBLIOGRAFIA

ADOLPHSEN, *Eine lex sportiva für den internationalen Sport*, in *Jahrbuch der Gesellschaft Junger Zivilrechtswissenschaftler* 2002, pp. 281 ss.

ALAPHILIPPE, *Le renforcement de l'unité de mouvement sportif selon la loi du 6 juillet 2000 : réalité ou trompe l'oeil ?*, in *Revue Juridique et Economique du Sport*, sep. 2000, N. 57.

ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva, il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, Milano 2000.

ASPRELLA, *Commento alle riforme del processo civile*, a cura di PICARDI, Milano 2006.

ATTERITANO, *Determinazione convenzionale della sede dell'arbitrato e ordine pubblico*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2004, pp. 118 ss.

ATTERITANO, *Questioni in tema di interpretazione ed esecuzione del lodo*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2004, pp. 528 ss;

ATTERITANO, *Questioni in tema di "jurisdiction" nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri disciplinati dalla Convenzione di New York*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2003, pp. 102 ss;

AULETTA, *L'arbitrato internazionale*, in VERDE (a cura di), *Diritto dell'arbitrato rituale*, in 3 ed., Torino 2005, pp. 509 ss.

AUNEAU, *Le mouvement sportif européen à l'épreuve du droit communautaire*, in *Revue trimestrielle de droit européen*, 1996, pp. 101 ss.

BADDELEY, *Thoughts on Swiss Federal Tribunal decision 129 III 445*, in *Causa Sport*, 1/2004, pp. 91 ss.

BADDELEY, *La résolution des conflits au sein de la fédération internationale*, in *FIBA International legal symposium*, Bilbao 1999, pp. 431 ss.

BADDELEY, *Une sentence d'un intérêt particulier*, in *Bullettin dell'Association Suisse de l'Arbitrage*, 1997, pp. 143 ss.

BADDELEY, *Le sportif, sujet ou objet? La protection de la personnalité du sportif*, in *Revue de droit suisse*, 1996, pp. 135 ss.

BADDELEY, *L'association sportive face au droit*, Ginevra 1994.

BALOSSINI/BERTOZZI, *Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari*, Milano 1988.

BARLETTA, *L'exequatur dei provvedimenti cautelari arbitrali stranieri (tendenze e prospettive di riforma)*, in *Rivista di diritto processuale*, 2003, pp. 1193 ss.

BASILE, *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2005, pp. 280 ss.

BASTIANON, *Il diritto comunitario e la libera circolazione degli atleti alla luce di alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 1998, pp. 901 ss.

BASTIANON, *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Deliège e Lehtonen*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, pp. 662 ss.

BASTIANON, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, pp. 508 ss.

BAYLE, *Mouvement sportif et Etat: La fin justifie-t-elle les moyens ?*, in *Revue Juridique et Economique du Sport*, déc. 1996.

BELL/TURNER-KERR, *The Place of Sport Within the Rules of Community Law: Clarification from the ECJ? The Deliège and Lehtonen Cases*, in *European Competition Law Review*, 2002, pp. 256 ss.

BELOFF, *Is There a Lex Sportiva?*, in *Sweet & Maxwell's International Sports Law Review* 2005, vol. 5, issue 3, pp. 49–67.

BELOFF, *The CAS ad hoc Division at the Sidney Olympic Games*, in *International Sport Law Review*, 2001, pp. 105 ss.

BELOFF, *Drugs, Laws and Versapaks*, in O'LEARY, *Drugs and Doping in Sport: Socio-Legal Perspectives*, London-Sydney, 2001, pp. 39 ss.

BELOFF, *Editorial International Sport Law Review*, in *International Sport Law Review*, 2001, pp. 243 ss.

BELOFF/KERS/DEMETRIOU, *Sports Law*, Oxford (Oregon) 1999.

BERGER, *The Creeping Codification of the Lex Mercatoria*, La Haye/London/Boston 1999.

BERGER, *International Economic Arbitration*, Deventer/Boston, 1993.

BERLINGUER, *La compromettibilità per arbitri*, Torino 1999.

BERNARDINI, *L'arbitrato internazionale*, Milano, 1994.

BERNARDINI-GIARDINA, *Codice dell'arbitrato*, Milano, 1990.

BERNINI E., *L'arbitrato amministrato*, in, CECHELLA (a cura di), *L'arbitrato*, Torino 2005, pp. 381 ss.

BESSON, *Arbitrage international et mesures provisoires: Etude de droit comparé*, Zurich 1998.

BITTING, *Mandatory, Binding Arbitration for Olympic Athletes : is the Process Better or Worse for "Job Security"?*, in *Florida State University Law Review*, 1998, pp. 655 ss.

BLESSING, *Introduction to arbitration; Swiss and international perspective*, Bâle, 1999.

BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, Napoli, 2005.

BONELL, *La lex mercatoria e i principi Unidroit : un dialogo con Francesco Galgano*, in *Seminari di aggiornamento professionale*, Milano 2006.

BONELL, *Un "codice" internazionale del diritto dei contratti: i principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali*, Milano 2006.

BONELL, *Unificazione internazionale del diritto*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLV, Milano 1992, pp. 720 ss.

BORGHESI, *L'arbitrato del lavoro dopo la riforma*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2006, pp. 821 ss.

BORN, *International commercial Arbitration: Commentary and materials*, 2 ed., Ardsley 2001.

BORRAS-RODRIGUEZ, *Existe-t-il un droit international du sport ?*, in *Nouveaux itinéraires en droit: hommage à Francois Rigaux*, Bruxelles 1993, pp. 111-129.

BOURNAZEL, *L'association sportive: un contrat centenaire*, in *Revue Juridique et économique du sport*, 2001, pp. 16 ss.

BOVE, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in BOVE-CECHELLA, *Il nuovo processo civile*, Milano 2006.

BOVE, *Il riconoscimento del lodo straniero tra Convenzione di New York e codice di procedura civile*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2006, pp. 21 ss.

BOVE, *L'arbitrato nelle controversie societarie*, in *Giustizia civile*, 2003, pp. 473 ss.

BOWER, *The Law relating to Estoppel by Representation*, 4 ed., London 2004.

BRIGUGLIO, *Le Sezioni unite e la eccezione fondata su accordo compromissorio per arbitrato estero*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2004, pp. 41 ss.

BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, Padova 1999.

BRIGUGLIO, *La nuova disciplina dell'arbitrato internazionale*, in *Giustizia civile*, 1994, pp. 83 ss.

BRIGUGLIO/RUFFINI, *L'arbitrato e le altre forme non giurisdizionali di soluzione delle liti nell'ordinamento italiano*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2003, pp. 551 ss.

BROWER/BROWER II/SARPE, *The Coming Crisis in the Global Adjudications System*, in *Arbitration International*, 2003, pp. 415 ss.

BUCHER, *Court intervention in arbitration*, in *International arbitration in 21st Century*, Irvington 1994.

BUCHER, *Le nouvel arbitrage international en suisse*, Bale 1988.

BUY, *L'organisation contractuelle du spectacle sportif*, Aix-en-Provence, 2002.

CAIGER/GARDINER, *Professional Sport in the EU: Régulation and Re-regulation*, The Hague 2000.

CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli 1997.

CARBONE, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni in materia civile e commerciale nello spazio giudiziario europeo: dalla convenzione di Bruxelles al Regolamento (CE) n.44/2001*, in CARBONE/FRIGO/FUMAGALLI, *Diritto processuale civile e commerciale*, Milano 2004, pp. 1 ss.

CARBONE, *I caratteri privatistico-internazionali del diritto sportivo: in particolare il contributo della lex mercatoria alla precisazione della lex sportiva*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2004, pp. 619 ss.

CARBONE, *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, in TIZZANO (a cura di), *Il diritto privato dell'Unione Europea*, Torino 2000, II, pp. 1431 ss.

CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo. Le convenzioni di Bruxelles e Lugano*, Torino 1995.

CARLEVARIS, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, *Rivista dell'arbitrato*, 2001, pp. 545 ss.

CARNACINI, *Arbitrato rituale*, in *Novissimo Digesto Italiano*, I, 2, Torino 1958, pp. 894 ss.

CARPI, *Libertà e vincoli nella recente evoluzione dell'arbitrato*, su www.judicium.it.

CARPI, *Profili dell'arbitrato in materia di società*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2003, pp. 411 ss.

CARPI, *I procedimenti cautelari e l'esecuzione nel disegno di legge per la riforma urgente del c.p.c.: la competenza e il procedimento*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1990, pp. 1255 ss.

CARPI, *L'arbitrato rituale tra autonomia e aiuto giudiziario*, in *Contratto e impresa*, 1990, pp. 901 ss.

CARRARD, *Au nom de la loi du Sport*, in *Reveu Olympique*, 1992, pp. 4 ss.

CARREAU, *Le système monétaire international privé*, in *Recueil de Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, 1988, vol. 274, pp. 309 ss.

CECHELLA, *Disciplina del processo nell'arbitrato*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1995, pp. 231 ss.

CECHELLA, *Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport*, in *Rivista di diritto processuale*, 1995, pp. 841 ss.

CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto processuale*, 1988, pp. 958 ss.

CESARINI-SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Rivista Italiana Scienze Giuridiche*, 1929, pp. 22 ss.

CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1996, pp. 613 ss. e in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, pp. 393 ss.

CLAY, *L'arbitre*, Paris 2001.

COCCIA, *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme anti-doping*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2001, pp. 779 ss.

COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Rivista diritto sportivo*, 1997, pp. 605 ss.

COCCIA, *La sentenza Bosman: "summum ius, summa iniuria"?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, pp. 650 ss.

COCCIA, *Le leggi dello sport*, Torino 1995.

COCCIA/DE SILVESTRI/FORLENZA/FUMAGALLI/MUSUMARA/SELLI, *Diritto dello sport*, Firenze 2008, citato come COCCIA e AA.VV.

COLANTUONI/VALCALDA, *La giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo*, in ALPA, *L'arbitrato profili sostanziali*, II, Torino 1999, pp. 1129 ss.

CONSOLO, *Imparzialità degli arbitri. Ricusazione*, in FAZZALARI (a cura di), *La riforma della disciplina dell'arbitrato* Milano 2006.

- CONSOLO, *La ricusazione dell'arbitro*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1998, pp. 17 ss.
- CORBOZ, *Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral*, in *Semaine Judiciaire*, 2006, p. 320 ss, 345.
- CORBOZ, *Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international*, in *Semaine Judiciaire* 2002, II, pp. 1 ss.
- CORRAO, *Sull'efficacia erga omnes in Italia della Convenzione di New York*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1991, pp. 302 ss.
- CORSINI, *L'arbitrato secondo regolamenti precostituiti*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2007, pp. 295 ss.
- CORSINI, *L'arbitrato nella riforma del diritto societario*, in *Giurisprudenza italiana*, 2003, pp. 1285 ss.
- COSTANTINO, *Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo)*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1999, pp. 77 ss.
- CRAIG/PARK/PAULSSON, *International Chamber of Commerce Arbitration*, New York-Paris 2000.
- DE CESARI, *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, Torino 2005.
- DE CRISTOFARO, *Al crepuscolo la pretesa di "immunità" giurisdizionale delle federazioni sportive?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, pp. 864 ss.
- DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali*, in *Corriere Giuridico*, 2003, pp. 1265 ss.
- DI BALSE, *Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, Padova 1993.
- DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli 1999.
- DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1999, pp. 25 ss.
- DI NELLA, *Il rapporto tra fenomeno sportivo civile, comunitario e comparato*, in *Rivista diritto sportivo*, 1998, pp. 243 ss.
- Dictionnaire permanent droit du sport*, voce *Tribunal Arbitral du Sport*, Montrouge, *Feuillets* 11 (1 marzo 2001).
- DITTRICH, *L'imparzialità dell'arbitro nell'arbitrato interno e internazionale*, in *Rivista di diritto processuale*, 1995, pp. 144 ss.
- DUVAL, *Le droit public du sport*, Aix en provence 2002.
- FAZZALARI, *Ancora sull'imparzialità dell'arbitro*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1998, pp. 1 ss.
- FAZZALARI *L'arbitrato*, Torino 1997.
- FAZZALARI, *L'etica dell'arbitrato*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1992, pp. 1 ss.
- FAZZALARI, *I processi arbitrali nell'ordinamento italiano*, in *Atti dell'VIII° Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile (Pavia, 23-26 maggio 1968)*, Milano, 1971.

- FELICIANI, *Il concilio vaticano II e la codificazione del diritto canonico*, in *Ephemerides juris canonici*, 1977 fasc. 3-4, pp. 115 ss.
- FENN, *Ergebnisse der 4. Arbeitsgruppe (D): Doping, zivilrechtliche und arbeitsrechtliche Aspekte*, in *International Sport Law Congress*, Bonn 2000, pp. 218 ss.
- FERRERI, *Unificazione, Uniformazione*, in *Digesto. Discipline Privatistiche*, Torino 1999, pp. 504 ss.
- FITZGERLD, *The Court of Arbitration for Sport: Dealing with Doping and Due Process During the Olympics*, in *Sports Lawyers Journal*, 2000, pp. 213 ss.
- FLADALLAH, *L'ordre public et les sentences arbitrales*, in *Recueil des cours de l'Academie de droit international de La Haye*, 1994, pp. 369 ss.
- FOUCHARD, *La Portée Internationale de l'Annulation de la Sentence Arbitrale dans son pays d'origine*, in *Revue de l'arbitrage*, 1997, pp. 329 ss.
- FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, *On International Commercial Arbitration*, La Haye 1999.
- FOUCHER, *La conciliation et l'arbitrage comme mode alternatifs pour echapper aux contraintes externes*, in *Reveu juridique et economique du sport*, n. 61, 12/2001, pp. 84 ss.
- FRACCHIA, *Sport*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, Torino 1999, pp. 467 ss.
- FRASCAROLI, *Sport*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1990.
- FRATTAROLO *L'ordinamento sportivo della giurisprudenza*, Milano 1995.
- FUMAGALLI, *La giurisdizione sportiva internazionale*, in VELLANO - GREPPI (a cura di), *Diritto internazionale dello Sport*, Torino 2005, pp. 117 ss.
- FUMAGALLI, *La giustizia sportiva*, in *Diritto dello Sport* (AA.VV.), Firenze 2004, pp. 99 ss.
- FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1999, pp. 250 ss.
- FUMAGALLI, *Arbitrato e Giochi olimpici: il Tribunale arbitrale dello sport ad Atlanta*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, pp. 23 ss.;
- FUMAGALLI, *La circolazione internazionale dei lodi sportivi: il caso del Tribunale arbitrale dello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1994, pp. 364 ss.
- GABRIELLI, *Clausole compromissorie e statuti sociali*, in *Rivista di diritto civile*, 2004, pt. 2, pp. 85 ss.
- GAILLARD, *The role of the arbitrator in determining the applicable law*, in NEWMAN/HILL, *The Leading Arbitrators' Guide to International Arbitration*, 1 ed., Huntington 2004, pp. 185 ss.
- GAILLARD, *Regain de sévérité dans l'appréciation de l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre*, in *Revue de l'arbitrage*, 2003, pp. 1240 ss.
- GAILLARD, *Transnational Law: A Legal System or a Method of Decision Making?*, in *Arbitration International*, 2001, vol. 17, n. 1, pp. 62 ss.
- GAILLARD, *Trente ans de Lex mercatoria, pour une application sélective de la méthode des principes généraux du droit*, in *Journal du droit international*, 1995, pp. 5 ss.

GALGANO, *Lex Mercatoria*, Bologna 2001.

GHERARI-SZUREK, *L'émergence de la société civile internationale. Vers la privatisation du droit international?*, Paris 2003.

GIACOMARDO, *Caso Catania: l'autonomia dello sport è normale autogoverno di una comunità*, in *Diritto e Giustizia*, 2003, 31, pp. 1 ss.

GIACOMARDO, *I Tar...tecipanti al campionato – ovvero: Quelli che...il fischio d'inizio lo dà il tribunale*, in *Diritto e Giustizia*, n.36, inserto speciale, pp. VIII ss.

GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1996, pp. 671 ss.

GIANNINI, *International Sports Competition: The America's Cup 1988 – The legal battle*, in *Harvard International law journal*, 1989, 264 ss.

GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1949, pp. 13 ss.

GIARDINA, *La lex mercatoria e la certezza del diritto nei commerci e negli investimenti internazionali*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1992, pp. 461 ss.

GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Milano 2007.

GOLDMAN, *Nouvelles réflexions sur la lex mercatoria*, in *Etudes de droit international en l'honneur de Pierre Lalive*, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1993, pp. 241 ss.

GOLDMAN, *La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux: réalité et perspectives*, in *Journal du droit international*, 1979, pp. 475 ss.

GOLDMAN, *Frontières du droit et lex mercatoria*, in *Archives de philosophie du droit*, vol. IX, 1964, pp. 177 ss.

GOLDMAN, *Les conflits de loi dans l'arbitrage international de droit privé*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. CIX, 1963, pp. 347 ss.

GRIFFITH-JONES/BARR-SMITH, *Law and the business of sport*, Londra 1997.

GROSSI, *Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, Relazione introduttiva al Convegno di studio su "L'eredità giuridica di Pio X", Venezia, 19 maggio 2005, in *Jus*, 2005, pp. 345 ss.

GROSSI, *Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica*, Quaderni fiorentini XIV, 1985.

HAAGEN, *Have the wheels already been invented? The Court of Arbitration for Sport as a model of dispute resolution*, in BLACKSHAW, *Mediating Sport Disputes: National and International Perspectives*, La Haye 2002, pp. 1 ss.

HAAS-HOLLA, *Das geplante Schiedsgericht für Dopingstreitigkeiten bei der Stiftung Nationale Anti-Doping-Agentur Deutschland*, in HAAS, *Schiedsgerichtsbarkeit im Sport, Recht und Sport*, 2003, pp. 9 ss.

HABSCHEID, *Il nuovo diritto dell'arbitrato in Germania* (trad. di BRIGUGLIO), in *Rivista dell'arbitrato*, 1998, 175 ss.

HAEBERLI, *La Fédération internationale de volley-ball projette de résoudre ses litiges à Genève*, in *Le Temps* 8 octobre 2003.

HARTLEY, *An Innocent Abroad: The Diane Modhal Doping Case 1994-2001*, in *International Sport Law Journal*, 2004, pp. 61 ss.

HASCHER/LOQUIN, *Tribunal arbitral du sport: Cronique des sentences arbitrales*, in *Journal du droit international*, 2007, pp. 191-254 citato anche come HASCHER, *Observations* e LOQUIN, *Observations*.

HASCHER/LOQUIN, *Tribunal arbitral du sport: Cronique des sentences arbitrales*, in *Journal du droit international*, 2005, pp. 1301-1337 citato anche come HASCHER, *Observations* e LOQUIN, *Observations*.

HASCHER/LOQUIN, *Tribunal arbitral du sport: Cronique des sentences arbitrales*, in *Journal du droit international*, 2004, pp. 289-340, citato anche come HASCHER, *Observations* e LOQUIN, *Observations*.

HASCHER/SIMON, *Chronique des sentences arbitrales du Tribunal arbitral du sport*, in *Journal du Droit International*, 2003, pp. 261 ss., citato anche come HASCHER, *Observations* e SIMON, *Observations*.

HODLER, *Conference « Sport et arbitrage »*, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 1990, pp. 132 ss.

IZZO, *La "personal jurisdiction over a foreign corporation" nel diritto processuale civile americano: ordinamento sportivo batte Reynolds 2 a 1*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, pp. 372 ss.

IZZO/MERONE/TORTORA, *Diritto dello sport*, Milano 2007.

JAEGER, *Appunti sull'arbitrato e le società commerciali*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1990, I, pp. 219 ss.

JAQUIER, *La qualification juridique des règles autonomes des organisations sportives*, Berna 2004.

JARROSSON, *Les frontières de l'arbitrage*, in *Revue de l'arbitrage*, 2001, pp. 5 ss.

JOLIDON, *Ordre sportif et ordre juridique*, in *Reveu de la société de juristes bernois*, 1991, pp. 213 ss.

JOLIDON, *Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage*, Berne 1984.

JOLIDON, *Arbitrage et le Sport*, in *Recht und Wirtschaft heute, Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer*, Berne 1980, pp. 633 ss.

KAHN, *La lex mercatoria et son destin*, in FOUCHARD/VOGEL, *L'actualité de la pensée de Berthold Goldman*, Paris 2004, pp. 29 ss.

KAHN, *Droit et monnaie - Etats et espace monétaire transnational*, Paris 1998.

KAHN, *La lex mercatoria: point de vue français après quarante ans de controverses*, in *McGill Law Journal*, 37, 1992, pp. 413 ss.

KAHN, *Les principes généraux du droit devant les arbitres du commerce international*, in *Journal du droit international*, 1989, pp. 305 ss.

KAHN, *Lex mercatoria et Euro-obligations*, in *Law and International Trade - Festschrift für Clive M. Schmitthoff*, Francfort 1973, pp. 215 ss.

KARAQUILLO, *La liberté encadrée: contraintes et vicissitudes du mouvement sportif*, in *Revue Juridique et Economique du Sport*, déc. 2001, N. 61.

KARAQUILLO, *Le préalable obligatoire de conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français*, in *Arbitration of sport-related disputes*, Bâle 1998, pp. 59 ss.

KARAQUILLO, *Le droit du sport*, 2 ed., Paris 1997.

KARAQUILLO, *Un pluralisme judiciaire complémentaire original : La résolution par les institutions sportive set par les juridiction d'Etat de certains "litiges sportifs"*, in *Recueil Dalloz Sirey* 1996, pp. A-11 ss.

KARRER/STRAUB, *Switzerland*, in *Practitioner's Handbook on International Arbitration*, Munich-Copenhagen 2002, pp. 1055 ss.

KASSIS, *Theorie générale des usages du commerce*, Paris 1984.

KAUFMANN-KOHLER, *Arbitration at the Olympics: issues of fast-track dispute resolution and sports law*, La Haye 2001.

KAUFMANN-KOHLER, *Mondialisation de la procédure arbitrale*, in *Le droit saisi par la mondialisation*, Bruxelles, 2001, pp. 269 ss.

KAUFMANN-KOHLER, *Art et arbitrage: quels enseignements tirer de la résolution des litiges sportifs?*, in *Resolution Methods for Art-Related Disputes, Studies in Art Law nr. 11*, Zurigo 1999, pp. 123 ss.

KAUFMANN-KOHLER, *Identifying and Applying the Law Governing the Arbitration Procedure – The Role of the Law of the Place of Arbitration in Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention*, in *ICCA Congress Series*, nr. 9 1999, pp. 356 ss.

KAUFMANN-KOHLER, *Le lieu de l'arbitrage à l'aune de la mondialisation – Réflexions à propos de deux formes récentes d'arbitrage*, in *Revue de l'arbitrage*, 1998, pp. 517 ss.

KAUFMANN-KOHLER, *Nagano et l'arbitrage - Ou vers une justice de pro-ximité*, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 1998, pp. 311 ss.

KAUFMANN-KOHLER, *Réforme des structures et révision des règles d'arbitrage*, in *Conférence internationale Droit et Sport*, Losanna (TAS) 1994, pp. 55 ss.

KAUFMANN-KOHLER/BÄRTSCH, *The Ordinary Arbitration Procedure of the Court of Arbitration for Sport*, *CAS Jubilee Book*, T.M.C. Asser Press, The Hauge 2006.

KAUFMANN-KOHLER/PETER, *Formula One Racing and Arbitration: The FIA Tailor-Made System for Fast Track Dispute Resolution*, in *Arbitration International*, 17, 2, 2001, pp. 173 ss.

KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, *Arbitrage international - Droit et pratique à la lumière de la LDIP*, Berna 2006.

KAUFMANN-KOHLER/SCHULTZ, *Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice*, La Haye 2004.

KAUFMANN-KOHLER/STUCKI, *International arbitration in Switzerland: a handbook for practitioners*, La Haye, 2004.

- KNOEPFLER/SCHWEIZER, *Arbitrage international: Jurisprudence suisse commentée depuis l'entrée en vigueur de la LDIP*, Zurich, 2003.
- KNOEPFLER/SCHWEIZER, *L'arbitrage international et les voies de recours*, in: *Mélanges en l'honneur de Guy Flattet*, Lausanne 1985, pp. 491 ss.
- KUMMER, *Spielregel und Rechtsregel*, Berne 1973.
- LA CHINA, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nel Regolamento comunitario n. 44/2001*, in *Rivista di diritto processuale*, 2002, pp. 386 ss.
- LA CHINA, *La conessione nel diritto processuale civile internazionale*, in *Rivista di diritto processuale*, 1988, pp. 344 ss.
- LALIVE, *Dérives arbitrales (1/2)*, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 2005, pp. 587 ss.
- LALIVE, *Sur la codification di droit International privé*, in *Collisio legum. Studi di diritto internazionale privato per G. Broggin*, Milano 1997, pp. 251 ss.
- LALIVE, *Arbitrage et négociation*, in *Centre d'Etudes Pratiques de la Négociation Internationale (CEPNI) : 1979-1989*, Ginevra 1990, pp. 32 ss.
- LALIVE, *Le chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé: L'arbitrage international*, in *Le nouveau droit international privé suisse: Travaux des Journées d'études organisées par le CEDIDAC les 9 et 10 octobre 1987*, Lausanne 1988, pp. 209 ss., 226/227;
- LALIVE/POUDRET/REYMOND, *Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse*, Lausanne 1989.
- LAMY, *Droit du sport, Étude*, Paris 2003.
- LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982, pp. 40 ss.
- LATTY, *La Lex sportiva, recherches sur le droit transnational*, Leiden 2007.
- LAUDISA, *Arbitrabilità della controversia internazionale*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2007, pp. 219 ss.
- LEBEN, *La lex mercatoria au cœur des débats*, in *Journal du droit international*, 1983, p. 361.
- LEVEL, *L'arbitrabilité*, in *Revue de l'arbitrage*, 1992, pp. 213 ss.
- LEVY, *The Swiss Private International Law Act 1987 with Respect to Arbitration: a First Amendment in the Offing?*, in *Internatinal Arbitration Law Review*, 2006, pp. N-63 ss.
- LOQUIN, *L'utilisation par les arbitres du lodo TAS des principes généraux du droit et le développement d'une Lex sportiva*, in *The Proceedings before the Court Arbitration for Sport*, Berne, 2007, pp. 85 ss.
- LOQUIN, *Tribunal arbitral du sport: Cronique des sentences arbitrales*, in *Journal du droit international*, 2008, p. 251-309 citato anche come LOQUIN, *Observations*.
- LOQUIN, *Sport et droit international privé*, in *Droit sportif économique* 2003, n° 186/1-186/160.

LOQUIN, *A la recherche de la jurisprudence arbitrale*, in *La Cour de cassation, Mélanges en l'honneur d'A. Ponsard*, Paris, 2003, pp. 212 ss.

LOQUIN, *L'internationalisation des contrats sportifs*, in SIMON, *Les contrats des sportifs. L'exemple du football professionnel*, Paris 2003, pp. 33 ss.

LOQUIN, *Où en est la Lex mercatoria?*, in *Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20^{ème} siècle - Mélanges en l'honneur de Philippe Kahn*, Paris, 2000, pp. 22-51.

LOQUIN, *L'application des règles nationales dans l'arbitrage commercial international*, in *L'apport de la jurisprudence arbitrale*, Paris (CCI) 1986, pp. 67 ss.

LOQUIN/HASCHER/SIMON, *Tribunal arbitral du sport: Cronique des sentences arbitrales*, in *Journal du droit international*, 2003, pp. 261-337 citato anche come LOQUIN, *Observations*, SIMON, *Observations* e HASCHER, *Observations*.

LOQUIN/SIMON, *Tribunal arbitral du sport: Cronique des sentences arbitrales*, in *Journal du droit international*, 2001, pp. 233-329 citato anche come LOQUIN, *Observations* e SIMON, *Observations*.

LUBRANO E., *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia: la FIGC si adegua*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2005, II, pp. 22 ss.

LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco del calcio*, Roma 2004.

LUBRANO E., *L'ordinamento sportivo come sostanziale autorità amministrativa indipendente dopo la legge n. 280/2003 e la sentenza n. 5025/2004 del Consiglio di Stato*, su www.giustamm.it.

LUISO, *Il Consiglio di Stato interviene sull'arbitrato dei lavori pubblici*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2003, pp. 752 ss.

LUISO, *Appunti sull'arbitrato societario*, in *Rivista di diritto processuale*, 2003, pp. 714 ss.

LUISO, *Ancora intorno agli arbitrati sportivi*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1991, pp. 270 ss.

LUISO, *Arbitrato e tutela cautelare nella riforma del processo civile*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1991, pp. 253 ss.

LUISO, *Giustizia sportiva*, in *Digesto discipline privatistiche*, sez. civ., vol. IX, Torino 1993, pp. 223 ss.

LUISO, *Le impugnazione del lodo dopo la riforma*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1995, pp. 13 ss.

LUISO, *L'impugnazione del lodo equitativo per violazione di norme inderigabili*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1994, pp. 500 ss.

LUISO, in *La giustizia sportiva*, Pisa 1975.

LUZZATTO, *Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato: la Convenzione di New York*, in *Mondo bancario*, 1971, pp. 24 ss.

M'BAYE, *Conference « Sport et arbitrage »*, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 1990, pp. 116 ss.

M'BAYE, *Une nouvelle institution d'arbitrage: le Tribunal Arbitrai du Sport (T.A.S.)*, in *Annuaire Francais de Droit International*, 1984, pp. 409 ss.

- MAGLIO, *La nuova disciplina dell'arbitrato in Germania*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 1998, pp. 999 ss.
- MANDELL, *Storia culturale dello sport*, Bari 1989.
- MANNING/DUTHIE, *Arbitration and ADR in Sport*, in *Sport: Law and practice*, (a cura di) LEWIS/TAYLOR, London 2003, pp. 259 ss.
- MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993, pp. 6 ss.
- MARANI-TORO, *Gli Ordinamenti Sportivi*, Milano 1977.
- MARRELLA, *La nuova lex mercatoria : principi unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale*, Padova 2003
- MARTENS/OSCHUTZ., *Die Entscheidungen des TAS in Salt Lake City*, in *Zeitschrift für Sport und Rechi*, 2002, pp. 89 ss.
- MARTENS/OSCHUTZ., *Die Entscheidungen des TAS in Sydney*, in *Zeitschrift für Sport und Rechi*, 2001, pp. 4 ss.
- MASSERA, *Lo sport e il principio della parità delle armi, tra politiche antidoping e diritto della concorrenza*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2007, pag. 175 ss., sp. 256 ss.
- MCCLAREN, *International Sports Law Perspective. Introducing the Court Arbitration for Sport: The Ad Hoc Division at the Olympic Games*, in *Marquette Sport Law Review*, 2001, pp. 515 ss.
- MCCLAREN, *Sports Law Arbitration by CAS : Is It the Same as International Arbitration?*, in *Pepperdine Law Review*, vol. 29, 2001, pp. 101 ss.
- MCLAREN, *Doping sanctions : What penalty*, in *International Law Sport Review*, 2002, pp. 23 ss.
- MCLAREN, *A New Order: Athletes' Rights and the Court of Arbitration at the Olympic Games*, in *Olympika* 1998, pp. 1 ss.
- MEIER/AGUET, *L'arbitrabilité du recours contre la suspension prononcée par une fédération sportive internationale*, in *Journal des Tribunaux*, 2002, pp. 55 ss.
- MENCHINI, *Impugnazioni del lodo «rituale»*, in *Riv. arbitrato* 2005, pp. 843 ss, sp. p. 862.
- MERLE, *Le concepte de transnationalité*, in *Humanité et droit international, Mélanges R.-J. Dupuy*, Paris 1991.
- MERLIN, *Novità sui criteri di giurisdizione nel regolamento CE "Bruxelles" I*, in *Int'Lis*, 2003, pp. 40 ss.
- MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel regolamento "Bruxelles I"*, in *Rivista di diritto processuale*, 2001, pp. 433 ss.
- MERONE, *Commento all'art. 824 bis*, in PICARDI (a cura di), *Codice Procedura Commentato*, Milano 2008, pp. 3733-3735.
- MERONE, *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, in *Giurisprudenza di merito*, 2006, fasc. 6/S, p 24 ss.

- MIÈGE/LAPOUBLE, *Sport & organisations internationales*, Paris 2004.
- MILAN, *Incoterms*, in AA. VV., *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale. Clausole ricorrenti, interessi e adempimenti*, Torino 2005, pp. 621 ss.
- MORO/DE SILVESTRI/CROCETTI/BERNARDI/LUBRANO, *La giustizia sportiva: analisi critica alla legge 17 ottobre 2003, n. 280*, Rimini 2003.
- MOSCONI-CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, 4^a ed., Torino 2007.
- MURONI, *Il conflitto pratico tra lodi e la Convenzione di New York.*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2000, pp. 755 ss.
- MUSTILL, *The New Lex Mercatoria : the First Twenty Five Years*, in BOS/BROWLIE, *Liber Amicorum for Lord Wilberforce*, Oxford 1987, pp. 149 ss.
- NAFZIGER, *Caratteri e tendenze del diritto sportivo internazionale*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, pp. 240 ss;
- NAFZIGER, *International Sports Law as a process for Resolving Disputes*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1996, pp. 130 ss.
- NAFZIGER, *International Sport Law: a Replay of Characteristich and Trends*, in *American Journal of Internaiional Law*, 1992, pp. 489 ss.
- NAFZIGER, *International Sport Law*, New York 1988.
- NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2004, pp. 1153 ss.
- NAPOLITANO, *La condizione giuridica degli stranieri extracomunitari nell'ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del Coni*, in *Foro italiano*, 2001, III, c. 530–541.
- O'LEARY, *Is There a Lex Sportiva ?*, *Intern. Sport Law Review*, 2005, pp. 49-60.
- O'LEARY, *Drugs and Doping in Sport: Social-Legal Perspectives*, London-Sidney 2001.
- O'LEARY, *Doping Solutions and the Problem with "Problems"*, in *Drugs and Doping in Sport: Social-Legal Perspectives*, London -Sidney 2001, pp. 255 ss.
- O'CALLAGHAN, *Report to study the feasibility of establishing a Sport Court in Victoria and, ultimately, Australia based on the mode! of the Court of Arbitration for Sports*, in *The Winston Churchill Memorial Trust of Australia*, 2002.
- OPPETIT, *Théorie de l'arbitrage*, Paris 1998.
- OSMAN, *Les principes généraux de la lex mercatoria. Contribution à l'étude d'un ordre juridique anational*, Paris 1992.
- OSWALD, *Le règlement des litiges et la répression des comportements illicites dans le domaine sportif*», in *Mélanges en l'honneur de Jacques-Michel Grossen*, Bâle 1992, pp. 67 ss.
- PANZAROLA, *La ricsuzione del giudice civile. Il problema dell'impugnabilità della decisione*, Bari 2008.

- PARK, *Why Courts Review Arbitral Awards*, in *Recht der Internationalen Wirtschaft und Streiterledigung im 21. Jahrhundert*, Liber Amicorum Karl-Heinz Böckstiegel, Köln, 2001, pp. 595 ss.
- PARK, *Determining arbitral jurisdiction: al location of tasks between courts and arbitrators*, in *The Arbitration and Dispute Resolution Journal*, 2000, pp. 19 ss.
- PATOCCHI, *The Practitioner's Handbook on International Arbitration and Mediation*, 1^a ed., Huntington 2003.
- PATRONI-GRIFFI, *Arbitrabilità e privative ulteriori non titolate*, in *AIDA*, 2006 pt. 1, pp. 75 ss.
- PAULSSON, *Arbitration of International Sports Disputes*, in *Arbitration International*, 1993, pp. 359 ss.
- PELLET, *La lex mercatoria, "tiers ordre juridique" ? Remarques ingénues d'un internationaliste de droit public*, in *Mélange in honour de P. Kahn*, pp. 53 ss.
- PERRET, *I limiti dell'arbitrabilità*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1994, pp. 677 ss.
- PETER, (AA. VV.), *Arbitration in The America's Cup*, La Haye 2004.
- PETER/ZUBLIN, *Arbitrato nella Coppa America*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2003, pp. 435 ss.
- PFISTER, *Sportregeln vor staatlichen Gerichten*, in *Zeitschrift für Sport und Recht*, 1998, pp. 223 ss.
- PIACENTINI, *Sport*, in GUARINO (a cura di), *Dizionario amministrativo*, Padova 1983.
- PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano 2007.
- PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano 2006.
- PICARDI, *Il processo civile svizzero*, in *Rivista diritto processuale civile*, 1983, pp. 660 ss.
- PICARDI/GIULIANI, *Ricerche sul processo - 2. Il processo civile svizzero*, Rimini, 1984.
- PICCININNI, *Arbitrato ed equità: un connubio sempre attuale*, *Rivista dell'arbitrato*, 2006, pp. 751 ss.
- PILGRIM, *The Competition Behind the Scenes at the Atlanta Centennial Olympic Games*, in *14 Ent. & Sports Law*. 1997, pp. 21 ss.
- PILLITTERI, *L'Arbitration Act 1996: l'attesa riforma della legge inglese sull'arbitrato*, in *Il Diritto del commercio internazionale*, 1997, pp. 803 ss.
- PLANTEY, *Quelques observations sur l'arbitrage sportif international: a propos d'un recent arrêt du Tribunal Fédéral Suisse*, in *Journal du Droit International*, 2003, pp. 1085 ss.
- POCAR, *La convenzione di Bruxelles*, in POCAR/TREVES/CLERICI/DECESARI/TROMBETTA/PANIGADI, *Codice delle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, 3^a ed., Milano 1999.
- POLVINO, *Arbitration as Preventive Medicine for Olympic Ailments : the International Olympic Committee's Court of Arbitration for Sport and the Future for the Settlements of International Sporting Disputes*, in *The Court of Arbitration for Sport, 1984-2004*, The Hague 2006, pp. 326 ss.

- PORRO, *Problemi e prospettive dell' Associazione europea di libero scambio (AELS) a vent' anni dalla sua costituzione*, in *Il Diritto commerciale e gli scambi internazionali*, 1981, pp. 37 ss.
- POUDRET-BESSON, *Droit compare de l'arbitrage international*, Bruxelles 2002.
- PRENDINI, *Questioni in tema di ricusazione nell'arbitrato amministrativo*, in *Corriere Giuridico*, 2005, pp. 842 ss.
- PUNZI, "Efficacia di sentenza" del lodo, in *Rivista dell'arbitrato*, 2005, pp. 819 ss.
- PUNZI, *Ancora sulla delega in tema di arbitrato: riaffermazione della natura privatistica dell'istituto*, in *Rivista di diritto processuale*, 2005, pp. 963 ss.
- PUNZI, *Natura dell'arbitrato e regolamento di competenza*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2003, I, pp. 720 ss.
- PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, Padova 2000.
- PUNZI, *Conciliazione e arbitrato*, in *Rivista di diritto processuale*, 1992, pp. 1028 ss.
- PUNZI, *Le clausole compromissorie nell' ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1987, pp. 237 ss.
- RECCHIA, *L'arbitrato in materia di opere pubbliche e norme costituzionali*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1996, pp. 504 ss.
- RECCHIA, *Disponibilità dell'azione in senso negativo ed incostituzionalità dell'arbitrato obbligatorio*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1992, pp. 249 ss.
- REEB, *Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards (1986-1998)*, Bern, 1998 (citata come Rec. I).
- REEB, *The role of the Court of Arbitration for Sports*, in *International law and The Hauge's 750th anniversary*, La Haye 1999, pp. 233 ss.
- REEB, *Presentation - Le Tribunal Arbitral du Sport: son historie et son fonctionnement*, in *Journal du droit international*, 2001, pp. 234 ss.
- REEB, *Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards (1998-2000)*, II, The Hague, 2002 (citata come Rec. II).
- REEB, *La mission des arbitres du TAS: questions pratiques liées à l'application du code de l'arbitrage en matière de sport*, in *Séminaire du TAS 2001*, Losanna (TAS) 2002, pp. 23 ss.
- REEB, *Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), 18 ans déjà : une institution devenue majeure*, in *Revue (suisse) de l'avocat*, 2002, fasc. 10, pp. 8 ss.
- REEB, *Le Tribunal arbitral du sport: son historie et son fonctionnement*, in *Recueil des sentences du TAS II: 1998-2000*, La Haye 2002, pp. xiii ss.
- REEB, *Recueil des sentences du TAS / Digest of CAS Awards (2001-2003)*, III, The Hague, 2004, (citata come Rec. III).
- REMY, *Les droits du sport*, in *Gazette du Palais*, 10 giugno 1993, p. 790.
- REMY, *Le sport et son droit*, Paris 1991.

- REUTER, *Das selbstgeschaffene Recht des internationalen Sports im Konflikt mit dem Geltungsanspruch des nationalen Rechts*, in *Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1996, pp. 1 ss.
- RICCI E.F., *La never ending story della natura negoziale del lodo: ora la Cassazione risponde alle critiche*, in *Rivista di diritto processuale*, 2003, pp. 557 ss.
- RICCI E.F., *La Cassazione insiste sulla natura "negoziale" del lodo arbitrale. Nuovi spunti critici*, in *Rivista di diritto processuale*, 2002, pp. 1242 ss.
- RICCI E.F., *La "funzione giudicante" degli arbitri e l'efficacia del lodo (Un grand arrêt della Corte costituzionale)*, in *Rivista di diritto processuale*, 2002, pp. 376 ss.
- RICCI E.F., *Note sull'arbitrato <<amministrato>>*, in *Rivista di diritto processuale*, 2002, pp. 1 ss.
- RICCI E.F., *La "natura" dell'arbitrato rituale e del relativo lodo: parlano le Sezioni unite*, in *Rivista di diritto processuale*, 2001, pp. 259 ss.
- RICCI E.F., *Il lodo arbitrale con nazionalità plurima: rapporti tra il Brasile e alcuni Stati europei*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1999, pp. 643 ss.
- RICCI E. F., *Sull'efficacia del lodo arbitrale rituale dopo la legge 9 febbraio 1983, n. 28*, in *Rivista di diritto processuale*, 1983, pp. 635 ss.
- RIGAUX, *Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, vol. 213, 1989-I, pp. 9 ss.
- RIGAUX, *Droit international privé*, 2^e ed., Bruxelles 1987.
- RIGAUX, *Contracts d'Etat et arbitrage transnational*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1984, pp. 489 ss.
- RIGOZZI/BERNASCONI (a cura di), *The Proceedings before the Court of Arbitration for Sport*, Berna 2007.
- RIGOZZI, *L'arbitrage international en matière de sport*, Bâle/Paris/Bruxelles, 2005.
- RIGOZZI, *L'arbitrabilità des litiges sportifs*, in *Bulletin de l'Association Suisse de l'arbitrage*, 2003, p. 501 ss.
- RIGOZZI/SCHÖLL, *Die Revision von Schiedssprüchen nach dem 12. Kapitel des IPRG*, Bâle, 2002.
- ROBERT, *Le phénomène transnational*, Paris 1988.
- ROCHAT/CUENDET, *Ce que les parties devraient savoir lorsqu'elles procèdent devant le TAS: questions pratiques choisies*, in RIGOZZI/BERNASCONI (a cura di), *The Proceedings before the Court of Arbitration for Sport*, Berna 2007, pp. 45 ss.
- ROCHAT, *Arbitrage juridictionnel en matière de sport: considérations relatives à la pratique et à la jurisprudence récente*, in *Droit et sport*, Berne 2003, pp. 53 ss.
- ROCHAT, *Le règlement des litiges en matière sportive*, in *Droit et sport*, Berna 1997, pp. 91 ss.
- ROMANO, *Ordinamenti giuridici privati*, in *Scritti minori*, I, Milano, 1980 e in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1955, pp. 249 ss.

- RUBINO-SAMMARTANO, *La Convenzione di New York ad un bivio (tra conservatori e riformisti)*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2002, pp. 807 ss.
- RÜEDE/HADENFELDT, *Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht*, 2^a ed., Zurigo 1993.
- RUFFINI, *La riforma dell'arbitrato societario*, in *Corriere giuridico*, 2003, pp. 1529 ss.
- RUFFINI, *Le sezioni Unite fanno davvero chiarezza sui rapporti tra arbitrato e giurisdizione?*, in *Corriere giuridico*, 2001, p. 56 ss.
- RUFFINI, *Sede dell'arbitrato e nazionalità del lodo*, in *Corriere Giuridico*, 2000, pp. 1500 ss.
- RUFFINI, *“Efficacia di sentenza” del lodo arbitrale ed impugnazione incidentale per nullità*, in *Riv. arb.*, 2000, pp. 469 ss.
- RUFFINI, *Il giudizio arbitrale con pluralità di parti*, in *Studi in onore di Luigi Montesano*, Padova 1997, I, pp. 666 ss.
- RUFFINI, in *La divisibilità del lodo arbitrale*, Padova 1993.
- SALERNO, *Giurisdizione comunitaria e certezza del diritto dopo il Trattato di Nizza*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2002, pp. 5 ss.
- SALVANESCHI, *Sull'imparzialità dell'arbitro*, in *Rivista di diritto processuale*, 2004, pp. 409 ss.
- SALVANESCHI, *L'arbitrato con pluralità di parti (Una pluralità di problemi)* in *Rivista di diritto processuale*, 2002, pp. 458 ss.
- SALVANESCHI, *L'arbitrato con pluralità di parti*, Padova 1999.
- SANINO, *Diritto sportivo*, Padova 2002.
- SANTI-ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa 1918.
- SAPIENZA, *Sullo status internazionale del Comitato Internazionale Olimpico*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, pp. 407 ss.
- SARAVALLE, *Arbitrato internazionale e leggi antitrust: il caso Mitsubishi*, in *Rivista di diritto interno privato e processuale*, 1986, pp. 597 ss.
- SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, 2^a ed., Milano 1971, IV.
- SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1948.
- SCHERER, *New Rules of International Arbitration in Switzerland*, in *International Arbitration Law Review*, 2004, pp. 119 ss.
- SCHILLIG, *Schiedsgerichtsbarkeit von Sportverbänden in der Schweiz*, Zurigo 2000.
- SCHMITTHOFF, *International Business Law: A New Law Merchant*, in *Current Law and Social Problems*, University of Toronto, 1961, pp. 129 ss.
- SCHWEIZER, *L'ordre public de l'art. 190 al. 2 lit. e LDIP: le caméléon court toujours*, in BIEBER (a cura di) *Melanges en l'honneur de Bernard Dutoit*, Genève 2002, pp. 271 ss.
- SIEKMANN/SOEK, *Arbitral and Disciplinary Rules of International Sports Organisations*, Cambridge 2001.

SILANCE, *Les ordres juridiques dans le sport*, in Bournazel, *Sport et droit*, Bruxelles 2001, pp. 107 ss.

SIMON, *Justice, droit et sport: la resolution de conflits sportifs – Actes des entretiens del'INSEP d'octobre 1994*, Paris 1996.

SIMON, *Traitement arbitral*, in LAMY, *Droit du sport*, Paris 2003.

SIMON, *Le conflit sportif: un conflit de norms?*, in *Droit et Sport*, Berne 1997, pp. 103 ss.

SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, in *Revue de l'arbitrage*, 1995, pp. 185 ss.

SIMON, *Puissance sportive et ordre juridique étatique*, Paris 1990.

SPENCE, *Protecting Reliance: The Emergent Doctrine of Equitable Estoppel*, Oxford 1999.

STRAUBEL, *Doping Due Process: a Critique of the Doping Control Process in International Sport*, in *Dickinson Law Review*, 2002, pp. 523 ss.

SUMMERER, in *Internazionali Sportrecht vor dem Staatlichen Richter in der Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, USA und England*, in *Europarecht - Völkerrecht - Studien und Materialien*, Munich 1990.

TARASTI, *Legal Solutions in International Doping Cases – Awards by the IAAF arbitration panel 1985-1999*, Milano 2000.

TARZIA, *Assistenza e non interferenza giudiziaria nell'arbitrato internazionale*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1996, 473 ss.

TARZIA/LUZZATTO/E.F. RICCI, *Legge 5 gennaio 1994, n. 25*, in *Le nuove leggi civile commentate*, pp. 85 ss.

TENELLA/SILLANI, *L'arbitrato di equità. Modelli, regole, prassi*, Milano 2006.

TORTORA-IZZO-GHIA, *Diritto sportivo*, Torino 1998.

TRIANI, *Del Compromesso*, in *Studi ed appunti di diritto giudiziario*, Bologna 1883, pp. 358-359.

TSCHANZ, *L'indépendance des arbitres en droit suisse*, in *Revue de l'arbitrage*, 2000, pp. 523 ss.

VALERINI, *Il processo e l'irrilevante giuridico*, in *Rivista trimestrale del diritto processuale civile*, 2006, pp. 1035 ss.

VALERINI, *Quale giudice per gli sportivi? (a margine del d.l. 19 agosto 2003, n. 220)*, in *Rivista di diritto processuale*, 2004, pp. 1203 ss.

VAN DE KERCHOVE, *La diversité des rapports entre ordres juridiques. L'exemple des ordres sportifs et des ordres ecclésiastiques*, in *Pour un droit pluriel. Etudes offertes au professeur Jean-François Perrin*, Geneve-Bâle- Munich 2002, pp. 235 ss.

VELLAS, *Droit de propriété, investissements étrangers et novel ordre économique international*, in *Clunet*, 1979, p. 22 ss;

VERDE, *Bastava solo inserire una norma sui rapporti tra giudici e arbitri*, in *Guida al diritto*, 2006, fasc. 8, pp. 81 ss.

VERDE, *Diritto dell'arbitrato* (a cura di), Torino 2005.

VERDE, *La Corte costituzionale fa il punto su Costituzione e arbitrato*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2005, pp. 519 ss.

VIDIRI, *Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e d. lgs. 23 luglio 1999 n. 142*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2000, pp. 668 ss.;

VIDIRI, *Il "Caso Bosman" e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, in *Foro italiano*, 1996, IV, c. 13 – 17.

VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio*, Milano 2004.

VIGORITI, *FIFA, arbitrato, metodi di risoluzione delle controversie*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2003, p. 653 ss.

VIGORITI, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2000, p. 13 ss.

VIRALLY, *Un tiers droit ? Réflexions théoriques*, in *Le droit des relation économiques internationales (Etudes offertes à B. Goldman)*, Paris 1982, pp. 373-386.

WALTER F., *Vorläufiger Rechtsschutz durch Schiedsgerichte*, in RIGOZZI/BERNASCONI (a cura di) *The Proceedings before the Court of Arbitration for Sport*, Berne 2007, pp. 111 ss.

WALTER G., *Schiedsgerichtsbarkeit und Sport*, in *Sport und Recht*, Berna 2004, pp. 173 ss.

WALTER G., *La nuova disciplina dell'arbitrato in Germania (una comparazione Germania-Svizzera -Italia)*, in *Rivista di diritto processuale*, 1999, 670 ss.

WALTER G., *Aspetti processuali dell'arbitrato commerciale internazionale in Svizzera*, in *L'arbitrato commerciale internazionale in Svizzera e in Italia*, Milano 1992, pp. 37 ss.

WALTER G., *Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit*, in *Revue de la société des juristes bernois*, 126 (1990), pp. 161 ss.

WISE/MEYER, *International sports law and bussiness*, La Haya 1997.

WYLER, *Procedure and provisional legal protection during the Olympic Games*, in *Preliminary remedies in international sports law*, Zurich 1999, pp. 43 ss.

WYLER, *La convention d'arbitrage en droit du sport*, in *Revue de droit suisse*, 1997, pp. 45 ss.

ZUCCONI GALLI FONSECA, in CARPI (a cura di), *Arbitrato societario*, Bologna 2004, pp. 25 ss.

ZUCCONI GALLI FONSECA, *Qualche riflessione sulla clausola binaria nell'arbitrato con pluralità di parti* in *Rivista dell'arbitrato*, 1997, pp. 744 ss.

ZUCKERMAN/HAUPTLY, *AAA Arbitration & Olympic Sports*, in *Dispute Resolution Journal*, 1 agosto 2008.

ZUFFI, *L'umpire nell'arbitrato inglese*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2004, pp. 875 ss.